

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	46
DIFESA (IV) .....	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	57
FINANZE (VI) .....	»	129
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	131
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	132
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	147
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	152
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	157
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	184
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	196

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.**

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . .	»	203
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	204

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C (2020)2800 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) .....

3

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della Presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C(2020)2800.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni riunite svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo,

secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Ricorda quindi che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 15 luglio scorso e che è stato svolto un ampio ciclo di audizioni, che può ora dirsi concluso.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la Commissione Giustizia Sarti, informa i colleghi che i relatori – anche alla luce degli elementi di valutazione emersi nel corso delle audizioni – stanno predisponendo una bozza di documento conclusivo, sulla quale sono ancora in corso alcuni approfondimenti, e che sarà sottoposta all'esame delle Commissioni riunite nei prossimi giorni.

Chiede quindi che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto della richiesta avanzata dai relatori e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020. Atto n. 219 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	6

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
--	---

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020.**

**Atto n. 219.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere da parte delle Commissioni assegnatarie e della Commissione Bilancio scade l'8 dicembre 2020. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 24 novembre, il relatore per IV Commissione, onorevole Losacco, intervenendo anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Romaniello, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la Commissione affari esteri, onorevole Romaniello, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SE-

RENI esprime apprezzamento per la proposta di parere dei relatori, che condivide.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene importante sviluppare dei dibattiti più approfonditi sulle missioni all'estero cui l'Italia partecipa e sull'evoluzione degli scenari in cui esse si svolgono. Per tale ragione, auspica che i prossimi decreti di riparto non vengano più trasmessi a ridosso della fine dell'anno.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ritiene fondamentale che il Parlamento possa esaminare le deliberazioni del Consiglio dei ministri nei tempi immaginati dalla legge n. 145 del 2016, evitando così che lo schema di riparto delle risorse giunga alle Camere quando le missioni autorizzate dalle Deliberazioni stesse stanno oramai per scadere. Preannuncia, quindi, un voto favorevole.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) condivide le considerazioni dei colleghi intervenuti e ringrazia i nostri soldati per l'impegno profuso nei teatri operativi. Preannuncia, quindi, un voto favorevole da parte del gruppo della Lega.

Laura BOLDRINI (PD) si unisce agli auspici formulati dai colleghi su un più tempestivo coinvolgimento del Parlamento nella procedura di autorizzazione delle missioni e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), nel condividere anch'egli le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, preannuncia, a sua volta, un voto favorevole da parte del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere testé illustrata dai relatori.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.**

**C. 2657 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre i relatori, onorevole Di Stasio, per la Commissione affari esteri, e onorevole Aresta per la Commissione difesa, hanno illustrato, per le parti di competenza, i contenuti del provvedimento in esame e che il termine fissato per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 18 del 4 novembre 2020, senza che siano state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020 (Atto n. 219).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020 (atto del Governo n. 219);

premesso che:

lo Schema di decreto in esame attua le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente il 7 luglio e il 16 luglio 2020, con le quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, le Camere hanno autorizzato le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nei termini di cui alle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020;

tali Deliberazioni hanno autorizzato le missioni per il 2020 per un costo complessivo pari a 1.468.357.823 di euro, attingendo alle risorse del Fondo pari a 1.182.546.854 per il 2020 e per i restanti 285.810.969 euro a parte della quota di obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2021;

l'Allegato allo Schema di decreto evidenzia le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione

delle Amministrazioni dello Stato coinvolte, in modo da evidenziare, per ciascun intervento, il fabbisogno finanziario coperto mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020 e quello coperto mediante obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2021;

secondo quanto emerge da tale Allegato, il totale degli oneri correlati alla prosecuzione delle missioni in corso, è pari 1.420.940.450 euro, di cui 1.082.018.993 per il Ministero della difesa, 6.871.297 euro per il Ministero degli Interni, 10.050.160 euro per il Ministero dell'economia e delle finanze, 26.000.000 di euro per la Presidenza del Consiglio dei ministri e 296.000.000 di euro per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre il totale degli oneri relativi alle nuove missioni deliberate nel 2020 è di 47.417.373 euro, interamente riferiti al Ministero della difesa;

considerato che:

il permanere delle situazioni di disagio ambientale nelle quali si svolgono le missioni internazionali ed esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato rendono necessario, anche per il 2020, confermare le disposizioni stabilite per l'anno 2019 quanto al trattamento di missione spettante al personale impegnato nelle missioni internazionali, calcolando l'indennità sulla diaria giornaliera di una località diversa di quella di destinazione, purché nello stesso continente,

*esprimono*

**PARERE FAVOREVOLE**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.10 alle 15.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 220 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .....

8

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giovanni Carlo Cancellieri.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.**

**Atto n. 220.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore per la X Commissione*, illustra per le parti di competenza della Commissione attività produttive, commercio e turismo il provvedimento all'esame, facendo presente che lo schema di decreto individua le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e

l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini dell'esercizio da parte del Governo dei cd. poteri speciali (*golden power*) nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la relativa disciplina.

Ricorda che la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Governo in relazione agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni è contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, modificato dal decreto-legge n. 105 del 2019, che demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, la predetta individuazione.

Fa presente, peraltro, che l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2019 ha innovato la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 con riguardo alla forma dello strumento normativo, ora individuata

in quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica. Ricorda che in attuazione del previgente articolo 2 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, recante il regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 che individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali. I decreti di individuazione degli *asset* strategici sono aggiornati almeno ogni tre anni. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2019, dunque, l'entrata in vigore della disciplina secondaria in titolo fa sì che cessi di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85.

Ricorda che lo schema di regolamento consta di 4 articoli, che disciplinano l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico (articolo 1), nel settore dei trasporti (articolo 2), nel settore comunicazioni (articolo 3) e l'ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali (articolo 4). Evidenzia che esso riprende, con taluni ampliamenti in relazione ai settori dell'energia e dei trasporti, i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2014.

L'articolo 1 individua gli attivi di rilevanza strategica per il settore energetico nazionale nelle reti energetiche di interesse nazionale e nei relativi rapporti convenzionali.

In particolare, sono inclusi in tali attivi la rete nazionale di trasporto del gas naturale, le relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché gli impianti di stoccaggio. Per rete nazionale di gasdotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al si-

stema nazionale del gas. Il Gestore della rete (SNAM) trasmette annualmente all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. Snam Rete Gas svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture formato da oltre 32.600 chilometri di metanodotti (composta dalla rete nazionale per 9.600 chilometri e dalla rete di trasporto regionale per 23.000 chilometri), un centro di dispacciamento, 8 distretti, 55 centri e 13 impianti di compressione.

Osserva che, analogamente, per quanto riguarda il settore elettrico, sono menzionate la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e i relativi impianti di controllo e dispacciamento. Alla determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, si procede con i progressivi aggiornamenti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 (l'ultimo aggiornamento è stato disposto con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 marzo 2019). Fa presente che ogni anno il gestore della rete, Terna, predispone e presenta al MISE per l'approvazione un piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, con orizzonte decennale. A sua volta, l'ARERA ha adottato una delibera per definire i « Requisiti minimi per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale ». Segnala che la consistenza complessiva della rete di trasmissione nazionale, come desumibile da quanto pubblicato sul sito *internet* di Terna, viene quantificata in più di 66.000 chilometri di linee per l'alta tensione e centinaia di stazioni di trasformazione dislocate su tutto il territorio italiano.

Sottolinea che rientrano inoltre tra gli attivi di rilevanza strategica le infrastrutture che consentono l'approvvigionamento

di energia elettrica e di gas dall'estero, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL (cioè del gas naturale allo stato liquido) *onshore* e *offshore*.

Sono infine inclusi tra gli attivi strategici anche le attività di gestione e gli immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle reti e delle infrastrutture sopra individuate. Rimarca che l'inserimento dei suddetti immobili fondamentali costituisce l'unico elemento di novità rispetto alla disciplina contenuta nel vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2014.

Rinviano alla relazione del relatore della IX Commissione Trasporti per quanto attiene agli articoli 2 e 3 dello schema e illustra brevemente il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'ambito applicativo delle disposizioni, riprendendo la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2014. Il comma 1 stabilisce il principio per cui i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, riguardante gli *asset* disciplinati dal regolamento il cui schema è all'esame, si applichino nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi a un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa a uno specifico rapporto concessorio. Resta fermo l'obbligo di notifica previsto dal decreto-legge medesimo. In base alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati nel DPCM ha l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri le delibere, gli atti o le operazioni adottati, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione. Sono comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione che abbiano ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie, il trasferimento dell'a-

zienda o di rami di essa in cui siano compresi i suddetti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Gli obblighi di notifica riguardano anche le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi. I soggetti esterni all'Unione europea sono poi tenuti a notificare l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono attivi individuati come strategici, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. Qualora le delibere, gli atti e le operazioni notificati diano luogo ad una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti o, nel caso di operazioni effettuate da soggetti esterni all'Unione europea, possano inoltre comportare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, il Governo può esercitare i poteri speciali, consistenti, a seconda dei casi, nell'espressione del veto all'adozione di taluni atti, nell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, nell'opposizione all'acquisto delle partecipazioni.

Segnala che l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo – fermo restando, tuttavia, l'obbligo, per le società coinvolte, di notifica e di comunicazione ai sensi delle vigenti disposizioni – riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie o, infine, la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne

condizionano l'impiego (comma 2). Fa presente che la relazione del Governo che accompagna l'atto in titolo ricorda, infatti, che si è inteso escludere dalla disciplina dei poteri speciali quelle operazioni societarie che, svolte nell'ambito di un medesimo gruppo, non comportano, in linea di principio, rischi di pregiudizio tali da mettere a rischio la continuità degli approvvigionamenti e l'operatività dei servizi pubblici essenziali anche in ossequio alla *ratio* che ha ispirato la normativa primaria quale risulta dai lavori delle Commissioni parlamentari. Tali esclusioni non si applicano tuttavia in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (comma 3).

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Trasporti, segnala in particolare le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, oltre che, per i profili già descritti dal collega relatore della Commissione Attività produttive, le previsioni generali dell'articolo 4.

Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, prevede che, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono le grandi reti e gli impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e i relativi rapporti convenzionali individuati secondo le disposizioni del comma 2.

Il comma 2 indica che tali attivi sono in particolare: *a)* i porti di interesse nazionale; *b)* gli aeroporti di interesse nazionale; *c)* gli spaziorporti nazionali; *d)* la rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee; *e)* gli interporti di rilievo nazionale; *f)* le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.

Ricorda che, in base alla normativa vigente (dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85), sono già indicati, tra gli attivi di rilevanza strategica, i porti di interesse nazionale; gli aeroporti di interesse nazionale e la rete

ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee.

Osserva quindi che il provvedimento in esame estende dunque la disciplina dei poteri speciali anche agli spaziorporti nazionali, agli interporti di rilievo nazionale e alle reti stradali ed autostradali di interesse nazionale.

Il comma 2 non indica quindi nello specifico quali siano le infrastrutture rientranti in ciascun ambito né precisa a quali atti normativi, nazionali ed europei, occorra fare riferimento.

Al riguardo fa presente infatti che solo per gli aeroporti appare agevole l'individuazione di quelli «di interesse nazionale», indicati dal Piano nazionale degli aeroporti, mentre non appare altrettanto agevole l'esatta individuazione dei porti, degli spaziorporti, della rete ferroviaria, degli interporti e delle reti stradali e autostradali cui si applica la normativa.

Su tale specifico aspetto chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire un'indicazione più puntuale delle infrastrutture e degli attivi ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina.

Illustra quindi i contenuti dell'articolo 3 che, riproducendo testualmente l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 individua, al comma 1, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni in reti e impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, facendo salve le disposizioni della direttiva 2009/136/UE, tra le altre cose, ha modificato la direttiva 2002/22/UE proprio con riferimento alla definizione di servizio universale (che a breve sarà oggetto di sostanziale riforma a seguito dell'approvazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva UE 2018/1972) e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 in materia di politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali (ora abrogata dal nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/

679, e in ragione di ciò si rileva la necessità di aggiornare il riferimento normativo).

In base al comma 2 sono inclusi anche gli elementi dedicati, laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (sia telefonica, sia di dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso a telecomunicazioni in postazione fissa.

Il viceministro Giovanni Carlo CANCELLERI con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore Nobili fornisce i seguenti elementi di risposta.

Come già ricordato dal relatore, segnala che decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, già prevede, all'articolo 2, comma 2, negli attivi di rilevanza strategica nei settori dei trasporti i porti di interesse nazionale; gli aeroporti di interesse nazionale e la rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee. Conseguentemente, l'articolo 2, comma 2, dello schema di decreti in esame, nel ribadire detta elencazione, inserisce anche gli interporti di rilievo nazionale, gli spaziorporti nazionali e le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.

Tanto premesso, per quanto concerne l'individuazione concreta di detti attivi, osserva in particolare che per l'individuazione dei porti di interesse nazionale, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 84 del 1994, e, dunque, alla vigente disciplina in materia di classificazione dei porti, nonché all'allegato II al Regolamento (UE) 1315 del 2013, recante l'individuazione dei porti marittimi (ed interni) appartenenti alla rete centrale e globale dell'Unione europea.

Per l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, oltre a far riferimento al Piano nazionale degli aeroporti, occorre aver riguardo al decreto del Presidente della Repubblica n. 201 del 2015, ossia al regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.

Per l'individuazione della rete nazionale di rilevanza per le reti transeuropee, occorre fare riferimento al Regolamento (UE) 1315 del 2013, che individua quattro cor-

ridoi di interesse per l'Italia (Baltico-Adriatico; Mediterraneo; scandinavo-mediterraneo; Reno-Alpi). In particolare, evidenzia che, nell'ambito del Corridoio Baltico-Adriatico, il tratto italiano inizia al valico del Tarvisio e si conclude a Ravenna e comprende i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna. Nell'ambito del Corridoio Mediterraneo, il tratto italiano comprende i collegamenti ferroviari Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača. Il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo attraversa l'Italia dal confine con l'Austria fino a Palermo; oltre al tunnel di base del Brennero, prevede i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Verona-Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo. Segnala, infine che, nell'ambito del Corridoio Reno-Alpi, il tratto italiano comprende i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara, tra cui il « terzo valico alpino dei Giovi » della linea AV/AC Milano-Genova, oltre ad una serie di interventi collegati al nuovo tunnel di base del Gottardo.

Rispetto all'individuazione degli interporti di rilievo nazionale, evidenzia che occorre far riferimento al Regolamento (UE) 1315 del 2013 che individua, con riferimento all'Italia, 15 interporti, denominati terminali ferroviario stradali (TFS), rientranti nella rete centrale (Jesi (Ancona), Marcianise (Napoli), Nola, Bologna, Cervignano, Pomezia nodo di Roma, Vado (Genova), Milano Smistamento, Novara, Orbassano (Torino), Bari, Prato (Firenze), Guastice (Livorno), Padova, Verona) e 12 rientranti nella rete globale (Brescia, Catania, Gallarate, Mantova, Mortara, Orte, Parma-Bianconese di Fontevivo, Pescara-Manoppello, Piacenza, Rivalta Scrivia, Rovigo, Trento).

Con riferimento agli spaziorporti nazionali, ricorda che lo spaziorporto è un'infrastruttura strategica necessaria per effettuare operazioni di trasporto suborbitale e per l'accesso allo spazio, volta a garantire anche lo sviluppo sostenibile del settore dei voli suborbitali commerciali. Attualmente, presenta tali caratteristiche lo spaziorporto di Taranto Grottaglie, che è già identificato

quale infrastruttura strategica nazionale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 250 del 9 maggio 2018. Al riguardo ricorda che l'ENAC in data 21 ottobre 2020 ha pubblicato il Regolamento recante la disciplina per la costruzione e l'esercizio degli spaziorporti.

Per quanto riguarda le reti stradali e autostradali di interesse nazionale, segnala che occorre far riferimento all'articolo 2 del codice della strada, nonché al decreto legislativo n. 461 del 1999, recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con riguardo all'opportunità di inserire il richiamo puntuale alle fonti di legge, ritiene che le locuzioni utilizzate, nel far riferimento a nozioni già contemplate dall'ordinamento vigente, consentono di adeguare costantemente, in ragione del rinvio mobile consentito proprio dall'impiego delle locuzioni in parola, il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle modifiche che *medio tempore* possano intervenire a livello di fonti di rango primario.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il viceministro per gli utili elementi di risposta forniti, che certamente contribuiscono a chiarire i dubbi sollevati dal relatore.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, ringrazia il viceministro per l'articolata risposta che appare soddisfare le richieste di chiarimento da lui avanzate.

Edoardo RIXI (LEGA), nel condividere le considerazioni e le richieste di chiarimento avanzate dal collega Nobili, ritiene che pur se notevolmente puntuali e precisi, gli elementi di risposta forniti dal viceministro non sembrano utili al fine di garantire flessibilità e dinamicità al sistema di protezione di tutela approntata con l'atto del governo in esame.

In particolare, ritiene che l'elenco puntuale delle infrastrutture fornito dal viceministro in luogo di criteri oggettivi possa rendere tale elencazione di fatto già supe-

rata dall'evoluzione delle caratteristiche dell'attuale sistema delle infrastrutture che anche a seguito dell'emergenza sanitaria in atto potrebbe vedere un riposizionamento delle citate infrastrutture all'interno del sistema.

Al riguardo osserva come sarebbe importante comprendere se il collegamento con i corridoi transeuropei possa rappresentare un elemento decisivo ai fini dell'inserimento nell'ambito delle infrastrutture di interesse nazionale di determinate reti; si chiede pertanto se non sia possibile prevedere un meccanismo di aggiornamento automatico anche annuale, al fine di estendere le tutele derivanti dall'applicazione della normativa relativa al *golden power* che tenga conto anche dei gravi effetti della pandemia sull'attuale sistema infrastrutturale.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo da remoto, chiede al viceministro Cancellieri se nell'ambito del citato Corridoio Mediterraneo possa essere considerata di rilevanza nazionale anche la tratta Milano-Torino-Lione che peraltro non vede inserita nell'elenco.

Il viceministro Giovanni Carlo CANCELLERI dichiara che allo stato dell'istruttoria compiuta al momento non appare evidenziata anche la linea Milano-Torino-Lione.

Al riguardo ritiene che svolgerà gli opportuni approfondimenti al fine di fornire ulteriori elementi di risposta nella prossima seduta. Con riferimento all'intervento del collega Rixi, ritiene condivisibile la richiesta di prevedere un aggiornamento periodico dell'elenco delle reti considerate di interesse nazionale e strategico.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3 dell'atto in esame, ritiene sia opportuno un coordinamento con quelle del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche che dovrà essere in attuazione della direttiva europea il cui termine di recepimento scade nel mese corrente; sul punto chiede un chiarimento al rappresentante del governo.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, segnala che l'articolo 2 del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, prevede come l'aggiornamento debba avvenire almeno ogni tre anni. Sottopone quindi al rappresentante del governo l'opportunità di prevedere un aggiornamento entro un periodo di tempo comunque più stringente.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo da remoto, nel ringraziare il viceministro per la disponibilità a svolgere ulteriori ap-

profondimenti, insiste nell'affermare che la tratta Milano-Torino-Lione non può essere considerata non ricompresa nel corridoio Mediterraneo e quindi inserita nell'elenco delle tratte di interesse nazionale.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 2580 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2580, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e si proponga l'obiet-

tivo di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina.

Ricorda che tra i due Stati è in vigore, dal 13 dicembre 1990, un Accordo per evitare le doppie imposizioni, ratificato ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 376, mentre il nostro Paese ha stipulato nel gennaio del 2013 un Accordo con la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, ratificato ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 96.

L'Accordo italo-cinese in esame si propone dunque un aggiornamento della materia pattizia tra Italia e Cina, alla luce dell'evoluzione degli standard internazionali: in particolare, la relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.S. 1385) menziona le raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (erosione della base fiscale o spostamento artificioso di essa). La predetta relazione illustrativa evidenzia altresì che la struttura dell'Accordo si conforma allo schema base elaborato dall'OCSE, ma con l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU sulla materia.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 30 articoli e di un Protocollo, che ne costituisce parte integrante, inteso a dettagliare la portata di alcune disposizioni contenute nell'Accordo.

L'articolo 1, comma 1, individua la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo nelle persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Il comma 3, peraltro, stabilisce che l'Accordo non limita l'imposizione, da parte di uno Stato contraente, sui propri residenti, ad eccezione dei benefici accordati proprio in base all'Accordo, e in particolare ad alcune disposizioni espressamente richiamate di esso.

Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione dell'Accordo, l'articolo 2, comma 1, indica che le imposte sul reddito specificamente considerate sono quelle prelevate per conto di uno dei due Stati con-

traenti, ovvero di sue suddivisioni politiche o enti locali.

Ai sensi del comma 3, per quanto concerne la Cina, le imposte cui si applica l'Accordo sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle imprese. Per quanto invece riguarda l'Italia si tratta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.

In base al comma 4, poi, l'Accordo si applicherà anche alle imposte identiche o analoghe che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo medesimo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

L'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 è dedicato alla definizione dei residenti (persone fisiche o giuridiche), mentre l'articolo 5 riguarda la definizione di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi in materia stipulati dall'Italia.

Ai sensi dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari – compresi i redditi delle attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa o da beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente – è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili.

L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura imputabile a tale stabile organizzazione.

Ai sensi dell'articolo 8 gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'articolo 9 dispone in tema di utili di imprese associate, consentendo agli Stati contraenti di effettuare rettifiche dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto conformemente alla procedura amichevole prevista al successivo articolo 26 dell'Accordo.

Gli articoli da 10 a 13 contengono le regole di tassazione dei redditi di capitale: al riguardo la relazione illustrativa chiarisce come le aliquote massime di prelievo che la Cina potrà applicare appaiano in linea con quelle concordate nelle convenzioni stipulate da Pechino con i maggiori Stati europei, conferendo perciò agli investitori italiani la possibilità di una operatività paritaria rispetto ai maggiori concorrenti europei.

In dettaglio, in base all'articolo 10 il trattamento convenzionale riservato ai dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento (con un dimezzamento rispetto all'Accordo vigente), per partecipazioni di almeno il 25 per cento, detenute per un periodo di almeno 365 giorni; negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento.

Quanto alla disciplina degli interessi, di cui all'articolo 11, anche in questo caso essi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, ma anche nello Stato contraente da cui provengono, purché nella misura massima dell'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi – se pagati a un'istituzione finanziaria in relazione a un prestito concesso per non meno di tre anni per progetti di investimento –, ovvero del 10 per cento.

Anche l'articolo 12 prevede un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di re-

sidenza del beneficiario delle *royalties* e lo Stato della fonte.

In particolare, le aliquote massime a disposizione dello Stato della fonte sono del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per quanto riguarda i diritti d'autore su opere della cultura, su software, su brevetti, su marchi di fabbrica di commercio, su disegni e modelli etc. Tale soglia scende al 5 per cento, invece, per quanto riguarda i compensi corrisposti per l'uso o la concessione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche – l'aliquota del 5 per cento, più favorevole di quella recentemente accordata dalla Cina ad altri concorrenti europei dell'Italia, risulta dall'applicazione della soglia del 10 per cento all'ammontare rettificato dei canoni, ovvero al 50 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi.

L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:

nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» in relazione ai quali sono state ottenute le plusvalenze;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza; la tassabilità della stessa categoria di redditi nel Paese di prestazione dell'attività è legata al criterio della base fissa oppure al criterio dei 183 giorni, ma solo limitatamente ai redditi imputabili alla base fissa.

L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbono infatti verificare tre condizioni concorrenti:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

La disposizione disciplina altresì le modalità di tassazione esclusiva da parte dello Stato di residenza del lavoratore nel caso questi presti servizio a bordo di navi o aeromobili nel traffico internazionale, nonché la previsione per la quale i pagamenti ricevuti a titolo di indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari sono imponibili soltanto dallo Stato erogante.

L'articolo 16 prevede la tassabilità dei compensi degli amministratori nel Paese di residenza della società che li corrisponde.

Ai sensi dell'articolo 17 i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. Tuttavia i redditi di artisti e sportivi saranno tassabili esclusivamente nello Stato di loro residenza se le attività prestate nell'altro Stato contraente sono finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici dello Stato di residenza, ovvero se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i rispettivi Governi.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Il comma 2, peraltro, stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe erogate da uno Stato contraente per mezzo di un suo sistema previdenziale pubblico, ovvero erogate da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto da detto Stato erogante.

Per quanto concerne le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, diverse dalle pensioni, ai sensi dell'articolo 19, queste sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano stati resi in detto Stato e la persona fisica sia ivi residente. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni collegate all'esercizio di pubblico servizio.

In base all'articolo 21 le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante o un ricercatore che effettua ricerche nel pubblico interesse, e che è residente dell'altro Stato, sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i tre anni. Ai sensi dell'articolo 20 tale limitazione temporale è estesa a sei anni nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti per spese di mantenimento ed istruzione, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

L'articolo 22 stabilisce che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell'articolato della Accordo sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione l'articolo 23 prevede, per quanto concerne l'Italia, la clausola della concessione di una detrazione d'imposta (in armonia con l'ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro Paese).

Per quanto riguarda la prevenzione degli abusi l'articolo 24 prevede che nessun beneficio ai sensi dell'Accordo sarà concesso in relazione a un elemento di reddito qualora vi sia la ragionevole presunzione che l'ottenimento di tale beneficio abbia motivato essenzialmente un'intesa o una

transazione che ha prodotto quell'elemento di reddito. Tali disposizioni contro gli abusi sono in linea con gli standard internazionali.

L'articolo 25 reca le disposizioni relative alla non discriminazione, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi in materia conclusi dall'Italia, le quali prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato.

Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole di composizione delle controversie, di cui all'articolo 26, prevedono che le Autorità competenti delle due Parti contraenti si consulteranno in via amichevole per comporre ogni difficoltà inerente all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, come anche per giungere a una composizione di questioni sollevate da singole persone fisiche o giuridiche che ritengano essere oggetto di imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo medesimo. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti potranno anche consultarsi al fine di eliminare le doppie imposizioni nei casi non previsti dall'Accordo.

L'articolo 27 detta norme in tema di scambio d'informazioni tra le Autorità competenti degli Stati contraenti.

In particolare, ai sensi del comma 2 le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno comunicate soltanto alle persone o alle Autorità giudiziarie o amministrative incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte, nonché dei procedimenti a ciò correlati e delle decisioni sui ricorsi. Le informazioni potranno comunque essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o giudiziarie.

In base al comma 3 in nessun caso uno Stato contraente potrà essere obbligato a:

adottare provvedimenti contrari alla propria legislazione o prassi amministrativa;

fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;

fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero la cui comunicazione risulterebbe contraria all'ordine pubblico.

Ai sensi del comma 4 tali limitazioni allo scambio di informazioni non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di consentire ad uno Stato contraente il rifiuto di fornire informazioni solo perché non rilevanti ai propri fini fiscali.

Il comma 5 stabilisce il superamento del segreto bancario, prevedendo che nessuno dei due Stati contraenti possa rifiutare di fornire informazioni solo perché le stesse sono detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, ovvero da un mandataro o fiduciario.

L'articolo 28 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'articolo 29, comma 1, riguarda le clausole per l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché l'applicabilità temporale delle varie disposizioni di esso.

Il comma 2 prevede che dalla data di applicabilità delle disposizioni dell'Accordo cesserà di avere effetto l'Accordo italo-cinese sulle doppie imposizioni del 1986.

L'articolo 30, prevede la durata indeterminata dell'Accordo: tuttavia ciascuno Stato contraente, non prima di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, potrà denunciare l'Accordo per iscritto e attraverso i canali di diplomatici.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri previsti dall'Accordo, valutati in 10.353.000 euro annui a decorrere dal 2021, nonché la copertura di tali oneri, cui si fa fronte

mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è corredato anche dall'Analisi tecnico-normativa (ATN), la quale indica che non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto concerne la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo, in tale ambito ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato, e che le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza a stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati – escludendosi in tal modo il conflitto con le competenze e le funzioni delle Regioni e degli enti locali.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina. C. 2631 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, i fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C.2631, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo che ribadisce i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 è dedicato alla cooperazione generale e definisce l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole

attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.

Il paragrafo 2 individua i campi di cooperazione, che saranno concentrati, in particolare, su:

sicurezza comune e politica di difesa;

sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni di mantenimento della pace, stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

formazione e addestramento militare;

sanità, storia e sport militare.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono in:

visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della difesa;

partecipazione a esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace stabilite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;

visite di aeromobili militari;

scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.

Il paragrafo 3 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 riguarda la giurisdizione e stabilisce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante sul personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio; tuttavia viene riconosciuto il diritto di giurisdizione dello Stato ospitato per i reati commessi dal proprio personale per i reati che riguardano la sicurezza o i beni dello Stato e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

Il paragrafo 3 prevede espressamente che qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.

Come ricordato dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario, l'articolo 18 della Costituzione argentina stabilisce « l'abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale ». La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari

nel 1984. Nel 2008, con l'abolizione del codice di giustizia militare, l'Argentina ha cancellato l'ultima traccia di pena di morte presente nell'ordinamento del Paese.

L'articolo 5, in materia di risarcimento dei danni, stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Nel caso di responsabilità congiunta di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico, previa intesa, di indennizzare il danneggiato.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati per addestramento militare, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.

L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo beneplacito della Parte cedente.

Il paragrafo 2 stabilisce le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari che si articolerà mediante:

a) ricerca scientifica, test e progettazione;

b) scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione, moderniz-

zazione e scambio di servizi tecnici in settori stabiliti dalle Parti;

c) sostegno all'industria della difesa e agli organi di governo per intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.

Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 9, in materia di risoluzione delle controversie circa l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, prevede che esse saranno risolte tramite consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti informano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica.

Il paragrafo 2 precisa che l'Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in mate-

ria di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173, ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 con durata indeterminata.

L'articolo 11 disciplina le modalità per definire, previo accordo tra le Parti, protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi.

I protocolli aggiuntivi, come precisato al paragrafo 2, saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che esso potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo segnala come, durante esame presso il Senato, oltre che all'aggiornamento del riferimento temporale della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, si sia provveduto alla riformulazione del testo come previsione di spesa, anziché come tetto, trattandosi di spese di missione.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento s'inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termine alle 13.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**Atto n. 225.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 225).

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 dicembre 2020.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Dieni, rileva, per quanto riguarda il quadro normativo in cui si inserisce lo schema di decreto, come quest'ultimo sia stato predisposto ai sensi della legge n. 51 del 2019 (che ha modificato le norme per l'elezione della Camera e del Senato, al fine di assicurarne l'applicabilità indipendentemente dal numero dei parlamentari), la quale reca, all'articolo 3, una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari, come è avvenuto con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2020 ed entrata in vigore il 5 novembre 2020.

La delega legislativa deve pertanto essere esercitata, in base alla legge n. 51 del 2019, entro il 4 gennaio 2021.

Non sono oggetto della delega legislativa le disposizioni riguardanti la circoscrizione Estero, alla quale sono assegnati, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, 8 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato.

Non è inoltre oggetto di modifica quanto disposto per la regione Valle d'Aosta, alla quale spetta un solo seggio in ciascun ramo del Parlamento, secondo modalità di elezione – con metodo maggioritario – disciplinate da specifiche norme.

Segnala quindi come, a seguito dell'esito del *referendum* popolare svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, la riforma costituzionale di cui alla predetta legge costituzionale n. 1 del 2020, ha modificato gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e

da 315 a 200 senatori elettivi. Conseguentemente è ridotto il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero: per la Camera da 12 a 8, per il Senato da 6 a 4.

I parlamentari da eleggere nel territorio nazionale sono dunque 392 deputati e 196 senatori.

La predetta riforma interviene anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo previgente, si stabilisce che sia pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda quindi che il sistema elettorale vigente, delineato dalla legge n. 165 del 2017, non modificato dalla legge n. 51 del 2019, è un sistema elettorale misto, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale.

L'elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda, recante: il nome del candidato nel collegio uninominale; il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro, indicati secondo l'ordine di presentazione – nel collegio plurinominali.

Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali.

Alla Camera, dove il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, la legge (D.P.R. 361 del 1957, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, T.U. Camera) prevede la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore: il risultato di tale operazione è pari a 147.

Al Senato, dove il territorio è articolato in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 20 regioni, la normativa (di cui

al decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, T.U. Senato) prescrive la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione; il risultato della suddetta operazione è pari a 116.

Nei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti, applicando quindi un metodo maggioritario; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane.

Sia alla Camera sia al Senato il territorio è altresì suddiviso in collegi plurinominali in cui – previo riparto dei seggi con metodo proporzionale (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato) tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento – sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio plurinomiale, secondo l'ordine di presentazione.

La determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali è rimessa ad una delega legislativa, da attuare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 di modifica del numero dei parlamentari (quindi, come già ricordato, entro il 4 gennaio 2021), previo parere parlamentare da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto legislativo, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 e all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

Per i criteri di delega, infatti, l'articolo 3 della legge 51 del 2019, rinvia a quelli stabiliti dalla citata legge n. 165 del 2017: all'articolo 3, in particolare alla lettera b), che contiene i criteri per la costituzione dei collegi plurinominali; alle lettere c) e d) che recano i criteri comuni per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali ed alla lettera e) che concerne la costituzione dei collegi uninominali nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

Per l'elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è ripartito in 28

circoscrizioni elettorali, individuate nella Tabella A allegata al T.U. Camera.

Per alcune circoscrizioni, dunque, il territorio coincide con quello dell'intera regione mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).

Ricorda che le circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, non modificate dalla legge 51 del 2019, sono quelle individuate dalla legge n. 165 del 2017, che ha sostituito la citata Tabella A, e risultano dall'aggregazione di più collegi uninominali come definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, recante la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 56 della Costituzione, i deputati da eleggere nel territorio nazionale sono 392, essendo 8 i deputati eletti nella circoscrizione estero.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua – ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, della Costituzione – dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del TU per l'elezione della Camera, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istat – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

L'articolo 1, comma 2, del T.U. Camera, modificato dall'articolo 1 della legge n. 51 del 2019, stabilisce inoltre che nel territorio nazionale devono essere costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre

ottavi del numero di deputati da eleggere (392), arrotondato all'unità inferiore.

Il numero complessivo di collegi uninominali che devono essere costituiti è pertanto pari a 147.

Tali collegi devono essere ripartiti nelle 28 circoscrizioni, in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, fermo restando le seguenti prescrizioni dettate dalla legge (articolo 1, comma 2):

la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione (che sono 7), con arrotondamento all'unità pari superiore; pertanto sono 4 i collegi uninominali della circoscrizione;

le circoscrizioni cui sono assegnati 3 deputati sono ripartite in 2 collegi uninominali (articolo 1, comma 2); con i numeri conseguenti la riforma costituzionale questa ipotesi non si verifica;

le circoscrizioni cui sono assegnati 2 deputati sono costituite in un collegio uninominale; è il caso della circoscrizione Molise;

nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che è circoscrizione elettorale, è costituito un solo collegio uninominale corrispondente al territorio dell'intera regione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario (articolo 2 e Titolo VI).

La disposizione di delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali recata dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 dispone, quindi (al comma 2, lettera a), n. 1) che – ai fini dell'elezione della Camera dei deputati – nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del T.U. Camera.

Il perimetro dei collegi uninominali assegnati a ciascuna circoscrizione è determinato in base alla delega legislativa eser-

citata dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 51 del 2019, secondo i principi ed i criteri direttivi a cui la stessa norma rinvia, contenuti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 165 del 2017.

Nello specifico, i criteri per la determinazione dei collegi uninominali della Camera sono contenuti nelle lettere c), d) – che contengono i criteri di delega comuni per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali – ed e):

1) la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lettera c);

2) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lettera d);

3) i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lettera d);

4) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lettera d);

5) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (lettera e).

Per l'assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (245 seggi alla Camera), il testo unico per l'elezione della Camera (non modificato al riguardo dalla legge n. 51 del 2019) stabilisce che ciascuna circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per la Camera – non inferiore a 3 e non superiore a 8 (in base all'articolo 1, comma 3, del T.U. Camera).

Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso, quanto alla sua determinazione, all'esercizio della delega. Applicando quanto stabilito dalla legge è possibile calcolare il numero di seggi che, in ciascuna circoscrizione, sono attribuiti con metodo proporzionale nei collegi plurinominali.

I principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi plurinominali, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, sono dettati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2017, con riguardo alle lettere b), c) e d).

La disposizione di delega (alla lettera b) prevede, in primo luogo, che, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale.

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio è determinato in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non

superiore a otto, «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio» (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2017).

La medesima disposizione di delega, inoltre, contiene disposizioni specifiche per singole circoscrizioni:

alla circoscrizione Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;

nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali dalle lettere c) e d):

la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lettera c);

nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lettera d);

i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lettera d);

nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai sud-

detti principi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lettera d).

Per l'elezione del Senato della Repubblica – eletto su base regionale ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e la cui disciplina è recata dal decreto legislativo n. 533 del 1993 (Testo unico per l'elezione del Senato) – il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, i senatori da eleggere nel territorio nazionale sono 196, essendo 4 i senatori eletti nella circoscrizione estero.

Come già ricordato, la riforma costituzionale è intervenuta anche nella definizione del numero minimo di senatori per ciascuna regione, definito al terzo comma dell'articolo 57. Rispetto al testo previgente, si stabilisce che sia pari a 3 il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma.

Oltre a ridurre proporzionalmente il numero minimo di senatori da eleggere in ciascuna regione, la riforma aggiunge in Costituzione il richiamo alle province autonome (di Trento e di Bolzano); parallelamente, al quarto comma dell'articolo 57, concernente la ripartizione dei seggi tra le regioni, dopo la parola: « regioni » sono aggiunte le parole: « province autonome ».

Resta, invece, immutata – rispetto al testo previgente – la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).

La ripartizione dei seggi tra le regioni e le province autonome, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto stabilito in relazione al numero minimo di senatori per regione, si effettua – ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, della Costituzione – in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del T.U. Senato, l'assegnazione del numero dei

seggi alle singole regioni, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istat – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

L'articolo 1, comma 2, del T.U. Senato, modificato dall'articolo 2 della legge n. 51 del 2019, stabilisce che nel territorio nazionale debbano essere costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del numero di senatori da eleggere (196), arrotondato all'unità più prossima e assicurandone uno per ogni circoscrizione. Il numero complessivo di collegi uninominali che devono essere costituiti è pertanto pari a 74.

Tali collegi devono essere ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, fermo restando le seguenti prescrizioni dettate dalla legge:

in ciascuna circoscrizione, deve essere assicurata la costituzione di almeno 1 collegio uninominale (articolo 1, comma 2);

le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale (articolo 1, comma 3);

la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 422 del 1992, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione (articolo 1, comma 4).

Con riguardo alla circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol ricorda che la legge n. 422 del 1991 definisce i sei collegi del Senato in attuazione della « misura 111 » del cosiddetto « pacchetto » conseguente all'Accordo De Gasperi-Gruber a favore della popolazione alto-atesina; 3 interamente costituiti nella Provincia autonoma di Bolzano e 3 interamente costituiti nella Provincia autonoma di Trento.

Rileva peraltro che, a seguito della riforma costituzionale di riduzione del nu-

mero di parlamentari, la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol elegge 6 senatori (ovvero, secondo la nuova dizione costituzionale, ciascuna provincia autonoma elegge 3 senatori), tutti nei collegi uninominali, per espressa previsione della legge e 7 deputati, 4 dei quali in collegi uninominali e i restanti 3 nel collegio plurinomiale costituito dal territorio dell'intera regione.

La disposizione di delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali recata dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 dispone, quindi (al comma 2, lettera b) n. 1), che – ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica – il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del TU Senato.

Applicando le disposizioni di legge, dunque, sono cinque le regioni in cui deve essere costituito un solo collegio uninominale: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, oltre alla regione Valle d'Aosta che elegge un solo senatore nell'unico collegio uninominale.

Salvo i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e quelli il cui territorio coincide con l'intera regione, il perimetro dei collegi uninominali assegnati a ciascuna circoscrizione regionale è determinato in base alla delega legislativa esercitata dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 51 del 2019, secondo i principi ed i criteri direttivi a cui la stessa norma rinvia, contenuti all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge n. 165 del 2017.

I criteri direttivi per la determinazione dei collegi uninominali del Senato sono i medesimi previsti per la costituzione dei collegi uninominali della Camera e sono contenuti nelle lettere c), d) ed e):

la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma,

la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Per l'assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (122 seggi al Senato), il Testo unico per l'elezione del Senato (non modificato a riguardo dalla legge n. 51 del 2019) prevede che ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per il Senato – non inferiore a 2 e non superiore a 8 (ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del T.U. Senato).

Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso all'esercizio della delega. Applicando quanto stabilito dalla legge è possibile calcolare il numero di seggi che, in ciascuna regione, sono attribuiti con metodo proporzionale nei collegi plurinominali.

I principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi plurinominali per l'ele-

zione del Senato, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, sono dettati dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 165 del 2017, in particolare alle lettere b), c) e d).

La disposizione di delega (alla lettera b) prevede in primo luogo che, fatta eccezione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale.

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce quindi all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto « in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio » (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 165 del 2017).

Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali:

la popolazione di ciascun collegio plurinominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

i collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Per quanto attiene alla procedura per l'esercizio della delega, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 51 del 2019, si applicano le disposizioni contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della n. 165 del 2017, quindi le medesime norme che hanno disciplinato la delega per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali a seguito delle modifiche introdotte nel sistema elettorale dalla medesima legge 165 del 2017.

Nello specifico le norme dell'articolo 3, della legge n. 165, richiamate dalla legge n. 51, riguardano la Commissione di esperti che coadiuva in materia il lavoro del Governo (comma 3 e comma 6) e i tempi e le modalità dell'espressione del parere parlamentare (commi 4 e 5).

Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato il Governo si avvale dunque di una Commissione, composta dal Presidente dell'Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017).

Come riportato nella Relazione illustrativa la Commissione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2017, cui sono seguiti i dPCM 5 dicembre 2019 e 13 gennaio 2020. La legge n. 165 del 2017 ha previsto infatti l'istituzione della Commissione, quale organo permanente, rinnovabile ogni tre anni. La Commissione, con

scadenza triennale al 15 novembre 2020, in mancanza di rinnovo resta in ogni caso in carica per ulteriori 45 giorni in base alla disciplina generale sugli organi amministrativi (ai sensi dell'articolo 3 del decreto – legge n. 293 del 1994).

La disposizione di delega (all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 165 del 2017), richiamata dalla legge 51 del 2019, prevede inoltre che lo schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali sono tenute a pronunciarsi nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione.

Viene espressamente previsto che, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. È altresì specificato che in caso di mancata espressione del parere delle Commissioni parlamentari nel termine previsto di 15 giorni, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Per quanto concerne il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 6 articoli, e al quale sono allegate 4 tabelle, l'articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella A.2.

L'articolo 2 riguarda invece la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella B.2.

Le Tabelle recano, per ciascuna circoscrizione elettorale:

un codice alfanumerico e la denominazione della circoscrizione elettorale;

la denominazione del collegio;

la denominazione del comune o dell'area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica inclusi nel collegio;

la denominazione del comune o dell'area sub-comunale inclusi nel collegio.

L'articolo 3 al comma 1 specifica – analogamente a quanto era disposto dal decreto legislativo n. 189 del 2017 – che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi elettorali, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune, al fine di evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni stabilendo il criterio del collegio dove vi è il maggior numero della popolazione residente.

Ricorda che la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, compresa la creazione di nuovi comuni, è prevista dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che ne attribuisce la competenza alle regioni, sentite le popolazioni interessate.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone inoltre in merito all'ipotesi di distacco di un comune da una regione e di aggregazione ad altra regione ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, prevedendo che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.

Il comma 3 reca una disposizione volta a precisare che le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 4 dispone in ordine alla decorrenza dell'applicazione dei nuovi confini dei collegi elettorali specificando – in armonia con quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 – che le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame si applicano a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021.

La legge costituzionale n. 1 del 2020 prevede infatti – all'articolo 4 – che le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati da tale legge costituzionale, « si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore ».

Dal momento dell'applicazione dello schema di decreto legislativo in esame cessano di conseguenza di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 189 del 2017, che è stato adottato sulla base della legge n. 165 del 2017 e del numero di deputati e senatori antecedente alla riduzione disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2020.

Nella Relazione illustrativa dello schema di decreto si evidenzia come la previsione risponda all'esigenza di coordinare l'applicabilità delle nuove disposizioni di determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione di ciascuna Camera con l'effettiva applicazione della riduzione del numero dei parlamentari; allo stesso tempo, la previsione di cui all'articolo 4 assicura che le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 189 del 2017 siano applicabili fino alla data dalla quale decorre l'applicazione della riduzione dei componenti di ciascuna Camera. In tal modo si chiarisce l'ambito di applicazione dal punto di vista temporale sia delle vigenti disposizioni sia delle nuove disposizioni per la determinazione dei collegi elettorali, assicurando l'operatività della legislazione elettorale di riferimento, in relazione alla diversa composizione numerica delle Camere.

In questo modo, da un lato, si garantisce che, a seguito di un eventuale scioglimento delle Camere prima dell'applicabilità della riduzione del numero dei parlamentari, possano svolgersi correttamente le elezioni sulla base dei collegi elettorali predisposti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e, dall'altro, che nel corso dell'attuale legislatura sia possibile utilizzare i collegi elettorali previsti dal richiamato decreto legislativo ai fini di eventuali elezioni suppletive.

Viene infine ricordato che la disposizione si pone in linea con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale « gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento » (sentenza n. 29 del 1987). Essa risponde alla « suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività » dell'organo costituzionale nonché all'esigenza di « scongiurare l'eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost. » (sentenza n. 13 del 2012 e, tra le ultime, sentenza n. 1 del 2014).

La delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, invece, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 51 del 2019, deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale. Pertanto, il decorso dei sessanta giorni per l'esercizio della delega terminerà con lo spirare del giorno 4 gennaio 2021 mentre le disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 2020, che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari, saranno applicabili spirato tale giorno, ossia dal 5 gennaio 2021.

L'articolo 5 reca la consueta clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relativamente al procedimento operativo seguito dalla predetta Commissione di esperti di cui si è avvalso il Governo nella predisposizione dello schema di decreto, la relazione allegata allo schema di decreto

ricorda come il risultato dei passaggi operativi vada considerato nella sua interezza; i criteri non hanno un'applicazione gerarchica e possono essere utilizzati per favorire priorità che si impongano in realtà territoriali specifiche.

In tale quadro, per quanto riguarda i collegi uninominali della Camera dei deputati, è stato in primo luogo calcolato l'ammontare medio della popolazione dei collegi della circoscrizione e sono stati determinati i valori soglia (+/- 20 per cento rispetto alla media) da rispettare.

La continuità territoriale all'interno dei collegi è assicurata garantendo che essi aggregino sempre unità amministrative (comuni o aree sub-comunali) con parte di perimetro in comune, salvo per quelle insulari.

Il criterio relativo alla non divisibilità del territorio di un comune è rispettato, salvo i casi imposti dalla dimensione demografica come avviene per i comuni capoluogo di città metropolitana con popolazioni elevate.

È stata favorita l'integrità delle unità amministrative (province e città metropolitane) e funzionali (sistemi locali) sulle quali i collegi insistono.

In particolare:

ovunque possibile il collegio uninominale coincide con il territorio di una provincia o città metropolitane, ovvero di una sua parte, ovvero include integralmente due o più province fino a raggiungere la dimensione demografica consentita;

qualora l'inclusione integrale delle unità amministrative non permetta di rispettare le soglie di popolazione, vengono utilizzati i sistemi locali che vi insistono, minimizzando il numero di province/città metropolitane da frazionare, procedendo alla « cessione/acquisizione » di sistemi locali interi e privilegiando la ricomposizione di quelli inter-provinciali.

Il ricorso ai sistemi locali, indicato espressamente per la Camera dei deputati, viene utilizzato, in generale, anche per il Senato della Repubblica, in modo da facilitare il

raccordo fra le geografie elettorali delle due Camere;

se l'utilizzo di sistemi locali interi non è in grado di garantire il rispetto delle soglie di popolazione o di assicurare la coerenza del bacino territoriale dei collegi, vengono considerate ulteriori unità territoriali, definite e utilizzate dalle amministrazioni regionali e provinciali, dalle città metropolitane e dai comuni per l'erogazione dei servizi;

qualora per il rispetto delle soglie demografiche sia necessario scorporare comuni appartenenti a un sistema locale si è minimizzata la numerosità della popolazione da sottrarre, tenendo altresì conto dell'omogeneità socio-economica dei territori;

ove sia stato necessario aggregare a province/città metropolitane porzioni di altre unità amministrative si è evitato, se possibile, di includere in un collegio uninominale più di un capoluogo di provincia/città metropolitane.

Si è tenuto conto altresì dei seguenti fattori:

dell'accessibilità viaria e/o ferroviaria ai comuni inclusi nel collegio;

della presenza di assi infrastrutturali rilevanti per l'articolazione degli insediamenti residenziali, in particolare negli ambiti peri-urbani;

della presenza di discontinuità morfologiche evidenti, se da questi separatori geografici naturali derivino discontinuità del tessuto insediativo e/o produttivo.

Per i comuni capoluogo di città metropolitana, allorché la dimensione demografica imponga la suddivisione del territorio comunale in più di un collegio, si è così proceduto:

utilizzando le aree sub-comunali vigenti e riconosciute da ciascun comune

(quali quartieri, municipi ecc., richiamati nel Prospetto 2 della Relazione) e tenendo conto delle loro caratteristiche morfologiche, economico-sociali e storico-culturali;

formando il numero minimo possibile di collegi non costituiti interamente da porzioni del territorio del comune capoluogo (collegi misti).

In questo caso, per poter rispettare le soglie di popolazione, si è proceduto o includendo in tali collegi il numero minimo di comuni confinanti (se la popolazione del comune capoluogo è di poco inferiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali), o facendovi confluire la quota minima di popolazione del capoluogo (se la sua popolazione è di poco superiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali); in ogni caso, sono state considerate l'articolazione del tessuto insediativo e le relazioni funzionali fra i comuni in modo da preservare, quanto più possibile, la coerenza interna dei collegi misti.

Nel Prospetto 1 della Relazione, viene evidenziato inoltre come non si verifica in alcuna circoscrizione la coincidenza fra il numero dei collegi uninominali del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 535 del 1993) e quello dei collegi uninominali della Camera dei deputati, così come determinato in applicazione della legge n. 51 del 2019 e delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2020. Tuttavia, la formazione dei nuovi collegi, comunque nel rispetto dei criteri attuali, tiene conto in modo residuale delle perimetrazioni dei collegi elettorali Camera 2017, definiti in applicazione della legge n. 165 del 2017, la quale indica la prescrizione enunciata precedentemente.

I collegi uninominali della Camera dei deputati che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di città metropolitane sono 26.

I comuni di Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Reggio di Calabria, Catania, Messina e Cagliari sono compresi interamente in un unico collegio uninominale; nel caso di Bologna e Firenze il collegio coincide con il

territorio del capoluogo (collegio mono-comunale).

In ragione della loro dimensione demografica, per sei comuni capoluogo di città metropolitane è stato necessario definire più di un collegio uninominale: due a Torino e Napoli e tre a Milano i quali comprendono soltanto territorio del comune e insieme lo esauriscono; sette a Roma (quattro mono-comunali e tre misti); due a Genova, entrambi misti, e due a Palermo, uno mono-comunale e uno misto.

Nel complesso, i collegi che includono esclusivamente l'intero territorio del comune capoluogo di città metropolitane o soltanto sue parti (collegi mono-comunali) sono 14 su 26.

Per la formazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica si è perseguita la congruenza con quelli relativi alla Camera dei deputati, aggregando questi ultimi laddove venga rispettata l'integrità delle unità amministrative.

I collegi uninominali del Senato della Repubblica che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di città metropolitana sono 18.

Per Milano e Roma, a motivo della loro dimensione demografica, è stato necessario ripartire il territorio in più di un collegio uninominale. Per Genova il territorio comunale è stato suddiviso in due collegi, da formare comunque in questo numero per la collocazione intermedia del capoluogo all'interno della regione, la quale viene separata dal comune in due parti (per dettagli, si veda la parte B della relazione, regione Liguria). Complessivamente, in 5 casi su 18 è stato possibile disegnare collegi uninominali del Senato mono-comunali; in particolare, per Milano è mono-comunale uno dei due collegi, per Roma lo sono due su tre; per Torino e Napoli i confini dei rispettivi collegi uninominali del Senato della Repubblica comprendono interamente i territori dei comuni.

Per i collegi plurinominali, considerato che – come già ricordato – la legge non ne predetermina il numero, salvo che per alcune circoscrizioni, il disegno geografico dei collegi plurinominali si è ottenuto per aggregazione di collegi uninominali conti-

gui nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, seguendo un procedimento operativo che ha previsto:

il rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge;

l'assegnazione a ciascun collegio di un numero di seggi plurinominali compreso tra 3 e 8 per la Camera dei deputati e tra 2 e 8 per il Senato della Repubblica, rendendo minimo tendenzialmente il numero di collegi ai quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio di riferimento, come stabilito dalla disposizione di delega;

la distribuzione quanto più possibile equa dei seggi fra i collegi plurinominali all'interno di ciascuna circoscrizione.

Seguendo tale procedimento operativo descritto si è potuto pervenire, per ciascuna circoscrizione, all'individuazione di alcune possibili geografie dei collegi plurinominali sia per la Camera sia per il Senato.

Per la valutazione comparativa delle eventuali diverse soluzioni possibili sono considerate l'omogeneità dell'ampiezza demografica dei collegi (attraverso il coefficiente di variazione delle loro popolazioni) e l'integrità territoriale delle unità amministrative e funzionali incluse nei collegi stessi; si è valutata, inoltre, la compattezza della loro forma, quale indicatore di prosimità della popolazione.

Infine viene ricordato come nella formazione dei collegi, la Commissione di esperti si è costantemente attenuta al rispetto massimo possibile dell'integrità delle province/città metropolitane.

Ciò comporta che l'omogeneità interna dei collegi – sui diversi piani rilevanti – ricalchi sostanzialmente quella rilevabile per le province/città metropolitane che ne fanno parte. L'inclusione di sistemi locali interi all'interno dei collegi, salvo limitate eccezioni necessitate, garantisce ulteriormente l'omogeneità economico-sociale.

Le caratteristiche storico-culturali assumono un significato importante a livello di

micro-aree, molto meno a quello di provincia o di gruppo di province.

Quando specificità storico-culturali del territorio siano presenti, esse risultano sottese, generalmente, al tessuto amministrativo.

Nel disegno dei collegi è stata favorita, ovunque fosse possibile, l'inclusione integrale dei territori così connotati in un unico collegio uninominale o plurinominale.

Conclusivamente, l'omogeneità dei collegi sotto i profili precedenti è stata garantita essenzialmente rispettando la geografia amministrativa disegnata dalle province/città metropolitane, quella consolidata a livello sub-comunale per i capoluoghi di città metropolitane frazionati in più collegi e quella funzionale relativa ai sistemi locali.

Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in esame, oltre a ripercorrere il procedimento operativo definito dalla citata Commissione di esperti, viene ricordato che le soluzioni tecniche indicate nella Relazione della Commissione di esperti, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, sono state accolte dal Governo, che le ha assunte come base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, ritenendo di recepire integralmente le determinazioni adottate dall'organo tecnico istituito per tale finalità.

Descrive quindi brevemente, per ciascuna regione, i nuovi collegi elettorali sulla base di quanto previsto nelle Tabelle A.1, A.2 e B.1 e B.2, con i principali dati di riferimento.

Per quanto riguarda il Piemonte, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Piemonte 1, che corrisponde al territorio della città metropolitana di Torino e la circoscrizione Piemonte 2, che corrisponde al territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Piemonte 1 sono assegnati 15 seggi. La circoscrizione è interamente costituita dal territorio della città metropolitana di Torino.

Nella circoscrizione Piemonte 2 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Piemonte, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 14 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi, mediante accorpamenti dei collegi uninominali.

Per quanto riguarda la Lombardia, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in quattro circoscrizioni; rimangono infatti immutate le circoscrizioni definite con la legge n. 165 del 2017 come aggregazione dei più collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, in attuazione della legge n. 276 del 1993:

la circoscrizione Lombardia 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che comprende quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano (ad eccezione di 11 comuni) e l'intero territorio della provincia di Monza e della Brianza;

la circoscrizione Lombardia 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 35, che comprende l'intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo;

la circoscrizione Lombardia 3, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32 e 33, che comprende la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione di 35 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione di 10 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4);

la circoscrizione Lombardia 4, costituita dai territori dei collegi uninominali

Senato 1993 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29 e 30, che comprende l'intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia.

Nella circoscrizione Lombardia 1 sono assegnati 25 seggi, di cui 9 uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 16 seggi. In ciascuno dei due collegi vengono attribuiti 8 seggi.

Nella circoscrizione Lombardia 2 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.

Nella circoscrizione Lombardia 3 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.

Nella circoscrizione Lombardia 4 sono assegnati 11 seggi, di cui 4 uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominali.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Lombardia, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 31 seggi, di cui 11 attribuiti in collegi uninominali.

Nella regione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 20 seggi.

Per quanto riguarda il Trentino – Alto Adige/Südtirol, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 7 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominali.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base all'articolo 57 della Costitu-

zione, alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono assegnati 6 seggi, 3 in ciascuna Provincia autonoma, tutti attribuiti in collegi uninominali, definiti sulla base della legge n. 422 del 1991.

Per quanto riguarda il Veneto, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Veneto 1, che comprende il territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno; la circoscrizione Veneto 2, che comprende il territorio delle provincie di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.

Alla circoscrizione Veneto 1 sono assegnati 13 seggi, di cui 5 uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

Alla circoscrizione Veneto 2 sono assegnati 19 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi. In ciascuno dei collegi vengono attribuiti 4 seggi proporzionali.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Veneto, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 16 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi uninominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 8 seggi, di cui 3 attribuiti in collegi uninominali.

Per attribuire i restanti 5 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Friuli-Venezia Giulia, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 4 seggi, uno dei quali attribuito nell'unico collegio uninominale costituito dall'intero territorio re-

gionale e 3 nell'unico collegio plurinominale.

In tale ambito ricorda che la già citata legge n. 38 del 2001, che reca disposizioni per la tutela della minoranza linguistica slovena, prevede, all'articolo 26, tra le norme di principio, che le leggi elettorali per le elezioni politiche dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena. Tale principio si esplicita nella normativa elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei principi di delega per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali.

In particolare, all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 si prevede che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Inoltre, a specifica tutela dei cittadini di lingua slovena, si stabilisce che nella regione Friuli – Venezia Giulia uno dei collegi uninominali debba essere costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena; si tratta di un criterio espressamente richiamato dalla delega di cui all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 cui lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione. Al Senato tuttavia la regione costituisce un unico collegio uninominale, quindi tale criterio di delega non può trovare attuazione. La Relazione illustrativa evidenzia, in proposito, che « al Senato tale principio trova una sua applicazione automatica, in quanto nella regione è costituito un unico collegio uninominale ».

Per quanto riguarda la Liguria, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 10 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 6 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Liguria, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda l'Emilia – Romagna, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, alla quale, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 29 seggi, 11 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per attribuire i restanti 18 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione Emilia-Romagna sono stati costituiti 3 collegi plurinominali.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Emilia-Romagna, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 14 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.

I restanti 9 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nei 2 collegi plurinominali costituiti nella regione.

Per quanto riguarda la Toscana, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi. In ciascuno dei 3 collegi, vengono attribuiti 5 seggi.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Toscana, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 12 seggi, di cui 4 attribuiti nei collegi uninominali costituiti nella regione.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda l'Umbria, per l'elezione della Camera dei deputati il terri-

torio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 6 seggi, di cui 2 uninominali.

Per attribuire i restanti 4 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione è costituito un unico collegio plurinomiale che coincide con il territorio dell'intera regione.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Umbria, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 3 seggi, uno dei quali attribuito in un collegio uninominale.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 2 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda le Marche, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati 10 seggi, di cui 4 uninominali.

Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Marche, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

I restanti 3 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinomiale, che coincide con il territorio dell'intera regione.

Per quanto riguarda il Lazio, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Lazio 1, che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale; la circoscrizione Lazio 2, che comprende l'intero territorio delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Lazio 1 sono assegnati 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione

con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi; in ogni collegio sono attribuiti 5 seggi.

Alla circoscrizione Lazio 2 sono assegnati 12 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi. Nel collegio Lazio 2 – 01 sono attribuiti 3 seggi e nel collegio Lazio 2 – 02 sono attribuiti 4 seggi.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, alla regione Lazio sono assegnati 18 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi (6 seggi ciascuno).

Per quanto riguarda l'Abruzzo, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali.

Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Abruzzo, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 4 seggi, 1 dei quali attribuito nell'unico collegio uninominale costituito dall'intero territorio regionale e 3 nell'unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda il Molise, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, alla quale sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 2 seggi.

Nel territorio della circoscrizione è costituito un unico collegio uninominale, in attuazione di quanto stabilito dal T.U. Camera (articolo 1, comma 2, ultimo periodo), secondo il quale le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.

L'altro seggio è attribuito con metodo proporzionale nell'ambito di un collegio

plurinominale, il cui territorio coincide anch'esso con l'intero territorio regionale.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base all'articolo 57, comma 3, della Costituzione, alla regione Molise sono assegnati 2 seggi.

Nel territorio della regione è costituito un unico collegio uninominale, in attuazione di quanto stabilito dal T.U. Senato (articolo 1, comma 2), secondo cui in ciascuna circoscrizione deve essere assicurato almeno un collegio uninominale. L'altro seggio è attribuito con metodo proporzionale nell'ambito di un collegio plurinomiale, il cui territorio equivale a quello del collegio uninominale.

Per quanto riguarda la Campania, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Campania 1, che comprende il territorio della provincia di Napoli; la circoscrizione Campania 2, che comprende il territorio delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Campania 1 sono assegnati 20 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati ipotizzati 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 13 seggi, di cui 6 sono attribuiti nel collegio Campania 1 – 01 e 7 nel collegio Campania 1 – 02.

Alla circoscrizione Campania 2 sono assegnati 18 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Campania 2 – 01 sono attribuiti 5 seggi e nel collegio Campania 2 – 02 sono attribuiti 6 seggi.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Campania sono assegnati 18 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

Per quanto riguarda la Puglia, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultanti dal censimento 2011, 27 seggi, 10 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 17 seggi.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda la Basilicata, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 4 seggi, dei quali 1 è attribuito in un collegio uninominale.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base all'articolo 57 della Costituzione, alla regione Basilicata sono assegnati 3 seggi, uno dei quali attribuito in un collegio uninominale.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 2 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda la Calabria, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la circoscrizione è costituita nell'unico collegio plurinomiale, Calabria - 01.

Per l'elezione del Senato della Repubblica l'intero territorio della regione Calabria costituisce un'unica circoscrizione regionale.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 6 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 4 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Per quanto riguarda la Sicilia, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Sicilia 1, che comprende il territorio delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta (ad eccezione di un comune), e la circoscrizione Sicilia 2, che comprende il territorio delle provincie di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa, nonché un comune della provincia di Caltanissetta.

In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Sicilia 1 sono assegnati 15 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori della città metropolitana di Palermo e delle provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, escluso il comune di Niscemi che fa parte della circoscrizione Sicilia 2.

Nella circoscrizione sono stati ipotizzati 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi. Nel collegio Sicilia 1 - 01 sono attribuiti 5 seggi, nel collegio Sicilia 1 - 02 sono attribuiti 4 seggi.

Alla circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati 17 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori delle città metropolitane di Messina e Catania, e delle provincie di Enna, Siracusa e Ragusa, nonché il comune di Niscemi della provincia di Caltanissetta.

Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Sicilia 2 - 01 sono attribuiti 3 seggi, nel collegio Sicilia 2 - 02

sono attribuiti 4 seggi e altrettanti sono attribuiti nel collegio Sicilia 2 – 03.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sicilia sono assegnati 16 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 10 seggi.

I territori dei 2 collegi plurinominali per l'elezione del Senato corrispondono a quelli delle due circoscrizioni previste per l'elezione della Camera dei deputati, ad eccezione del comune di Niscemi.

Per quanto riguarda la Sardegna, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominali.

Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sardegna sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.

Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominali.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il Testo unico della Camera, all'articolo 2 e al Titolo VI, stabilisce che per l'elezione della Camera dei deputati nella regione è costituito un collegio uninominale corrispondente al territorio dell'intera regione, e quindi della relativa circoscrizione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario.

Anche per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione spetta un seggio (ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione) attribuito in un unico collegio uninominale (in base all'articolo 1, comma 3, del Testo unico del Senato).

Richiama conclusivamente l'attenzione su un possibile profilo problematico deri-

vante dalla modifica, recentemente intervenuta, delle modalità di svolgimento del censimento della popolazione, che, fra l'altro, è previsto abbia luogo con cadenza quinquennale. Sottolinea come, in considerazione del fatto che la vigente legge elettorale prevede un meccanismo di adeguamento permanente dei collegi, occorra verificare se i dati del censimento previsto per il 2021 possano essere disponibili in tempi tali da consentire l'adeguamento dei collegi entro il 2023. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di valutare lo svolgimento di un'audizione del presidente dell'Istat, che è di diritto Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, anche al fine di acquisire chiarimenti al riguardo.

Quanto agli eventuali profili di criticità relativi a specifici territori, ritiene che possano essere acquisite le segnalazioni al riguardo provenienti dai commissari e, laddove possibile, possano essere prefigurate soluzioni diverse da quelle ipotizzate nello schema di decreto, ovvero dando comunque conto, qualora risultasse difficile individuare differenti soluzioni, delle criticità segnalate, tenendo conto che ai fini della determinazione dei collegi occorre sempre rispettare i criteri stabiliti dalla normativa di delega in materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, preannuncia che, in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, proporrà di svolgere, nella giornata di domani, congiuntamente con la 1ª Commissione permanente del Senato, l'audizione del Presidente dell'Istat, nella sua qualità di Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede al relatore Ceccanti se ritiene che possano essere già evidenziati alcuni profili di criticità, in attesa delle eventuali segnalazioni da parte dei commissari.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rinvia al suo precedente intervento per quanto

riguarda le problematiche derivanti dalla modifica delle modalità di svolgimento del censimento della popolazione.

Per quanto concerne la definizione dei collegi, rileva come sussista indubbiamente un problema concernente la rappresentanza della minoranza slovena, ma osserva nel contempo come tale problema non sia risolvibile per quanto riguarda il Senato, atteso che la regione Friuli – Venezia Giulia costituisce un unico collegio uninominale ai fini dell'elezione di quel ramo del Parlamento, quindi tale criterio, ad appare di difficile soluzione per quanto riguarda la Camera, considerato che la limitata consistenza numerica della minoranza slovena è tale da non consentirne, alla stregua delle vigenti previsioni legislative, l'inclusione in collegi di dimensioni adeguate a garantirne la rappresentanza.

Osserva, inoltre, come in taluni casi si riscontrino l'eccessiva compressione della rappresentanza di alcune realtà territoriali, e cita al riguardo il caso della provincia di Teramo, il cui territorio è ripartito in due collegi, e la cui popolazione risulta minoritaria in entrambi i collegi nei quali è inserita, sottolineando peraltro come anche in tal caso la questione appaia di difficile soluzione.

Federico FORNARO (LEU) ritiene che la questione, rilevata dal relatore Ceccanti, relativa alle nuove modalità di svolgimento del censimento sia dirimente.

Rileva anch'egli come vi sia in alcuni casi un'eccessiva compressione della rappresentanza di determinate aree. Per quanto concerne la questione, rilevata anch'essa dal relatore Ceccanti, della rappresentanza della provincia di Teramo, ritiene che si possa ipotizzare di aumentare il numero dei comuni della provincia ricompresi nel collegio del quale fa parte il capoluogo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sull'effetto distorsivo derivante dalla riduzione del numero di parlamentari e dal conseguente incremento di circa un terzo del *quorum* elettivo implicito, che determinerà, alla Camera, un prevedibile aumento del numero dei deputati eccedentari e deficiari eletti nei collegi plurinominali, soprattutto per quanto riguarda i partiti medio-

piccoli. Reputa quindi indispensabile un approfondimento al riguardo e ritiene che possa essere utile disporre a tal fine di una simulazione sulla base dei risultati delle elezioni politiche del 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che gli uffici predisporranno la documentazione richiesta dal deputato Fornaro.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come in questa sede la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, che potrà recare eventuali osservazioni, ma come non spetti alla Commissione individuare soluzioni dettagliate ai problemi che saranno evidenziati, in quanto essa non ha il compito di ridisegnare i collegi.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, con riferimento all'intervento del deputato Iezzi, ritiene comunque opportuno che la segnalazione dei problemi riscontrati sia accompagnata, laddove possibile, dalla prefigurazione delle relative soluzioni.

Emanuele PRISCO (FDI), nel condividere il metodo proposto, sottolinea con favore come l'adozione del decreto legislativo in esame renderà immediatamente applicabile la legge elettorale, togliendo argomenti pretestuosi a chi continua ad opporsi alla conclusione dell'attuale esperienza di Governo e alla restituzione della parola agli elettori.

Quanto alle previsioni contenute nello schema di decreto in esame, rileva come esse in taluni casi non salvaguardino l'omogeneità politica, economica e geografica dei territori, che vengono smembrati in collegi diversi, e cita al riguardo il caso della Versilia.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come in questa sede la Commissione debba limitarsi ad esprimere il parere sullo schema di decreto in esame e non comprende pertanto per quale motivo debbano essere condotti ulteriori approfondimenti circa gli effetti del futuro censimento e debba essere ascoltato al riguardo il Presidente dell'Istat.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva come il Presidente dell'Istat sarebbe ascoltato nella sua qualità di Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione in questa sede sia certamente chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto in esame, predisposto sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento disponibile. Ritiene, tuttavia, che si possa cogliere l'occasione per acquisire informazioni circa i tempi di pubblicazione dei dati del prossimo censimento della popolazione, in considerazione della sua imminenza e degli effetti che i risultati del prossimo censimento potranno avere anche sulla tematica dei collegi elettorali.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di non comprendere per quale motivo si avverta la necessità di acquisire tali informazioni, ritenendo che in questa fase ci si debba limitare a esprimere il parere sullo schema di decreto in esame, senza prefigurare prematuramente ulteriori interventi.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ritiene che i due aspetti evidenziati dal deputato Sisto non siano in contraddizione, in quanto lo schema di decreto in esame, come sottolineato dal deputato Prisco, risponde all'esigenza di disporre di una legge elettorale immediatamente applicabile.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Sisto, dichiara anch'egli di non comprendere per

quale motivo si voglia andare al di là del compito al quale la Commissione è chiamata in questa sede, vale a dire l'espressione del parere sullo schema di decreto che ridisegna i collegi, e ci si voglia già porre prematuramente il problema dell'eventuale aggiornamento di tale decreto, che, a suo avviso, andrà affrontato soltanto nel momento in cui se ne ravviserà l'esigenza. Ritiene che la richiesta di chiarimenti al presidente dell'Istat circa le conseguenze del futuro censimento possa celare in realtà un intento dilatorio da parte della maggioranza.

Federico FORNARO (LEU) richiama nuovamente l'attenzione sulle rilevanti conseguenze della modifica delle modalità di svolgimento del censimento della popolazione, anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico sugli enti locali. Osserva come il censimento in realtà sia già in atto da parte delle amministrazioni locali e come ciò abbia determinato il passaggio di taluni comuni da una fascia demografica all'altra.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. (C. 2580 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2580, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e si proponga l'obiettivo di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono

un interscambio commerciale e finanziario con la Cina;

evidenziato altresì come l'Accordo si proponga un aggiornamento della materia pattizia tra Italia e Cina, alla luce dell'evoluzione degli standard internazionali, conformandosi allo schema base elaborato dall'OCSE in merito, nonché con l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU sulla materia;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina. (C. 2631 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione

esaminato il disegno di legge C.2631, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle

questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e di rappresentanti della Comunità Incontro ONLUS, della Federazione italiana comunità terapeutiche e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle Dipendenze (InterCear) .....	47
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	47
Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Roma Tre », e di Carlo Guarnieri, professore di sistemi giudiziari comparati presso l'Università di Bologna « Alma Mater Studiorum » .....	55
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) .....	55

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e di rappresentanti della Comunità Incontro ONLUS, della Federazione italiana comunità terapeutiche e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle Dipendenze (InterCear).**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.05 alle 12.30.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi (in videoconferenza).*

**La seduta comincia alle 14.****Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

**Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.**

**C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, onorevole Bisa, per l'illustrazione delle proposte di legge.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle abbinare proposte di legge C. 301, Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, che intervengono in materia di equo compenso per lo svolgimento di attività professionali, ampliando l'ambito applicativo dell'attuale disciplina, pur presentando un impianto divergente sotto diversi profili. Con riguardo al vigente quadro normativo, rammenta che, sono stati approvati in rapida successione l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale, che ha introdotto nella legge professionale forense n. 247 del 2012 l'articolo 13-*bis*), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo. In particolare, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente « forte » a svantaggio del professionista. A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-*bis*, poi modificato a distanza di poche settimane dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: « proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto » nonché « al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale » nonché conforme ai

parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. L'articolo 13-*bis*, inoltre, qualifica come « vessatorie » le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato e presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune specifiche ed elencate clausole. Nel sottolineare che non si tratta di un'elencazione a carattere esaustivo, segnalo che la presunzione ha carattere assoluto, e determina la nullità delle clausole stesse. Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto; inoltre, la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. L'azione di nullità è imprescrittibile. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia. Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies*, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Il comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* ha previsto che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività. Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre il comma 4-*bis* dell'articolo 19-*quaterdecies*, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 488), esclude l'applicazione della disciplina sull'equo compenso agli agenti della riscossione. Ciò premesso, partendo dalla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2192 del collega Morrone, sollecitata dal gruppo della Lega nell'am-

bito della quota ad esso riservata, segnala che essa muove dalla convinzione che le modifiche introdotte nella scorsa legislatura non abbiano sortito gli effetti sperati e dunque prevede una riforma volta ad assicurare ai professionisti un compenso minimo garantito, da individuare negli attuali parametri fissati dai decreti ministeriali. A tal fine, la proposta di legge abroga sia l'articolo 13-*bis* della legge professionale forense, che l'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 148 del 2017, sostituendoli con una nuova disciplina dell'equo compenso. In particolare, in base all'articolo 1, la proposta di legge si applica a tutte le attività professionali, svolte anche in forma associata o societaria, che: trovano fondamento in convenzioni, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o applicate dal cliente; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Segnala a tale proposito che rispetto alla normativa vigente, contenuta nel citato articolo 13-*bis*, comma 1, della legge n. 247 del 2012, la proposta di legge amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente « forte ». Rammenta infatti che attualmente la disciplina sull'equo compenso si applica, oltre che in relazione alle imprese bancarie e assicurative, anche in tutti i rapporti basati su convenzioni tra professionista e impresa diversa dalla micro, piccola e media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Rammenta altresì che in base ai parametri europei, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. L'articolo 2, parzialmente ricalcando

l'attuale contenuto dell'articolo 13-*bis* della legge forense, detta la disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie. In particolare, ai sensi del comma 1, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui all'articolo 1 quando, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, il compenso risulta conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La proposta, inoltre, conferma: che gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 1 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria (comma 2); il carattere vessatorio delle clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista (commi 3 e 4). Peraltro, la presunzione ha carattere assoluto e opera anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di specifica trattativa (comma 6). Con previsione innovativa rispetto alla disciplina vigente: il comma 5 dell'articolo 2 esclude la natura vessatoria delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali; il comma 8 dell'articolo 2 prevede che la nullità delle clausole vessatorie, pur rilevabile d'ufficio, possa essere oggetto di rinuncia da parte del professionista, che dovrà in merito pronunciarsi in modo espresso e irrevocabile. Riproponendo la normativa vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. Accertata la non equità del compenso, in base al comma 9 dell'articolo 2, il giudice lo ridetermina applicando i parametri previsti dai citati decreti ministeriali. Rammenta a tale pro-

posito che la disciplina vigente demanda al giudice di « tenere conto » dei suddetti parametri. Infine, il comma 10 dell'articolo 2 individua in 10 anni il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista e specifica che – in caso di pluralità di prestazioni a seguito di un unico incarico – il termine decorre dall'ultima prestazione. Per quanto non previsto dall'articolo 2, il comma 11 stabilisce che alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile. L'articolo 3 da una parte estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione, dall'altra però prevede che in relazione a quelle prestazioni i compensi siano dimezzati. Trovano comunque integrale applicazione le disposizioni dell'articolo 2 in materia di clausole vessatorie. L'articolo 4 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta esclusivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine e al quale sono iscritti i professionisti interessati. La disposizione richiama sia la vigente disciplina dell'azione di classe (articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che quella che entrerà in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della riforma della *class action* operata dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 (che ha inserito nel codice di procedura civile gli articoli 840-*bis* e seguenti). L'articolo 5 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervenissero sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinassero le convenzioni e segnalare al Ministro pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso. L'Osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, che lo presiede (potendo comunque individuare un suo delegato), dovrà essere composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali. L'articolo 6, come preannunciato, abroga sia

l'articolo 13-*bis* della legge professionale forense, che l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017, i cui contenuti sono trasfusi negli articoli da 1 a 3 della proposta di legge. L'articolo 7, infine, reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma trovi applicazione per gli incarichi professionali conferiti dopo l'entrata in vigore della legge. Quanto alla proposta di legge C. 1979 del collega Mandelli, essa muove dall'esigenza di introdurre alcuni correttivi agli interventi legislativi della scorsa legislatura, la cui applicazione pratica avrebbe palesato, secondo quanto sottolineato nella relazione illustrativa, i seguenti problemi: la tendenza dei contraenti forti a sviare l'applicazione della disciplina dell'equo compenso evitando di sottoscrivere con i professionisti « convenzioni », e utilizzando invece accordi di forma diversa; il limite dell'inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso a imprese che, pur definite piccole e micro dal legislatore europeo, sono invece da considerare medio-grandi, e dunque contraenti forti rispetto al professionista, nel tessuto produttivo italiano; la ritrosia della pubblica amministrazione nel riconoscere il diritto dei professionisti all'equo compenso; l'applicabilità della normativa sull'equo compenso ai rapporti instaurati prima della riforma; il carattere quasi onnicomprensivo del regolamento ministeriale del 2012 che pretende di individuare parametri per la liquidazione dei compensi professionali applicabili a molte eterogenee realtà professionali. Al riguardo, l'articolo 1 della proposta di legge definisce l'equo compenso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai regolamenti ministeriali. Per gli avvocati, si tratta dei compensi definiti dal decreto del Ministro della giustizia, emanato in attuazione della legge professionale forense, e per tutti gli altri professionisti, dei compensi definiti da specifici decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27. La proposta di legge all'articolo 1 non fa quindi esplicito riferimento, a differenza tanto della normativa vigente quanto dalla proposta di legge del collega Morrone, alle convenzioni né ai « parametri » definiti dai decreti ministeriali. L'articolo 2 definisce il campo d'applicazione dell'equo compenso, specificando che la disciplina si applica a « qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di un avvocato e di qualsiasi altro professionista », e ciò a prescindere dal fatto che la prestazione trovi fondamento in convenzioni ed a prescindere dal carattere unilaterale o meno della fonte dalla quale si ricava la pattuizione del compenso (comma 1). Viene dunque soppresso ogni riferimento alla natura dell'impresa committente (bancaria o assicurativa nel testo della proposta di legge Morrone) o alla sua dimensione, escludendo l'applicabilità dell'equo compenso soltanto per le prestazioni professionali svolte nei confronti di (comma 2): consumatori o utenti e agenti della riscossione. Nel primo caso, si tratta, in base al richiamato articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005) di qualsiasi « persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ». Per quanto riguarda gli agenti della riscossione, la proposta fa salva la vigente esclusione prevista dall'articolo 19-*quaterdecies*, comma 4-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. La disposizione, infine (comma 3), prevede la retroattività della disciplina dell'equo compenso; essa dovrà trovare applicazione ai rapporti professionali: svolti in base a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della legge; si valuti l'opportunità di specificare se la retroattività sia circoscritta ai rapporti ancora in corso o anche a quelli già conclusi; conferiti dopo l'entrata in vigore della legge; si valuti l'opportunità di sopprimere questa previsione, essendo pacifica l'applicazione della norma ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge; conferiti anteriormente

all'entrata in vigore della legge, ma in corso di esecuzione alla stessa data. L'articolo 3 consente ai Consigli nazionali delle professioni di adire l'autorità giudiziaria per far accertare la violazione delle disposizioni sull'equo compenso e, conseguentemente, inibire ai committenti l'uso di clausole vessatorie. Questa disposizione, diversamente dalle precedenti, si riferisce non a tutti i committenti diversi da utenti e consumatori o da agenti della riscossione – come previsto dal campo d'applicazione dell'equo compenso delineato dall'articolo 2 – bensì esclusivamente ai committenti « imprese bancarie e assicurative » nonché alle imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla disciplina UE. L'articolo 3, infatti, consente ai Consigli nazionali di agire esclusivamente per far valere le violazioni da parte dei soggetti indicati dall'articolo 13-bis, comma 1, della legge professionale forense. L'articolo 4 demanda al Ministro della giustizia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, l'emanazione di specifici decreti ministeriali per stabilire i parametri per l'applicazione dell'equo compenso in sede di liquidazione dello stesso da parte del giudice. Il Ministro dovrà dettare parametri specifici in relazione a ciascuna professione vigilata, sentiti gli ordini professionali coinvolti. L'intento è dunque quello di superare il citato decreto ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140, che attualmente, in via generale, detta i parametri per la maggior parte delle professioni vigilate. L'articolo 5 stabilisce che ai rapporti professionali come definiti dall'articolo 2 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13-bis della legge professionale forense, che la proposta di legge non abroga. L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento. La proposta C. 301 della collega Meloni interviene sulla disciplina codicistica, disponendo la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, ossia che prevedono un compenso inferiore ai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professioni-

sti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale. Più in dettaglio, l'articolo 1 interviene sul codice civile, aggiungendo due commi all'articolo 2233, che detta la disciplina del compenso nelle professioni intellettuali. Il primo di essi prevede la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera. Nello specifico, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore: agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale; ai parametri determinati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 24, per la professione forense. La proposta specifica che, per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, il solo professionista può impugnare – innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio – l'accordo di qualsiasi tipo (convenzione, contratto, esito della gara, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) che preveda un compenso inferiore ai predetti parametri. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relativi alle attività svolte dal professionista; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. È prevista la possibilità per il tribunale di richiedere al professionista di acquisire il parere di congruità dell'ordine o del collegio professionale. Al riguardo si prevede: che il parere di congruità costituisce piena prova in merito alle caratteristiche dell'attività prestata, all'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate: che il tribunale non possa avvalersi, nel procedimento di rideterminazione del compenso, di consulenze tecniche. Con un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 2233 del codice civile, la proposta prevede la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti allo stesso

professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che – comunque – attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Il medesimo articolo 1, al comma 2, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): abrogando i commi 1 e 5 dell'articolo che dispongono a loro volta rispettivamente l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate (comma 1) e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle suddette tariffe (comma 5); modificando il comma 2 del medesimo articolo 9 prevedendo che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento alle tariffe o ai parametri vigenti all'epoca della prestazione, stabiliti con decreto del Ministro vigilante. L'articolo 2 stabilisce l'obbligo, per gli ordini e i collegi professionali, di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista: dell'obbligo di pattuire un compenso equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali; dell'obbligo di informativa della nullità della pattuizione di un compenso iniquo, nei rapporti in cui gli accordi siano predisposti esclusivamente dal professionista. L'articolo 3 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non abbia proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile davanti all'autorità giudiziaria, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. È infine precisato al comma

2 dell'articolo 3 che il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di conformità. L'articolo 4 interviene sulla disciplina del termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale, il relativo *dies a quo*. L'articolo 5 disciplina l'istituzione di un fondo, compartecipato dallo Stato, presso i singoli ordini territoriali per la copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o indifferibili in favore dei soggetti meno abbienti. L'individuazione delle modalità di istituzione del fondo, dei requisiti per l'ammissione a esso e delle prestazioni professionali che possono essere finanziate, è demandata a regolamenti adottati dai Ministri competenti per i singoli ordini professionali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione transitoria in base alle quali le norme di nuova introduzione si applicano, per le prestazioni rese dopo la data di entrata in vigore della legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data. Con riguardo alle prestazioni in corso collegate alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, la proposta introduce un obbligo del professionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile soltanto sul piano deontologico in via disciplinare. L'articolo 8, infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.**

**C. 2435 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, essendosi concluso il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata il 30 settembre scorso, nella seduta odierna la Commissione avvia la discussione generale sul provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.**

**C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta sono state abbinare, a seguito di riassegnazione alla Commissione Giustizia, le proposte di legge C. 489 Zanettin e C. 2517 Sisto. I relatori, onorevole Bazoli e onorevole Saitta, si erano riservati di integrare la relazione illustrativa delle proposte di legge già avviate, con

i contenuti delle proposte di legge C. 489 Zanettin e C. 2517 Zanettin. Dà quindi la parola ai relatori per l'integrazione della relazione illustrativa.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta, nella seduta odierna fa presente che si soffermerà, anche a nome dell'altro collega relatore, sulle proposte di legge Zanettin C. 489 e Sisto C. 2517, abbinare da ultimo a seguito della riassegnazione alla sola Commissione Giustizia, come richiesto dalla stessa Commissione, e recanti, rispettivamente, « Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici » (Zanettin C. 489) e « Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari » (Sisto C. 2517).

Segnala che tali proposte di legge, come la già illustrata proposta di legge Dadone C. 1156, intervengono, con ampiezza e modalità diverse, sul tema del rapporto tra magistratura e politica disciplinando i presupposti per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e agli incarichi di governo, il loro *status* in costanza di mandato e il loro ricollocamento al termine dell'incarico politico. Si tratta di temi affrontati anche dal disegno di legge del Governo C. 2681, agli articoli da 12 a 19. In particolare, la proposta di legge Zanettin C. 489 presenta il contenuto più ampio (15 articoli) e considera nel proprio campo d'applicazione non solo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari – come fa il disegno di legge del Governo – ma anche i magistrati tributari. Per quanto attiene al profilo della candidabilità e dell'assunzione di incarichi di governo, la proposta (articolo 1) esclude che i magistrati possano essere candidati a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nei terri-

tori ricompresi nella circoscrizione elettorale nei quali abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali nei 5 anni antecedenti la candidatura; ricordo che il limite è posto a 2 anni dal disegno di legge del Governo, che comunque individua ipotesi di ineleggibilità e non di incandidabilità. Le preclusioni alla candidatura non operano se i magistrati, nei 5 anni antecedenti, hanno prestato servizio presso uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale. In ogni caso, il magistrato che intenda candidarsi deve essere al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa da almeno 6 mesi: ricordo che i mesi sono 2 mesi nel disegno di legge del Governo. Il termine dei 6 mesi può essere derogato solo in caso di scioglimento anticipato dell'organo elettivo, o di elezioni suppletive. La proposta interviene inoltre sull'assunzione di incarichi di governo, escludendo la possibilità di nomina ad assessore regionale o comunale per i magistrati che abbiano esercitato nei 5 anni antecedenti la nomina le funzioni giurisdizionali, rispettivamente, nel territorio della regione o della provincia. Infine, la disposizione specifica che queste preclusioni non operano se il magistrato ha cessato di appartenere all'ordine giudiziario da almeno 2 anni. Spetterà al magistrato, all'atto dell'accettazione della candidatura, autocertificare l'insussistenza di condizioni di incandidabilità (articolo 3); l'eventuale violazione di questa normativa costituirà, tra l'altro, per il magistrato, un illecito disciplinare (articoli 13 e 14). Per quanto riguarda lo status dei magistrati nel corso del mandato elettivo o dell'incarico di governo, la proposta di legge (articoli 2 e 4) prevede che essi debbano essere collocati in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Ampio spazio è poi dedicato dalla proposta di legge al ricollocamento dei magistrati, tanto a seguito di una candidatura alla quale non abbia fatto seguito l'elezione, quanto alla cessazione del mandato elettivo o di Governo (articoli da 5 a 9). Il particolare, si introducono alcune preclusioni per il ricollocamento di magistrati candidati e non eletti, diversificate a seconda che la candidatura riguardasse un mandato nazionale o locale, ma comunque

volte a impedire al magistrato l'esercizio di funzioni requirenti o giudicanti monocratiche oltre che incarichi direttivi o semidirettivi (articolo 5). Ai magistrati che, invece, abbiano svolto il mandato elettivo o abbiano assunto incarichi di governo a livello nazionale, la proposta di legge chiede di scegliere, ai fini del ricollocamento, una delle seguenti opzioni (articoli 6, 7 e 8): ricollocamento in ruolo in un distretto di corte d'appello diverso da quello che ricomprende la circoscrizione elettorale di elezione e da quello in cui prestavano servizio all'atto della candidatura, con un vincolo quinquennale di esercizio di funzioni giudicanti collegiali e il divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi; inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato; inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia; collocamento a riposo con contribuzione volontaria. I magistrati che abbiano svolto un mandato elettivo o un incarico di governo negli enti territoriali possono invece essere ricollocati in ruolo purché in un distretto diverso da quello nel quale hanno svolto il mandato e con il vincolo quinquennale delle funzioni giudicanti collegiali e della preclusione agli incarichi direttivi e semidirettivi (articolo 9). Questa proposta di legge, diversamente dal disegno di legge del Governo, detta preclusioni specifiche per la candidatura e l'assunzione di incarichi di governo e per il conseguente ricollocamento dei magistrati onorari (articolo 10) nonché una disciplina transitoria per i magistrati che rivestono tali cariche al momento dell'entrata in vigore della riforma (articolo 11). Infine, la proposta di legge inserisce tra le cause di astensione e ricusazione dei giudici, la candidatura o l'esercizio di funzioni elettive o di incarichi di governo, quando anche una delle parti in causa si sia candidata o abbia a sua volta svolto un mandato elettivo o di governo (articolo 12) e procede al coordinamento normativo attraverso l'abrogazione espressa di alcune disposizioni (articolo 15). La proposta di legge Sisto C. 2517, composta da due articoli, interviene anch'essa in materia di accesso dei magistrati alle funzioni elettive e di governo, e loro ricollocamento

a fine mandato. In particolare, il provvedimento disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano assunto cariche pubbliche elettive o che si siano, infruttuosamente, candidati per assumerle (articolo 1). In entrambi i casi la proposta esclude che il magistrato possa tornare ad esercitare le funzioni che ricopriva prima della candidatura prevedendone l'inquadramento in un ruolo del Ministero della giustizia. Dalla formulazione della disposizione si ricava che il magistrato potrà comunque conservare il trattamento economico in godimento prima della candidatura. La disciplina dell'inquadramento dei magistrati nel ruolo speciale del Ministero della giustizia è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla riforma. La proposta di legge, inoltre, all'articolo 2, esclude che i magistrati possano essere collocati in posizione di fuori ruolo. Entrambe le disposizioni contenute nei due articoli della proposta di legge concernono oltre ai magistrati ordinari, anche i magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che subito dopo la seduta odierna sarà avviato il ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Roma Tre », e di Carlo Guarnieri, professore di sistemi giudiziari comparati presso l'Università di Bologna « Alma Mater Studiorum ».**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15 alle 16.00.

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA).**

L'audizione informale si è svolta dalle 16.30 alle 17.05.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	56

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Guido CROSETTO, *Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Salvatore DEIDDA (FDI), Luca FRUSONE (M5S), Maria TRIPODI (FI), da remoto Giovanni RUSSO (M5S), Giuseppina OCCHIONERO (IV) e, a più riprese, Wanda FERRO (FDI).

Guido CROSETTO, *Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD)*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il dottor Crosetto per il suo intervento, tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 57

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ..... 114

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione*) ..... 118

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 122

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

**C. 2790-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre scorso.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 6.842 proposte emendative riferite al disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

Ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge

n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

Alla luce dei predetti limiti di contenuto, comunica che risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:

Ungaro 1.02, che modifica la disciplina relativa alla residenza dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, prevedendo che il cittadino possa scegliere come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di un immobile;

Penna 2.07, limitatamente ai commi 2 e 3, che, rispettivamente, introducono norme ordinamentali in materia edilizia per i portatori di handicap, nonché modificano alcune sanzioni previste dal codice della strada;

Penna 2.019, che modifica la procedura di presentazione della richiesta per l'applicazione della disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento;

Mandelli 3.022, che istituisce la Commissione di studio sulla razionalizzazione delle aliquote contributive dell'indennità economica di malattia;

D'Alessandro 4.04, che reca una norma interpretativa dell'articolo 102, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al valore delle certificazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020;

Gribaudo 4.11, che, al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali consente, per gli anni 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Mor 4.012, Zucconi 4.019, Gelmini 4.030, in quanto prevedono procedure per la istituzione di distretti termali;

Loss 6.03, che detta disposizioni in materia di fascicolo aziendale con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5 mila metri quadrati, site in comuni montani;

Brambilla 7.027, che prevede una specifica misura per le associazioni ambientaliste che propongono ricorso in materia ambientale stabilendo uno specifico contributo unificato di cancelleria per le spese di giustizia;

Cassese 8.033, che ridetermina la misura del canone dei contratti di enfiteusi;

Loss 8.024, che contiene disposizioni sul fascicolo aziendale delle aziende site in zone montane e svantaggiate;

Giacomoni 10.0181, che disciplina le modalità di selezione dei gestori degli investimenti da parte dei soggetti gestori di forme di previdenza obbligatoria;

Lucaselli 10.060, limitatamente al comma 3 che reca una delega al Governo per la revisione delle *tax expenditures*;

Giacomoni 10.0180, che attribuisce a un regolamento interno degli enti di previdenza privati il compito di disciplinare, tra l'altro, gli investimenti dei predetti enti e i conflitti d'interesse;

Muroni 10.0128, che modifica la disciplina del *Green public procurement* nel Codice appalti;

D'Ettore 10.0195, che modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR, al fine di fare salva la facoltà dei risparmiatori di esperire le ordinarie azioni civili di responsabilità al di fuori delle procedure di ristoro del FIR;

identici Mazzetti 12.107 e Mandelli 12.113, che recano disposizioni ordinamen-

tali in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici;

Mandelli 12.112, concernente il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;

Albano 12.60, che interviene sulla disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati;

Mandelli 12.108, che incrementa il limite delle misure previste nel titolo abilitativo ai fini delle tolleranze costruttive per gli immobili destinati ad abitazione principale;

Siani 12.014, in materia di sospensione delle procedure esecutive immobiliari per la prima casa;

Mandelli 12.0119, che interviene sulla disciplina concernente procedure semplificate relative al completamento della rete di banda larga mobile;

Mandelli 12.0120, che interviene sulla disciplina all'installazione e l'attivazione di apparati di rete relativi alla banda ultralarga;

Garavaglia 12.0122, che prevede il dimezzamento per il triennio 2021-2023 dei termini del silenzio assenso in materia di costruzione edilizia;

Del Barba 12.089, 12.088 e 12.090, che intervengono sulla disciplina relativa alle caratteristiche costruttive in materia di efficientamento energetico degli edifici;

Patassini 12.020, che reca disposizioni volte a prorogare l'entrata in esercizio di impianti geotermici;

Vallascas 12.082 e Nevi 12.0108, che recano modifiche alla disciplina in materia di obbligo di assicurazione per la respon-

sabilità civile per danni derivanti da attività professionale;

identici Butti 12.099 e Polidori 12.0149, che recano una specifica modifica alla modalità di erogazione del Fondo di garanzia per la prima casa;

Patassini 12.021, che reca una modifica puntuale al decreto ministeriale 23 giugno 2016 in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Rosso 12.0118, che reca una proroga del termine per l'adeguamento alla normativa « edificio a energia quasi zero » di cui al decreto ministeriale del 26 giugno 2015;

Buratti 13.011 e Garavaglia 13.022, che recano una specifica modifica alla disciplina relativa al meccanismo dei certificati bianchi;

Scoma 13.010, volto ad estendere l'ambito dell'attività che possono esercitare le imprese agricole del settore ortoflorovivai-stico;

Sut 14.019, che prevede una delega al Governo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas e misure per il supporto alla transizione verde per i settori produttivi legati all'estrazione di idrocarburi in mare e terraferma;

Viviani 15.011 e Fornaro 15.030, che intervengono con disposizioni ordinamentali sulla disciplina riguardante gli addetti alle attività agrituristiche;

Ascari 17.01, che interviene sulla tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, in quanto ordinamentale;

Nevi 18.043, che consente alle stazioni appaltanti di concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative interessate

dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici (articolo 106);

Fregolent 19.07, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un comitato tecnico nazionale permanente per definire *target* di medio/lungo periodo per i volumi di domanda elettrica della Pubblica Amministrazione;

Moretto 19.017 e 19.018, che introducono semplificazioni in materia di procedure di revisione periodica dei serbatoi di gas naturale installati a bordo dei veicoli;

Ferro 21.31 e gli identici Ciaburro 21.079 e Gadda 21.037, che estendono al periodo retributivo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 30 marzo 2021 l'esonero contributivo disposto dal decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori), ancora in corso di conversione;

Trancassini 21.41 e Loss 21.18, che modifica la disciplina in materia di contratti agrari e aggiunge un componente al comitato nazionale vini DOP e IGP;

D'Attis 21.46, che differisce al 31 dicembre 2021 il termine per la denuncia dei pozzi agricoli, sospendendo per tale periodo l'applicazione delle relative sanzioni, e coprendo l'onere di tale misura, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2021, con la corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili;

Caon 21.45, che, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, destina 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di avviare una sperimentazione tramite l'utilizzo di integratori alimentari e miscele di batteri in grado di favorire la digestione animale;

Potenti 21.14, che prevede che il MI-PAAF è tenuto alla ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ormezzi da pesca professionale;

Trancassini 21.43 e Viviani 21.17, che prorogano a marzo 2021 certificati di abilitazione relativi ai prodotti fitosanitari e alle macchine irroratrici;

Bubisutti 21.040, che prevede la ricognizione, da parte dei comuni, del catasto dei terreni, destinando, a tal fine, 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Schullian 21.04, che modifica l'elenco delle attività e delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e la disciplina in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

identici Gallinella 21.089 e Ferro 21.068, che recano disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali;

Gallinella 21.091 e gli identici Bond 21.0123 e Scoma 21.063, che modificano la disciplina in materia di riproduzione animale;

Nevi 21.0129 e Ciaburro 21.073, che reca una disposizione di delega legislativa in materia di Fondo di solidarietà nazionale;

Marco Di Maio 21.022, che reca disposizioni in materia di Accordi di foresta;

Gadda 21.0113, che reca una disciplina in materia di controlli sulle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari;

Del Barba 21.0142, che modifica la disciplina della messa in sicurezza delle piste da sci;

Cassese 21.099, che modifica la disciplina in materia di sanse umide denocciolate ottenute dai frantoi oleari;

Nevi 21.0127 e Caretta 21.071, che modificano la disciplina in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

Gadda 21.0114, che interviene in materia di sfalci e potature;

Manzato 21.052, che istituisce l'accordo integrato di filiera;

Vanessa Cattoi 21.041, che modifica la disciplina in materia di prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo;

identici Caretta 21.074, Nevi 21.0130, Parentela 21.0106 e Golinelli 21.045, che intervengono sulla disciplina relativa alle organizzazioni di produttori;

Cenni 21.09 e Gallinella 21.084, che intervengono sulla disciplina delle attività agrituristiche;

identici Gallinella 21.096 e Cenni 21.010, limitatamente ai commi 1, 2 e 3, che intervengono sulla disciplina della filiera agroindustriale della canapa;

Magi 21.017, che interviene sulla disciplina della filiera agroalimentare della canapa;

Gallinella 21.085, che modifica la disciplina di corresponsione del contributo annuale per la sicurezza alimentare;

Martina 21.0155, Scoma 21.033 e Gadda 21.0111, che intervengono in materia di denominazione di « carne »;

Muroni 21.0119, che interviene in materia di Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;

Cassese 21.0104, che interviene in materia di coltivazioni di frutta in guscio;

Gastaldi 21.048, che modifica la disciplina in materia di attenuazione dei vincoli concernenti la proprietà coltivatrice;

Gadda 21.0109, che reca disposizioni agricole in materia di digestato;

Ciprini 21.0107, che interviene sulla disciplina delle imprese artigiane;

Gadda 21.0115, che reca una disciplina in materia di biomasse vegetali;

Gadda 21.0112, che reca una disciplina in materia di rafforzamento della banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica;

Gadda 21.0116, che sospende sino al 31 dicembre 2021 i procedimenti di recupero degli aiuti di Stato in materia di sostegno alle imprese del settore saccarifero;

Braga 24.03, che interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte degli enti di interesse pubblico, al fine di ridurre l'ambito di applicazione;

Marattin 24.06, che interviene sulla disciplina della regolarità fiscale e contributiva richiesta ai soggetti che presentano offerte nelle gare di appalto, prevedendo che siano valide le domande presentate dai soggetti che abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale di sospensione del provvedimento di accertamento tributario o previdenziale entro il termine di presentazione della domanda;

Fantinati 25.014, Topo 25.09 e gli identici Cattaneo 25.021 e Ungaro 25.015, che istituiscono l'Ente nazionale FinTech e prevede una relazione annuale della Banca d'Italia relativa alle attività di tecnofinanza;

Tripodi 25.013, che modifica la disciplina dei piani di razionalizzazione che devono essere redatti dalle amministrazioni pubbliche con riferimento alle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

Butti 25.010 e Bruno Bossio 25.04, che, tra l'altro, modificano la norma che obbliga i gestori di servizi di pubblica uti-

lità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche a trasmettere agli utenti le comunicazioni sugli eventuali mancati pagamenti di fatture;

identici Bruno Bossio 25.03 e Capitano 25.08, che intervengono in materia di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettriche;

Lupi 25.01, che inserisce nel codice civile la definizione del « contratto di logistica »;

Ungaro 25.016, che interviene, tra l'altro, sulle modalità di cessione dei crediti all'interno del codice degli appalti e della normativa ivi richiamata, prevedendo la notifica alla impresa debitrice;

Bazoli 26.2, che interviene sulla norma che, in via transitoria, riconosce al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria competenza sulle procedure di affidamento dei lavori di edilizia penitenziaria;

Morrone 26.034, che autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il progetto di conversione delle ex caserme San Paolo e dell'area di via IV Novembre di Monza al fine di potenziare le sedi degli uffici giudiziari della città;

Bartolozzi 26.038, volto a sopprimere i Consigli di aiuto sociale e i Comitati per l'occupazione degli assistiti dai Consigli di aiuto sociale, disciplinati dall'ordinamento penitenziario, e ad attribuire le funzioni di tali istituti al centro di servizio sociale per adulti;

Ferro 26.017, che autorizza la spesa di 3 milioni per l'acquisto dei locali della Fondazione Mediterranea Terina di Lamezia Terme, per la realizzazione di un'aula bunker del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro;

Rachele Silvestri 26.05, che istituisce il ruolo organico degli esperti dell'osserva-

zione e trattamento psicologico negli istituti penitenziari;

Dal Moro 26.09 e 26.012, che prorogano il blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 2021;

Occhiuto 26.039 che prevede la disapplicazione dei requisiti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini dell'accesso agli indennizzi previsti a seguito dell'emergenza da COVID-19;

Adelizzi 26.028, che detta una nuova disciplina dei fondi immobiliari aperti nonché degli investimenti degli attivi delle imprese di assicurazione in fondi immobiliari aperti;

Navarra 26.08, che interviene sul codice degli appalti tra l'altro, per escludere dall'applicazione della norma che impone l'affidamento dell'80 per cento dei lavori con procedure di evidenza pubblica i concessionari di servizi di interesse economico generale di servizi pubblici locali a rete;

Prisco 26.051, che istituisce il Gruppo di intervento operativo della polizia penitenziaria presso ogni istituto penitenziario, prevedendo specifiche attività di formazione;

Scanu 26.024, che introduce disposizioni di semplificazione in materia di contratti di locazione di natura transitoria e a canone concordato di lunga durata;

Identici Gelmini 26.046 e Comaroli 26.014, che intervengono sui presupposti per l'esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a una procedura d'appalto;

Identici D'Attis 26.048 e Zucconi 26.019, che prorogano fino al 30 giugno 2021 l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento;

Enrico Borghi 26.0152, che esclude la necessità della licenza ministeriale di im-

portazione, esportazione e trasporto di armi ai fini dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al registro delle imprese;

Zanichelli 26.029, che prevede l'istituzione dei titoli di Stato « Salute » e individua alcuni capitoli di spesa ai quali destinare le risorse così raccolte;

Varchi 29.02, il quale reca disposizioni finalizzate alla deliberazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa;

Corneli 29.05, che, in deroga alla disciplina contabile, prevede la riassegnazione all'esercizio 2021 delle risorse residue stanziata per il triennio 2018-2020 nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Fondo per l'innovazione sociale;

Navarra 29.01, che reca disposizioni per la realizzazione di un programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina;

Carè 33.04, volto al completamento della costruzione di due caserme a Cutro, in Calabria;

Rospi 33.05, che prevede una semplificazione dell'*iter* amministrativo per la realizzazione di opere finalizzate all'esercizio di attività industriali e logistiche nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno;

Tripodi 34.015, che modifica la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

D'Uva 34.020, che reca uno stanziamento per il programma di risanamento sociale, abitativo, ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina;

Prestigiacomio 34.035 e 34.034, che autorizzano il Ministero dello sviluppo economico alla riapertura del bando previsto per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione, di cui all'articolo

1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aventi lo scopo di promuovere progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate;

Golinelli 34.08, che reca disposizioni ordinamentali a sostegno del settore zootecnico;

Paolo Russo 34.047, che interviene sulla disciplina relativa al riparto delle risorse ordinarie di conto capitale iscritte in bilancio, secondo il criterio del 34 per cento in favore del Mezzogiorno, prevedendo, ad integrazione della vigente disciplina contabile, l'inserimento, in allegato nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, di un apposito prospetto riepilogativo da cui risulti la ripartizione della spesa in conformità al predetto obiettivo del 34 per cento;

Paolo Russo 34.048, che reca disposizioni volte ad introdurre una verifica di impatto macroregionale nelle analisi di impatto della regolamentazione;

Occhiuto 34.024, che dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, nonché dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, fino al 31 marzo 2021;

Aprile 35.18, che modifica una disposizione contenuta nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Aprile 35.17, che modifica una disposizione contenuta nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Baratto 35.056, che, tra l'altro, modifica la norma che obbliga i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche a trasmettere agli utenti le

comunicazioni sugli eventuali mancati pagamenti di fatture;

Tasso 35.036, che modifica una disposizione contenuta nel decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ancora in corso di conversione;

Centemero 36.037, che modifica la disciplina per la cessione in blocco dei crediti nell'ambito della disciplina degli appalti;

Giacomoni 38.03, che reca disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria delle unità immobiliari private per i danni derivanti da calamità naturali, tra l'altro istituendo – sentita l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato – un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali;

Porchietto 38.02 che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, sospende l'applicabilità del regolamento delegato (UE) 2018/171, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato;

Buratti 39.05, che interviene sulla disciplina relativa alla partecipazione alle banche di credito cooperativo;

Buratti 39.04, che abroga l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva della Banca d'Italia ogni atto della capogruppo del gruppo bancario cooperativo con cui si specifica il sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione;

Buratti 39.010, che introduce agevolazioni in tema di rimborso anticipato nei contratti di credito al consumo;

Buratti 39.06, che modifica la disciplina di adesione al fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo estendendo tale obbligo alle banche aventi sede a Trento e Bolzano;

Mor 39.016, che liberalizza la concessione di finanziamenti in favore di soggetti diversi dai consumatori ove essa sia effettuata da soggetti autorizzati all'erogazione di finanziamenti in Italia;

Masi 40.015, che prevede, tra l'altro, che, entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 30 settembre 2020, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi;

Pentangelo 40.024, recante una liberalizzazione delle vendite promozionali, degli sconti e dei saldi per gli esercizi commerciali nell'anno 2021;

Tripodi 41.31, che, per il comune di Aosta, elimina i criteri fissati per la concessione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;

Schullian 41.04, che differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'obbligo di presentare l'informativa antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro;

Tombolato 41.05, che istituisce una zona economica speciale nella provincia di Parma;

Marco Di Maio 41.048, che sopprime la necessità di sottoporre all'approvazione preventiva della Banca d'Italia gli atti della capogruppo di un gruppo bancario cooperativo;

Marco Di Maio 41.051, che, per le banche di credito aventi sede a Trento e Bolzano, prevede modalità specifiche di assolvimento dell'obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo per avviare le attività;

Marco Di Maio 41.050, che regola le vicende sociali delle banche di credito cooperativo;

Ribolla 41.015, che modifica una norma che fino al 2021 esenta dall'obbligo di alienazione delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, se tali società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente;

Garavaglia 42.015, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ridefinendo i casi in cui forniture o servizi non si configurano come attività affidate in subappalto e la disciplina dell'affidamento a contraente generale;

Identici Garavaglia 42.014 e Gavino Manca 42.03, recanti disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni;

Madia 42.021, che istituisce il Comitato nazionale per la produttività presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Garavaglia 42.013, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che per appalti di valore superiore ad un milione di euro la stazione appaltante attribuisca punteggi aggiuntivi all'operatore che si impegna a fornire almeno l'80 per cento delle fatture dei propri eventuali subappaltatori;

Giannone 42.011, che reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo, tra l'altro, che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

Giacomoni 42.017 e 42.018, che recano modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul Patrimonio destinato stabilendo, tra l'altro, che la Com-

missione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Buratti 43.1, che reca modifiche alle disposizioni relative al rimborso anticipato dei finanziamenti da parte del consumatore;

Pastorino 43.04, recante una norma di interpretazione autentica in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica gas e servizi idrici;

Pella 44.040, che, limitatamente all'anno 2021, reca modifiche in materia di contratti pubblici;

identici Lollobrigida 44.041 e Giacomoni 44.042 e Mazzetti 44.037, che modificano una norma del codice dei contratti pubblici relativa all'esclusione dagli appalti pubblici in presenza di irregolarità fiscali;

Martino 44.039, che prevede l'improcedibilità, tra il 3 novembre 2020 ed il 30 giugno 2021, dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza;

Currò 44.020, che reca modifiche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti;

Cubeddu 45.012, che interviene sulla legge di contabilità e finanza pubblica in relazione all'applicazione delle regole per l'assunzione di impegni e per effettuare variazioni compensative di poste iscritte in bilancio con riferimento alle risorse iscritte nel Fondo sociale per occupazione e formazione;

Rizzetto 45.019, che prevede che il Governo istituisca, con regolamento, una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'introduzione di una re-

tribuzione minima garantita su base nazionale;

Manzo 45.014, che reca disposizioni relative alla selezione, con procedure ad evidenza pubblica, dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti, da parte degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati;

Lupi 45.08, volto a prevedere che, al fine della tutela contro il rischio di contagio da SARS CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute negli appositi protocolli e che in caso di ottemperanza a tali prescrizioni è esclusa ogni responsabilità civile e penale dei medesimi datori di lavoro;

Gribaudo 45.09, volto a imporre alle pubbliche amministrazioni il rispetto della disciplina dell'equo compenso nelle prestazioni professionali;

Ascari 45.011, che interviene sulle procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana;

Guidesi 45.04, che rinvia l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza di obblighi informativi relativi ad erogazioni ricevute da parte delle pubbliche amministrazioni;

Mollicone 46.016, che estende il riscatto di laurea previsto dalla normativa vigente a fini pensionistici a chi ha svolto attività di rappresentanza politica nei contesti locali;

Scerra 46.06, che elimina il termine finale del 31 dicembre 2020 entro cui è possibile ricorrere alla modalità semplificata per lo svolgimento del lavoro agile;

Delmastro Delle Vedove 46.03, che reca una delega al Governo per l'anticipo bancario della cassa integrazione;

Casciello 47.53, che dispone che i concorsi in atto con una prova scritta già svolta

siano considerati chiusi e le graduatorie provvisorie a quel momento siano considerate definitive;

Mandelli 47.013, che interviene sulla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie;

Piera Aiello 47.01, che regola la possibilità di rilasciare il DURC a imprenditori o professionisti che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi ai loro danni allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive;

Loss 47.03, che interviene sulla disciplina dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

Varchi 48.06, recante, per il 2021, la sospensione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge n. 247 del 2012, in materia di sospensione dall'ordine degli avvocati;

Golinelli 48.03, che modifica la disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo che, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile sia effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso;

identici Gadda 49.05 e Nevi 49.027, che prevedono l'applicazione alle imprese agricole della normativa vigente in materia di codatorialità e distacco;

Gelmini 53.04, limitatamente ai commi da 2 a 10, che trasformano le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in fondazioni *smart academy*, disciplinandone anche l'attività;

identici Zucconi 54.26, Gelmini 54.42, Andreuzza 54.13 e Mor 54.16, che sospendono per il periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 il regime solidale previsto in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente imprenditore

o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore;

Alessandro Pagano 54.01, che reca disposizioni in materia di validità del DURC;

Pastorino 55.4, che dal 31 dicembre 2021 prevede la soppressione dell'Anpal, trasferendone le funzioni al Ministero del lavoro;

identici Cominardi 55.04 e Viscomi 55.02, che consentono di effettuare la notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro a mezzo di posta elettronica certificata;

Rizzetto 55.010, che prevede la promozione, da parte dei centri per l'impiego, della costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati e professionali, fondazioni e associazioni;

Leda Volpi 55.05, che, tra gli elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro, inserisce una sezione dedicata ai lavoratori disabili;

Costanzo 56.04, che reca disposizioni in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Lorenzin 56.011, che riconosce un contributo in favore della Federazione UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus;

Schullian 56.010, che disciplina l'intervento dei patronati in relazione alle domande relative agli indennizzi per infortuni sul lavoro;

Gadda 56.06, che attribuisce alle associazioni del Terzo settore che esercitano attività con finalità educativa la facoltà di iscrivere nel libro degli associati i soli educatori;

Varchi 57.09 e 57.010, che pongono limiti temporali alla disciplina in materia di DURC alle piccole e medie imprese;

Rizzetto 57.035 e gli identici Rizzetto 57.014, Ciaburro 57.012, Gribaudo 57.04, Delmastro Delle Vedove 57.07, Guidesi 57.016, Gagliardi 57.01, Mandelli 57.029, Cestari 57.018 e Costanzo 57.023, che definiscono le modalità per l'accesso al Fondo nuove competenze;

Polverini 57.028, che estende alle donne vittime di violenza le disposizioni in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo che prevedono il diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative;

identici Buompane 60.08, Lupi 60.01 e Bologna 60.06, che attribuiscono una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti, anche alle donne vittime di violenza di genere;

Mandelli 60.015, che posticipa al 31 dicembre 2022 la data a partire dalla quale opera la soppressione dell'erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale;

Alberto Manca 61.018, che inserisce la figura dell'educatore professionale tra i lavori notturni;

Del Barba 61.012, che dispone che il contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche possa essere stipulato anche negli anni 2021 e 2022;

Bignami 61.028, che dispone misure in favore del personale del Ministero della pubblica istruzione interessato da processi di mobilità verso l'INPS;

Manzo 63.014, Centemero 63.011 e gli identici Topo 63.05 e Gelmini 63.026, che istituiscono una apposita gestione separata, all'interno della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri

e periti commerciali, per la contribuzione dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio;

Pellicani 63.01 e Viscomi 63.03, che reca disposizioni per l'attuazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania;

Rizzetto 63.029, che istituisce una apposita Commissione per l'individuazione dei criteri per la restituzione dei contributi silenti;

Bruno Bossio 63.030, che reca disposizioni in merito alla certificazione di esposizione all'amianto dei lavoratori;

Giaccone 63.010, che, con una norma di interpretazione autentica, dispone che non possono essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995;

Raduzzi 64.06, che disciplina l'attività dei mediatori creditizi e degli agenti finanziari;

Lorenzo Fontana 64.020, che istituisce l'Osservatorio per il monitoraggio e il contrasto della maternità surrogata;

Rospi 65.017, che differisce dal 30 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la sospensione di ogni procedura esecutiva relativa al pignoramento immobiliare;

Turri 65.08, che modifica le condizioni per l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel processo penale;

Occhionero 66.8, che estende ai magistrati onorari, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, le disposizioni sui congedi parentali, familiari e formativi previsti per il sostegno della maternità e della paternità;

Rampelli 66.07, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di promuovere la diffusione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di sostenere per la popolazione anziana;

Lorenzo Fontana 66.015, che reca una procedura per la semplificazione e accelerazione delle procedure di adozione;

Pastorino 66.021, che concerne il criterio per l'individuazione della mensilità contributiva richiesta agli iscritti alla gestione separata per la fruizione dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale;

Locatelli 67.031, che prevede l'adozione di linee guida volte a riconoscere e promuovere la mototerapia quale trattamento a supporto ed integrazione delle cure cliniche e terapeutiche;

Locatelli 67.022, che reca modifiche ordinamentali alla disciplina relativa alle persone sordocieche, sia per gli aspetti definitivi che per quelli riguardanti la corresponsione di indennità;

Trancassini 67.037, che potenzia il servizio di odontoiatria speciale ed ortodonzia per pazienti disabili non collaboranti presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma;

Paolo Russo 67.053 e gli identici Vinci 67.05, Rizzetto 67.052, Paolo Russo 67.042, Lovecchio 67.032, Pellicani 67.04, Navarra 67.03 e Pastorino 67.039, che disciplinano la riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Bilotti 67.020, che istituisce l'Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere e ne disciplina le funzioni;

Mollicone 68.018, che prevede che i rappresentanti degli enti locali possano sanare i periodi del loro incarico nei quali

abbiano ricevuto indennità non sottoposte a contribuzione obbligatoria;

Identici Barbuti 69.09 e Invidia 69.08, che intervengono sull'apparato sanzionatorio del datore di lavoro e del dirigente in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro;

Costanzo 70.016, che interviene in materia di indicatore della situazione patrimoniale;

Lepri 70.01, che proroga i termini in materia di enti del Terzo settore;

Zucconi 71.020, che reca disposizioni in materia di lavoro occasionale;

Mandelli 71.044, Gagliardi 71.03, Navarra 71.09 e Rampelli 71.015, che intervengono in materia di procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;

Verini 71.04, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;

Zucconi 71.021, che intervengono, rispettivamente, sull'Allegato 1 e sull'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, attualmente in fase di conversione;

Emiliozzi 71.027, che istituisce un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica;

Bellucci 71.017, che interviene in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore;

Mandelli 71.050, che, tra l'altro, abroga la disposizione secondo cui la dirigenza

amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega sulla dirigenza pubblica, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale;

Identici Zucconi 71.060 e Gelmini 71.053, che introduce, salvo prova contraria, una presunzione di esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento nei rapporti contrattuali di fornitura e di locazione di immobili ad uso commerciale in cui una delle parti svolga un'attività soggetta alle misure di contenimento epidemiologico;

Trancassini 71.056, che definisce i requisiti che devono essere posseduti da coloro che hanno conseguito il diploma di massaggiatore-massofisioterapista e che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento;

Trancassini 71.061, che estende ai territori dei Comuni di Norcia e Cascia che hanno subito danneggiamenti certificati in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 quanto previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

Identici Zucconi 71.051, Squeri 71.041 e Mandelli 71.040, che estendono a tutte le imprese operanti nel territorio nazionale, e non solo a quelle che raggiungono un fatturato minimo di due milioni di euro riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, l'oggetto del *rating* di legalità elaborato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Ruggiero 71.025, che specifica i criteri per l'erogazione del premio previsto a legislazione vigente per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;

Zucconi 71.019, che, in caso di sanatoria, stabilisce l'improcedibilità della domanda di rilascio di immobile o di risoluzione del contratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio sino alla prima udienza di convalida di sfratto;

Noja 71.023, che reca disposizioni in materia di supervisione professionale per gli assistenti sociali iscritti all'albo;

Trancassini 71.014, che reca una nuova disciplina per il recupero dei crediti in sofferenza e per favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto;

Ruocco 71.029, che reca una nuova disciplina per la definizione delle sofferenze bancarie;

Ruocco 71.030, che reca una nuova disciplina per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o *leasing* immobiliari;

Identici Bagnasco 72.032 e Paolo Russo 72.024 e 72.027 e De Filippo 72.012 e 72.01, che intervengono sull'orario di lavoro consentendo ai dirigenti medici e sanitari di effettuare orario aggiuntivo oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali;

identici Bagnasco 72.037 e Russo Paolo 72.029, che restringono i casi di responsabilità civile e amministrativa per eventi dannosi per gli esercenti le professioni sanitarie durante lo stato di emergenza epidemiologica;

Fioramonti 73.3, che disciplina l'incompatibilità del rapporto di lavoro o convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore con l'attività svolta dallo stesso presso le aziende termali;

Alberto Manca 74.014, che disciplinano l'inquadramento del pedagista nel Servizio sanitario nazionale;

Gemmato 74.06 e Mammì 74.012, riguardanti lo svolgimento di attività libero

professionale intra muraria ed extra muraria da parte dei professionisti sanitari;

Navarra 74.03, che disciplina l'opzione per il regime a tempo pieno da parte dei professori e ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali limitatamente alle attività di carattere sanitario;

Labriola 74.0125, che detta una disciplina completa e dettagliata del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118;

Frassinetti 75.8, che introduce l'obbligo per ciascun plesso delle istituzioni scolastiche di un *termoscanner* per la rilevazione della temperatura ai fini della prevenzione dei contagi da COVID-19;

Frassinetti 75.7, che dispone l'istituzione di un canale diretto tra istituzioni scolastiche e ASL per garantire il rapido isolamento dei casi di positività;

Garavaglia 75.018, che restringe i casi di responsabilità civile e amministrativa per eventi dannosi per gli operatori sanitari e i medici durante lo stato di emergenza epidemiologica;

Lorenzin 75.05, che estende l'attuale procedura di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del SSN, e a tutti i farmaci dispensati dalle farmacie in base al sistema di distribuzione per conto del sistema sanitario;

Anna Lisa Baroni 76.24, che dispone in materia di accesso ai concorsi, per l'organico di determinate strutture mediche, dei medici non specializzati assunti a tempo determinato in reparti COVID-19 del Sistema sanitario;

Del Barba 76.02, che reca una modifica in relazione alla procedura per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai fini del punteggio in graduatoria con riferimento al

computo del servizio svolto durante l'emergenza COVID-19;

Sportiello 76.04 e 76.05, che introducono norme procedurali in relazione alla formazione specialistica in medicina di comunità e cure primarie e modifiche alla disciplina della formazione specifica in medicina generale;

Bellucci 77.13 e Marco Di Maio 77.26, che intendono rendere obbligatorio il riconoscimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale per i servizi di assistenza domiciliare;

Massimo Enrico Baroni 77.17 e Di Lauro 77.23, volti a organizzare l'attività degli psicologi, dipendenti e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in un'unica funzione aziendale;

De Filippo 77.05, volto ad istituire il ruolo sociosanitario, nel quale ricomprendere i profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario;

Lorenzin 77.07, di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003 relativamente al trattamento di quiescenza e di previdenza del direttore scientifico, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ferro 77.010, volto ad introdurre disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico;

Molinari 77.011, volto ad esonerare i professionisti sanitari ultraottantenni dagli obblighi in materia di domicilio digitale;

Ribolla 77.012, volto a consentire ai soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista e che stanno seguendo un corso per il conseguimento del diploma medesimo di presentare domanda di iscri-

zione con riserva negli elenchi speciali ad esaurimento entro il 30 giugno 2021;

Ribolla 77.013, che intende modificare le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43;

Sportiello 77.014, che, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2, impegna le Regioni e le Province autonome a garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e fase analitica ogni 40.000 abitanti o ogni 30 Km;

Mammì 77.016, volto a modificare la legge n. 12 del 2007 in materia di attività libero-professionale intramuraria, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento di tale attività, in forma singola o associata, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006;

Paolo Russo 77.017, che, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limita la responsabilità penale dei medici e del personale sanitario a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave;

Paolo Russo 77.018, che amplia il perimetro delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS;

Gelmini 77.020, volto ad introdurre delle deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate;

Bagnasco 77.024, che modifica la normativa relativa alle funzioni e al ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute recata dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

Bagnasco 77.025, che sopprime l'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 in materia di funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute;

Novelli 77.026, che, al fine di fronteggiare la carenza del personale infermieristico sul territorio nazionale, prevede l'inapplicabilità agli infermieri di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

Lucaselli 78.2, che dispone l'inapplicabilità delle vigenti norme sulla responsabilità penale, civile e amministrativa degli esercenti la professione sanitaria nell'esecuzione delle prestazioni emergenziali di contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2;

Identici Rachele Silvestri 78.01, Marco Di Maio 78.03 e Rizzetto 78.010, che restringono i casi di responsabilità civile e penale per i datori di lavoro per eventi dannosi durante lo stato di emergenza epidemiologica;

Saccani Jotti 78.09, che introduce la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e relative campagne di informazione istituzionale;

Locatelli 78.07, che introduce una nuova procedura in materia di trapianti di organi e tessuti e modalità di incontro tra le richieste di riceventi e donatori;

Morelli 78.06, che reca la soppressione del limite al mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 per i quali non sia stato avviato un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Gallo 79.15, che reca disposizioni in materia di accessibilità delle informazioni contenute nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e di quelle contenute in altri atti e documenti rilevanti in materia di sicurezza;

Gallo 79.16, che prescrive al dirigente delle istituzioni scolastiche compiti specifici in materia di sicurezza nell'ambito scolastico;

Grillo 79.012, volto a modificare, a determinate condizioni, la normativa in materia di immissione di nuovi farmaci non comportanti vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario nazionale farmaceutico;

Benigni 79.01, che fissa l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di un centro socio sanitario di prossimità in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo;

Misiti 79.010, volto al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN);

Mandelli 80.8, che novella una disposizione del decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. Ristori *bis*) in corso di conversione in materia di prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati;

Leda Volpi 80.017, che istituisce la Giornata nazionale della defibrillazione precoce;

Lorefice 80.014 e Noja 80.012, che istituiscono un tavolo tecnico sui medicinali per terapie avanzate definendone partecipanti e finalità;

Raduzzi 80.024, Mandelli 80.032 e Lorenzin 80.033, che consentono all'INAIL di riconoscere cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto in base ai vigenti livelli essenziali di assistenza per gli assicurati che abbiano contratto il virus Sars-CoV-2 sul luogo di lavoro;

Massimo Enrico Baroni 80.015, che disciplina l'istituzione di un tavolo tecnico, ed il corrispondente finanziamento tramite apposito Fondo, per la ricerca e la cura del cancro allo scopo di redigere apposite linee

guida nazionali sui protocolli di diagnosi e *screening* sui geni;

Grillo 80.031 che prevede la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici essenziali esclusivamente durante il periodo emergenziale;

Tonelli 80.03, che prevede la gratuità per le prestazioni di Pronto Soccorso erogate a seguito di infortunio sul lavoro del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Rostan 80.05, che istituisce un Fondo per l'acquisto di uno specifico farmaco per cure salvavita di pazienti affetti da tumore testicolare;

Rostan 80.04, che istituisce presso il Ministero della salute una cabina di regia per l'attuazione ed il monitoraggio di un Piano nazionale per il contrasto del virus HCV;

De Filippo 81.14, volto ad introdurre modifiche all'articolo 1, comma 2 lettera *d*), del decreto legislativo n. 153 del 2009 in materia di farmacia dei servizi;

Chiazzese 81.16, che intende modificare l'articolo 15, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci;

Sarli 81.17, che reca disposizioni in materia di dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di *cannabis*, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore;

Prestipino 81.01, che consente al veterinario, in presenza di determinate circostanze, di prescrivere un medicinale per uso umano per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti;

Piastra 81.06, volto a permettere la fruizione, con oneri a carico Servizio sani-

tario nazionale, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla cura e prevenzione delle patologie otorinolaringoiatriche e di quelle delle vie respiratorie;

Morelli 81.017, che dispone relativamente alle tariffe di variazione relative ai medicinali omeopatici che hanno espletato la procedura per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Morelli 81.018, volto a modificare l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione;

Ianaro 81.031, che intende istituire le Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica nell'ambito del Dipartimento dei Servizi Sanitari o della Direzione Sanitaria presso le Aziende Ospedaliere-Universitarie;

Gelmini 81.032, volto a sospendere l'efficacia del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fino a una sua revisione e aggiornamento e alla definizione di nuovi standard;

Mandelli 81.033, volto ad inserire l'O-PL-RONS ossigeno poliatomico liquido tra le Terapie Ossidative autorizzate alla sperimentazione su malattie oncologiche, infiammatorie e degenerative;

Novelli 81.036, volto a tenere conto delle specificità di valutazione dei nuovi farmaci antibiotici nell'ambito della revisione dei criteri per l'attribuzione del grado di innovazione terapeutica ai farmaci;

Ferro 83.04, che istituisce un Centro COVID nel Presidio ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di Catanzaro;

Concorda 83.011, che detta disposizioni in tema di tutela e gestione degli animali domestici nel caso in cui il proprietario sia

ricoverato o in isolamento domiciliare obbligatorio per aver contratto il virus SARS-Cov-2;

Romaniello 83.012, che prevede l'avvio di progetti di collaborazione con università ospedali e centri di ricerca al fine di predisporre unità didattiche di prevenzione del suicidio;

Mazzetti 84.018, che detta una procedura per la qualificazione delle imprese da parte della SOA;

Bologna 84.05, che prevede che le Regioni e province autonome, nell'ambito delle strutture ospedaliere, consolidino la separazione dei percorsi di assistenza sanitaria per le persone con disabilità, rendendola strutturale;

Lorenzin 84.08, che detta disposizioni riguardanti le società operanti nel settore odontoiatrico anche relative all'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi conseguenti all'attività svolta;

Saccani Jotti 85.8, che istituisce la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico;

Topo 85.02, che detta disposizioni transitorie per gli esercenti alcune professioni sanitarie volte a consentire l'esercizio della relativa attività previa iscrizione nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso i rispettivi ordini;

Licatini 85.029, che detta disposizioni in tema di produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico;

Scutellà 85.016, che dispone in tema di trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria;

Bellucci 85.07, che istituisce un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere;

Nobili 85.038 e 85.039 (*ex* 85.5), che disciplinano le attività rientranti nella professione di odontoiatra;

Prestigiacomò 85.08, che prevede e disciplina misure straordinarie per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

Manzo 85.026, che prevede la predisposizione di un progetto di studio sul termalismo sociale da parte del Ministero della salute;

Misiti 85.03, che dispone in tema di ordini professionali sanitari territorialmente competenti;

Fitzgerald Nissoli 85.037 e 85.036, che garantisce ai pensionati iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;

Zolezzi 85.018, che dispone una delega al Governo in tema di procreazione medicalmente assistita in particolare per riconoscere un'indennità finanziaria alle donatrici di gameti;

identici Rospi 86.3, Serritella 86.11 e Mandelli 86.16, che, con misura di carattere ordinamentale, prevedono l'obbligo per gli enti scolastici e universitari di avere alle proprie dipendenze un certo numero di dipendenti disabili, variabile in rapporto al numero totale dei dipendenti;

Gallo 86.13, che prevede che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nell'ambito delle scuole in cui sono presenti percorsi relativi alla conduzione del mezzo navale e alle conduzioni di apparati e impianti marittimi, devono includere il conseguimento di determinati certificati della formazione di base previsti per la gente di mare;

Frate 86.020, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso riservato per insegnanti di religione e modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza quinquennale dei docenti nella stessa sede;

Gobbato 86.07, che elimina la previsione di intervento annuale del decreto

ministeriale recante i criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Bucalo 86.021 e Fratoianni 86.016, che recano disposizioni in materia di assunzioni di dirigenti scolastici;

Del Barba 87.18, volto ad introdurre misure di semplificazione ai fini della realizzazione dei lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione e degli edifici ospedalieri;

Villani 87.028 e Bucalo 165.014, che dispongono in merito alla non punibilità dei dirigenti scolastici che abbiano ottemperato a prescrizioni previste per il contrasto all'epidemia da COVID-19;

Bucalo 87.057, che dispone in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza dei locali e degli edifici scolastici;

Rospi 87.074, che dispone in materia di tutela della *privacy* nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di lavoro afferenti alla didattica digitale integrata;

Identici Rizzetto 87.055 e Rachele Silvestri 87.047 e Rachele Silvestri 87.046, che recano disposizioni volte ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale;

Vietina 87.068, limitatamente ai commi 2 e 3, che prevedono, al fine di accelerare gli interventi di edilizia scolastica, l'indizione di un'apposita conferenza di servizi qualora i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali non siano resi entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale;

Fioramonti 87.01, che dispone in materia di riduzione del numero degli studenti per classe nell'anno scolastico 2021/2022;

Buratti 87.07, Paolo Russo 87.043 e Marattin 87.017, che recano disposizioni volte a velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all'edilizia scolastica,

tra l'altro, riproponendo la proroga (stralciata dal Presidente della Camera) fino al 31 dicembre 2021 della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari;

Frassinetti 87.056, che, con misure di carattere ordinamentale, dispone in merito alla possibilità per gli enti locali, fino al termine dello stato di emergenza, di realizzare strutture precarie da dedicare all'accoglienza degli alunni al fine di evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici scolastici;

Gabriele Lorenzoni 87.023, che dispone che le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione, adeguamento sismico, o per i quali le verifiche di vulnerabilità sismica abbiano ottenuto un indice di rischio sismico insufficiente, adottano un piano di interventi finalizzati a dislocare le attività scolastiche in strutture idonee;

Flati 87.072, che incrementa di 15 milioni di euro le risorse da destinare a Roma Capitale per gli interventi di manutenzione edilizia degli edifici scolastici, sia statali che comunali;

Serritella 87.025, che modifica le competenze dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni in materia di registro degli operatori di comunicazione e di servizi di intermediazione *online*;

Bruno Bossio 89.6, che riforma il sistema dell'accesso a determinati corsi universitari sulla base del numero programmato e della determinazione di tale numero sulla base del fabbisogno nazionale, mantenendo le prove di accesso come metodo di orientamento alla scelta del corso di laurea;

Nitti 89.4, che abroga il comma 342 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede la rideterminazione dei com-

pensi e delle indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM;

Nitti 89.5, che abroga la disposizione di cui all'articolo 4, comma 80, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base alla quale, nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della direzione, le istituzioni AFAM individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico;

Trano 89.2, che istituisce un fondo per la ricerca a sostegno del distretto farmaceutico delle province di Latina e di Frosinone, da utilizzare prioritariamente per dottorati di ricerca e master in Scienze Farmaceutiche ed Alimentari;

Patassini 89.14, che trasforma in obbligo la facoltà attualmente attribuita ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali competenti di derogare alle norme sul numero minimo e massimo di alunni per classe con riferimento alle scuole i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili;

Identici Piccoli Nardelli 89.03 e Vacca 89.017, che prevedono la rideterminazione di compensi e indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM;

D'Uva 89.012, che, per incentivare percorsi formativi sul fenomeno delle mafie, istituisce sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia;

Mandelli 89.021, che stabilisce l'introduzione del costo standard per studente,

inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia;

Gelmini 89.024, che prevede un contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede del Conservatorio statale di musica « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

D'Attis 89.018, che rifinanzia con 500 mila euro nel 2021 la Scuola europea di *Industrial engineering and management*;

Casciello 89.025, che detta disposizioni per il riutilizzo dei residui per le finalità dell'autonomia della Scuola Superiore Meridionale;

Melicchio 90.39 e gli identici Melicchio 90.47 e Fratoianni 90.42, che prevede che gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili, procedure selettive interne per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo;

Fioramonti 90.3, volto a modificare i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca;

Di Giorgi 90.12, che modifica l'arco temporale di riferimento del Programma nazionale per la ricerca, prevedendo che non sia più « triennale » ma « pluriennale »;

Gallo 90.32, che esclude i ricercatori dall'applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 sulla valutazione della *performance* e prevede l'adeguamento alla Carta europea del ricercatore delle linee guida dell'ANVUR per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi e individuali degli enti di ricerca;

identici Garavaglia 90.27, Toccafondi 90.24 e Aprea 90.49, che chiamano il Ministero dell'università e della ricerca a definire un nuovo programma per lo sviluppo dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) che valorizzi non solo le

interazioni tra università ed enti di ricerca, ma anche con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM);

Berti 90.29, che istituisce un fondo di 300.000 euro per il 2021, per finanziare 100 borse di studio di sei mesi per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica;

Melicchio 90.34, che prevede un finanziamento di 100 mila euro per il 2021 per l'Osservatorio vesuviano;

Fratoianni 90.41, gli identici Fioramonti 90.2 e Migliore 90.25 e Vacca 90.017, che dispongono la creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP);

Nitti 90.7, che abroga la disposizione in base alla quale i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico;

Melicchio 90.35, che esclude le università statali dal novero degli enti che possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio in misura non superiore alla percentuale della componente stabile definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Nitti 90.6, che sopprime la disposizione secondo cui ai componenti del nucleo di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale non spettano compensi e indennità;

Identici Fioramonti 90.5 e Melicchio 90.37, che consentono agli enti pubblici di ricerca di incrementare – in deroga al vincolo stabilito per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, – i fondi per la contrattazione relativa ai trattamenti economici accessori del personale non dirigente degli enti stessi;

Gallo 90.015, che istituisce un nuovo comparto per la contrattazione collettiva nazionale, riservato al personale degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca, dell'INAIL, dell'ANPAL e delle Università statali, nonché la corrispondente area per la dirigenza;

Manzo 90.020, Palmieri 90.023 (*ex* 90.50) e Lorenzin 90.15, che prevedono che il Ministero dell'Università e della ricerca possa avvalersi della fondazione per la ricerca scientifica termale ForST, che i progetti della fondazione siano finanziati con risorse pubbliche e che possano essere attivati, d'intesa con la fondazione, master universitari in medicina termale;

identici Fiano 90.05 e Mollicone 90.013 e Bella 90.016, limitatamente al comma 2, che prevedono un sistema di galleggiamento dello stipendio in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, a seguito di selezione per concorso pubblico, transitino nei ruoli di università o enti di ricerca, stanziando per questo un fondo di 500 mila euro per il triennio 2021-2023;

Fioramonti 90.03, che istituisce un Osservatorio europeo per garantire l'ottimale utilizzo dei fondi strutturali europei e il loro efficientamento nell'utilizzo del *Recovery Fund*;

Buompane 90.018, che reca disposizioni in merito alla copertura dei costi derivanti dallo sviluppo di progetti contenuti nel Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) da parte del Centro ricerca aerospaziale;

Di Lauro 90.025 (*ex* 90.33) e 90.019, che recano disposizioni per la determinazione e la misurazione di indicatori del Prodotto interno lordo del Sapere;

Terzoni 90.021, che autorizza la costituzione di una fondazione « Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina » partecipata dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria con sede a Fabriano;

Cannizzaro 91.01, che concede al comune di Santo Stefano di Aspromonte (RC) un contributo finalizzato a consentire il ripristino della funzionalità dell'impianto sciistico di Gambarie Monte Scirocco;

Novelli 93.05, che trasforma in ente pubblico non economico l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della sua natura giuridica di ente morale e assistenziale nonché dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita;

Lacarra 93.1, che eleva l'età pensionabile dei ricercatori universitari da 65 a 70 anni di età;

Saccani Jotti 93.04, che ha la finalità di escludere dall'incompatibilità tra il ruolo di titolare di farmacia e di direttore responsabile e i posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria;

D'Ettore 93.06, che eleva da 70 a 72 anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo per i professori ordinari e associati;

Nobili 94.9, che con un emendamento sostitutivo istituisce presso la Presidenza del Consiglio la struttura di missione per la rigenerazione urbana;

Enrico Borghi 94.3, che prevede che la Fondazione per il futuro delle città debba

instaurare rapporti con il Comitato Alberitalia;

Pella 94.12, che prevede che la Fondazione per il futuro delle città possa avvalersi del contributo di *Health City Institute*;

Pezzopane 96.2, che stanziava un contributo di 150.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 in favore dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP);

Di Giorgi 96.5, che, tra l'altro, modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, ancora in corso di conversione;

Mollicone 96.35 e Casciello 96.97, che prorogano di 12 mesi la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, in considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore, da parte degli aventi diritto, connessa all'emergenza COVID-19;

Mollicone 96.44, che garantisce a Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di intervento nei contesti in cui le imprese culturali sono in crisi;

Del Sesto 96.063 e 96.027, che prevedono l'erogazione di 250.000 euro per il 2021 al fine di consentire le celebrazioni del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso;

Lombardo 96.55, che stanziava 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore del comune di Alcamo per il premio letterario « Cielo d'Alcamo »;

Cassese 96.59, che prevede l'assegnazione al Museo archeologico di Taranto di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Bella 96.60, che prevede l'assegnazione, a decorrere dal 2021, di un contributo straordinario pari a 200.000 euro an-

nui in favore della Biblioteca italiana ipovedenti « B.I.I. Onlus » di Treviso;

Vacca 96.64 e Palmieri 96.95 e 96.96 che prevedono l'assegnazione di un contributo in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA);

Pella 96.86, limitatamente al comma 2-*quater*, che limita la responsabilità contabile e amministrativa ai soli casi in cui sia accertato il dolo;

Toccalini 96.83, che prevede l'istituzione della Direzione generale musica nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Mandelli 96.87, Trancassini 96.019 e Patassini 97.04, che autorizzano un contributo a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice per promozione di ricerche, studi e convegni;

Identici Rossi 96.06 e Mollicone 96.018, che prorogano per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

Cavandoli 96.09, che prevede l'erogazione di 1 milione di euro per il 2021 al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, al fine di consentire interventi per l'accessibilità dei disabili;

Varchi 96.020, che prevede, dal 2021, l'assegnazione di un contributo di 1 milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival;

identici Durigon 96.023 e Palmieri 96.059, che riconoscono, per il 2021, un contributo straordinario pari a 150.000 euro a favore della Fondazione Istituto Filippo Cremonesi;

Del Sesto 96.026, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo, con dotazione di 250.000 euro per il 2021, per consentire le celebrazioni del quarantesimo anniversario degli eventi sismici del 1980 in Irpinia e nel Vulture;

Rizzo 96.028, che istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia;

Fiorini 96.038 e Lattanzio 98.02, che istituiscono, in occasione delle celebrazioni per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, il Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2020-2021;

Biancofiore 96.060, che riconosce alla Scuola d'Italia Guglielmo Marconi con sede a New York un contributo di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2021;

Toccalini 97.11, che interviene sul decreto-legge n. 137 del 2020, ancora in corso di conversione;

Benigni 97.01, che autorizza una spesa triennale per il recupero e la valorizzazione di « Cascina Castello » (Mornico al Serio, Bergamo);

Navarra 98.01, che autorizza, in occasione del centesimo anno dalla nascita di Beppe Fenoglio, una spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio;

Lattanzio 99.023, che prevede l'istituzione della « Fondazione Niccolò Piccinni », destinandole un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Patelli 99.3, che, in attesa dei rinnovi contrattuali, prevede il rimborso per l'atti-

vità svolta e per le spese sostenute dagli artisti dal 1 dicembre 2020 al 31 agosto 2021;

Mollicone 99.4, che prevede che il commissario straordinario per le fondazioni lirico-sinfoniche invii, semestralmente, alle Commissioni parlamentari competenti una relazione relativa agli obiettivi di bilancio delle stesse;

Vacca 99.022, che modifica la disciplina in materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in un'ottica di ulteriore liberalizzazione del settore;

Fogliani 99.06, che prevede l'assegnazione di un contributo di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2021, a favore del comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica;

Colmellere 99.08, che modifica il decreto ministeriale relativo ai criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

Patassini 99.09, che prevede l'assegnazione di un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata, in occasione del centenario del Macerata Opera Festival;

Mollicone 99.011, che novella il decreto-legge n. 137 del 2020, ancora in corso di conversione;

Currò 100.050, che interviene, tra l'altro, sull'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ancora in corso di conversione;

Zucconi 100.037 e gli identici Gelmini 100.071, Andreuzza 100.015 e Schullian 100.011, che prorogano i termini concessi alle attività ricettive turistico-alberghiere per adeguarsi alla normativa antincendio;

Scanu 100.055, che istituisce una piattaforma *online* di intermediazione turistica gestita dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

identici Emanuela Rossini 100.03, Rizzetto 100.097, D'Attis 100.068, Mandelli 100.074, Pezzopane 100.01, Gavino Manca 100.02, Mollicone 100.024, Ferro 100.030, Marco Di Maio 100.06 e Fitzgerald Nissoli 100.063, che trasformano l'Associazione italiana alberghi per la gioventù in ente pubblico non economico;

Zucconi 100.038, Gelmini 100.072 e Andreuzza 100.017, che modificano la definizione di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, che godono di forme autorizzatorie semplificate facendovi rientrare anche l'utilizzo di acque calde in piscine natatorie;

Zucconi 100.043, che interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Zucconi 100.039 e 100.041, che intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

Zucconi 100.040, che consente l'attribuzione di sedimi stradali alle strutture alberghiere a fini di parcheggi pertinenti;

Gava 100.045 e Zucconi 100.034, che intervengono sull'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ancora in corso di conversione;

La Marca 101.13, che ricostituisce la commissione per la stampa italiana all'estero;

Marco Di Maio 101.34, che obbliga gli enti pubblici e partecipati a presentare periodicamente un quadro aggiornato dei dati di appalto relativi a forniture di servizi editoriali e informativi;

Fornaro 101.44, che estende l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni giornalistiche;

Marattin 101.010, che modifica la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi;

Schullian 102.3, che dispone che il canone di abbonamento speciale al servizio pubblico radiotelevisivo è unico anche qualora l'attività sia svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento;

Scagliusi 102.04, che modifica la disciplina vigente in materia di riscossione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;

D'Ettore 102.05, che, con misura di carattere ordinamentale, modifica la disciplina per la girata degli assegni;

Morelli 102.01, che è volto a modificare la disciplina concernente gli obblighi per l'integrazione di nuove codifiche sui ricevitori televisivi, in considerazione del passaggio alla tecnologia DVB-T2;

Rizzetto 102.15, che istituisce il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici, per semplificare la conoscenza della vita delle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per facilitare le procedure di partecipazione e di affidamento delle gare di appalto;

Mollicone 105.8, che consente ai gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di trasmettere agli utenti le comunicazioni di contestazione dei mancati pagamenti di fatture inferiore a quaranta giorni, tramite modalità digitale;

Mollicone 105.11, che prevede che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio assicuri la gestione pubblica dei dati sanitari raccolti tramite convenzione con Sogei S.p.A.;

Luciano Cantone 105.014, che introduce procedure semplificate per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;

Manzo 105.017, che istituisce la Fondazione centro studi per la Terza Economia;

Capitanio 105.08, che interviene in materia di Segnalazione certificata inizio attività per interventi di installazione di apparati con tecnologia UMTS;

Magi 105.02, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'istituzione dell'Istituto per l'Intelligenza Artificiale;

Mollicone 105.9, che istituisce e disciplina il Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici;

Identici Ungaro 105.018 e Fitzgerald Nissoli 105.021, volti ad estendere anche agli intermediari abilitati la facoltà di effettuare il deposito dei bilanci delle società;

Baldino 105.012, che istituisce la Banca Dati Unica Qualitativa delle Amministrazioni Pubbliche (BDUQ) che raccoglie le informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza;

Identici Pastorino 105.019 e Raduzzi 105.013, volti a digitalizzare le procedure di incasso degli assegni;

Deidda 107.4, che autorizza l'AGEA e tutti gli altri organismi pagatori regionali al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019-2020;

Emanuela Rossini 107.03, che estende ai contratti di affitto e comodato, le norme di semplificazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per i piccoli terreni agricoli;

Giachetti 113.1, che amplia la detrazione di pena connessa ad ogni semestre di pena scontata ai fini della liberazione anticipata;

Bilotti 113.05, che reca norme ordinarie sull'assegnazione delle risorse del

piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

Identici Quartapelle Procopio 114.03 e Formentini 114.04, che recano modifiche alla disciplina, a carattere ordinamentale, in materia di partecipazione del settore privato alle attività di cooperazione nei Paesi partner dell'Italia;

Paolo Russo 114.013, che prevede l'istituzione di un Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale;

Cabras 115.022, limitatamente ai commi 2 e 3, che recano una serie di modifiche sostanziali alla disciplina in tema di cittadinanza;

Benamati 119.9, che prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservino una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 50 per cento del totale;

Marco Di Maio 119.15, che estende anche ai natanti ed ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00 (trasporto passeggeri in acque interne inclusi i lagunari), la possibilità, attualmente prevista per le autovetture ad uso di terzi, di poter essere utilizzate, fino al 30 giugno 2021, per il trasporto di linea di persone;

Marco Di Maio 119.17, che dispongono che le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedano alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea;

Identici Maccanti 119.41 e Mulè 119.47, che modificano l'articolo 62 del Codice

della strada in materia di limiti di massa complessiva a pieno carico dei veicoli, specificando che il limite non può eccedere le 18 tonnellate per i veicoli a due assi ad alimentazione tradizionale e le 19 tonnellate se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa ed analogamente specificando le masse limite per i filobus;

Identici Maccanti 119.42 e Mulè 119.46, che modificano l'articolo 61 del Codice della strada al fine di prevedere che gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possano raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri;

Rachele Silvestri 119.01, che consente, in deroga alla disciplina della legge di settore, alle società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di svolgere fino al 31 dicembre 2021, trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia anche a favore delle persone con disabilità;

Bruno Bossio 119.02, che modifica l'articolo 65 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha disposto il prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI, al fine di specificarne alcune modalità attuative, nonché a differirne taluni termini di applicazione;

Schullian 119.09, volto a modificare l'articolo 60 del Codice della strada al fine di estendere il regime previsto per i veicoli di interesse storico e collezionistico anche alle macchine agricole;

Paita 119.019, volto a prorogare le autorizzazioni ai trasporti eccezionali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19;

Paita 119.020, volto a consentire l'apertura degli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

De Carlo 119.038, volto a disporre la comunicazione all'Unione europea dello *status* giuridico di extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste;

Andrea Romano 120.1, volto a disciplinare la figura dell'avvisatore marittimo, novellando la legge n. 84 del 1994;

Deidda 120.8, volto ad abrogare il decreto ministeriale 1 marzo 1967 recante Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari;

Gallo 120.10, volto ad istituire una piattaforma digitale denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », diretta ad agevolare gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare;

Gallo 120.11, che modifica il decreto ministeriale n. 51 del 2016 che disciplina le procedure di rinnovo delle certificazioni di competenza e di addestramento rilasciate ai lavoratori marittimi;

Scagliusi 120.12, che modifica l'articolo 93, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di assicurare il transito dei lavoratori portuali in esubero nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, di cui al decreto legislativo n. 243 del 2016;

D'Attis 120.19, volto ad introdurre misure di semplificazione procedurale per la realizzazione delle opere incluse nei Programmi triennali delle Opere e nei Piani Operativi Triennali delle Autorità di sistema portuale;

Mura 120.03, volto a disciplinare l'istituzione di nuove Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, disciplinandone in dettaglio le caratteristiche, le competenze ed il funzionamento;

Ubaldo Pagano 120.04, volto a prevedere misure agevolative, di carattere ordinamentale, per favorire l'accesso al mercato delle operazioni portuali, modificando, a tale scopo, l'articolo 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84;

Buratti 120.06, volto a consentire e disciplinare la sdemanializzazione dei beni del demanio occupate da sedimenti stradali, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, ricadenti in zone completamente urbanizzate;

Gagliardi 130.2, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 per la realizzazione della Galleria in località Missano e della Galleria in località Castiglione Chiavarese (SS 523);

Gagliardi 130.4, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e 35 milioni di euro per il 2022 per l'interramento del Viale Italia di La Spezia, nella parte lunga 600 metri che costeggia la passeggiata Morin e che separa il fronte mare dal centro e dai giardini storici della città;

Gagliardi 130.5, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni per il 2022 per la realizzazione della strada circonvallazione di Sanremo, tra Sanremo Centro e Sanremo Foce;

Gagliardi 130.6, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni per il 2022 per la realizzazione della strada circonvallazione di Arcola (SP);

Pezzopane 130.9, che modifica la composizione e le funzioni della Commissione permanente per le gallerie e introduce una disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza;

Molteni 130.10, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2021 per la progettazione e realizzazione del collegamento viario Como – Mariano Comense – « Canturina-bis »;

Giaccone 130.11, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per il 2021 per la progettazione e realizzazione della bretella sud-ovest di Asti e connessi collegamenti con la viabilità cittadina;

Ferrari 130.12, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36, in corrispondenza dello svincolo Arosio, e l'Autostrada A36, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso;

Paternoster 130.14, che modifica la disciplina relativa alle funzioni della società pubblica a cui sono trasferite le attività di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova;

Dal Moro 130.16, che modifica l'assetto societario delle società *in house* che dovranno gestire le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia;

Silvestroni 130.091 e Maraia 130.24, analoghi, che riproducono la disposizione recata dall'articolo 131, già stralciato dal testo iniziale del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

Deiana 130.20, che proroga la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 relativa agli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia;

Raffa 130.21, che autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per la realizzazione dello svincolo autostradale lungo la E90

all'altezza del comune di Monforte San Giorgio;

Varrica 130.22, che modifica poste contabili contenute nella seconda sezione;

Misiti 130.23, che istituisce un fondo di 5 milioni di euro volto a garantire il collegamento veloce, relativamente al periodo estivo 2021-2022, attraverso trasporto quotidiano veloce pubblico o privato convenzionato, nell'asse Lamezia Terme –Vibo Valentia – Isole Eolie;

Paternoster 130.25, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prorogare la concessione della gestione dell'autostrada A22;

Garavaglia 130.28, che autorizza la spesa di 65 milioni per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la realizzazione della variante all'abitato di Verbania sulla S.S. 34 del lago Maggiore, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici;

Bellachioma 130.32, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dal deragliamenti del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate il 19 agosto 2020;

Bellachioma 130.33 e Benigni 130.07, che autorizzano una spesa per l'anno 2021 e 2022 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda nel territorio del Comune di Bottanuco;

Fiorini 130.34, che autorizza la spesa di 4,2 milioni per l'anno 2021 per le necessarie opere di manutenzione del ponte de « la Veggia » sito tra Casalgrande e Sasuolo;

identici Benigni 130.03 e 130.026, che autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la progettazione definitiva e realizza-

zione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urganò, Cologno al Serio, Martinengo e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo;

Benigni 130.05, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Vertova e Villa d'Ogna;

Benigni 130.06, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI;

Benigni 130.08, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere;

Benigni 130.09, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 per la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo in provincia di Bergamo;

Benigni 130.010, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie;

Benigni 130.011, che autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio nel territorio di Ponte Nossa, in pro-

vincia di Bergamo, in sostituzione del vecchio Ponte De Angeli;

Benigni 130.012, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione della linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo;

Benigni 130.013, che autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2021, 100 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione del completamento di un'infrastruttura stradale in territorio di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, di collegamento con il limitrofo comune di Cenate Sopra, in variante al tracciato della SP71;

Benigni 130.014, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti;

Benigni 130.015, che autorizza la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, di 100 mila euro per l'anno 2022 e di 50 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG) al fine di evitare il traffico di automezzi pesanti nel Comune di Barbata in provincia di Bergamo;

Benigni 130.016, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio in provincia di Bergamo;

Benigni 130.017, che autorizza la spesa di 180 mila euro per l'anno 2021, di 30 mila euro per l'anno 2022 e di 10 mila euro per l'anno 2023 per la realizzazione di una

nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, per collegare la località Musa con il centro del paese;

Benigni 130.018, che autorizza la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, di 350 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano, in provincia di Bergamo, all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso del centro abitato;

Benigni 130.019 e 130.020, che autorizzano la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, 800 mila euro per l'anno 2022 e 800 mila euro per l'anno 2023 per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla, Laxolo e Sedrina in provincia di Bergamo;

Benigni 130.021, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2021, 20 milioni di euro nel 2022 e 25 milioni di euro nel 2023, per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco;

Benigni 130.022, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel 2021, 150 milioni di euro nel 2022 e 200 milioni di euro nel 2023, per la per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata « Tangenziale SUD Bergamo » tra i comuni di Paladina e Sedrina;

Benigni 130.023, che autorizza la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, 150 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per l'anno 2023 la per la per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell'incrocio tra la SP128 e la SP121 in comune di Brignano Gera D'Adda in provincia di Bergamo;

Benigni 130.024, che autorizza la spesa di 50 mila euro per l'anno 2021, 100 mila euro per l'anno 2022 e 100 mila euro per

l'anno 2023 interventi di consolidamento del territorio del Comune di Fiorano Al Serio in provincia di Bergamo, con priorità ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali;

Benigni 130.025, che autorizza la spesa di 150 mila euro per l'anno 2021, di 50 mila euro per l'anno 2022 e di 20 mila euro per l'anno 2023 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo;

Pezzopane 130.029, che al fine di assicurare le condizioni di sicurezza stradale lungo la strada comunale « di Pieve S. Stefano » tra il km 0+000 ed il km 4+720, autorizza in favore di ANAS s.p.a. la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alla realizzazione degli occorrenti lavori;

Colmellere 130.030, Lucchini 130.031, Cavandoli 130.032 e Dara 130.036, che incrementano la dotazione del Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, destinando l'incremento, in via esclusiva, a specifici interventi;

Cavandoli 130.034, che incrementa la dotazione del Fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, destinando però l'incremento, in via esclusiva, a specifici interventi;

Andreuzza 130.038, che prevede la nomina di un commissario per la realizzazione di una serie di interventi stradali in provincia di Venezia;

Andreuzza 130.039, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la progettazione e realizzazione della Ciclovía « Trieste-Lignano-Jesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle »;

Garavaglia 130.040, Cavandoli 130.041, Lollobrigida 130.071 e 130.072 e Mazzetti 130.079, che apportano un correttivo al Codice dei contratti pubblici finalizzato a disciplinare l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori;

Garavaglia 130.042 e Lollobrigida 130.074, che recano una serie di novelle alla disciplina del subappalto recata dal Codice dei contratti pubblici;

Cavandoli 130.043, Lollobrigida 130.076 e Mazzetti 130.080 e 130.084, che modifica la disciplina transitoria in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

Guidesi 130.044, Lollobrigida 130.073 e Mazzetti 130.081, che integra le norme in materia di termini di pagamento e clausole penali di cui all'art. 113-*bis* del Codice dei contratti pubblici al fine di introdurre una disposizione volta a disciplinare l'eccezione di inadempimento;

Paita 130.066, che, nel quadro delle misure anti-COVID, consentono l'apertura di una serie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso le infrastrutture di trasporto, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Tripodi 130.053, che prevede la nomina di un commissario per il riavvio dei lavori di sistemazione della variante della S.S. 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen della Valle d'Aosta;

Misiti 130.057, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dello svincolo autostradale « Rende-Università della Calabria », sull'asse autostradale A2 Salerno-Reggio Calabria;

Furgiuele 130.062, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per i lavori di ammodernamento ed adeguamento dello svincolo di Rosarno dell'A2 « Autostrada del Mediterraneo »;

Rixi 130.063, che modifica la disciplina relativa al Commissario straordinario al Comune di Genova;

Gregorio Fontana 130.070, che incrementa il « Fondo unico ANAS » al fine di finanziare i lavori di manutenzione e adeguamento della strada statale 42 di collegamento dell'abitato di Treviglio con la Strada Statale 38 al bivio Merano-Mendola presso Bolzano;

Lollobrigida 130.075 e Mazzetti 130.082, che modifica le norme del Codice dei contratti pubblici al fine di introdurre disposizioni in materia di nullità delle clausole in violazione del divieto di ribaltamento costi nelle piattaforme elettroniche;

Ripani 130.077 e 130.078, che autorizzano la spesa di 200 milioni per il 2021 e ulteriori somme per gli esercizi successivi per l'adeguamento e la messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio;

Mazzetti 130.083, che modifica la disciplina recata dal testo unico dell'edilizia al fine di chiarire che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma preesistente nonché di disciplinare la formazione del silenzio-assenso;

Baldelli 130.085, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinata al finanziamento dell'infrastruttura stradale denominata « Mare-monti » tra Porto Sant'Elpidio ed Amanda;

Trano 130.093, che autorizza risorse per il completamento della nuova viabilità del corridoio tirrenico del Lazio Meridionale;

Patassini 132.2, che dispone che la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico

sia sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento contenente determinate caratteristiche;

Patassini 132.3, che prevede che l'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resti attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori;

Chiazzese 132.5, che prevede che l'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed il soggetto che effettua l'installazione di punti di ricarica su suolo pubblico è tenuto a presentare unica domanda di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione e contestuale occupazione di suolo pubblico;

Luciano Cantone 132.6, che rinvia ad un regolamento ministeriale l'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni *Smart Road*, prevedendo altresì l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica;

Pella 132.7, che istituisce un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione elettrica;

Marco Di Maio 132.01, che introduce un articolo aggiuntivo volto ad introdurre una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto stradale, in base al quale le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti o di loro ristrutturazione totale, dispongono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno;

Fiorini 132.04, in materia di adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, prorogando le scadenze relative anche alla vita tecnica degli impianti;

Chiazzese 132.011, che è volto a consentire, per i soli punti di ricarica di potenza elevata, l'applicazione delle tariffe disincentivanti previste per l'occupazione notturna degli spazi di ricarica, oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica;

Zolezzi 132.012, che estende ai veicoli per il trasporto merci di categoria N2 ed N3 l'applicazione delle norme del Codice della strada per la trasformazione in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici;

Mancini 132.015, volto ad estendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la possibilità di avere i veicoli di servizio con targa ADM, che consente di muoversi liberamente negli spazi doganali e aeroportuali;

Bruno Bossio 133.01, che è volto a rendere permanenti le misure di semplificazione, riconosciute fino al 30 giugno 2020, relative alle procedure per lo svolgimento di attività di scavo per la realizzazione di impianti di comunicazione in fibra ottica, per le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

Del Barba 133.010, volto ad istituire una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

identici 133.02 della IX Commissione e Paita 133.026, limitatamente ai commi da 2 a 15, volti ad introdurre modifiche ed integrazioni prevalentemente ordinamentali al codice della strada;

Adelizzi 133.012, volto a modificare comma l'articolo 13 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 162, contenente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori;

Barbuto 133.015, che modifica le disposizioni dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 in materia di procedura di nomina dei commissari straordinari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;

Caso 133.021, volto a modificare il regime degli sconti obbligatori nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile;

identici Paita 133.025 e 133.042 della IX Commissione, limitatamente ai commi 2 e 3, che modificano il Codice della strada al fine di prevedere l'obbligo per tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus, di essere muniti di cinture di sicurezza;

Paolo Russo 133.030 e 133.031, volti a prorogare la durata dei contratti di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore;

Trancassini 133.034, limitatamente ai commi da 8 a 10, volti ad istituire, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità di Lavoro su Aerospazio e Difesa;

Pella 133.035, che modifica l'articolo 208 del Codice della strada con riferimento alla destinazione dei proventi di alcune sanzioni per violazione del Codice della strada;

Pella 133.036, che modifica l'articolo 201 del Codice della strada in materia di notifica delle violazioni del Codice stesso;

Baldelli 133.038, che abroga le disposizioni di modifica del Codice della strada e di altre disposizioni in materia di circolazione stradale introdotte dall'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Viviani 134.7, che reca modifiche ordinarie alla disciplina, dettata dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, in materia di composizione del Consiglio direttivo degli Enti parco;

Identici Pezzopane 134.6 e Plangger 134.20 e Vianello 134.17, che prevedono, con misura di carattere organizzatorio, la facoltà per gli enti di gestione delle aree protette di gestire la fruizione turistica di aree in cui sia opportuno il contingentamento di visitatori utilizzando guide opportunamente formate;

Rospi 134.01, che modifica l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 al fine di inserire il golfo di Taranto tra le aree di reperimento per l'istituzione di nuovi parchi o riserve marine;

Muroni 134.07, che reca una modifica di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) in materia di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del medesimo decreto legislativo per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza;

D'Attis 134.09, che modifica l'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), in materia di esclusione dell'operatore economico da una procedura d'appalto in caso di mancata ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

Binelli 135.14, che reca una norma di carattere ordinamentale volta a modificare l'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) finalizzata ad inserire le ceppaie tra i materiali che non rientrano tra i rifiuti;

Ilaria Fontana 135.40, che introduce, a partire dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di utilizzare nei punti vendita al pubblico, nei reparti frutta e verdura e nei reparti dei prodotti freschi al banco esclusivamente

etichette in materiale certificato biodegradabile e compostabile;

Ilaria Fontana 135.45, che apporta una modifica di carattere ordinamentale alla disciplina del programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente » di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 volta a prevedere l'obbligo per il Ministro dell'ambiente di riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle attività del programma;

Plangger 135.25, che reca una puntuale modifica di carattere ordinamentale alla disciplina relativa agli incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola;

Gava 135.10, che proroga di due anni l'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA di cui all'art. 25, comma 5, del Codice dell'ambiente, in scadenza nel 2020;

Plangger 135.24, che interviene in merito ai sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas per la fruizione degli incentivi sull'energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli;

Gava 135.11, che dispone la proroga di 90 giorni della validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020;

Vianello 135.46, che inserisce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) la previsione secondo cui a decorrere dalla data di adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, non è comunque consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di permessi di prospezione e di ricerca o di nuove istanze di conferimento di conces-

sioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Nesci 135.47, che con norma di carattere localistico istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza, riqualificazione e per il monitoraggio della Rupe di Tropea;

Binelli 135.26, che, con previsione di carattere microsettoriale, riduce il preavviso per l'utilizzo di esplosivi nelle operazioni di recupero degli schianti boschivi e ripristino del territorio a seguito della tempesta Vaia (che ha colpito il Nord-est nel 2018);

Pastorino 135.28, che reca una modifica di carattere ordinamentale all'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) finalizzata a rendere applicabile al medesimo decreto legislativo anche il trasporto di sostanze pericolose in condotte;

Gavino Manca 135.3 e gli identici Gava 135.12 e Muroli 135.48 che recano modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina in materia di conferenza dei servizi dettata dal decreto-legge n. 76 del 2020;

Gavino Manca 135.4, che interviene sulla qualifica della rete dei gasdotti della regione Sardegna;

Sani 135.1, in quanto volto ad apportare una modifica di carattere ordinamentale alla disciplina degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Gava 135.13, che reca una modifica ordinamentale all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza dei servizi;

Ilaria Fontana 135.41, in quanto volto ad apportare modifiche di carattere ordi-

namentale al decreto legislativo n. 155 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Patassini 135.18 e 135.19, che sono volti a recare modifiche alla disciplina, dettata dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, del trattamento dei rifiuti inerti provenienti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia;

Caffaratto 135.15, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per il 2021 per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza dell'Alveo e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice;

Braga 135.051, che reca una norma di carattere ordinamentale volta al trasferimento della società SOGESID s.p.a. all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (INVITALIA) e alla ridenominazione della stessa in INVITALIA AMBIENTE s.p.a.;

Gava 135.014, in quanto volto ad introdurre una disciplina di carattere ordinamentale dell'autorizzazione delle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne;

Torromino 135.043, che reca una norma di carattere localistico volta a stanziare 30 milioni di euro per l'anno 2021 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Crotone il 21 e 22 novembre 2020;

Zolezzi 135.032, che reca modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 195 del 2005 in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Gava 135.015, in quanto recante modifiche di carattere ordinamentale alla di-

sciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo;

Patassini 135.017, in quanto volto a recare modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni;

Identici Patassini 135.019, De Toma 135.09 e Moretto 135.029, che modificano la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi relativi a interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;

Gava 135.055, in quanto volto ad introdurre modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina, recata dal Codice dell'ambiente, in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture;

Identici Patassini 135.016 e Fregolent 135.048, che intervengono sulla disciplina autorizzatoria degli impianti alimentati da energia rinnovabili;

Rachele Silvestri 135.04, Patassini 135.018 e De Toma 135.07, che modificano i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili;

Zolezzi 135.034, che reca una modifica di carattere ordinamentale al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) in materia di accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti;

De Toma 135.08 e gli identici Baratto 135.044 e Rachele Silvestri 135.05, che modificano le disposizioni sui procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili;

Giacometto 135.045, che modifica il regime delle compensazioni ambientali a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Zolezzi 135.036, che istituisce la Piattaforma italiana del fosforo autorizzando

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa di euro 500.000;

Zolezzi 135.033, che disciplina la trasmissione dal Ministero della difesa all'ISPRA dei dati ambientali riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti dei corpi militari dello Stato;

De Luca 135.01, volto a istituire l'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale;

Gava 136.2, che reca disposizioni ordinarie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Manzo 136.8, che riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'art. 136, già stralciati dal testo iniziale ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

Mulè 136.9, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento della nuova condotta dell'acquedotto del Ponente ligure;

Gava 136.01, che introduce una articolata disciplina ordinamentale in materia di manutenzione idraulica straordinaria per la funzionalità dell'alveo fluviale contro il dissesto idrogeologico;

Gava 134.22, che introduce una articolata disciplina ordinamentale in materia di discariche e ammassi di rifiuti al fine di disciplinarne la bonifica in funzione del superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

Gava 136.03, che reca una proroga generalizzata di tutti i termini in materia ambientale ed energetica, nonché di quelli per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Gava 136.04, che reca disposizioni di tipo ordinamentale in tema di cessazione

della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS);

Gava 136.05, che reca disposizioni in materia di prodotti da scarti agricoli e alimentari per la produzione di biogas;

Gava 136.06, che reca misure di carattere ordinamentale volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare;

Delmastro Delle Vedove 136.013, che modifica i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro per gli impianti di energia rinnovabile;

Daga 136.016, limitatamente ai commi 1 e 3 che recano modifiche di carattere definitorio e regolamentare al Codice dell'ambiente e al testo unico dell'edilizia in materia di acque meteoriche;

Daga 136.017, che integra le caratteristiche che consentono di fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano le caratteristiche medesime;

Daga 136.018, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di concessioni regionali di acque minerali;

Daga 136.019, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di investimento degli utili di gestione nel servizio idrico integrato;

Daga 136.022, che reca disposizioni ordinarie finalizzate all'istituzione di un sistema unico di condivisione dei dati idrici e idrologici;

Daga 135.050, che disciplina la trasformazione di SOGESID S.p.A. in INVITALIA AMBIENTE S.p.A.;

Lombardo 136.024 e 136.025, che, con previsioni di carattere localistico, autorizzano spese per la realizzazione della rete fognaria di Alcamo Marina e gli impianti

fognari nei Comuni che ricadono all'interno dell'area sensibile del Golfo di Castellammare;

Di Lauro 137.10, che vieta erogazioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo in favore di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali;

Di Lauro 137.02, che vieta l'allevamento di visoni sul territorio nazionale e reca disposizioni per la cessione dei richiamati animali ad enti, ad associazioni o la loro reintroduzione in ambienti naturali;

Di Lauro 137.07, che prevede la chiusura temporanea degli allevamenti di visone e reca disposizioni per la cessione dei richiamati animali ad enti, ad associazioni o la loro reintroduzione in ambienti naturali;

Spessotto 137.08, che abroga l'articolo 70 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente il rilascio delle licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale;

Flati 137.06, che novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 recante la definizione di imprese turistiche;

Mancini 138.01, volto ad abrogare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 374 del 1990 sulla disciplina delle costruzioni e di altre opere in prossimità della linea doganale;

Mancini 138.02, che interviene in materia di mezzi sequestrati, modificando in più punti il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Trancassini 139.8, che reca misure di carattere ordinamentale in materia di albo nazionale dei gestori ambientali;

Plangger 140.01, che detta norme in materia di determinazione della tariffa onnicomprensiva per gli impianti di genera-

zione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili;

Squeri 140.07, che interviene modificando disposizioni ordinamentali per introdurre misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti;

Navarra 141.04, che è volto a prevedere che sia considerato come « biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali » il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti;

Fiorini 141.06, che considera come interventi di edilizia libera le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, e in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori;

Vanessa Cattoi 142.13, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2021 e di 31 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto « Valerio Catullo » di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova;

Molteni 142.12, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2021 di 78 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione della linea Como-Cantù-Lecco;

Morelli 142.14, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana);

Frassini 142.16, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare

la spesa la spesa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 per l'allargamento della carreggiata della strada provinciale 639 Lecco-Bergamo nel tratto compreso tra Calolziocorte e Cisano Bergamasco;

Frassini 142.15, che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 40 milioni per l'anno 2021 per la messa in sicurezza e l'allargamento della carreggiata della strada statale 42 nel tratto tra compreso tra Entratico e Endine Gariano;

Frassini 142.17 che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 70 milioni di euro nell'anno 2021 per la variante Cisano-Pontida della strada provinciale ex strada statale 342 Briantea;

Ferrari 142.18 che reca una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento del 3° Lotto funzionale « Lavello » della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate;

Del Barba 142.9 e 142.10, che recano una norma di carattere localistico volta ad autorizzare la spesa, rispettivamente, di 25 milioni o 30 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità;

Gava 142.5, che reca una modifica di carattere ordinamentale all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) concernente l'applicazione anche agli interventi per i quali è già stato rilasciato il permesso di costruire delle deroghe ai limiti di distanza;

Pellicani 142.8, che reca una previsione di carattere ordinamentale finalizzata alla riduzione alla metà dei termini dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi o nulla osta comunque denominati in mate-

ria ambientale, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei servizi di interesse economico generale a rete;

identici Vanessa Cattoi 142.020 e Gavino Manca 142.01, che recano norme finalizzate alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili;

Lacarra 142.03, limitatamente al comma 1, che modifica disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;

Durigon 142.04, in quanto volto ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e interventi di ristrutturazione edilizia;

Di Lauro 142.012 che detta disposizioni in materia di rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico;

Mazzetti 142.017, che reca norme in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);

Ubaldo Pagano 142.05, che, con norma di carattere localistico, prevede l'attribuzione al Comune di Taranto di 6 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito della « Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contorni al CEP-Salinella »;

Gusmeroli 143.014, che esenta per la stagione invernale 2020-2021 i titolari di autorizzazioni per l'utilizzazione di suolo pubblico dall'obbligo di smontaggio dei plateatici e strutture *dehors*;

Pella 144.8, il quale proroga fino al 30 giugno 2021 la disposizione dell'articolo 73

del decreto-legge n. 18 del 2020 che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, ecc., e sospende fino a tale data l'applicazione delle disposizioni che prevedono il parere delle conferenze metropolitane ovvero delle assemblee dei sindaci, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dei comuni e delle province;

Pella 144.06, il quale proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza la disposizione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede la possibilità di elevare a 72 il limite massimo di ore mensili entro cui è permesso ai sindaci di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro;

Pella 144.9, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di pagamento forfettario di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestono determinate cariche;

Montaruli 144.4, che prevede il trasferimento delle risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 alla Regione Piemonte e assegnando alla Regione Piemonte i compiti finora assolti dal Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 nella procedura di individuazione degli interventi;

Plangger 145.15, che introduce una deroga alla norma del testo unico degli enti locali che vieta ai componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, di esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato;

Identici Pastorino 145.034 e Navarra 145.020 e Pella 145.060 e Cestari 145.022, che modificano la disciplina relativa alla notificazione della cessione dei crediti commerciali nei confronti degli enti locali, non certificati sulla piattaforma elettronica;

Patassini 145.06, che introduce disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali, nel caso di cessione delle reti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione;

Ferro 145.036, che dispone la nomina del Comandante regionale della Calabria del Corpo della Guardia di Finanza quale Commissario straordinario del Servizio sanitario della regione Calabria, disciplinandone le mansioni;

Pastorino 145.035 e Pella 145.049, che circoscrivono l'importo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali;

Pellicani 145.038, che modifica la denominazione e la composizione dell'Autorità per la laguna di Venezia ed estende la disciplina prevista dalla legge per la salvaguardia di Venezia (legge n. 798 del 1984) anche ai comuni di Cavallino Treponti, Mira e Jesolo;

Pella 145.042, che prevede la possibilità di sdemanializzare determinati beni attualmente classificati come demanio marittimo e di cederli a titolo gratuito, previa richiesta, ai comuni;

Comaroli 145.058, che modifica, a regime, i termini, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, di approvazione dei bilanci e del rendiconto da parte delle Regioni;

Patassini 145.08, che apporta modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2018 al fine di promuovere l'uso del biometano e degli altri biocarburanti nel settore dei trasporti;

Buompane 145.039, che modifica la disciplina in tema di responsabilità civile e amministrativa dei componenti degli organi delle società a partecipazione pubblica;

Durigon 146.02, che dispone lo stanziamento di 10 milioni di euro, per l'anno

2021, per l'acquisto e la ristrutturazione, da parte del Comune di Latina, della sede dell'Intendenza di Finanza;

Musella 146.03, volto a disporre l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di attività comunali per le quali vi sia carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, con contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili;

Prestigiacomò 146.04, che prevede la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana, disponendo che le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedano, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale;

Caffaratto 147.5, che autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'acquisto della villa storica Cavour, in favore del Comune di Cavour;

Guidesi 147.04, che istituisce un fondo in favore dei comuni della provincia di Lodi;

Schirò 147.024, in quanto reca disposizioni organizzative di semplificazione e ottimizzazione delle attività di destinazione del personale scolastico all'estero;

Pastorino 147.07, che prevede la sdemanzializzazione di determinati beni attualmente classificati come demanio marittimo, ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei comuni, e la possibilità di cederli a titolo gratuito agli stessi comuni;

Di Muro 148.03, volto a istituire una zona franca nella città di Ventimiglia, con oneri per 500 milioni di euro per l'anno 2021;

Siracusano 148.07, che prevede la nomina di un commissario straordinario per

il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale della città di Messina e ne disciplina le funzioni;

Moretto 149.8 e Paita 149.26, analoghi, che modificano la disciplina transitoria in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

Durigon 149.9, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare al comune di Latina ai fini dell'acquisto al patrimonio comunale degli immobili dell'Intendenza di Finanza e la riqualificazione, valorizzazione e trasformazione in servizi universitari;

Ferri 149.14, che modifica la disciplina di assegnazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada;

Ferri 149.15, che autorizza la Regione Toscana ad erogare contributi straordinari per sostenere l'impegno finanziario dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi da parte di una serie di comuni;

Prestipino 149.034, che prevede uno stanziamento straordinario di 500.000 euro per l'anno 2021, in favore di Eur Spa, al fine di sostenere le attività di promozione del centro congressuale « La Nuvola »;

Maraia 149.23, che reca norme di carattere ordinamentale che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, consentono la revisione della convenzione CONSIP in favore di regioni, enti locali e gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Ilaria Fontana 149.25, che disciplina l'individuazione di un referente per il *green public procurement* in ogni stazione appaltante;

Paita 149.27, che apporta una modifica al Codice dei contratti pubblici fina-

lizzata a disciplinare l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori;

Enrico Borghi 149.28, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento della portualità peschereccia e della riqualificazione dell'ambito portuale del Comune di Bisceglie;

Benigni 149.01, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 750 mila euro per l'anno 2021, 450 mila euro per l'anno 2022 e 300 mila euro per l'anno 2023 a finanziamento dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio « ex Convento Santa Margherita » in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, finalizzato a realizzare un centro destinato a servizi assistenziali;

Rachele Silvestri 149.04, che proroga l'operatività della disciplina semplificata in materia di appalti vigente nelle aree del cratere sismico dell'Italia centrale (eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016);

Rachele Silvestri 149.05, che reca disposizioni ordinamentali applicabili alle aree del cratere sismico dell'Italia centrale (eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016);

Fogliani 149.012, che con norma di carattere localistico reca misure per la prosecuzione del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato « Falconera » nel comune di Caorle;

Ferri 149.013, che con norma di carattere localistico per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, al fine di erogare un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività economiche e produttive non industriali con sede legale o unità produttiva nella frazione di Albiano del comune di Aulla;

Scoma 149.014, che con norma di carattere localistico prevede la ricognizione

delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti la rete idrica del comune di Reitano e la predisposizione di interventi di manutenzione straordinaria e del rifacimento totale della rete idrica;

Delmastro Delle Vedove 149.015, che, per consentire la didattica a distanza anche agli studenti residenti nelle « aree bianche », prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvede all'installazione di ripetitori per la connessione a banda larga del tipo Wimax, per assicurare la copertura delle aree non raggiunte da rete internet in cui vi sia popolazione in età scolare che ne faccia richiesta al proprio comune;

Paita 149.016, che con norma di carattere localistico prevede un contributo al Comune di Pontremoli per la progettazione e per la realizzazione dei lavori di ripristino del Ponte Zambeccari;

Centemero 149.017, che prevede la redazione di bandi-tipo per la locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità;

Raffa 149.020, che con norma di carattere localistico istituisce un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2021 destinato all'avvio di un piano di risanamento delle aree degradate della città di Messina;

Torromino 149.022, che con norma di carattere localistico autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 per gli interventi strutturali finalizzati alla riapertura del nosocomio « Vittorio Cosentino » di Cariatì (Cosenza);

Molteni 150.2, Lucchini 150.1 e Giaccone 150.3, che nell'individuazione delle infrastrutture da finanziare a valere sul nuovo Fondo perequativo infrastrutturale individuano come prioritarie specifiche opere, quali il collegamento Comomariano Comense « Canturina-bis », la messa in sicurezza dei ponti sul Po, la bretella sud-ovest di Asti;

Cannizzaro 150.16, che assegna alla città metropolitana di Reggio Calabria un contributo di 5 milioni di euro per la realizzazione del collegamento stradale S. Lucia di Campo calabro – Fiumara di Muro;

Cannizzaro 150.17, che istituisce il Distretto turistico della Locride e autorizza la spesa di 300 mila euro annui;

Fragomeli 150.01, che interviene sull'operatività del trasferimento alle regioni e agli enti locali delle competenze amministrative in materia di viabilità relativamente ai tratti di strade riclassificati ai sensi della normativa vigente;

identici Rachele Silvestri 152.2 e Scagliusi 152.10, che dispongono che le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, emanino i criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente;

Silvestroni 154.057, che interviene sulla disciplina concernente la posizione giuridica e il trattamento economico dei segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti;

Scoma 154.015, che stabilisce deroghe alla disciplina concernente il personale delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (articoli 19 e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016) in favore della regione Sicilia, in relazione ai lavoratori del bacino PIP – Emergenza Palermo;

Mulè 154.028, che detta disposizioni interpretative delle norme che disciplinano le società partecipate da amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 175 del 2016), in relazione alla definizione di società partecipata, di partecipazione pubblica di controllo ed alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

Mulè 154.029, che conferisce una delega al Governo volta ad apportare modifiche e integrazioni alla disciplina delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, dettata dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

Battilocchio 154.031, che prevede e disciplina la sdemanializzazione dei terreni che abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni;

Pella 154.034 che, in relazione ai comuni individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016, concernente le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, disciplina la concessione di una indennità aggiuntiva al personale comunale incaricato dai vice-commissari per l'erogazione dei contributi post-terremoto;

Pella 154.037, che consente, nei territori colpiti dal sisma 2016-2017, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici;

Pella 154.038, che modifica una delle funzioni di coordinamento attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 riguardante la predisposizione e approvazione di uno o più piani di opere pubbliche;

Pella 154.039, che prevede l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate dagli eventi sismici 2016-2017;

Nevi 154.041, che reca una norma interpretativa della nozione di soggetto responsabile dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, funzionale all'applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento;

Mandelli 154.042, il quale modifica la normativa sul numero dei mandati consecutivi per la carica di sindaco e di presidente della provincia;

Siracusano 154.045, che stanziava 900.000 euro a favore della città metropolitana di Messina ai fini della realizzazione degli spazi destinati alla sperimentazione della pratica musicale e per la candidatura della città di Messina al *network creative city* UNESCO della musica;

Mandelli 154.046, il quale autorizza i comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle prossime elezioni amministrative;

Trancassini 155.036, che assegna 250 milioni alla costruzione del nuovo ospedale di Latina;

Trancassini 155.037, che assegna 10 milioni al completamento della cittadella giudiziaria di Latina;

Trancassini 155.035, che istituisce un Fondo per la valorizzazione delle città fondazione con una dotazione di 5 milioni di euro;

Cabras 155.028, che sopprimendo la Commissione per le crisi da sovraindebitamento del comparto agricolo istituisce un commissario *ad acta*;

Trancassini 155.034, che destina 5 milioni di euro per l'acquisto al patrimonio pubblico della *ex* sede della Banca d'Italia a Latina;

Pella 155.039, che proroga gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati;

Pella 155.038, che modifica la definizione di soggetto responsabile degli im-

pianti per l'applicazione degli incentivi alle energie rinnovabili;

Paolo Russo 155.040, che reca semplificazioni per la regolarizzazione di interventi edilizi;

Benigni 155.01, che modifica la disciplina dei mandati dei sindaci;

Moretto 155.020, che proroga di 24 mesi il termine per l'entrata in esercizio di alcuni impianti geotermoelettrici;

Madia 157.6 e 157.5, che recano norme di interpretazione autentica in materia di limiti al costo annuale dei compensi degli amministratori di società pubbliche;

Noja 157.03, volto a consentire ai lavoratori fragili, pubblici e privati, in possesso di adeguata certificazione medica, di svolgere in modalità agile la propria prestazione lavorativa o, nel caso in cui questa sia impossibile, di fruire di un periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero nel periodo 1-31 gennaio 2021;

Delmastro Delle Vedove 157.02, che reca una delega al Governo per l'emissione di titoli di Stato denominati « Orgoglio italiano »;

Miceli 159.24, volto a inquadrare il personale dei vigili del fuoco con specializzazione speleo alpino fluviale nel ruolo degli elisoccorritori;

Maurizio Cattoi 159.57, che riduce da due anni ad un anno il periodo minimo di servizio prestato nella stessa sede per il trasferimento del personale della Polizia di Stato;

Ferrari 159.7, che autorizza il Ministero della difesa ad assumere un contingente di 10 unità per il Polo Mantenimento Armamento leggero di Terni;

Maglione 159.66 che istituisce presso il Ministero dell'Interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale non

dirigente della *ex* carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982;

Vazio 159.25, che autorizza la regione Liguria e il comune di Genova a trasformare alcuni rapporti di lavoro in assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Buratti 159.22, volto a riaprire per l'anno 2021 l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

Dieni 159.59, che prevede l'accesso al ruolo dirigenziale (nell'amministrazione ricevente) per il personale trasferito cui è stato conferito un incarico dirigenziale per due anni consecutivi;

Gagliardi 159.04, che istituisce il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Grippa 159.011, che rinvia di un anno l'acquisto di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate;

Identici Lupi 159.2, Mandelli 159.81 e Rospi 159.14, che incrementano le quote di riserva per i lavoratori disabili per le assunzioni di cui all'articolo 259 e per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere personale di diverse amministrazioni pubbliche;

Navarra 159.05, che riduce le tasse universitarie per i dirigenti pubblici;

Cavandoli 159.08, che riduce da 3 mesi a 30 giorni il termine di pubblicazione del curriculum e dell'autodichiarazione di assenza di incompatibilità con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza esterna delle pubbliche amministrazioni;

Licatini 159.019, che istituisce la figura professionale del tecnico della preven-

zione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali;

Migliore 159.31, che interviene sulla disciplina della revisione dei ruoli delle forze di polizia per trasformare il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in un ruolo dirigenziale;

Cavandoli 159.07, che posticipa di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle previsioni della legge professionale forense che disciplinano l'accesso degli avvocati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;

Delmastro Delle Vedove 159.43 e 159.44, che dettano disposizioni in materia di magistratura onoraria volte a confermare nei ruoli gli attuali giudici onorari in servizio, equiparandone il trattamento economico alla magistratura ordinaria;

Piera Aiello 159.1, recante disposizioni in materia di esame di abilitazione della professione forense per l'anno 2020/2021;

Identici Garavaglia 159.52 e Frassinetti 159.35, che modificano la disciplina in materia di indennità e rimborsi per il nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM;

Garavaglia 159.53, che modifica la disciplina in materia di compensi e indennità per Presidente, Direttore e componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni AFAM;

Identici Aprea 159.84 e Toccafondi 159.51, che modificano la disciplina in materia di indennità e rimborsi per il nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM la disciplina in materia di compensi e indennità per Presidente, Direttore e componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni AFAM;

Vietina 159.86, che istituisce la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 accompagnamento pianistico, prevedendo l'inquadramento dei sog-

getti in servizio nello stesso settore come docenti;

Casa 159.64, che interviene sui requisiti necessari per la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

Quartapelle Procopio 160.3, che riconosce un contributo straordinario di 200 mila euro per il 2021 e di 100 mila euro per il 2022 in favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano;

Bologna 160.4, che consente al personale precario non dirigenziale che sia stato impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco per almeno ventiquattro mesi continuativi, di transitare definitivamente nei ruoli, nei limiti delle dotazioni organiche, a seguito di apposito concorso per titoli ed esami;

Deiana 160.6, che autorizza l'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a stabilizzare nell'anno 2021, tre unità di personale, in misura sovranumeraria;

Sisto 160.09, che delega il Governo a modificare il decreto legislativo n. 127 del 2018, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sisto 160.08, che demanda al Ministero dell'interno l'emanazione di un regolamento volto ad adeguare l'attuale sistema di tutele in caso di infortunio in servizio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Sisto 160.011, volto a inquadrare alcune tipologie di personale appartenente ai vigili del fuoco nel ruolo e nella specializzazione degli elisoccorritori;

Sisto 160.012, che modifica i criteri di calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita del

personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età;

Bazoli 161.12, che istituisce un posto di funzione di livello dirigenziale generale e destina 30 unità di personale alla cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Cavandoli 161.02, che sospende per tutto il 2020 le disposizioni sugli obblighi di formazione continua dei professionisti;

Tomasi 161.05, che interviene sul codice civile per modificare la disciplina delle donazioni;

Cavandoli 161.06, che interviene sulla legge recante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per modificare la disciplina della redazione del rogito, con riguardo alla lingua straniera;

Cavandoli 161.03, che modifica l'ordinamento della professione forense per escludere determinate categorie di avvocati dalle verifiche relative all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente;

Cavandoli 161.04, che interviene sull'ordinamento della professione forense per modificare la disciplina degli obblighi formativi degli avvocati;

Baldino 161.022 che, da un lato, prevede l'attribuzione a soggetti esterni al ruolo dei dirigenti di un incarico dirigenziale di livello generale e due incarichi dirigenziali di livello non generale e, dall'altro, dispone la soppressione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) ed il trasferimento delle relative funzioni al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Sisto 161.024, che in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, detta una disciplina speciale, per l'anno 2020-

2021, dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

Bucalo 161.28, che dispone la conferma in ruolo di docenti assunti a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, annullando i provvedimenti di licenziamento;

Termini 161.031, che dispone l'istituzione dell'albo nazionale degli esaminatori per il conseguimento dell'abilitazione alla guida presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con relativi oneri finanziari;

identici Rachele Silvestri 161.13, Ubaldo Pagano 161.23 e Stumpo 161.50, limitatamente alla lettera *b*), che intervengono sulla disciplina relativa al numero dei mandati dei presidenti e dei consiglieri delle camere di commercio che possono ricoprire per la rielezione;

identici Rospì 161.14, Mandelli 161.59 e Lupi 161.7, che dispongono – per determinate categorie di concorsi pubblici – l'esenzione dalle prove di esame o l'affiancamento di un tutor per le persone disabili affette da comprovati disturbi;

Misiti 161.07, che esclude dalla determinazione dell'indennità di anzianità per i dipendenti di enti pubblici determinate tipologie di compensi;

Ferro 161.015, che interviene sui criteri per la determinazione dell'importanza degli enti pubblici ai fini della determinazione del trattamento economico dei direttori generali dei medesimi enti;

Ferro 161.013, che consente la destinazione – limitatamente alla regione Calabria – di risorse anche ai lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità;

Ferro 161.014, che consente la destinazione – limitatamente alla regione Calabria – di risorse anche ai lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità e reca

ulteriori disposizioni relative alle modalità di assunzione di lavoratori socialmente utili;

Fornaro 161.026, che reca norme di interpretazione autentica – con effetti finanziari – in materia di aiuti erogati per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 (filiera bieticolo-saccarifera) disponendo che gli aiuti erogati sono da intendersi concessi a titolo definitivo e non ripetibili;

Gava 161.019, che consente l'istituzione presso le regioni di un elenco di soggetti cui attribuire la reggenza temporanea di funzioni di segretario comunale in determinate sedi;

Prestigiacomò 161.55, che autorizza la regione Sicilia ed istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino Emergenza Palermo – PIP;

Casa 161.44, che attiva una procedura selettiva per la stabilizzazione di soggetti diversamente abili della regione Sicilia;

Madia 161.29, che consente alle regioni di avvalersi di strutture di diretta collaborazione prevedendo altresì che i relativi incarichi non siano calcolati nel computo dei limiti massimi di attribuzione a soggetti non iscritti al ruolo dei dirigenti di incarichi di livello dirigenziali;

Losacco 161.11, che riguarda la determinazione dell'indennità da attribuire ai componenti del Garante per la protezione dei dati personali e il trattamento economico del personale del Garante;

Stumpo 161.56, che modifica il Codice dei contratti pubblici nella parte che obbliga le concessioni, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro;

De Luca 162.3, che modifica la platea dei soggetti, individuati dal Commissario straordinario del sisma Ischia 2017, per l'attribuzione dei contributi di autonoma sistemazione;

Identici Di Maio Marco 162.11 e Dara 162.15 e Garavaglia 162.24, che consentono, solo per i territori colpiti dal sisma 2012 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), di considerare computabili per le assunzioni a tempo indeterminato, anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili, e di consentire, per tutti i territori coinvolti negli eventi sismici previsti, l'assunzione del personale a tempo indeterminato presso l'ente dove ha prestato la propria attività, anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro;

Rospi 162.20, che prevede l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

Gavino Manca 162.031, che, con norma di carattere organizzatorio, interviene in materia di asseverazione da parte dei professionisti degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sisma bonus) la cui procedura autorizzativa abbia avuto avvio tra il 1° maggio 2019 e il 16 gennaio 2020;

Ascari 162.32, limitatamente al comma 1-*bis*, che estende le deroghe riguardanti specifiche norme del Codice dei contratti pubblici, previste per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per determinati interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2012 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), anche per interventi relativi ad immobili riguardanti attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ed edifici di interesse storico-artistico;

Ascari 162.33, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Marco Di Maio 162.03, limitatamente ai commi 1 e 4, che recano disposizioni ordinamentali relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Rossi 162.04, limitatamente ai commi 1, 2 e 5, che recano disposizioni ordinamentali relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Federico 162.38, che prevede assunzioni a tempo determinato nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 2018;

Tartaglione 162.45, che modifica la composizione delle strutture dei commissari straordinari nominati a seguito degli eventi sismici avvenuti nel 2018 nei comuni della provincia di Campobasso e di Catania;

Trancassini 162.46, che attribuisce il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile a carico del Dipartimento medesimo, e non più a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale come ora previsto;

Pezzopane 162.02, limitatamente al comma 3, che estende anche agli edifici esterni al perimetro geografico relativo ai comuni colpiti dal sisma del 2016-2017, che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi;

Buratti 162.09, che prevede l'impignorabilità delle risorse assegnate per la rico-

struzione nelle aree interessate dagli eventi sismici 2016-2017;

Muroni 162.019, che prevede per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017, in particolare, la possibilità da parte del Commissario Straordinario di pianificare per gli anni 2021, 2022, 2023 la ricostruzione delle opere pubbliche e l'istituzione entro il 2020 di un portale *web* sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione pubblica e privata;

Fregolent 162.026, che consente, nei territori colpiti dal sisma 2016-2017, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro;

Fregolent 162.027, che modifica una delle funzioni di coordinamento attribuite al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 riguardante la predisposizione e approvazione di uno o più piani di opere pubbliche;

Berti 163.08, che riguarda la disciplina relativa a FormezPA relativamente alla detenzione di controllo in società o in altri enti privati e partecipazioni;

Pastorino 164.04, che abroga la disposizione secondo cui, per le attività di vigilanza e ispettive in merito al rispetto della normativa posta per i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza;

Bucalo 165.35, che ammette tutti i candidati che hanno presentato domanda a frequentare i corsi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020 (Attivazione dei percorsi di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020);

Bucalo 165.36, che a frequentare i predetti corsi tutti i docenti con contratto a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio e indeterminato;

Vietina 165.98, che detta disposizioni in materia di mobilità del personale docente delle scuole, in particolare autorizzando i trasferimenti interprovinciali straordinari dei docenti di ogni ordine e grado che non abbiano usufruito della mobilità ordinaria;

Bucalo 165.31, che detta disposizioni per evitare ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, in particolare prevedendo un corso di formazione selettivo riservato ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta e che hanno già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado;

Fratoianni 165.83, che prevede che siano definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità per i docenti la immessi in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021 e per quelli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 all'esito della procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018;

Miceli 166.06, che riguarda il computo del servizio di leva per l'anzianità necessaria per il raggiungimento dell'anzianità per l'assegnazione di specificità per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Tripodi 166.020, che consente il trasferimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle regioni a statuto speciale nell'organico del personale permanente del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo permanente delle province autonome;

Morrone 166.7, che incrementa la dotazione organica della questura di Forlì di 30 unità per la funzionalità dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì;

Miceli 166.3, che reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di requisiti per il reclutamento nelle Forze armate;

Losacco 166.2, che reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di riserva selezionata e richiami in servizio nonché in materia di determinazione dell'indennità di missione per gli ufficiali delle forze di complemento impiegati in missioni internazionali;

Miceli 167.08, che reca una delega al Governo in materia di funzioni e compiti, ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rampelli 167.028, che detta disposizioni volte alla ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e alla riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite;

Baldino 167.031, che modifica la disciplina relativa all'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori (articolo 249 del decreto legislativo n. 217 del 2005);

identici Baldino 167.032 e Maurizio Cattoi 167.034, volti a prevedere che l'Amministrazione anticipi le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa;

Sodano 168.03, che interviene sulla disciplina della filiera agroindustriale della canapa;

Ubaldo Pagano 168.01, che interviene in materia di stabilizzazione di personale in comando presso i comuni, attuando tale misura senza oneri per lo Stato;

Maurizio Cattoi 171.1, che consente alle associazioni militari a carattere sindacale di utilizzare i sistemi Noi PA e contestualmente disapplica la disciplina del rapporto d'impiego delle forze armate alle predette associazioni;

Billi 172.1, che modifica la denominazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca del Stato ed estende la competenza della Commissione dei prezzi sui lavori eseguiti dalla Zecca;

Scagliusi 173.02, che dispone la trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico, senza oneri per la finanza pubblica;

Frailis 174.03, che sospende tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio militari;

Carè 177.2, che autorizza il Ministero della difesa a indire determinate procedure interne per il passaggio del proprio personale civile tra area funzionali;

Deidda 177.4, che interviene sul Codice dell'ordinamento militare in materia di promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio, al fine di eliminare il requisito della prestazione di servizio senza demerito nell'ultimo quinquennio, in quanto ordinamentale;

Deidda 177.5, che rinvia di un decennio la tempistica del raggiungimento degli obiettivi imposti dalla cd. Riforma Di Paola (legge n. 244 del 2012), di revisione in senso riduttivo dello strumento militare, tra cui la contrazione del personale civile della Difesa e di quello militare delle tre Forze Armate;

Deidda 177.7, che autorizza, decorsi quindici anni, l'assegnazione definitiva presso il reparto di provvisoria assegnazione per gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e legge n. 267 del 2000, in quanto ordinamentale;

Deidda 177.8, che autorizza l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema

informativo lavoro difesa) dal 1° gennaio 2021, per coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, in quanto ordinamentale;

Costa 177.01 e 177.015, che prevedono, tra l'altro, un monitoraggio delle cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni;

Ferrari 177.05, che, al fine di consentire al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori « Teseo Tesei » – COMSUBIN di continuare a perfezionare la propria preparazione specialistico-operativa, autorizza la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, da destinare ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie;

Gebhard 177.06, che integra l'articolo 481 del codice di procedura civile in relazione alla sospensione dei termini dell'efficacia del precetto, in quanto ordinamentale;

Gebhard 177.07, che integra l'articolo 172 del codice di procedura penale in materia di termini processuali, in quanto ordinamentale;

Lacarra 177.014, che interviene sul processo tributario, riconoscendo alle parti la possibilità di chiedere la trattazione dell'udienza in presenza nei casi in cui il presidente della commissione tributaria ne abbia deciso lo svolgimento da remoto, in quanto ordinamentale;

Costa 177.018, che novella l'articolo 315 del codice di procedura penale al fine di ampliare i termini per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (da due a cinque anni), in quanto ordinamentale;

Costa 177.017, che novella il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale per incrementare lo stanziamento

massimo della riparazione ivi prevista nei casi di ingiusta detenzione;

Giuliano 177.019, che novella il decreto legislativo n. 168 del 2003, concernente l'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, al fine di modificare la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di « consulente tecnico » del giudice;

Benigni 180.01 che prevede l'istituzione di una nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri nel comune di Caravaggio;

Tonelli 181.02, che estende la possibilità per le Forze di polizia di fruire del congedo straordinario speciale che la legge (articolo 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395) riconosce in caso di trasferimento della sede di servizio, anche nelle ipotesi di trasferimento conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo;

Tonelli 181.023, che reca una disposizione di interpretazione autentica relativamente ad una delle situazioni che obbligano alla costituzione di mense di servizio, prevedendo che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego;

Prisco 181.029, volto a prevedere che l'Amministrazione anticipi le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa;

Trizzino 181.031, che in deroga alla normativa vigente (articolo 14 del decreto legislativo n. 40 del 2017), ammette al servizio civile nazionale, solo per il 2021, i giovani tra i 28 e i 29 anni che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica;

Gubitosa 181.032, che prevede che ai fini della classificazione come scaduto di un credito commerciale il cui debitore sia la pubblica amministrazione, il conteggio dei giorni di arretrato decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento;

Identici Buratti 183.01, Pastorino 183.02, Pella 183.06 e Bellachioma 183.08, che dispongono l'interruzione, fino al 30 giugno 2021, dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati nel corso del 2020, per rifiuto od omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Garavaglia 183.07, che istituisce il ruolo professionale degli avvocati delle amministrazioni pubbliche dello Stato;

Alaimo 183.03, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2009 (attuativo della legge in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), modificando le disposizioni concernenti: il Piano della Performance e la Relazione sulla *performance*; l'Organismo indipendente di valutazione della performance; l'elenco, la durata e i requisiti dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

Buratti 184.02 e Garavaglia 184.9, che introducono, per tutte le unità immobiliari private, l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali;

Marattin 184.03, che interviene sulla normativa relativa alla pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che i dati relativi ai premi assegnati debbano essere pubblicati non solo in forma aggregata, ma anche in forma disaggregata e con visualizzazione semplificata;

Capitanio 186.07, volto a introdurre semplificazioni amministrative per l'atti-

vità di installazione e attivazione di apparati di rete di piccole dimensioni e bassa potenza;

Zucconi 188.06, in quanto abroga le norme che limitano l'uso del contante;

Deiana 189.25, che modifica la denominazione e l'operatività del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

Nevi 190.08 e gli identici Caretta 190.03 e Nevi 190.09, che recano disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera, prevedendo che agli esiti del contenzioso in sede europea gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico del bilancio dello Stato;

Ferro 191.5 e gli identici Prestigiacomo 191.3 e Pastorino 191.4, che intervengono sulla disciplina della espropriazione presso terzi da parte dell'amministrazione finanziaria, escludendo dai soggetti destinatari della dichiarazione stragiudiziale di terzo gli uffici pubblici;

Golinelli 193.07, che reca disposizioni relative alle procedure di recupero delle somme relative alle quote latte;

Gebhard 197.25 e 197.23, che recano modifiche alla disciplina relativa all'ammissione come associati di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;

Gebhard 197.26 che interviene sulla disciplina relativa all'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;

Gebhard 197.24 in materia di compensi per i componenti degli organi sociali delle organizzazioni di volontariato;

Gebhard 197.20, volto ad attribuire ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte;

Claudio Borghi 197.041, recante modifiche ordinamentali al Codice civile in materia di donazioni;

Furgiuele 197.016, che prevede una sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito;

Rampelli 197.037, volto all'istituzione di un tavolo di confronto interministeriale al fine di proporre in sede europea l'introduzione di dazi sui prodotti importati da Stati dove sono state accertate gravi violazioni di diritti umani, sociali e ambientali;

Meloni 197.050, volto a prevedere l'istituzione di una Commissione di studio per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario vigente;

identici Schullian 199.3, Ferro 199.5, Topo 199.4 e Giacomoni 199.11, che intervengono sull'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente, ai fini dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;

Giacomoni 200.09 e Dal Moro 200.05, che introducono misure per la riqualificazione del Lido di Venezia prevedendo, tra l'altro, che determinate aree e costruzioni appartenenti al demanio marittimo siano sdemanializzate e trasferite in proprietà a titolo gratuito al patrimonio disponibile del comune di Venezia;

Muroni 200.08, che estende la tipologia di partiti politici ammessi alla contribuzione volontaria agevolata;

identici Martino 200.012, Trancassini 200.07 e Buratti 200.06 che intervengono sulla disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

Misiti 201.024, che destina una quota del Fondo per il rilancio del sistema spor-

tivo nazionale a interventi di assistenza tecnica specializzata per accelerare le procedure di spesa;

Magi 204.01, limitatamente ai commi 2 e 3, che modificano il regime di commercializzazione e di liceità penale dell'uso della canapa;

D'Attis 205.14, che rende nulle le clausole dei contratti bancari volte a escludere le imprese che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi da intrattenimento;

Baldino 218.01, che riconosce al comune di Trapani un contributo per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sulle seguenti proposte emendative che risultano inammissibili in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea:

Cantalamesa 2.6, Annibali 2.23, Meloni 2.29, Annibali 2.24, Penna 2.0.7, Scerra 2.0.6, Buratti 3.0.6, Nevi 3.0.26, Gelmini 3.0.23, Marco Di Maio 3.0.11, Comaroli 3.0.9, Rachele Silvestri 3.0.1, Mandelli 3.0.25, 3.0.24, Pentangelo 4.34, Delmastro Delle Vedove 4.24, Gribaudo 4.12, Lattanzio 4.3, Gribaudo 4.13, Frassini 4.6, Albano 4.20, 4.19, Rachele Silvestri 4.2, Mantovani 4.27, Frassinetti 4.18, Lucchini 4.29, Guidesi 4.28, Gava 4.30, Gribaudo 4.11, Rizzetto 4.26, Delmastro Delle Vedove 4.23, Pastorino 4.32, Gagliardi 4.1, Mandelli 4.35, Trano 4.33, Manzo 4.0.27, Binelli 4.0.11, Paternoster 4.0.22, Gebhard 4.0.10, Gribaudo 4.0.9, Caretta 4.0.18, Gagliardi 4.0.2, Delmastro Delle Vedove 4.0.13, Frate 4.0.7, Mandelli 4.0.32, Bruno Bossio 4.0.3, Lucaselli 4.0.16, Pentangelo 4.0.31, Guidesi 4.0.24, Zucconi 4.0.33, Bianchi 4.0.6, Costanzo 5.0.16, Delmastro Delle Vedove 5.0.10, Gagliardi 5.0.1, Frate 5.0.5, Fiorini 5.0.7, Brunetta 5.0.23, Ungaro 5.0.19, 5.0.24, Rospi 5.0.2, Gemmato 5.0.9, Ferro 6.8, Caretta 6.10, Viviani 6.6, Bene-

detti 6.7, Viviani 6.0.5, 6.0.8, Gastaldi 6.0.11, Pastorino 6.0.20, Viviani 6.0.7, Alemanno 6.0.17, Nevi 6.0.25, Golinelli 6.0.12, Nevi 6.0.24, Lupi 6.0.2, Trancassini 6.0.19, Del Barba 6.0.4, Nevi 6.0.22, Del Barba 7.0.11, Bellucci 7.0.10, Lombardo 7.0.19, Mollicone 7.0.5, 7.0.4, Sodano 7.0.18, Vinci 7.0.3, Brambilla 7.0.27, Di Muro 8.0.2, 8.0.4, 8.0.3, Gastaldi 8.0.21, Gusmeroli 8.0.9, Ciaburro 8.0.28, Gadda 8.0.37, Lacarra 8.0.5, Corneli 8.0.34, Caretta 8.0.26, Nevi 8.0.40, Gadda 8.0.16, Golinelli 8.0.20, Corneli 8.0.29, Fitzgerald Nissoli 8.0.43, Papiro 8.0.46, Zanichelli 9.0.19, Corneli 9.0.15, Ungaro 9.0.18, Fiorini 9.0.8, Brunetta 9.0.21, Marco Di Maio 9.0.4, Giuliadori 9.0.22, Del Barba 10.0.63, Currò 10.0.102, Del Barba 10.0.66, Bellachioma 10.0.148, Sut 10.0.114, Del Barba 10.0.67, Mandelli 10.0.166, De Toma 10.0.22, Zucconi 10.0.183, Mandelli 10.0.153, Gribaudo 10.0.46, Gagliardi 10.0.7, Benigni 10.0.13, Meloni 10.0.146, Mandelli 10.0.193, Caon 10.0.151, Ascari 10.0.106, Zucconi 10.0.70, Scerra 10.0.95, Lucaselli 10.0.60, Meloni 10.0.137, Benigni 10.0.208, 10.0.8, Mandelli 10.0.154, Zucconi 10.0.186, Zardini 10.0.36, Guidesi 10.0.90, Meloni 10.0.139, 10.0.140, Benigni 10.0.12, 10.0.10, 10.0.11, Grillo 10.0.199, Bruno Bossio 10.0.219, Rospì 10.0.207, Tabacci 10.0.56, Rizzetto 10.0.202, Guidesi 10.0.87, Gribaudo 10.0.45, Trancassini 10.0.119, Meloni 10.0.141, Zucconi 10.0.184, Guidesi 10.0.88, Del Barba 10.0.205, Trancassini 10.0.215, 10.0.216, Guidesi 10.0.89, Zucconi 10.0.185, Raduzzi 10.0.110, Fragomeli 10.0.51, Marco Di Maio 10.0.31, Gagliardi 10.0.218, Toccalini 10.0.42, Marco Di Maio 10.0.69, Benigni 10.0.1, 10.0.217, Zardini 10.0.39, Zucconi 10.0.190, Nevi 10.0.170, 10.0.160, Tabacci 10.0.57, Lepri 10.0.24, Tabacci 10.0.55, Del Barba 10.0.30, Gagliardi 10.0.5, 10.0.4, 10.0.3, Schirò 10.0.26, Meloni 10.0.144, Topo 10.0.43, Gagliardi 10.0.16, 10.0.15, Navarra 10.0.44, Benamati 10.0.29, Zardini 10.0.40, Gagliardi 10.0.210, 10.0.209, Foti 10.0.132, Gagliardi 10.0.6, Gava 10.0.84, Gagliardi 10.0.2, Foti 12.96, Rizzetto 12.76, Gagliardi 12.3, Delmastro Delle Vedove 12.67, De Lorenzis 12.85, Rotelli 12.61, Noja 12.79, Delmastro Delle Vedove 12.66, Ciaburro 12.70, Rizzetto 12.75, Mandelli 12.105, Fras-

sini 12.35, Trancassini 12.92, Lupi 12.5, Del Barba 12.41, Trancassini 12.91, Del Barba 12.42, Giarrizzo 12.86, Delmastro Delle Vedove 12.65, Marco Di Maio 12.19, Toccalini 12.97, Lattanzio 12.9, Fusacchia 12.12, Mollicone 12.56, Mulè 12.125, Trancassini 12.106, Paolin 12.89, Galantino 12.64, Paolin 12.88, Muroli 12.95, Galantino 12.62, 12.63, Mandelli 12.114, Gagliardi 12.1, Palmisano 12.84, Zucconi 12.74, Mulè 12.126, Patassini 12.31, Squeri 12.101, Nobili 12.48, Zucconi 12.73, Patassini 12.32, Squeri 12.102, Pastorino 12.98, Cenni 12.8, Moretto 12.18, Paita 12.90, Casciello 12.130, Lepri 12.11, Tabacci 12.54, Zucconi 12.72, Binelli 12.45, Gavino Manca 12.7, Cavandoli 12.30, Lollobrigida 12.119, Mazzetti 12.120, Lattanzio 12.10, Fiorini 12.47, Mollicone 12.57, Brunetta 12.123, Currò 12.80, Del Barba 12.0.90, Foti 12.0.98, De Menech 12.0.32, Muroli 12.0.92, Nevi 12.0.109, Centemero 12.0.68, Sut 12.0.77, Del Barba 12.0.88, 12.0.89, Lucaselli 12.0.50, Fiorini 12.0.42, Foti 12.0.97, Fiorini 12.0.37, Tartaglione 12.0.150, Mazzetti 12.0.140, Ferro 12.0.52, Zucconi 12.0.143, De Lorenzis 12.0.81, Terzoni 12.0.74, Trano 12.0.100, Rospì 12.0.10, Gagliardi 12.0.2, Delmastro Delle Vedove 12.0.49, Ripani 12.0.114, Rospì 12.0.7, 12.0.11, 12.0.9, Nevi 12.0.128, Caretta 12.0.60, Rospì 12.0.8, Patassini 12.0.18, Nobili 12.0.66, Muroli 12.0.93, Federico 12.0166 (*ex* 12.82), 12.0167 (*ex* 12.83), Fiorini 12.0.40, 12.0.38, Lollobrigida 12.0.160, Cavandoli 12.0.155, Zucconi 12.0.144, Guidesi 12.0.71, Zucconi 12.0.63, Lorenzo Fontana 12.0.24, Lollobrigida 12.0.161, Mariani 12.0.80, Lorenzo Fontana 12.0.94, Gelmini 12.0.152, Bisa 12.0.31, Colmellere 12.0.163, Bellucci 12.0.54, Cappellacci 12.0.164, Frassinetti 12.0.153, Toccafondi 12.0.154, Gagliardi 12.0.156, Foti 12.0.95, Locatelli 12.0.84, Garavaglia 12.0.121, Mazzetti 12.0.116, Ferro 12.0.53, Schullian 12.0.157, Gagliardi 12.0.1, Enrico Borghi 12.0.27, Delmastro Delle Vedove 12.0.48, Rizzetto 12.0.64, Mandelli 12.0.111, Gribaudo 12.0.35, Patassini 12.0.19, Nevi 12.0.130, 12.0.127, Caretta 12.0.59, Cadeddu 12.0.79, Nobili 12.0.67, Del Barba 12.0.16, Foti 12.0.96, Del Barba 12.0.15, Incerti 13.3, Liuni 13.13, Ferro 13.19, Gadda 13.9, Maglione 13.28,

Deiana 13.29, Nobili 13.20, Ciaburro 13.22, Albano 13.16, Galantino 13.17, Gagliardi 13.1, Delmastro Delle Vedove 13.18, Rizzetto 13.24, Mandelli 13.36, Guidesi 13.26, Zardini 13.6, Del Barba 13.4, Trancassini 13.33, Lupi 13.2, Del Barba 13.8, Loss 13.15, Trancassini 13.32, Frassini 13.7, Zucconi 13.39, Di Lauro 13.31, Ciaburro 13.0.17, Gagnarli 13.0.18, Lucaselli 13.0.16, Loss 13.0.14, Lacarra 13.0.8, Scerra 13.0.20, Stumpo 14.8, Benamati 14.3, Marco Di Maio 14.0.6, Nevi 14.0.22, Zucconi 14.0.12, Mandelli 14.0.21, Bruno Bossio 14.0.1, Gelmini 14.0.23, Marco Di Maio 14.0.11, Lupi 14.0.9, Ubaldo Pagano 14.0.4, Sut 14.0.19, Grimaldi 15.0.25, Lacarra 15.0.3, Gelmini 15.0.33, Manzato 16.0.5, Mandelli 16.0.14, Comaroli 16.0.8, Incerti 16.0.1, Fregolent 17.8, Grimaldi 17.0.5, Scerra 17.0.4, Pelligani 18.0.2, Trancassini 18.0.32, Mollicone 18.0.20, D'Orso 18.0.26, Amitrano 18.0.27, Trancassini 18.0.31, Mollicone 18.0.22, Lucaselli 19.3, Madia 19.1, Marco Di Maio 19.0.1, Bellucci 19.0.23, Cenni 21.5, Nevi 21.60, 21.59, Gadda 21.12, Caon 21.45, Del Barba 21.0.140, Vietina 21.0.138, Vignaroli 21.0.108, Cenni 21.0.39, Schullian 21.0.3, Frassini 21.0.26, Trancassini 21.0.118, Lupi 21.0.1, Del Barba 21.0.27, Bellucci 21.0.70, Nevi 21.0.131, 21.0.135, Incerti 21.0.16, Lorenzin 21.0.154, Gallinella 21.0.102, Caretta 21.0.75, Scoma 21.0.31, Benedetti 21.0.61, Rampelli 21.0.64, Gadda 21.0.34, Caretta 21.0.71, Nevi 21.0.126, Gallinella 21.0.85, 21.0.90, Gadda 21.0.37, Scoma 21.0.32, Rizzetto 21.056 (ex 21.35), Benedetti 21.0.60, Ciprini 21.0.107, Nevi 21.0.133, Paolo Russo 23.4, Perego Di Cremona 23.0.5, Deiana 24.0.13, Paita 24.0.8, Tabacci 25.3, Fantinati 25.0.14, Lupi 25.0.2, Navarra 25.0.6, Mandelli 25.0.19, Zucconi 25.0.20, Rachele Silvestri 26.0.5, Giuliadori 26.0.30, Rampelli 26.0.16, Adelizzi 26.0.27, Mandelli 26.0.50, Zucconi 26.0.20, Potenti 27.8, Frassini 27.6, Rachele Silvestri 27.1, 27.0.1, Lucentini 27.0.6, Marchetti 27.0.7, Scoma 28.6, Ferro 28.9, Zucconi 28.10, Andreuzza 28.7, Sani 28.5, Miceli 28.4, Rachele Silvestri 28.1, Gelmini 28.14, Benigni 28.2, Comaroli 28.8, Gabriele Lorenzoni 28.11, Caso 28.0.9, Lucaselli 28.0.4, Nevi 28.0.11, Ciaburro 28.0.7, Paxia 29.0.6, Stumpo 31.0.1, Rachele Silvestri 32.1, Potenti 32.4, Donno 32.0.2, Ubaldo Pagano 33.0.2, Pella 34.0.30, Varchi 34.0.14, Epifani 34.0.33, Gemmato 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, Gelmini 34.0.50, Aprile 35.18, 35.17, Zucconi 35.21, Squeri 35.38, Paternoster 35.26, Buratti 35.0.17, Marattin 35.0.23, 35.0.21, Squeri 35.0.49, Cancelleri 35.0.44, Ciaburro 35.0.32, Delmastro Delle Vedove 35.0.27, Sani 35.0.18, Andreuzza 35.0.25, Rizzetto 35.0.65, Rachele Silvestri 35.0.1, Garavaglia 35.0.46, Tasso 35.0.36, Rachele Silvestri 35.0.2, Vanessa Cattoi 35.0.35, Lucaselli 35.0.29, Baratto 35.0.57, Gelmini 36.0.50, Bitonci 36.0.39, Zucconi 36.0.34, Sani 36.0.9, Andreuzza 36.0.18, Mor 36.0.26, Gelmini 36.0.51, Rotelli 36.0.29, D'Attis 36.0.55, Lacarra 36.0.11, Scagliusi 36.0.41, D'Attis 36.0.48, Nevi 36.0.45, Zanichelli 39.8, 39.9, Currò 39.6, Lucaselli 39.5, Buratti 39.2, Bitonci 39.1, Pastorino 39.7, Buratti 39.0.7, Gelmini 39.0.23, Garavaglia 39.0.17, Gelmini 39.0.22, Giordano 39.0.19, Andreuzza 39.0.13, Zucconi 40.15, Saltamartini 40.11, Dal Moro 40.8, 40.7, Cavandoli 41.17, Minardo 41.19, Delmastro Delle Vedove 41.23, Patassini 41.6, Elisa Tripodi 41.31, Licatini 41.0.44, Ciaburro 41.0.32, Marco Di Maio 41.0.49, Sandra Savino 41.0.68, Gelmini 41.0.55, Montaruli 41.0.26, Rospi 41.0.69, Patassini 41.0.11, Rospi 41.0.70, Ciaburro 41.0.31, Rospi 41.0.71, Guidesi 41.0.6, Bitonci 42.0.2, Lucaselli 42.0.9, Librandi 42.0.4, Saltamartini 43.0.3, Frate 44.0.11, Bruno Bossio 44.0.3, Gagliardi 44.0.1, 44.0.2, Guidesi 44.0.14, Ciaburro 44.0.17, Guidesi 44.0.10, 44.0.44, Lollobrigida 44.0.45, Mazzetti 44.0.38, Marco Di Maio 44.0.9, Topo 45.9, Delmastro Delle Vedove 45.4, Quartapelle Procopio 45.0.2, Lacarra 45.0.7, Zucconi 46.0.15, Bellucci 46.0.4, Marco Di Maio 46.0.17, Businarolo 46.0.8, 46.0.7, Durigon 46.0.5, 47.31, Del Barba 47.27, Gribaudo 47.6, Gagliardi 47.2, Delmastro Delle Vedove 47.15, Mandelli 47.42, Ciaburro 47.0.6, Zucconi 47.0.10, Varchi 48.0.8, 48.0.7, Caretta 48.0.12, Lucaselli 48.0.10, Viviani 49.0.10, 49.0.11, Lollobrigida 50.0.4, Mazzetti 50.0.5, Pastorino 50.0.3, Amitrano 51.0.9, Paita 51.0.7, Rotelli 51.0.5, Luciano Cantone 51.0.8, Rospi 52.0.21, De Toma 54.4, Rizzetto 54.28, Lollobrigida

54.47, Mazzetti 54.48, Scerra 54.34, Zucconi 54.24, Gelmini 54.40, Rachele Silvestri 54.2, Comaroli 54.15, Mandelli 54.44, Gelmini 54.41, Zucconi 54.25, Manzo 54.0.13, Davide Aiello 54.0.12, Delmastro Delle Vedove 54.0.5, Miceli 54.0.6, Montaruli 54.0.21, Gelmini 54.0.18, Suriano 54.0.15, Zucconi 54.0.20, Del Barba 54.0.7, Viscomi 54.0.2, Scerra 54.0.10, Rizzetto 54.0.23, Ciprini 55.0.3, Rizzetto 55.0.10, Pastorino 56.10, Schullian 56.0.1, Del Barba 57.6, Gagnarli 57.7, Caretta 57.0.11, Mazzetti 57.0.34, Comaroli 57.0.27, 57.0.26, Marattin 57.0.5, Lollobrigida 57.0.33, Tartaglione 57.0.31, Trancassini 57.0.37, Rosso 57.0.32, Rizzetto 59.0.28, 59.0.29, Locatelli 59.0.19, Bellucci 59.0.8, Benigni 59.031 (ex 59.1), Murelli 59.0.9, Zucconi 60.13, Rizzetto 60.6, Gagliardi 60.1, Mandelli 60.11, Costanzo 60.9, Gebhard 60.4, Romina Mura 60.2, Polverini 60.12, D'Attis 60.0.14, Maturi 60.0.4, 60.0.5, Alberto Manca 61.0.16, Bergamini 61.0.24, Gribaudo 61.0.7, Polverini 61.0.23, Brunetta 61.0.27, Del Barba 61.0.3, Polverini 61.0.22, 61.0.20, 61.0.21, Buratti 61.0.10, Bignami 61.0.28, Buratti 61.0.11, Gelmini 62.17, Garavaglia 62.8, Marco Di Maio 62.11, Ubaldo Pagano 62.2, Zucconi 62.18, Invidia 62.15, Fregolent 62.5, Epifani 62.0.4, Lattanzio 62.0.9, Novelli 63.0.28, Serracchiani 63.0.4, Bruno Bossio 63.0.30, Ciaburro 63.0.8, Potenti 63.0.7, Romina Mura 63.0.2, Fornaro 64.6, Scerra 64.0.26, Versace 64.0.21, Turri 65.0.8, Frate 65.0.2, Zucconi 65.0.14, Versace 66.0.20, Quartapelle Procopio 66.0.1, Zucconi 66.0.22, Adelizzi 66.0.19, Rampelli 66.0.7, Bellucci 67.0.16, Noja 67.0.18, Carnevali 67.0.6, Bellucci 67.0.15, Marco Di Maio 67.0.50, Rizzo Nervo 67.0.10, Paolo Russo 67.0.53, Bilotti 67.0.20, Gobbato 68.0.19, Romaniello 69.0.10, Lattanzio 70.1, Murelli 71.6, Zucconi 71.0.55, Gagliardi 71.0.2, Lacarra 71.0.10, Mandelli 71.0.45, Zucconi 71.0.21, Trancassini 71.0.38, 71.0.61, Ruggiero 71.0.25, Bellucci 71.0.18, Giacometto 71.0.62, Carnevali 72.4, Trizzino 72.0.43, 72.0.42, De Filippo 72.0.12, Comaroli 72.0.17, De Filippo 72.0.13, 72.0.14, Paolo Russo 72.0.24, Bagnasco 72.0.32, Bellucci 72.0.9, Paolo Russo 72.0.30, Gagliardi 73.1, Rizzo Nervo 73.9, Gemmato 73.0.1, Iovino 73.0.2, Mandelli 73.0.8, Trizzino

73.0.9, Sportiello 74.19, Gagliardi 74.1, Miceli 74.5, Pastorino 74.23, Bellucci 74.31, Menga 74.20, Lovecchio 74.22, Delmastro Delle Vedove 74.8, Paolo Russo 74.0.19, Toccalini 74.0.16, Labriola 74.0.25, De Filippo 76.3, Sportiello 76.0.5, 76.0.4, Misiti 76.0.1, Tiramani 77.27, Sportiello 77.0.14, 77.0.15, Bond 77.0.23, De Filippo 77.0.4, Lupi 77.029 (ex 77.3), Lorefice 78.5, 78.6, Pini 78.0.5, Amitrano 79.0.9, Saccani Jotti 80.0.27, Noja 80.0.12, Mandelli 83.0.14, Deidda 84.0.17, Manzo 85.0.28, Golinelli 85.0.6, D'Arrando 85.0.25, Sportiello 85.0.24, Napoli 85.0.32, 85.0.31, Cimino 86.12, Fratoianni 86.0.16, Colmellere 86.0.9, Aprea 86.0.19, Flati 87.16, Marin 87.0.67, Vacca 87.0.27, Gelmini 87.0.65, Bisa 87.0.35, Comaroli 87.0.38, Garavaglia 87.0.51, Toccafondi 87.0.41, Lorenzo Fontana 87.0.33, Toccafondi 87.0.40, Gagliardi 87.0.80, Mandelli 87.0.81, Gelmini 87.0.82, Cappellacci 87.0.83, Frassinetti 87.0.84, Bisa 87.0.12, Lupi 87.0.85, Gagliardi 87.0.88, 87.0.89, 87.0.4, Rospì 87.0.90, Flati 87.0.72, D'Attis 89.33, Gagliardi 89.9, Fioramonti 89.1, Gagliardi 89.10, Melicchio 89.28, 89.29, Piccoli Nardelli 89.13, Vacca 89.30, Nitti 89.4, 89.3, Piccoli Nardelli 89.0.3, Vacca 89.0.17, Toccalini 89.0.7, Pella 89.0.30, Fioramonti 90.4, Melicchio 90.36, Gallo 90.31, Sani 90.17, Melicchio 90.34, 90.38, Fioramonti 90.5, Melicchio 90.37, Di Giorgi 90.11, Pastorino 90.44, Fiano 90.0.5, Mollicone 90.0.13, Bella 90.0.16, Toccalini 90.0.6, Vacca 90.0.17, Iannaro 90.28, Marin 92.22, Rossi 92.6, 92.5, Ribolla 92.0.4, Lacarra 93.1, Nobili 94.9, Frassinetti 94.6, Manzo 96.63, Toccalini 96.83, Mollicone 96.37, Dori 96.56, Di Giorgi 96.5, Lattanzio 96.13, 96.12, Potenti 96.22, Piccoli Nardelli 96.6, Lattanzio 96.11, Mandelli 96.0.50, Mollicone 96.0.15, Varchi 96.0.20, Mollicone 97.6, Rospì 97.1, Rossi 97.3, Mollicone 97.7, Colmellere 97.4, Lattanzio 97.2, Toccalini 97.12, Mor 97.5, Rospì 97.0.2, Vacca 97.0.10, Lattanzio 98.0.2, Patelli 99.3, Mollicone 99.0.13, 99.0.10, Frassinetti 99.0.5, Plangger 99.0.2, Emanuela Rossini 99.0.3, Mollicone 99.0.12, 99.0.11, Emanuela Rossini 99.0.4, Zucconi 100.13, 100.12, Gavino Manca 100.3, 100.0.99, De Luca 100.0.4, Zucconi 100.0.39, 100.0.33, 100.0.35, Andreuzza 100.0.62, Zucconi 100.0.41, Fras-

sini 101.51, Mollicone 101.26, Mandelli 101.41, Ubaldo Pagano 101.14, Zucconi 101.54, Lattanzio 101.0.1, Lupi 101.0.18, Andreuzza 102.8, Zucconi 102.10, Trancassini 102.13, Buratti 105.4, Bonomo 105.0.4, Baldino 105.0.12, Mollicone 105.7, Manzo 105.0.17, Tabacci 108.4, Bellucci 108.8, Comaroli 108.15, Palazzotto 108.17, Bellucci 108.7, Nevi 108.20, Brunetta 108.24, Belotti 108.9, Mollicone 108.6, Ferro 108.0.2, Giacomoni 108.0.5, Gadda 109.0.1, Nevi 109.0.3, Lovecchio 109.0.2, Mor 110.1, Rixi 110.2, Cattaneo 110.3, Bazoli 113.0.2, Migliore 114.0.14, Paolo Russo 114.0.13, Prestipino 119.11, 119.12, 119.13, 119.14, Porchietto 119.0.36, Caso 119.0.28, Nobili 119.0.23, 119.0.24, Moretto 119.0.16, 119.0.15, Manzo 119.0.37, Paita 119.44, Rotelli 120.7, Nobili 120.15, Rixi 120.16, Cappellacci 120.24, Scagliusi 120.12, Mandelli 120.20, Moretto 120.0.13, Pastorino 120.0.10, Rizzetto 121.4, De Toma 121.1, Braga 121.0.1, Paita 121.0.2, Mantovani 121.0.3, Sozzani 122.0.1, Paita 123.14, 123.23, 123.15, Mantovani 123.8, Benigni 123.1, Bergamini 123.22, Maglione 123.10, Mantovani 123.0.7, Ciaburro 123.0.5, 123.0.4, Silvestroni 123.6, Garavaglia 124.0.3, Varchi 125.0.3, Calabria 126.0.25, Brunetta 126.0.30, Squeri 126.0.23, Rospì 126.0.7, Gelmini 127.0.3, Marco Di Maio 127.0.2, Sandra Savino 127.0.5, Gelmini 127.0.4, Silvestroni 128.0.5, Paternoster 130.25, Rospì 130.15, Del Barba 130.18, Gagliardi 130.3, 130.2, 130.6, 130.5, 130.4, 130.1, Del Barba 130.0.49, Benigni 130.0.10, 130.0.6, Del Barba 130.0.45, 130.0.46, 130.0.50, 130.0.48, Benigni 130.0.7, Patassini 132.1, Chiazze 132.0.9, Ciaburro 132.0.6, 132.0.5, Currò 133.0.40, Gabriele Lorenzoni 133.0.14, Ubaldo Pagano 134.0.3, Comaroli 135.36, Gavino Manca 135.4, Braga 135.16, Alberto Manca 135.0.38, Squeri 135.0.52, Lupi 135.0.2, Del Barba 135.0.24, Trancassini 135.0.41, Frassini 135.0.23, Francesco Silvestri 135.0.49, Patassini 135.0.21, 135.0.20, Fitzgerald Nissoli 135.0.54, Rachele Silvestri 135.0.6, De Luca 135.0.1, Fiorini 136.5, Fregolent 136.0.11, Delmastro Delle Vedove 136.0.13, Daga 136.0.16, Plangger 136.0.12, Frassini 139.0.2, Trancassini 139.0.7, Ungaro 139.0.9, Lupi 139.0.1, Del Barba 139.0.3, Guidesi 139.0.5, Zolezzi 141.2, Mollicone 141.1, De Menech 142.4, Comaroli 142.0.6, Rampelli 142.0.9, Rotta 142.0.19, Lacarra 142.0.3, Pella 143.9, Garavaglia 143.0.28, Benigni 143.0.2, 143.0.1, Lorenzin 145.5, Pella 145.40, Pastorino 145.51, Alaimo 145.31, Pellicani 145.30, Fragomeli 145.11, Costanzo 145.33, Garavaglia 145.21, Parisse 145.32, Bellachioma 145.0.9, 145.0.10, 145.0.11, Elisa Tripodi 145.0.40, Garavaglia 145.0.28, Fragomeli 145.0.21, Navarra 145.0.24, Pella 145.0.47, Garavaglia 145.0.29, Bellachioma 145.0.50, Pella 145.0.51, Pastorino 145.0.31, Tateo 145.0.19, Tucci 145.0.41, Trancassini 145.0.55, Silvestroni 145.0.56, Madia 145.0.30, Bucalo 147.14, Bellucci 147.16, De Menech 147.10, Gagliardi 147.2, Lorenzo Fontana 147.22, Ubaldo Pagano 147.11, Ungaro 147.0.14, Mandelli 147.0.17, Prestigiaco 148.1, Di Muro 148.0.3, Bitonci 148.0.2, Miceli 149.5, Moretto 149.0.9, Paita 149.0.21, Pella 149.0.33, Delmastro Delle Vedove 149.0.15, Cestari 154.5, Dal Moro 154.1, Pastorino 154.11, Trancassini 154.20, Pella 154.28, Garavaglia 154.9, Colletti 154.13, Fragomeli 154.0.7, Pastorino 154.0.19, Frassini 154.0.47, Trancassini 154.0.48, Pella 154.0.49, Mazzetti 154.0.44, Fragomeli 154.0.5, Pastorino 154.0.17, Gava 154.0.53, Trancassini 154.0.54, Pella 154.0.55, Flati 154.0.27, Rachele Silvestri 154.0.1, Fragomeli 155.1, Dara 155.0.3, Gava 157.8, Pastorino 157.7, Trancassini 157.9, Dal Moro 157.3, Sportiello 158.3, Ferraioli 159.75, Biancofiore 159.78, Occhionero 159.40, 159.33, Delmastro Delle Vedove 159.44, 159.43, Occhiuto 159.80, Dieni 159.60, Miceli 159.23, 159.24, Stumpo 159.36, Ferrari 159.8, 159.7, Vietina 159.86, Baldino 159.61, Dieni 159.59, Ascari 159.55, Mollicone 159.0.9, Fiano 159.0.3, Saitta 159.0.13, Gagliardi 159.0.4, Navarra 159.0.5, Gagliardi 159.0.1, Cristina 159.0.22, Lorenzin 159.0.2, Prisco 159.0.26, Bologna 160.4, Deiana 160.6, Fitzgerald Nissoli 161.65, Di Stasio 161.38, Fusacchia 161.18, Fitzgerald Nissoli 161.36, Polverini 161.60, Suriano 161.39, 161.41, Borghese 161.58, Annibali 161.20, Gava 161.21, Bucalo 161.28, Benigni 161.6, Losacco 161.11, Polverini 161.0.29, Ungaro 161.0.23, Fitzgerald Nissoli 161.0.28, Carnevali 161.0.9, Bazoli 161.0.1, Lovecchio 162.40, Pella 162.47, Ubaldo Pagano

162.18, De Luca 162.1, 162.2, Deiana 162.30, Iovino 162.37, Rospi 162.22, De Luca 162.23, Ascari 162.31, 162.36, Zucconi 162.0.13, Gelmini 162.0.29, Sani 162.0.5, Pezzopane 162.0.1, Andreuzza 162.0.11, Fregolent 162.0.21, 162.0.28, Pezzopane 162.0.2, Giaccone 163.2, Belotti 165.87, 165.88, Fioramonti 165.2, 165.1, Bucalo 165.30, Tasso 165.57, Bucalo 165.34, Gallo 165.67, Bucalo 165.41, 165.38, Aprea 165.100, Villani 165.70, Frassinetti 165.37, Vacca 165.75, Frassinetti 165.45, Bucalo 165.47, Frassinetti 165.43, Bucalo 165.44, Belotti 165.12, Rospi 165.15, Fusacchia 165.4, Tuzi 165.76, Casa 165.62, 165.60, Toccafondi 165.22, Delmastro Delle Vedove 165.53, Fioramonti 165.0.4, Ermellino 165.0.23, Fioramonti 165.0.2, Fusacchia 165.49, Frate 166.6, Losacco 166.2, Di Sarno 166.0.19, Miceli 166.0.6, 166.0.4, 166.0.9, 166.0.8, 166.0.7, 166.0.3, 166.0.5, Baldino 167.0.32, Maurizio Cattoi 167.0.34, Miceli 167.0.7, Galantino 167.0.48, Prisco 167.3, Rampelli 167.0.28, Frusone 177.11, Frailis 177.1, Miceli 180.2, Licatini 180.0.2, Miceli 181.2, Tonelli 181.0.23, 181.0.2, Prisco 181.0.29, Garavaglia 183.0.7, Buratti 184.0.2, Bruno Bossio 185.0.2, Benigni 185.0.3, Buratti 185.0.7, Lupi 185.0.16, Comaroli 185.0.35, Gelmini 185.0.36, De Menech 185.0.12, Delmastro Delle Vedove 185.0.17, Mandelli 187.13, Patassini 187.1, Mollicone 187.5, Patassini 187.2, Mollicone 187.7, Mor 187.10, Patassini 187.3, Mollicone 187.6, Rixi 187.12, Buratti 187.14, Zennaro 188.0.2, Mandelli 188.0.15, Ungaro 188.0.10, Zucconi 188.0.5, Flati 188.0.7, Rizzetto 188.0.18, Moretto 188.0.4, Butti 188.0.11, Polidori 188.0.17, Mantovani 188.0.12, 188.0.13, Delmastro Delle Vedove 189.16, Ciaburro 189.20, Lucaselli 189.17, Gavino Manca 189.8, Marattin 189.12, Porchietto 189.33, Boschi 189.3, Paolo Russo 189.34, Nevi 189.39, Mazzetti 189.35, Mandelli 189.36, Deiana 189.23, Viviani 189.0.1, Delmastro Delle Vedove 190.6, Ciaburro 190.17, Zolezzi 190.8, Porchietto 190.10, Comaroli 190.5, Marattin 190.2, Boschi 190.1, Molinari 190.4, Paolo Russo 190.11, Mandelli 190.12, Nevi 190.16, Caretta 190.0.3, Nevi 190.0.9, Manzo 193.0.14, Pellicani 193.0.4, Golinelli 193.0.7, Currò 193.0.13, Lacarra 193.0.2, Brunetta 193.0.17,

Licatini 193.0.11, Corda 193.0.12, Gelmini 194.0.19, Raduzzi 194.0.11, Garavaglia 194.0.5, Marco Di Maio 194.0.6, D'Attis 194.0.15, Fratoianni 194.0.28, Zucconi 194.0.7, D'Attis 194.0.27, Zucconi 194.0.20, 194.0.21, Guidesi 194.0.9, Raduzzi 194.0.12, Gelmini 195.9, Guidesi 195.11, Rizzetto 195.6, Mandelli 195.10, Pastorino 195.8, Gagliardi 195.2, Claudio Borghi 195.0.7, Pastorino 195.0.11, Zucconi 195.0.5, Gagliardi 195.1, Capitanio 196.1, Brunetta 196.2, D'Attis 196.0.6, 196.0.5, 196.0.4, Nevi 196.0.7, Spina 196.0.3, Gelmini 197.52, Comaroli 197.31, Caretta 197.36, Ciaburro 197.35, Gagliardi 197.2, Mandelli 197.54, Rizzetto 197.41, Delmastro Delle Vedove 197.33, Guidesi 197.12, Gagliardi 197.1, Mandelli 197.53, Rizzetto 197.40, Delmastro Delle Vedove 197.32, Gagliardi 197.5, Mandelli 197.57, Rizzetto 197.44, Braga 197.14, Pellicani 197.6, Ciaburro 197.37, Caretta 197.38, Frate 197.15, Gagliardi 197.3, Mandelli 197.55, Cestari 197.45, Rizzetto 197.42, Gava 197.47, Mandelli 197.56, Gagliardi 197.4, Bellachioma 197.46, Rizzetto 197.43, Bitonci 197.0.15, Bianchi 197.0.17, Guidesi 197.0.20, 197.0.19, 197.0.26, Schullian 197.0.1, Rossello 197.0.61, Del Barba 197.0.3, Brunetta 197.0.59, Zucconi 197.0.55, Mandelli 197.0.52, Giacomoni 197.0.62, Pastorino 197.0.35, Ferro 197.0.39, Lucaselli 197.0.38, Mandelli 197.0.53, Guidesi 197.0.46, Fitzgerald Nissoli 197.0.63, Gusmeroli 197.0.5, Guidesi 197.0.42, 197.0.43, Bitonci 197.0.64, Viviani 198.0.7, Trancassini 199.0.9, Delmastro Delle Vedove 199.0.4, Gagliardi 199.0.1, Trancassini 199.0.11, Prisco 200.0.13, Paita 200.0.11, Currò 201.0.20, Mandelli 201.0.49, 201.0.48, 201.0.47, Della Frera 201.0.34, Novelli 201.0.35, Gagliardi 201.0.1, Topo 201.0.3, Ungaro 201.0.25, Comaroli 201.0.26, 201.0.27, 201.0.28, 201.0.29, 201.0.30, Bergamini 201.0.54, Porchietto 201.0.53, Garavaglia 201.0.51, Ciaburro 204.1, Nevi 204.2, Delmastro Delle Vedove 205.2, D'Attis 205.22, 205.6, 205.21, 205.11, 205.10, 205.9, 205.17, 205.0.12, Ungaro 205.0.8, Zucconi 207.0.17, Golinelli 207.0.9, Lupi 210.5, Comaroli 210.3, Mandelli 210.8, Zan 210.1, Curro 210.0.12, Benigni 210.0.4, Raduzzi 210.0.13, Deidda 222.1, Miceli 228.1, D'Orso 228.0.1.

Fa presente infine che la Presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 13 della giornata odierna.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-IE) auspica che il rigore applicato dalla Presidenza nel valutare il contenuto proprio del disegno di legge di bilancio sia stato utilizzato anche per giudicare l'ammissibilità delle proposte emendative presentate dai deputati.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Tabacci, assicura che nel giudicare l'ammissibilità delle proposte emendative la Presidenza ha applicato lo stesso criterio utilizzato per valutare il contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. In proposito, riconoscendo che i parlamentari sono liberi di presentare tutte le proposte emendative che ritengono, sottolinea che la Presidenza effettua una valutazione tecnica che si basa su criteri precisi, come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 71.061 a sua prima firma, che estende ai territori dei comuni di Norcia e Cascia che hanno subito danneggiamenti certificati in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 quanto previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. In proposito, ricorda che tale proposta emendativa, concordata con il Commissario straordinario alla ricostruzione Legnini e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli, era già stata presentata al Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2020. Tanto premesso, nell'annunciare che presenterà un ricorso per far riammettere all'esame la proposta emendativa illustrata, auspica che la Presidenza possa riconsiderare il proprio giudizio di ammissibilità sulla stessa,

in considerazione del fatto che essa è volta a colmare un vuoto normativo che ha escluso dall'applicazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 gli agricoltori dei comuni di Norcia e Cascia, che, con l'arrivo della stagione invernale, hanno urgenza che siano riconosciute loro tali misure.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini, assicura che il suo ricorso sarà valutato con attenzione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

**C. 2772 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 1, recante Commissario *ad acta* e supporto alla struttura commissariale, evidenzia preliminarmente che la norma definisce gli strumenti per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario *ad acta* nominato dal Governo. A tal fine, prevede che AGENAS possa concludere contratti di lavoro flessibile per il reperimento di specifiche figure professionali nel limite massimo di euro 244.000 per

l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, utilizzando l'avanzo di amministrazione della medesima Agenzia, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'avanzo di amministrazione generato da AGENAS nell'ultimo quinquennio è stato pari, in media, a circa 7 milioni di euro annui, tale quindi da coprire gli oneri recati dalla disposizione senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici. In proposito, andrebbe comunque specificato se l'utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione non sia suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente.

Tenuto conto inoltre che le risorse utilizzate a copertura derivano da un avanzo di amministrazione di un soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato, andrebbero fornite indicazioni riguardo all'impatto delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto qualora tale utilizzo non risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda specificamente il comma 4-bis, che vincola una quota delle risorse accantonate dall'articolo 6 a un piano assunzionale per personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche mediante scorrimento delle graduatorie, osserva che le sopradette risorse sono accantonate per il triennio 2021-2023 e non in via permanente: andrebbe dunque chiarito se le previste assunzioni abbiano carattere temporaneo o permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dalla previsione secondo cui l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, nel limite di dodici unità, e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. In particolare, a tali oneri, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000

per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della stessa Agenzia, come approvato in sede di rendiconto generale annuale. Inoltre, considerato che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare – giacché essa, essendo sostenuta a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, non richiede uno specifico finanziamento statale – si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano si provveda esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto – per un importo, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Ciò posto, nel segnalare che il Fondo in parola – iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – reca per le annualità interessate uno stanziamento in termini di sola cassa pari a 186 milioni di euro per l'anno 2020, a 463 milioni di euro per l'anno 2021 e a 514 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Infine, rileva che il medesimo comma 4 prevede che i contratti di lavoro flessibile stipulati dall'AGENAS ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2019 possano essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, anch'esse derivanti dall'avanzo di amministrazione della stessa AGENAS. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché tali risorse, come risulta dalla relazione tecnica, recano le occorrenti disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, in materia di Com-

missari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, evidenzia preliminarmente che la norma reca disposizioni sulla nomina e sui compiti assegnati ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, ai quali viene riconosciuto, oltre alla retribuzione corrisposta, a carico dell'ente del Servizio sanitario regionale, un compenso aggiuntivo a carico dello Stato non superiore a euro 50.000 lordi. A tal fine la norma autorizza la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione della previsione di un limite di spesa e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma 3, relativi al compenso dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, pari a 75.000 euro per l'anno 2020, a 450.000 euro per l'anno 2021 e a 375.000 euro per l'anno 2022, con le seguenti modalità:

per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2019, di cui dirà a breve;

per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In merito alla prima modalità di copertura, considerato che il comma 5 dell'arti-

colo 3 del decreto-legge n. 35 del 2019, ha autorizzato, per la medesima finalità prevista dall'articolo in commento, la spesa di 472.500 euro annui per gli anni 2019 e 2020 e che le risorse derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa, come risulta dalla relazione tecnica, recano le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare.

In merito alla seconda modalità di copertura, nel rilevare che le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della salute sono iscritte nel capitolo 1084 dello stato di previsione del medesimo Ministero, ritiene necessario che il Governo assicuri che tale capitolo rechi le occorrenti disponibilità per gli anni 2021 e 2022 e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare atteso che le norme in esame, con carattere eminentemente procedurale, operano nell'ambito di risorse già stanziata a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, in materia di aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni mafiose, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme recate ai commi 2 e 3 consentono alla Commissione straordinaria per la gestione dell'ente infiltrato da organizzazioni mafiose di avvalersi di ulteriori unità di personale (di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, ai sensi del comma 2, e di esperti, ai sensi del comma 3) con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Le norme prevedono dunque, anche secondo il tenore letterale delle disposizioni, oneri che dovrebbero trovare copertura nel bilancio della ASL interessata.

In proposito, nel rilevare che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassa-

tivamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio degli enti commissariati, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente o su spese obbligatorie e non rimodulabili. Tale disponibilità appare infatti condizionata alla presenza nel bilancio di risorse attualmente non utilizzate ovvero alla possibilità per le ASL interessate di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio, e ciò con riferimento all'intero periodo di applicabilità delle norme in esame. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione idonei a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle norme.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di supporto e collaborazione al Commissario *ad acta*, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma consente al Commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per le attività di tutela degli interessi economico-finanziari pertinenti l'attuazione del provvedimento in esame (comma 1). La relazione tecnica afferma che, come espressamente disposto (comma 2), la norma verrà attuata in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle competenze istituzionali del Corpo, come definite a normativa vigente. Al riguardo, pur considerando quanto riferito dalla relazione tecnica, si rileva l'opportunità che vengano forniti dati ed elementi di valutazione, con specifico riguardo alla disponibilità delle risorse di cui il Commissario potrà avvalersi, al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma nel quadro di un vincolo di neutralità finanziaria. Si evidenzia, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente la disposizione di cui al comma 1 è stata integrata prevedendo la possibilità da parte del Commissario *ad acta* di avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia delle entrate per il perseguimento delle medesime summenzionate finalità. Al riguardo, considerato che tale attività di col-

laborazione non è ricompresa all'interno dalla previsione di neutralità finanziaria prevista dal comma 2, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto a evidenziare e delimitare i profili attuativi di tale collaborazione al fine di escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 6, recante contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria, in merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame prevedono l'utilizzo di somme già stanziata a legislazione vigente per la realizzazione di interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale calabrese (commi da 1 a 3) e per garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale ed il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici per la spesa sanitaria calabrese (comma 4). Si rileva, altresì, che mentre le norme dei commi da 1 a 3 individuano gli anni di bilancio ai quali imputare le spese da sostenere, il comma 4 non specifica in quale anno dovranno essere impegnate le somme da utilizzare che provengono dalle risorse previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e più specificatamente dalla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019. Tanto premesso, andrebbero acquisiti elementi informativi riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate; inoltre in assenza di puntuali indicazioni in merito ai tempi di utilizzazioni delle somme previste dal comma 4, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, per verificare se tali tempi siano in linea con le previsioni scontate nei tendenziali di spesa. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla quota che, in ragione del comma 4-bis introdotto all'articolo 1 nel corso dell'esame in sede referente, dovrà essere finalizzata agli interventi di cui all'articolo 1, comma 4-bis.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni transitorie e finali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame.

Con riguardo all'articolo 8, in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prorogare, per un termine prefissato, gli organi di direzione politica delle regioni a statuto ordinario in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.

In merito infine all'articolo 9, fa presente che quest'ultimo reca una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni contenute nell'articolo 8, recante rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, prevedendo che dall'attuazione del medesimo articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre scorso.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, anche alla luce della documentazione depositata dal Governo nel corso della precedente

seduta, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

l'autorizzazione di spesa di euro 382.000, prevista dall'articolo 1, comma 4, riguarda sia il comma 1, lettera e), che il comma 3 del medesimo articolo 1, in materia di attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019);

appare pertanto formulare più correttamente la norma di copertura di cui all'articolo 1, comma 4, facendo riferimento sia al comma 1, lettera e), sia al comma 3;

al medesimo comma 4 dell'articolo 1 appare peraltro necessario adeguare la copertura agli effettivi oneri da esso derivanti, posto che, dopo il primo anno in cui sono quantificati in 382.000 euro, a regime, gli oneri sono quantificati in 302.000 euro;

il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura

degli oneri relativi agli anni successivi al 2020 derivanti dal medesimo articolo 1;

riguardo allo stesso articolo 1, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, aggiornandosi conseguentemente la clausola di copertura finanziaria;

anche riguardo all'articolo 2, in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, aggiornandosi conseguentemente la clausola di copertura finanziaria;

in particolare, con riferimento all'Assegno al nucleo familiare (ANF) con almeno tre figli minori, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, si precisa che, ipotizzando una decorrenza della normativa dal 1° gennaio 2021, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'ANF) e le scadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2021;

con riferimento all'assegno di maternità, di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, non disponendo di dati circa la distribuzione della platea, riportata nella relazione tecnica, per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame;

si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda, che deve

essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, ipotizzandosi un ritardo medio di presentazione della domanda rispetto alla data di nascita di 3 mesi;

con riferimento all'assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè), di cui al comma 4 dello stesso articolo 1, sono state corrette le indicazioni circa la platea utilizzata ai fini delle quantificazioni, pari a circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui, ritenendosi esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000;

gli oneri stimati si riferiscono alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro), decorrendo l'assegno dal mese di presentazione della domanda mentre si ipotizza che la norma in esame decorre dal 1° gennaio 2021;

infine, in ordine alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, si fa presente che quota parte degli oneri medesimi, in particolare quella relativa al comma 5 del medesimo articolo 2, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di spesa ("pari a") anziché in previsione di spesa ("valutati in");

riguardo all'articolo 3, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, si conferma che l'ampliamento degli obblighi di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rientrando nella ordinaria attività di cooperazione tra gli Stati membri nel set-

tore del riconoscimento delle qualifiche professionali;

peraltro, la normativa vigente già prevede, per gli Stati membri, un obbligo di cooperazione sia pur limitato al centro di assistenza dei soli Stati membri ospitanti il professionista, da cui non discendono oneri a carico della finanza pubblica;

pertanto l'Agenzia, in qualità di autorità competente per la professione di spedizioniere doganale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, potrà svolgere le suindicate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 4, recante altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in ordine all'impatto finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *h*), in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, si conferma che tale regime è già operativo a legislazione vigente ed è pertanto già applicabile ed applicato ai medici in formazione specialistica;

pertanto la norma in esame non risulta, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente;

le attività previste dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, saranno svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'accesso centralizzato online alle informazioni, di cui alla lettera *b*), si conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche non comporterà oneri a carico della finanza pubblica;

le attività amministrative di proroga del visto, di cui all'articolo 13, recante

proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata, saranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 16, si ribadisce che il sistema delle *call-off stock* si inserisce su un flusso di operazioni apportando delle semplificazioni ai fini IVA, nei trasferimenti di merci tra operatori di Stati membri diversi;

tale tipo di processo, come evidenziato nella relazione tecnica, risulta già parzialmente applicato in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del *call-off stock* delineato dalla direttiva 2006/112/CE;

inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali flussi si riferiscono ad operazioni intermedie che in quanto tali non determinano, di conseguenza, variazione di gettito ai fini IVA, trattandosi di flussi tipici di scambi transfrontalieri tra imprese (*business-to-business*);

l'articolo 28 appare superato, in quanto la procedura EU Pilot in materia è stata archiviata a seguito delle modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 di recepimento della direttiva 851/2019/UE in materia di rifiuti e imballaggi, ritenute idonee dalla Commissione europea a risolvere il problema di conformità della normativa italiana con la direttiva 2008/98/CE sulla materia in argomento;

il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020 derivanti dall'articolo 32, concernente il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e

controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027,

delibera di riferire favorevolmente

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole:* di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede;

*All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 5 sopprimere le seguenti parole:* di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

*al comma 6 sostituire le parole:* valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 *con le seguenti:* pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

e con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 28, in quanto la procedura EU Pilot ivi richiamata è stata archiviata a seguito delle modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni sottostanti la prima delle condizioni proposte dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame concernente le nuove funzioni attribuite all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), laddove si indica – in linea del resto con quanto asserito nella documentazione fornita dal rappresentante del Governo – un maggior onere per l'anno 2021 rispetto a quello previsto a regime a far data dall'anno successivo, posto che lo stesso sembrerebbe doversi ascrivere in larga misura a spese di personale. Ritiene, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, che prevedono la corresponsione di un buono per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati, difficilmente possano essere delimitate nell'ambito di un limite massimo di spesa, come invece traspare dalla formulazione letterale della norma, dal momento che essa sembra piuttosto integrare posizioni di diritto soggettivo che, qualora non integralmente esaudite, potrebbero anche dare luogo a successivi contenziosi, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) richiama l'attenzione del sottosegretario Baretta e del relatore sui potenziali profili di onerosità connessi all'articolo 6 del provvedimento, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, giacché esso sembrerebbe comportare la necessità di inter-

venti innovativi dell'apparato informatico attualmente in utilizzo, con conseguenti inevitabili riflessi negativi sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti posti dagli onorevoli dianozi intervenuti, fa presente che gli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 1, relativi all'ampliamento dei compiti attribuiti all'UNAR, sono stati quantificati in misura più elevata sul primo anno rispetto al fabbisogno previsto a regime, in considerazione del fatto che le spese concernenti gli adeguamenti informatici richiesti dall'attuazione della norma medesima determinano la necessità di stanziamenti maggiori in sede di avvio delle attività. Per quanto riguarda più in generale le misure a sostegno della maternità di cui all'articolo 2, richiamato dall'onorevole Comaroli, osserva che i relativi oneri sono stati configurati in termini di previsione di spesa, ad eccezione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativa appunto alla corresponsione di un buono per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati. A tale ultimo riguardo, precisa che la qualificazione dell'onere in termini di limite massimo di spesa, da un lato, ricalca la formulazione originaria della norma oggetto di rifinanziamento, dall'altro, risulta comunque compatibile rispetto alla natura dell'intervento, che si presenta, come detto, alla stregua di un *bonus* riconosciuto esclusivamente nell'ambito di risorse all'uopo preventivamente autorizzate. Per quanto riguarda, infine, l'osservazione svolta dal deputato Garavaglia, assicura che l'attuazione dell'articolo 6 in materia di punto di contatto non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che anche l'utilizzo della strumentazione informatica sottostante non richiede stanziamenti ulteriori rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».**

**Atto n. 204.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo A.G. 204 viene redatto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Con riferimento agli articoli 1 (Oggetto) e 2 (Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo), premesso che le attività istruttorie che il CSM sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle procedure di selezione e nomina del Procuratore europeo si svolgeranno attraverso l'apposita commissione per la valutazione dei magistrati, posto che la partecipazione alle sedute di commissione dà diritto ad un'indennità e che il comma 17 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che le spese per la commissione non devono comunque comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né supe-

rare in ogni caso i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, andrebbero richieste documentate conferme in merito alla sostenibilità degli oneri correlati ai nuovi fabbisogni istruttori, a carico della sola dotazione prevista per il funzionamento del CSM eventualmente anche attraverso rimodulazione delle risorse assegnate.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, per i profili di copertura, pur convenendo in linea di massima, con la certificazione di neutralità fornita dalla relazione tecnica in merito alla attivazione dell'istituto del « fuori ruolo » per il magistrato chiamato a far parte della Procura europea, evidenzia che l'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 citato dalla relazione tecnica, stabilisce che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che però nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza debba essere lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Ciò significando, per un verso, che la relativa posizione occupata dal dipendente interessato risulterà vacante in organico e disponibile per gli avanzamenti in ruolo nella relativa carriera, e, per l'altro, che la compensazione avrà luogo mediante la dichiarata indisponibilità a fini di reclutamento di una sola posizione organica nel livello iniziale della carriera. Fa presente che l'assoluta neutralità finanziaria del fuori ruolo risulterà pienamente garantita solo nell'eventualità, contestualmente all'attivazione dell'istituto, verranno resi indisponibili a fini di reclutamento un numero di posizioni organiche nel livello iniziale della carriera, che siano però finanziariamente equivalenti alla posizione interessata dall'attivazione del fuori ruolo, e comunque destinate ad essere effettivamente coperte.

In merito all'articolo 4, concernente l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, per i profili di quantificazione, richiamando anche quanto riferito a suo tempo in occasione dell'esame della norma di delega, segnala

che andrebbe confermato che la platea determinata per la copertura degli oneri relativi alle spese da sostenersi per n. 26 Procuratori europei delegati, sia calibrata sulla base di un previsto fabbisogno di almeno un Procuratore europeo delegato per ciascuna Procura presso distretto di Corte d'Appello (il numero dei distretti è infatti pari a 26). Evidenzia che soltanto la relazione tecnica prevede tale numero mentre la norma prevede che debba concludersi un accordo sul numero tra Ministro di giustizia italiano e Procuratore europeo. D'altra parte, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento UE 2017/1939 prevede che sia il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, ad approvare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro. Ritiene che andrebbe quindi assicurato che il numero dei procuratori delegati ipotizzato dalla relazione tecnica in 26 sia tale da poter ricevere l'approvazione del Procuratore capo europeo. Inoltre, con riferimento poi alle singole voci di costo utilizzate per la quantificazione, andrebbero richieste le fonti ed i parametri considerati a tal fine, nonché le metodologie utilizzate per la stima degli oneri ivi previsti.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 5, concernente l'Autorità competente e procedimento per la designazione dei Procuratori europei delegati, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, volto a disciplinare essenzialmente aspetti procedurali connessi alla nomina dei Procuratori europei delegati.

Con riferimento agli articoli 6, concernente i provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati, fa presente che andrebbe chiarito se anche le componenti retributive correlate agli istituti del trattamento accessorio, quali, ad esempio, diarie di missione ed indennità, debbano considerarsi a carico della Procura europea, se riconducibili al-

l'incarico di Procuratore europeo ovvero se associabili alla « ordinaria » attività di Procuratore nazionale. Quanto poi all'affermazione della relazione tecnica per cui la disposizione lascerebbe intravedere anche possibili effetti di risparmio, che allo stato non sarebbero quantificabili, derivanti dalla presa in carico da parte della Procura europea del trattamento economico spettante al magistrato nominato PED, sia nel caso di esonero totale che di esonero parziale dalle funzioni giudiziarie ordinarie del magistrato, segnala che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica non appaiono plausibili, atteso che il previsto esonero del magistrato determinerà gioco-forza, riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale, salvo ipotizzare una riduzione dei procedimenti che la procura di appartenenza potrà seguire. Tra l'altro, evidenza che secondo la relazione tecnica l'esonero parziale sarebbe un'ipotesi residuale, per cui nella maggior parte dei casi vi sarà un esonero totale con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle procure di appartenenza.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 8, recante modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, pur ritenendo, tuttavia, che andrebbe confermato che l'istituzione di un incarico aggiuntivo rispetto alla gamma degli incarichi che sono già previsti dalla legislazione vigente si rifletta sulla determinazione dei fabbisogni organici e sulla la necessità di procedere prima o poi ad un adeguamento delle relative dotazioni.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, fa presente che andrebbe assicurato che le stime effettuate all'articolo 4 di 2 missioni mensili siano sufficienti per garantire lo svolgimento su tutto il territorio nazionale delle funzioni di procuratore europeo delegato, a prescindere dalla sede assegnata, come previsto dall'articolo in esame.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, in riferimento alla certificazione di neutralità finanziaria relativa allo svolgimento di tutti i poteri esercitabili dai Procuratori europei delegati, che stando alla relazione tecnica sarebbe assicurata dalla circostanza che, a tal fine, per le attività connesse all'incarico, il Procuratore delegato europeo potrà comunque operare mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente presso le relative sedi di servizio, osserva, sul piano metodologico, che a fronte di nuove funzioni – aggiuntive rispetto di quelle che sono già previste dalla normativa vigente – andrebbero nel contempo assicurate le risorse umane e strumentali, anch'esse aggiuntive, che si rendono indispensabili ad assicurarne l'effettività. In particolare sui commi 2 e 3, evidenzia che la mera previsione per cui i dirigenti delle procure della Repubblica interessate dalla attivazione degli uffici dei Procuratori delegati europei, provvederanno alla adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, senza però stanziare risorse aggiuntive, non appare in linea con i criteri desumibili dalla legge di contabilità allorché ci si trovi in presenza di nuove norme che prevedono nuove attività per l'Amministrazione. In tal senso, fa presente che non appare di particolare pregio la mera assicurazione che verranno adottati provvedimenti organizzativi e gestionali ad hoc sia per l'assegnazione dei locali, che delle risorse umane e strumentali che saranno destinate al supporto per l'esercizio dei relativi compiti, in quanto andrebbe invece assicurata la presenza di risorse adeguate, attraverso una rimodulazione di quelle presenti unita alla dimostrazione della sostenibilità di tale rimodulazione oppure tramite stanziamenti di risorse aggiuntive. Al contrario, reputa che si sia in presenza della copertura di nuovi e maggiori oneri di fatto a carico del bilancio, procedura come noto non consentita dalla legge di contabilità.

Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 11, in materia di valutazioni di professionalità dei Procuratori europei delegati, 12, in materia di comunicazione al Procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i Procuratori europei delegati, 13, in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei Procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni.

Del pari, non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 14, in materia di comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 15, recante disposizioni in tema di mandato di arresto europeo, 16, recante contrasti di competenza.

Con riferimento all'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del Regolamento, al comma 1, evidenzia perplessità in merito alla neutralità del provvedimento, relativamente al riconoscimento della facoltà di disporre l'attivazione di intercettazioni e consegne controllate di merci da parte del Procuratore delegato europeo, il cui onere ricadrebbe, in assenza di diversa previsione, sulle dotazioni finanziarie e sui fabbisogni dell'Amministrazione giudiziaria italiana. Ciò detto, in particolare, considerato che tale settore di spesa è caratterizzato da antiche problematicità — che sembrerebbero pur tuttavia in via di progressivo superamento — senza l'esplicita previsione di procedure di recupero delle spese sostenute per l'ufficio del PED a carico della Procura europea. Segnala al riguardo la normativa del regolamento UE 2017/1939 che prevede all'articolo 91, paragrafi 5 e 6, i seguenti principi: quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dell'EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell'EPPO. Le spese operative dell'EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio del-

l'EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6. Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell'EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente. Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell'EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall'EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine. Sulla base della normativa richiamata potrebbe quindi essere valutata, a suo avviso, la possibilità di inserire nel provvedimento in esame la procedura di richiesta di rimborso delle spese di misure investigative dai costi eccezionalmente elevati.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 18, in materia di Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del Regolamento UE, e all'articolo 19, recante Assunzione di procedimenti della Procura europea.

Con riferimento, in fine, all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, sul primo periodo del comma 1 e sul comma 2, si rinvia all'esame delle norme contenute nell'articolo 4. Nondimeno, appare indispensabile soffermarsi anche sul secondo periodo del primo comma, laddove la norma reca invece la clausola di neutralità. Sul punto, pur considerando la certificazione della invarianza riportata dalla relazione tecnica, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, connessi alla istituzione dei Procuratori delegati europei potranno trovare attuazione mediante le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che tali assicurazioni non si conformano a quanto invece espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole. La norma richiamata stabilisce infatti che ogni qualvolta le disposizioni

risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo, altresì, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria. Al contrario, risolvendosi tali clausole in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro rilevato con articolate argomentazioni anche dalla Corte dei Conti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.**

**Atto n. 207.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 117 del 2019, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazio-

nale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Dopo aver evidenziato che il provvedimento si compone di 10 articoli ed è corredato di relazione tecnica, nel passare all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, recante oggetto e ambito di applicazione, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 2, in materia di Autorità nazionale competente, osserva che la relazione tecnica afferma che il Ministero dello sviluppo economico provvederà a svolgere un insieme di attività, di attuazione del presente decreto e del regolamento in esame, prioritariamente con il ricorso a risorse umane e strumentali interne al Ministero stesso, senza però specificare in quali ambiti e con quali modalità saranno utilizzate le predette risorse e soprattutto senza chiarire se il loro utilizzo possa determinare pregiudizi nei confronti delle altre attività di competenza del Ministero già svolte a legislazione vigente con le medesime risorse. Rinvia ai successivi articoli per i restanti profili finanziari.

In ordine all'articolo 3, recante azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, con riferimento alla partecipazione ad incontri e processi UE e internazionali andrebbe a suo parere chiarita la ragione per cui nell'annualità 2021 è previsto che alle trasferte presso la Commissione siano 6 mentre nelle annualità successive sono previste 7 unità. Inoltre, ravvisa la genericità della relazione tecnica quando afferma che i costi di partecipazione in ambito UE sono in parte riconosciuti e restano a carico del Ministero italiano i costi per indennità e rimborso spese. Andrebbe quindi a suo avviso specificata la tipologia di costi che sono rimborsati dall'UE al fine di comprendere meglio il prospetto dei costi fornito dalla relazione tecnica.

Segnala, tra l'altro, che sebbene le stime dei costi per trasferte presso UE e presso organismi internazionali differiscano am-

piamente, con 600 euro di costo medio per le prime e 2.000 euro di costo medio per le seconde, la descrizione del parametro è equivalente, trattandosi in entrambi i casi di costo trasferimenti o viaggio aereo, vitto e alloggio. In ogni caso, evidenzia che il costo medio di 2.000 euro per trasferta presso OCSE o altri organismi internazionali appare elevato almeno per le trasferte in Europa (come noto l'OCSE ha sede a Parigi), per cui andrebbero chiarite meglio le voci di tale costo, se ad esempio sia compresa più di una persona per singola trasferta.

Relativamente alla promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi andrebbe a suo parere spiegato il motivo per cui nell'anno 2021 a differenza delle annualità successive non sono previste trasferte nazionali (tra l'altro mentre nella prima colonna si menzionano «trasferte nazionali», nella terza colonna della medesima riga è scritto «missione estera (Europa)»). Prende atto, invece, dei maggiori costi per l'anno 2021 in considerazione della circostanza che nel primo anno di applicazione occorre una maggiore promozione e diffusione della conoscenza.

Con riguardo alla realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma, andrebbe a suo avviso chiarito se gli oneri connessi alla gestione dei flussi informativi con l'Agenzia delle dogane (collegamento/accesso alle banche dati) e con il Registro delle imprese si riferiscono al solo Ministero dello sviluppo economico o sono in parte da imputare anche all'Agenzia delle dogane e al Registro delle imprese. Diversamente andrebbero fornite delucidazioni circa gli oneri in capo all'Agenzia delle dogane e al Registro delle imprese e se a tali eventuali oneri si potrà farvi fronte con le risorse presenti a legislazione vigente in capo ai predetti soggetti pubblici.

Con riguardo all'articolo 4, recante obblighi di dovuta diligenza per gli importatori, non ha osservazioni da formulare.

Circa l'articolo 5, in materia di controlli *ex post*, con riferimento alla formazione di specifiche figure professionali, pur ritenendo condivisibile che le ore di formazione diminuiscano nelle annualità succes-

sive al primo anno (2021) di introduzione dei corsi di formazione, andrebbe a suo parere chiarito il motivo per cui mentre nell'anno 2021 le ore di formazione e di predisposizione dei materiali sono allineate a 500 ore, nelle annualità successive si assiste a un disallineamento tra le ore di formazione (300) e quelle per la predisposizione dei materiali (146), con quest'ultime stimate in circa la metà delle ore di formazione. Relativamente alla realizzazione dei controlli *ex post* che la relazione tecnica stima in 60 annui, andrebbe a suo parere chiarita la portata normativa del comma 3 del presente articolo laddove prevede che tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e con un determinato volume di importazione annuo siano soggetti ai controlli *ex post*, lasciando presumere che il controllo vada effettuato integralmente su tutti i soggetti che presentano i citati requisiti e non solo su una parte di essi come invece sembra stimare la relazione tecnica. Segnala che la relazione tecnica, infatti, nelle premesse afferma che sono circa 90 le imprese che importano volumi annui sopra le soglie previste dalla normativa europea. Ciò porterebbe l'onere stimato per i controlli in 240.000 euro annui dal 2022 a 360.000 euro annui, salvo variazioni in diminuzione o aumento del numero degli importatori rilevanti. Tra l'altro, considerato che la relazione tecnica afferma che il programma dei controlli deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi e del numero e del volume delle importazioni, andrebbero a suo parere forniti dati relativi a tali parametri che sembrano avere un impatto sui controlli da svolgere.

Evidenzia inoltre che la relazione tecnica fornisce il dato del costo medio di 4.000 euro per singolo controllo, affermando che potrà essere svolto tramite personale interno e/o enti strumentali. Osserva che, tuttavia, le due modalità dovrebbero avere riflessi diversi sui costi.

Nel caso di utilizzo di personale interno i costi dovrebbero a suo parere essere quelli di formazione e per le ispezioni. Inoltre, considerato che tale tipologia di attività risulta innovativa rispetto a quelle previste

a legislazione vigente, ritiene che andrebbe chiarito se per gli adempimenti previsti dalla presente disposizione si possa farvi fronte con le risorse umane previste a legislazione vigente e senza pregiudizio nei confronti di quelle attività attualmente svolte dal predetto personale. A tal fine, andrebbero fornite indicazioni più puntuali circa la struttura del Ministero coinvolta, unita a maggiori elementi che dimostrino la sostenibilità di tali nuove attività a carico di tali risorse interne. Nel caso di ricorso ad altri enti strumentali o soggetti pubblici tramite accordi di collaborazione, andrebbero a suo parere precisati i costi per il Ministero derivanti da tali accordi.

Circa l'articolo 6, recante misure correttive, rinvia a quanto osservato al precedente articolo 5, relativamente ai controlli che è chiamata a svolgere l'Autorità.

In merito all'articolo 7, in materia di sanzioni amministrative, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 8, in materia di Comitato, attesa l'assenza di oneri riferiti ai componenti il Comitato andrebbe a suo parere chiarito se anche il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 9, recante cooperazione e scambio di informazioni, rinvia alle considerazioni svolte all'articolo

3, relativamente alla realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma *web*.

In ordine all'articolo 10, in materia di oneri finanziari, con riferimento alla stima dei costi rinvia a quanto osservato in dettaglio agli articoli 3 e 5.

Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (cap. 2815 dello stato di previsione del MEF) andrebbero a suo avviso fornite assicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 16.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza dell'amministratore delegato della Società generale d'informatica SpA (SOGEI), Andrea Quacivi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale .....	129
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Audizione in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	129

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione informale in videoconferenza dell'amministratore delegato della Società generale d'informatica SpA (SOGEI), Andrea Quacivi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Mi-**

nenna, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Marcello MINENNA, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vita MARTINCIGLIO (M5S), Azzurra Pia Maria CANCEL-

LERI (M5S), Massimo UNGARO (IV), Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, Raffaele TRANO (MISTO), ai quali risponde Marcello MINENNA, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia il Direttore Minenna e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Agostino Miozzo, in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle valutazioni del medesimo Comitato in merito alle prospettive per la ripresa delle attività didattiche in presenza .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione del dottor Agostino Miozzo, in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle valutazioni del medesimo Comitato in merito alle prospettive per la ripresa delle attività didattiche in presenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 15.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05101 Occhionero: Cause dell'emergenza idrica del lago di Occhito e misure per contrastarne gli effetti con particolare riguardo ai territori del Basso Molise .....	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	136
5-05102 Pezzopane: Salvaguardia delle acque sotterranee abruzzesi, con particolare riguardo alla Piana di Pescara .....	133
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	138
5-05103 Alberto Manca: Misure di contrasto al dissesto idrogeologico nel nord della Sardegna, anche alla luce del recente eccezionale evento alluvionale avvenuto nel territorio del comune di Bitti nel nuorese .....	133
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	140
5-05104 Lucchini: Verifica dell'impatto ambientale conseguente alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nella zona industriale di Capoferro, a Voghera ....	134
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	143
5-05105 Mazzetti: Tempi, modalità e risorse per l'attuazione delle misure di messa in sicurezza del territorio, con particolare riguardo al rischio idrogeologico .....	134
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della Presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.*

##### **La seduta comincia alle 14.**

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 –

anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-05101 Occhionero: Cause dell'emergenza idrica del lago di Occhito e misure per contrastarne gli effetti con particolare riguardo ai territori del Basso Molise.**

Giuseppina OCCHIONERO (IV), illustra l'interrogazione in titolo, mettendo in evidenza che il Molise è un territorio già fragile e colpito nella propria attività produttiva ancor prima del verificarsi dell'emergenza sanitaria in atto, che ha ulteriormente peggiorato la già precaria situazione economica della regione. Paventa il rischio di una vera e propria emergenza ambientale, che occorre a tutti i costi evitare, derivante in parte da fenomeni di carattere naturale, ma anche dalla mancata manutenzione dell'invaso e dal deposito di numerosi detriti che ne riducono la capienza.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge, infine, che la recente approvazione del cosiddetto « decreto semplificazioni » ha introdotto procedure più rapide per gli interventi di manutenzione di invasi e dighe, con particolare riguardo ai più vetusti, come quello oggetto dell'interrogazione.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) ringrazia il sottosegretario per l'ampia e dettagliata risposta, dalla quale emergono innegabili profili di responsabilità regionale che tuttavia non devono indurre il Governo a ridurre il livello di attenzione in ordine agli strumenti di verifica. Auspica che il Ministero possa condurre una accurata disamina delle cause delle difficoltà idriche che registra il Molise, ritenendo indispensabile che venga garantito a tutti i cittadini l'accesso ai servizi indispensabili. Invita pertanto il Governo a mantenere alta l'attenzione su quei territori che registrano situazioni di svantaggio, come ad esempio il Molise, anche proseguendo nelle misure di potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno.

**5-05102 Pezzopane: Salvaguardia delle acque sotterranee abruzzesi, con particolare riguardo alla Piana di Pescara.**

Stefania PEZZOPANE (PD) illustra l'interrogazione a propria firma, avente ad oggetto un tema di grande rilevanza sollecitato dall'ARPA Abruzzo e dalle associazioni ambientaliste.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefania PEZZOPANE (PD) ringrazia il sottosegretario per l'approfondita risposta, di cui si dichiara soddisfatta, da cui emerge un quadro complesso e critico sul quale però si può intervenire attraverso gli elementi, evidenziati nella risposta, con i quali mettere in campo le migliori politiche di contrasto alla situazione evidenziata.

**5-05103 Alberto Manca: Misure di contrasto al dissesto idrogeologico nel nord della Sardegna, anche alla luce del recente eccezionale evento alluvionale avvenuto nel territorio del comune di Bitti nel nuorese.**

Alberto MANCA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto MANCA (M5S) ringrazia il sottosegretario sia per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto, sia per l'attenzione sua e del Ministro in ordine alla situazione critica della Sardegna e, in particolare, del territorio del comune di Bitti. Fa presente che, a seguito dell'evento meteorologico avverso verificatosi pochi giorni fa, la Protezione civile regionale insieme ai molti volontari intervenuti anche dai territori limitrofi, che ringrazia, stanno approntando le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione e alle aziende interessate. Ritiene che sia indispensabile verificare se gli

interventi programmati dopo il ciclone Cleopatra, verificatosi nel 2013, siano ancora in grado di produrre gli effetti previsti, dal momento che si registrano eventi meteorologici sempre più drammatici a seguito del progredire dei cambiamenti climatici in atto. Fa presente di aver personalmente interloquito con la società Sogesid, che coadiuva il commissario, con riguardo a tale tematica. È necessario pervenire velocemente allo snellimento delle procedure, soprattutto per la realizzazione di opere fondamentali nei territori più fragili e più esposti ad eventi di dissesto idrogeologico. Preannuncia quindi che continuerà a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione nel comune di Bitti e chiede al Governo una particolare attenzione anche con riguardo al centro abitato di Olbia, nel quale non sono state realizzate le opere di mitigazione previste a seguito del ciclone Cleopatra, per le quali erano già state stanziati le necessarie risorse.

**5-05104 Lucchini: Verifica dell'impatto ambientale conseguente alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nella zona industriale di Capoferro, a Voghera.**

Elena LUCCHINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge che, in caso si verificassero problematiche di rilevanza nazionale nel corso del procedimento, che è, come noto, di competenza provinciale, il Ministero si attiverà con tutti gli strumenti in proprio possesso per effettuare i necessari controlli, anche attraverso gli organismi richiamati dall'interrogante.

Elena LUCCHINI (LEGA) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Morassut. Consapevole che non vi è una diretta competenza del Ministero in ordine alla procedura autorizzatoria, osserva che sarà comunque necessario un procedimento di VIA, trattandosi di un impianto di dimensioni rilevanti. In-

vita in ogni caso il Ministero a vigilare sulla questione oggetto dell'interrogazione, che desta preoccupazione nei cittadini di quel territorio, a vocazione prettamente agricola, sul quale ritiene necessario che venga fatta una verifica sostanziale insistendo su di esso numerosi altri impianti, la cui presenza rischia di compromettere la salute dei cittadini e l'integrità dell'ambiente.

**5-05105 Mazzetti: Tempi, modalità e risorse per l'attuazione delle misure di messa in sicurezza del territorio, con particolare riguardo al rischio idrogeologico.**

Erica MAZZETTI (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), richiamando peraltro quanto già contenuto nella risposta all'interrogazione presentata dal deputato Manca.

Aggiunge che l'analisi dei dati relativi agli ultimi dieci anni in ordine alla spesa per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico evidenzia la sottoscrizione di Accordi di programma per più di sei miliardi di interventi da parte del solo Ministero dell'ambiente, cui si aggiungono gli strumenti di programmazione messi in campo dagli altri dicasteri, tra cui, in particolare, il Ministero dell'agricoltura. Di tali risorse ne sono state impegnate effettivamente il 58 per cento, il che impone una riflessione sulle cause dei ritardi che si registrano nel sistema e sulla difficoltà nella realizzazione delle opere. Si tratta certamente di difficoltà dovute all'orografia del territorio, ma anche alla diminuzione delle capacità tecniche all'interno delle strutture territoriali e alla sovrapposizione di strumenti amministrativi diversi ed eterogenei.

È necessario pertanto snellire le procedure, aumentare il coordinamento dei territori con le amministrazioni centrali e innalzare il livello di competenza tecnica delle strutture locali. Ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza metterà a disposizione del Ministero a tali scopi ri-

sorse stimabili tra i 4 e gli 8 miliardi di euro nei prossimi anni, che dovranno essere spese in modo adeguato e nei tempi richiesti dall'Europa.

Il Governo ha già messo in campo alcune iniziative volte a rendere più rapide le procedure, e si riferisce, in particolare, al cosiddetto « decreto semplificazioni » e, come preannunciato nella risposta resa all'interrogazione presentata dall'onorevole Manca, il Ministero dell'ambiente sta predisponendo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, un aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Anticipa che nel disegno di legge cosiddetto « collegato ambientale », di prossima emanazione, verrà dato alle Autorità di bacino un potere prescrittivo sui piani regolatori dei comuni per evitare che una programmazione troppo parcellizzata a livello territoriale confligga con gli interventi di carattere interregionale da operare sui bacini idrografici.

In ultimo, preannuncia l'emanazione da parte del Governo di un decreto-legge avente ad oggetto il contrasto al dissesto idrogeologico, che reca un indirizzo del Governo che auspica il Parlamento possa accompagnare attraverso un esame puntuale e attento delle misure in esso contenuto.

Erica MAZZETTI (FI) ringrazia il sottosegretario per la risposta puntuale, che tuttavia non considera del tutto esaustiva. Pur ritenendo una buona notizia l'annuncio da parte del Governo di un decreto-legge avente ad oggetto il dissesto idrogeologico, ritiene che debba essere il Parlamento, ed in particolare la Commissione, che sta svolgendo un iter conoscitivo al riguardo, la sede nella quale elaborare una proposta normativa.

Gli obiettivi indicati nella risposta dal sottosegretario sono condivisi da sempre anche dal proprio gruppo, ma gli strumenti messi in campo finora dal Governo per raggiungerli non si sono dimostrati adeguati, come palesato dalla necessità di do-

verne approntare di nuovi. Ritiene che il problema non sia relativo alle risorse ma alla semplificazione delle procedure, sulle quali è a suo giudizio opportuno intervenire con urgenza.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, chiede alla presidenza di poter formulare un'ultima precisazione, al solo fine di rassicurare la deputata Mazzetti che il Governo terrà in debito conto l'importante lavoro conoscitivo svolto dalla Commissione e che ci sarà un ampio margine di intervento del parlamento nell'esame del preannunciato decreto-legge.

Alessia ROTTA, *presidente*, avendo il sottosegretario in modo irrituale integrato la propria risposta, consente anche alla deputata Mazzetti, che glielo ha richiesto, di poter integrare la propria replica.

Erica MAZZETTI (FI) con riguardo alle ultime considerazioni del sottosegretario Morassut, ribadisce l'opportunità che sia la Commissione, che ha competenze specifiche e che ha già svolto un ampio lavoro al riguardo, la sede più opportuna nella quale elaborare una proposta normativa.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel dichiarare concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, ritiene opportuno precisare – essendo stata sollevata una questione concernente le prerogative della Commissione – che il lavoro conoscitivo svolto dalla Commissione, certamente non all'insaputa dei Ministeri competenti, consentirà a suo avviso ai commissari di intervenire in modo più puntuale ed efficace sul provvedimento d'urgenza preannunciato dal rappresentante del Governo.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-05101 Occhionero: Cause dell'emergenza idrica del lago di Occhito e misure per contrastarne gli effetti con particolare riguardo ai territori del Basso Molise.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, in via preliminare, che l'Invaso di Occhito è stato realizzato negli anni '60 dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attraverso lo sbarramento del fiume Fortore, corso d'acqua interregionale. Le acque, pertanto, sono di rilievo interregionale.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora si debba procedere alla definizione e all'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano, data la loro complessità, l'azione coordinata di più Regioni, le stesse possono procedere alla stipula di specifici Accordi di Programma. Peraltro, il processo di pianificazione, così come indicato dalla direttiva 2000/60/CE, è stato compiutamente recepito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha individuato nell'Autorità di Distretto l'organo di coordinamento delle funzioni relative al territorio idrico.

Tanto premesso, con specifico riferimento al caso in esame, si fa presente che l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia, ricadenti nel Distretto dell'Appennino Meridionale hanno redatto il Piano di gestione Acque, adottato il 24 febbraio 2010. Sulla base di tale Piano, in data 6 aprile 2011, è stato sottoscritto da tutte le Regioni l'Accordo di programma Unico per il trasferimento, acquisizione e governo della risorsa idrica. Con particolare riferimento all'Accordo sottoscritto tra la Regione Molise e la Regione Puglia per l'utilizzo delle acque dell'Invaso di Occhito che prevedeva di riservare, per i fabbisogni del territorio molisano, una quota di 20 Milioni di m<sup>3</sup> delle risorse invasate dalla diga (della ca-

pacità teorica utile di 250 Mm<sup>3</sup>) sul fiume Fortore, la Regione Molise ha fatto presente che non si è dato più corso a tale Accordo per motivi tecnici riconducibili alla assenza di dotazione infrastrutturale in territorio molisano in grado di utilizzare le acque dell'Invaso; riduzione delle superfici coltivate (e quindi calo del fabbisogno irriguo) per i territori molisani ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Larino potenzialmente irrigabili dalle acque dell'Invaso; carenza idrica all'Invaso di Occhito, in quanto la Regione Puglia avrebbe destinato gran parte della risorsa all'uso idropotabile prioritario rispetto agli altri usi e quindi, in base all'accordo sottoscritto fra le Regioni, l'utilizzo per scopi irrigui della quantità di 20 Milioni di risorsa riservata alla Regione Molise non è più attuabile in quanto superata dall'utilizzo prioritario (potabile) a cui sono state destinate le acque invasate dalla diga.

La Regione Molise ha inoltre evidenziato che l'Invaso di Occhito possiede un alto indice di vulnerabilità e bassa resilienza per i seguenti motivi: coefficiente di utilizzazione molto elevato delle risorse disponibili e, pertanto, qualsiasi modifica dei parametri climatici, che vada ad incidere sui valori medi delle risorse, si ripercuote negativamente, immediatamente ed in modo rilevante sui volumi di acqua distribuiti; l'acqua invasata costituisce la riserva comune di più settori di utenza, fra i quali esiste un oggettivo conflitto di interessi; difficoltà di programmare la risorsa su base pluriennale e, quindi di valutare e pesare opportunamente costi e benefici attuali e futuri.

Sempre secondo quanto rappresentato dalla Regione Molise, a causa dell'alto coefficiente di utilizzazione dell'Invaso, non è

sufficiente che le precipitazioni dell'anno successivo ritornino a valori prossimi a quelli ordinari, ma sarebbero necessari eventi di pioggia significativamente superiori alla media per poter garantire l'erogazione e contemporaneamente ricostruire le scorte.

Anche la Regione Puglia ha confermato che l'attuale volume dell'invaso, normalmente di circa 80-100 milioni di metri cubi, risulta ridotto a causa della carenza di piogge relativamente alla stagione invernale 2019/2020. La stessa Regione ha peraltro evidenziato che i criteri di distribuzione della risorsa acqua sono disciplinati da apposite intese tra il Consorzio per la

Bonifica della Capitanata e la regione Molise.

Fermo restando quanto fin qui esposto e le rispettive competenze delle Amministrazioni regionali interessate, il Ministero dell'ambiente ha comunque provveduto a richiedere all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale una accurata disamina delle cause, eventualmente anche di carattere tecnico amministrativo, che hanno prodotto la situazione evidenziata, nonché il quadro delle iniziative programmate o adottate per porre rimedio alla medesima. Il Ministero ha chiesto, inoltre, di valutare l'opportunità di trattare l'argomento in una apposita riunione dell'Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici.

## ALLEGATO 2

**5-05102 Pezzopane: Salvaguardia delle acque sotterranee abruzzesi, con particolare riguardo alla Piana di Pescara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, inerenti, in particolare, lo stato di inquinamento delle acque sotterranee della Regione Abruzzo, quest'ultima ha segnalato di aver provveduto, con DGR n. 795 del 16 dicembre 2019, all'aggiornamento della perimetrazione e designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola; nello specifico alle due zone (Piana del Vibrata e Piana del Vomano) già individuate con DGR n. 172 del 4 marzo 2013 se ne sono aggiunte altre sei (Piana del Tordino, Piana del Saline, Piana del foro; Piana del Sangro, Piana del Sinello, Piana del Trigno). A seguito della nuova perimetrazione, è stato avviato l'iter di VAS che si è già concluso con esito positivo ed è in corso di redazione il nuovo Piano d'Azione come definito nei modi e nei tempi dall'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per quanto attiene, invece, l'inquinamento industriale e la presenza nelle acque sotterranee di metalli pesanti, la Regione Abruzzo ha evidenziato di aver provveduto, con DGR n. 852 del 23 dicembre 2019, all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque. Per ciascun Bacino è stato tra l'altro riportato il risultato delle analisi delle pressioni antropiche (quindi da attività agricole e industriali) nonché le specifiche misure di tutela. Alla predetta Deliberazione è stato altresì allegato il documento redatto in collaborazione con il CNR – ISE avente per oggetto la « Valutazione dello stato di compromissione, delle tendenze di inquinamento, delle proroghe e deroghe di obiettivi di qualità, dei corpi idrici sotterranei della Regione Abruzzo ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2009. », al fine di valutare il grado di inquinamento dei corpi idrici sotterranei.

In detto documento, per quanto riguarda la piana del Pescara, il monitorag-

gio qualitativo del corpo idrico è stato basato su 30 punti di indagine, dieci dei quali rappresentativi per procedere alla valutazione delle tendenze per l'ammonio. Dalle analisi spaziali, si evince che la contaminazione da ammonio, da ritenersi di tipo diffuso, interessa in particolare il settore centrale dell'acquifero e la parte più prossima alla costa, nella zona di Pescara, con una tendenza a concentrarsi nel settore meridionale dello stesso. Non si ravvisa, invece, una contaminazione da nitrati dell'acquifero del Pescara. Ciò contrasta con la contaminazione da ammonio rilevata. Il confronto fra i *pattern* spaziali delle due sostanze fa supporre che le sorgenti dell'ammonio siano differenti da quelle del nitrato. Attualmente l'ARTA, in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo, continua a monitorare sia le acque superficiali che quelle sotterranee aggiornando ogni anno i parametri da ricercare, anche in funzione dei pregressi inquinanti emersi tramite appositi *screening* mirati per ogni bacino idrografico regionale. Inoltre, compatibilmente con l'attuale pandemia da Covid-19, con modalità sia autonome che in collaborazione con gli organi competenti di controllo, vengono costantemente controllate la funzionalità dei depuratori e i conseguenti scarichi che devono rispondere alle Determine regionali in materia.

Per quanto concerne la Direttiva Europea 60/2007/CE con la quale era stato stabilito che entro il 2015 tutti i fiumi e le acque sotterranee avrebbero dovuto raggiungere lo stato ambientale definito buono, secondo la Regione bisogna tener conto di diversi fattori di pressione ambientale, tra cui: lo stato vetusto degli impianti di depurazione e la caratteristica dei fiumi abruzzesi connotati da scarse portate che non favoriscono i fenomeni naturali di autode-

purazione unitamente ai cambiamenti meteorologici di questi ultimi anni, con scarse piogge che non alimentano adeguatamente le sorgenti dei fiumi stessi. Per affrontare tali problematiche, secondo quanto evidenziato dalla Regione Abruzzo, sono state introdotte nuove tecnologie di depurazione, accentrando gli impianti di depurazione ed evitando così i piccoli impianti diffusi, per loro natura poco efficienti, ed aumentando anche il dimensionamento impiantistico tenuto conto dell'aumento della crescita demografica avvenuta negli anni passati.

Per quanto attiene, infine, alla presenza di cloruro di vinile, la Regione ha precisato che nell'impiantistica acquedottistica non sono mai state usate tubazioni in PVC in quanto non presentano le caratteristiche strutturali e di resistenza necessarie per

sostenere la pressione di distribuzione, per la intrinseca fragilità del materiale. Viceversa, le tubature ad uso potabile sono costituite da Polietilene ad alta densità che non può rilasciare tali contaminanti.

In passato è stata rilevata la presenza di solventi alogenati, sostanze differenti dal cloruro di vinile, nei pozzi di captazione delle acque potabili di Piane Santangelo e, a seguito di indagini, fu scoperta la ormai nota Discarica Tremonti e la successiva individuazione delle aree contaminate attualmente allocate all'interno del SIN di Bussi sul Tirino. A seguito di tali scoperte, i pozzi di captazione sono stati chiusi e l'ARTA attualmente prosegue le attività di controllo delle fasi di caratterizzazione e bonifica del sito stesso, sotto la guida e il coordinamento del Ministero dell'Ambiente.

## ALLEGATO 3

**5-05103 Alberto Manca: Misure di contrasto al dissesto idrogeologico nel nord della Sardegna, anche alla luce del recente eccezionale evento alluvionale avvenuto nel territorio del comune di Bitti nel nuorese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre premettere, in via generale, che la Sardegna risulta essere sottoposta a pericolosità da frana di grado « elevato » e « molto elevato » per una superficie complessiva di circa 1500 kmq pari al 6,2 per cento del territorio regionale. La stessa Regione risulta essere sottoposta a pericolosità da alluvione di grado « elevato » e « molto elevato » per una superficie complessiva di oltre 857 kmq pari al 3,6 per cento del territorio regionale.

Per tali ragioni, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sardegna hanno siglato, il 23 dicembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sono stati successivamente siglati rispettivamente in data 4 settembre 2013, 3 dicembre 2013, 29 maggio 2015, 10 maggio 2018 e 4 novembre 2020 cinque Atti integrativi al predetto Accordo. Per l'attuazione degli interventi finanziati è stato individuato, quale Commissario straordinario delegato, il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 116 del 2014.

Per quanto attiene, nello specifico, il Comune di Bitti, si segnala che, già a seguito dell'evento calamitoso del 18 novembre 2013 che aveva interessato, tra l'altro, i centri abitati di Olbia e Bitti, sono stati finanziati, con il 2° Atto integrativo all'AdP 2010, interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle predette città, con fondi di bilancio del Ministero dell'ambiente, per un importo di euro 5.998.000,00. Successivamente, con il IV atto integrativo all'AdP del 2010, tale intervento è stato suddiviso in lotti, separando gli interventi relativi ai due Comuni interessati ed integrando la

dotazione finanziaria con euro 14.400.000,00 di provenienza regionale, con il parere positivo della competente Autorità di Distretto e del Dipartimento di Protezione Civile.

Si fa presente, inoltre, che, al fine di favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali esecutive delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvedere così a rendere le stesse immediatamente cantierabili, l'articolo 55 del cosiddetto Collegato Ambientale ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, il « Fondo progettazione ». A valere sulle risorse del suddetto Fondo è stata finanziata con Decreto Direttoriale del 22 novembre 2017 la progettazione fino al livello esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza del centro abitato di Bitti. Tale progettazione esecutiva finanziata si riferisce ad un primo lotto, per un importo di euro 32.405.060, relativo all'intervento complessivo finanziato per un importo pari ad euro 52.403.060.

A ciò si aggiunga che il 14 dicembre 2016 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente, il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna e Sogesid per l'affidamento a quest'ultima delle attività inerenti la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Successivamente, in data 17 ottobre 2017, è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra la Regione e la Sogesid che prevede l'attuazione, in stretto coordinamento con il Commissario Straordinario, dei seguenti interventi: *a)* Realizzazione di sovralzati arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume Cedrino; *b)* Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino

del Rio Posada a valle della diga Maccheronis; *c*) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti; *d*) Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia; *e*) Interventi di sistemazione dei rii San Nicola e Seligheddu. Per quel che riguarda il Comune di Bitti, la Sogesid, nell'ambito delle attività previste dalla predetta Convenzione, ha bandito il 3 settembre 2020 una gara europea da euro 2.876.700,89 per la progettazione degli interventi necessari a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio del predetto Comune. Nel Disciplinare di Gara è specificato che gli interventi aventi ad oggetto le attività bandite sono finanziati per:

euro 3.998.000,00 a valere sulle risorse regionali dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna, per la realizzazione degli « Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti »;

euro 14.400.000 a valere sul mutuo di cui alla Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, a copertura delle spese destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale (il cosiddetto Piano regionale delle infrastrutture) stanziato con deliberazione di Giunta regionale n. 39/12 del 9 agosto 2017;

euro 1.079.436,62 a valere sul « Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico » istituito, presso il Ministero dell'ambiente, con l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in virtù del Decreto Direttoriale del 22 novembre 2017. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto lo scorso 26 ottobre.

Si segnala, infine, con specifico riferimento alle iniziative normative finalizzate alla semplificazione delle procedure per velocizzare l'attuazione dei programmi di intervento, che nel « decreto semplificazioni » è stata introdotta una norma apposita diretta ad estendere ai Commissari per il dissesto le modalità e le deroghe già previste per i Commissari straordinari, per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità progettuale o difficoltà attua-

tiva, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica, con oneri ricompresi nel quadro economico dell'opera. Con il medesimo decreto, si è esteso il ricorso alle Conferenze dei servizi anche alla programmazione 2020 delle risorse per il dissesto. Il Ministero dell'ambiente si è, altresì, attivato affinché anche i soggetti attuatori delegati potessero avvalersi di ulteriori soggetti: dalle analisi e dai monitoraggi effettuati è emerso, infatti, che in alcune Regioni i Comuni assumono il ruolo di soggetti attuatori e, non disponendo degli strumenti messi a disposizione dai Commissari, possono incontrare difficoltà attuative. Inoltre, nella proposta di Collegato ambientale è stato incluso un Capo dedicato a delineare il quadro normativo in tema di tutela del suolo anche al fine di porre termini certi per le attività endoprocedimentali dirette alla formazione dei Piani per il dissesto, nonché ulteriori misure acceleratorie e di rafforzamento delle Strutture Commissariali.

Si rappresenta, da ultimo, che il Ministero dell'ambiente è attualmente impegnato, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, nell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Da tale attività di revisione normativa scaturiranno ulteriori semplificazioni procedurali che contribuiranno a velocizzare l'attuazione dei programmi d'intervento.

Infine e non certo per ordine di importanza segnaliamo che stiamo predisponendo come Ministero dell'Ambiente un decreto-legge sul dissesto che approderà in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni dopo il concerto con gli altri ministeri cointeressati.

È oltremodo necessario. Ci sono lungaggini nelle procedure che risultano incompatibili con l'esigenza di intervenire con urgenza sul dissesto. L'ultimo caso è avvenuto a Bitti. Ho chiesto di avviare un chiarimento in sede ministeriale a fronte del fatto che dall'ottobre 2017, sono trascorsi

oltre due anni dalla sottoscrizione di una Convenzione tra il Commissario per gli interventi della Regione Sardegna e la società di Servizi Sogesid per arrivare alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione di interventi pari a venticinque milioni di euro finanziati dal Ministero per l'Ambiente e dalla Regione Sardegna.

Bitti ci richiama ad una drammatica realtà. È un'ulteriore conferma delle lentezze di un sistema operativo troppo dilatato. Per questo serve un decreto-legge che agisce in tre direzioni: netto sfoltoimento delle procedure amministrative per varare gli interventi, semplificazione e chiarezza

delle responsabilità, potenziamento delle strutture tecnico-operative del Ministero, degli Enti locali e delle Autorità Distrettuali. La lotta al dissesto non si fa discutendo all'infinito di modelli organizzativi. Non può essere materia di visibilità politica di questo o quel partito. Occorre invece rendere veloce ed efficiente il sistema operativo.

Mi auguro che il Parlamento accompagni attivamente l'indirizzo del Governo e si arrivi ad approvare presto misure urgenti di lotta al dissesto che innovino rispetto a quelle esistenti.

## ALLEGATO 4

**5-05104 Lucchini: Verifica dell'impatto ambientale conseguente alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nella zona industriale di Capoferro, a Voghera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre rilevare, in via preliminare, che le stesse rientrano nella diretta competenza della Provincia di Pavia. Conseguentemente, il Ministero dell'ambiente ha provveduto a richiedere elementi informativi agli Enti interessati.

In particolare, secondo quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2020 inerente la richiesta di Autorizzazione Unica relativa all'impianto biogas in questione, la Provincia ha evidenziato, innanzitutto, che il decreto interministeriale 2 marzo 2018 promuove l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di economia circolare e di gestione dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli. Tale decreto ha, dunque, come obiettivo, la promozione sempre maggiore del biometano nei trasporti, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti all'Italia dalle Direttive Europee.

Fermo restando quanto precede, in merito alla valutazione tecnica inerente la documentazione presentata dalla Green Energy Società Agricola S.r.l. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in argomento, l'ARPA ha provveduto ad analizzare e valutare tale documentazione e a fornire specifiche prescrizioni. Conseguentemente, nella propria Relazione, l'Agenzia ha fatto presente, innanzitutto, che il biometano verrà ottenuto dall'*upgrading* del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di matrici organiche. Il digestato in uscita dall'impianto, stimato in circa 40.104 t/anno, per una quota pari a circa 5.969 t/anno verrà sottoposto a separazione per ottenere

una quota a bassa sostanza organica (circa 5.000 t/anno), da ricircolare in testa all'impianto di digestione secondo necessità, per fluidificare la massa in fermentazione. La rimanente parte del digestato e la parte solida ricavata saranno avviate a compostaggio.

Nella suddetta Relazione tecnica, l'ARPA ha inoltre evidenziato l'opportunità che l'azienda tenga un registro delle matrici in ingresso utilizzate nell'impianto di biogas, dovranno essere tenuti a disposizione i certificati di analisi e la relativa documentazione attestante la qualifica di sottoprodotto ai sensi della normativa vigente, la filiera del *compost* prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2010. A tal proposito, ha prescritto che venga inserito il controllo qualitativo e quantitativo del *compost* prodotto ed immesso sul mercato e descritta la filiera produttiva. L'ARPA ha segnalato, altresì, al gestore dell'impianto di biogas di completare il piano di monitoraggio con la misura di alcuni parametri di gestione del processo anaerobico ed ha ricordato allo stesso che i rifiuti generati dall'impianto dovranno essere gestiti rispettando quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti. I recipienti fissi e mobili dovranno essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche. Al fine di tutelare la falda freatica dal possibile rischio di

inquinamento derivante dalla percolazione di sostanze contaminanti, la rete di monitoraggio dovrà essere costituita da almeno tre piezometri, di cui uno a monte e due a valle dell'impianto e dell'allevamento, disposti secondo la direzione di flusso della falda.

Nella propria Relazione tecnica l'Agenzia ha, inoltre, disposto specifiche prescrizioni in merito alle acque reflue, alle emissioni di origine convogliata e alle emissioni diffuse ed ha, infine, prescritto una manutenzione periodica degli impianti tecnologici oltre a una valutazione strumentale *post operam* comprensiva di un ciclo di misure fonometriche al fine di verificare che la rumorosità emessa sia mantenuta nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Tali valutazioni *post operam* dovranno essere tenute a disposizione per eventuale attività di controllo.

A conclusione delle proprie verifiche tecniche, l'ARPA ha, comunque, evidenziato che qualora si verificassero difformità tra quanto indicato nella Relazione e lo stato d'essere dei luoghi nei quali l'attività è insediata o le modalità di esecuzione dell'attività stessa, la valutazione tecnica effettuata si intende decaduta.

Alla luce delle considerazioni esposte, fermo restando le competenze degli Enti interessati, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato sull'*iter* procedurale in argomento, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sul tema.

## ALLEGATO 5

**5-05105 Mazzetti: Tempi, modalità e risorse per l'attuazione delle misure di messa in sicurezza del territorio, con particolare riguardo al rischio idrogeologico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, inerenti la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio nazionale, si rappresenta che sono state previste, nel recente periodo e per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente, una serie di attività. Al riguardo, si segnala, innanzitutto, l'articolo 55 del cosiddetto Collegato Ambientale che ha istituito, presso il Ministero il « Fondo progettazione », diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvedere a rendere le stesse immediatamente cantierabili. Nel Fondo, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016, affluiscono 100 milioni di euro assegnati dal CIPE con delibera n. 32/2015, al fine di garantire l'avanzamento della progettazione fino al livello esecutivo di interventi contro il dissesto.

Si ricorda, inoltre, il Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019. L'articolo 2, comma 1, di detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di Regia Strategia Italia anche in coordinamento con la Struttura di missione Investitalia, ed al CIPE, un Piano stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità.

A ciò si aggiunga che, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, è in corso la definizione del Piano stralcio 2020 degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico rapidamente attivabili, a valere su risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente.

Si ricorda, infine, con specifico riferimento alle iniziative normative finalizzate alla semplificazione delle procedure per velocizzare l'attuazione dei programmi di intervento, che nel « decreto semplificazioni » è stata introdotta una norma apposita diretta ad estendere ai Commissari per il dissesto le modalità e le deroghe già previste per i Commissari straordinari, per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità progettuale o difficoltà attuativa, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica, con oneri ricompresi nel quadro economico dell'opera. Con il medesimo decreto, si è esteso il ricorso alle Conferenze dei servizi anche alla programmazione 2020 delle risorse per il dissesto. Inoltre, come già noto, nella proposta di Collegato ambientale è stato incluso un Capo dedicato a delineare il quadro normativo in tema di tutela del suolo anche al fine di porre termini certi per le attività endoprocedimentali dirette alla formazione dei Piani per il dissesto, nonché ulteriori misure acceleratorie e di rafforzamento delle Strutture Commissariali.

Si rappresenta, altresì, che il Ministero dell'ambiente è attualmente impegnato, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, nell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Da tale attività di revisione normativa scaturiranno ulteriori semplificazioni procedurali che contribuiranno a velocizzare l'attuazione dei programmi d'intervento.

Da ultimo, per quanto attiene alle risorse che potranno essere rese disponibili tramite il *Recovery Fund*, il Ministero dell'ambiente si è prontamente attivato redigendo, nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), delle proposte preliminari di interventi per la messa in sicurezza degli abitati e dei bacini idrografici esposti a dissesto idrogeologico e di contrasto al cambiamento climatico, che prevedono il finanziamento di opere ricadenti in tutto il territorio nazionale. Complessivamente, la proposta avanzata, ora al vaglio della Cabina di regia nazionale, ammonta a circa 12 miliardi di euro.

Al contempo stiamo predisponendo come Ministero dell'Ambiente un decreto-legge sul dissesto che approderà in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni dopo il concerto con gli altri ministeri cointeressati.

Si prenda l'ultimo tragico evento avvenuto nel comune di Bitti in Sardegna sul quale ho chiesto di avviare un chiarimento in sede ministeriale a fronte del fatto che

dall'ottobre 2017, sono trascorsi oltre due anni dalla sottoscrizione di una Convenzione tra il Commissario per gli interventi della Regione Sardegna e la società di Servizi Sogesid per arrivare alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione di interventi pari a venticinque milioni di Euro finanziati dal Ministero per l'Ambiente e dalla Regione Sardegna.

Bitti ci richiama ad una drammatica realtà. È un'ulteriore conferma delle lentezze di un sistema operativo troppo dilatato. Per questo serve un decreto-legge che agisce in tre direzioni: netto sfooltimento delle procedure amministrative per varare gli interventi, semplificazione e chiarezza delle responsabilità, potenziamento delle strutture tecnico-operative del Ministero, degli Enti locali e delle Autorità Distrettuali. La lotta al dissesto non si fa discutendo all'infinito di modelli organizzativi. Non può essere materia di visibilità politica di questo o quel partito. Occorre invece rendere veloce ed efficiente il sistema operativo.

Mi auguro che il Parlamento accompagni attivamente l'indirizzo del Governo e si arrivi ad approvare presto misure urgenti di lotta al dissesto che innovino rispetto a quelle esistenti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 67 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 68 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	149

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, Maurizio Gentile, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » .....	151
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo » .....	151
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giovanni Carlo Cancellieri.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.**

**Nomina n. 67.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Arianna SPESSOTTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e

comprende i porti di Trieste e di Monfalcone.

Ricorda preliminarmente che la legge 24 gennaio 1978, n. 14, in quanto disciplina generale, prevede che prima di procedere alle nomine dei presidenti degli enti pubblici venga richiesto il parere parlamentare sulla candidatura proposta.

In particolare, il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino è stata acquisita l'intesa della regione Friuli Venezia Giulia.

Per il dottor Zeno D'Agostino, si tratta di una conferma, in quanto egli ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale dal 2016.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina evidenzia come la designazione del dottor D'Agostino appaia funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'ente a lui affidato nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.

Ricorda altresì che il dottor D'Agostino è anche Vice-presidente dell'*European Sea Port Organization*, l'associazione internazionale che rappresenta i porti europei presso le istituzioni dell'Unione europea, ed è presidente della Cabina di regia nazionale della Piattaforma logistica nazionale digitale (UIRNET).

Ha inoltre ricoperto l'incarico di commissario straordinario per l'Autorità portuale di Trieste dal febbraio 2015 al novembre 2016 e dall'aprile del 2017 al febbraio 2019 è stato presidente di Assoport.

Il dottor Zeno D'Agostino vanta nel tempo l'attribuzione di incarichi in ambito accademico e la partecipazione a studi e progetti anche di respiro internazionale nei settori della portualità e della logistica.

Rinviando, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina, esprime apprezzamento per il prezioso lavoro svolto nel mandato appena conclusosi e per la conferma del dottor D'Agostino da parte del governo, augurandosi che possa proseguire con successo nel suo impegno.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI, nel sottolineare l'alto profilo professionale del dottor D'Agostino, ritiene che gli eccellenti risultati conseguiti nel mandato appena conclusosi saranno certamente confermati ed esprime apprezzamento anche per l'intesa raggiunta con la regione Friuli Venezia Giulia, che testimonia l'esistenza di una proficua collaborazione istituzionale.

Edoardo RIXI (LEGA) dichiara di condividere le attestazioni di stima rivolte per la conferma del dottor D'Agostino ed esprime un convinto apprezzamento del gruppo della Lega per la scelta di continuità operata dal governo in omaggio all'ottimo lavoro svolto e anche alle scelte operate dal precedente governo.

Più in generale, evidenzia il ruolo strategico del porto di Trieste nello sviluppo dei flussi commerciali verso il centro Europa, che rappresentano una voce in attivo per le entrate fiscali anche dell'Italia.

Osserva come una politica di rilancio del sistema delle autorità portuali anche delle aree del Centro Sud del Paese potrebbe rappresentare una svolta non solo sul piano commerciale ma anche fattore rilevante per la riduzione del debito e l'alleggerimento della pressione fiscale. In tale contesto, segnala l'importanza che potrebbe avere l'istituzione di un Ministero del mare, che riunisca in un unico centro

decisionale le politiche industriali, ambientali e fiscale per il settore.

Con riferimento alla nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, si augura che siano condotte in prospettiva scelte volte a premiare il merito e la competenza professionale all'altezza delle sfide che sono sotto gli occhi di tutti, al fine di rilanciare davvero il ruolo propulsivo delle autorità portuali.

Auspica in generale un rinnovamento della pubblica amministrazione, ricordando come per un cavillo burocratico il dottor D'Agostino abbia rischiato di perdere la carica ricoperta.

Luciano NOBILI (IV) esprime, a nome del suo gruppo, un giudizio ampiamente positivo sulla proposta di conferma del dottor D'Agostino, che testimonia gli ottimi risultati conseguiti nel mandato appena conclusosi.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo da remoto, si associa volentieri alle espressioni di stima ed apprezzamento per la scelta di continuità, trattandosi senza dubbio di persona di alto profilo professionale e capacità manageriali. Giudica, altresì, con favore la convergenza *bipartisan* su tale nomina che auspica possa essere raggiunta anche per le prossime nomine in vista.

Mauro ROTELLI (FDI) chiede alla presidenza se sono previste in calendario le audizioni dei soggetti designati, essendo in particolare interessato ad approfondire le ragioni della proposta di nomina relativa al porto di Civitavecchia.

Raffaella PAITA, *presidente*, conferma che la prossima settimana si svolgeranno le audizioni dei soggetti designati e si procederà alla votazione di entrambe le proposte di nomina all'esame della Commissione.

Con riferimento ad alcune considerazioni svolte dal collega Rixi, ritiene senz'altro opportuno che il governo confermi di avere una visione complessiva sulle nomine in scadenza delle Autorità di sistema portuale. In questo quadro riterrebbe un segnale importante la riattivazione della Con-

ferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, organismo previsto dalla riforma Delrio, al fine di consentire un utile confronto istituzionale fra le parti interessate ed il rilancio della competitività delle medesime autorità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.**

**Nomina n. 68.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione Trasporti è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Pino Musolino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Sul procedimento di nomina del presidente delle autorità di sistema portuale, richiamare quanto appena illustrato dalla collega Spessotto sulla proposta di nomina precedentemente esaminata.

Ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale comprende i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Sulla proposta di nomina del dottor Pino Musolino è stata acquisita la prescritta intesa della regione Lazio.

Nella regione Lazio è stato inoltre recentemente approvato un atto di indirizzo alla Giunta volto proprio al rilancio del porto di Civitavecchia.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina sottolinea che la designazione del dott. Musolino appare funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli una profonda conoscenza della portualità italiana nonché una specifica compe-

tenza nel settore del trasporto marittimo internazionale, con una diretta esperienza nello *shipping* globale nonché una pregressa esperienza nel medesimo incarico presso l'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale.

Il dottor Musolino risulta infatti attualmente Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, dove ha ricoperto l'incarico di Presidente dal marzo 2017 all'agosto 2020.

Ha inoltre ricoperto importanti cariche manageriali in società di gestione del settore portuale ed incarichi di docenza nelle materie relative al settore della portualità nelle Università di Bologna, Trieste e Venezia.

Nell'ambito delle competenze professionali merita anche segnalare la partecipazione ad associazioni internazionali del settore, quali la *North adriatics port association* (NAPA), il *Global Institute of Logistic* (GIL) e l'Associazione dei porti mediterranei (MEDports).

Per informazioni più dettagliate rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Evidenzia, infine, come il porto di Civitavecchia rappresenti un nodo strategico della portualità nazionale e che si rendono quanto mai urgenti alcuni interventi di completamento di opere infrastrutturali e logistiche, quali il completamento dell'asse Orte-Civitavecchia, anche alla luce della grave crisi del settore della crocieristica dovuta all'emergenza pandemica in atto.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI ritiene che la proposta di nomina avanzata dal governo riguardi una candidatura di alto profilo, trattandosi di persona che ricopre con indubbio impegno e professionalità importanti incarichi nel settore della portualità.

Edoardo RIXI (LEGA) segnala come il porto di Civitavecchia abbia avuto notevoli criticità riguardanti in particolare il settore della crocieristica, ma anche questioni di funzionalità relative al rapporto molto stretto con la città. Nel ritenere che la

riforma del ministro Delrio delle autorità portuali abbia fatto emergere proprio il nodo del rapporto con le istituzioni locali soprattutto in riferimento ai c.d. portocittà, fra i quali rientra anche il porto di Civitavecchia, che anche per la sua prossimità con la città di Roma presenta delle peculiarità rilevanti.

Come già affermato nel suo precedente intervento, ritiene necessario che il governo ponga in essere oculate scelte strategiche di rilancio del settore della portualità e della logistica a cominciare dalla complessa questione della crocieristica. Condivide altresì il richiamo fatto dalla presidente Paita circa l'opportunità di una riattivazione della Conferenza nazionale delle autorità di sistema portuale, al fine di assicurarne un'efficiente opera di coordinamento a livello nazionale.

Mauro ROTELLI (FDI) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Nobili sul ruolo del porto di Civitavecchia come sugli interventi più urgenti al fine di garantirne un effettivo rilancio.

Nel ricordare la stretta connessione in termini economici e commerciali del porto di Civitavecchia anche con l'intera regione Lazio e con la regione Umbria, segnala che in tutti i consessi internazionali il porto di Civitavecchia viene giustamente identificato con la città di Roma.

Ritiene in ogni caso necessario comprendere al meglio le difficoltà del precedente mandato e le ragioni della mancata riconferma del precedente Presidente.

Davide GARIGLIO (PD), intervenendo da remoto, esprime apprezzamento per la proposta di nomina del dottor Musolino, che rappresenta certamente una candidatura di alto profilo. Richiama le numerose criticità che hanno riguardato il porto di Civitavecchia, che si trova in una condizione di sofferenza e di difficoltà economiche che certamente richiederanno un attento monitoraggio.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, Maurizio Gentile, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	152
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati dalla XIV Commissione</i> ) .....	154
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) ..	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede consultiva, per rendere il

parere alla XIV Commissione sugli emendamenti di competenza della X Commissione riferiti al testo del provvedimento in oggetto trasmessi dalla XIV Commissione.

Avverte, quindi, che dalla XIV Commissione sono state trasmesse tre proposte emendative (*vedi allegato*).

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, osserva che dall'analisi delle proposte emendative di competenza della Commissione, trasmesse dalla XIV Commissione, sono emersi profili meritevoli di ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto di poter disporre di ulteriore tempo per la redazione della proposta di parere che si riserva di presentare, e trasmettere per le vie brevi ai commissari, nel corso della prossima settimana.

Il viceministro dello sviluppo economico Stefano BUFFAGNI condivide la richiesta del relatore.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, avverte che sono ancora in corso interlocuzioni con i commissari della XIV Commissione in quanto permangono taluni profili ritenuti meritevoli di ulteriore approfondimento. Chiede pertanto di poter disporre di ulteriore tempo per la redazione della proposta

di relazione che si riserva di presentare già nella giornata di domani.

Chiede inoltre di poter disporre di ulteriore tempo per la redazione della proposta di parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 che si riserva di presentare già nella giornata di domani.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.  
C. 2670 Governo.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 17.**

*Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili con le seguenti: a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a due chili.*

**17. 1.** Mantovani, Montaruli.

*Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole « a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili » aggiungere le seguenti: « o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile ».*

**17. 2.** Mantovani, Montaruli.

**ART. 29.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 29-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche – procedura di infrazione 2011/2026).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di

una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.

1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo

idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25, del regio decreto n. 1775 del 1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la con-

tinuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. »;

b) il comma 1-*quater* è abrogato;

c) al comma 1-*quinqüies*, dopo le parole: « sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) » sono inserite le seguenti: « e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti »;

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente:

« 1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinqüies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinqüies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determi-

nare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità ».

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2024. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone ag-

giuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**29. 02.** Enrico Borghi, De Luca.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05097 Gribaudo: Stato di avanzamento della realizzazione della nuova struttura informatica dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) .....	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-05098 Costanzo: Rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione .....	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-05099 Rizzetto: Intervento definitivo per la salvaguardia dei cosiddetti lavoratori « esodati » .....	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-05100 Giaccone: Situazione occupazionale presso l'azienda Conbipel di Cocconato d'Asti .	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	166

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	159
<i>ALLEGATO 5 (Documento approvato dalla Commissione)</i> .....	168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale di base (USB), in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor Mittal InvestCo .....	161
Audizione di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor Mittal InvestCo .....	161

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

**La seduta comincia alle 13.35.**

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

**5-05097 Gribaudo: Stato di avanzamento della realizzazione della nuova struttura informatica dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).**

Chiara GRIBAUDO (PD) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda adottare nei confronti dei vertici dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), coinvolti nella vicenda giudiziaria da lei descritta, e qual è lo stato di avanzamento del processo di realizzazione della nuova struttura informatica dell'Ispettorato.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta puntuale, giudica importante la prospettiva del lavoro intrapreso. Sul versante giudiziario, confida nel lavoro della magistratura, mentre, sul versante amministrativo, auspica l'impegno del Governo a mantenere alta la vigilanza sul processo di informatizzazione dell'Ispettorato e sugli esiti dell'attività ispettiva. Preannuncia l'intenzione del suo gruppo politico di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

**5-05098 Costanzo: Rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione.**

Jessica COSTANZO (M5S) illustra la sua interrogazione, riguardante gli addetti ai servizi in appalto di pulizia e sanificazione dei presidi sanitari, in larga maggioranza donne, che lamentano livelli stipendiali particolarmente bassi a fronte dei compiti gravosi che sono chiamati a svolgere, spesso esponendosi al rischio del contagio per la

carenza dei dispositivi di protezione individuali.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), assicurando il suo personale impegno per la promozione dell'accordo tra le parti sociali, che renda possibile il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale risultato è importante, non solo per la tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche perché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha bisogno del parametro dei minimi salariali fissati dal contratto per poter procedere all'aggiornamento delle tariffe.

Jessica COSTANZO (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, in quanto il problema dei ritardi nei rinnovi dei contratti collettivi riguarda diverse categorie di lavoratori, che, per questo, non sono tutelati e patiscono condizioni di lavoro non dignitose. Ricorda che la sua parte politica si è molto impegnata in Parlamento, ottenendo, tra l'altro, la previsione, nel disegno di legge di bilancio, della valorizzazione a fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di *part time* ciclico verticale e preannuncia l'intenzione di presentare proposte emendative che prevedano l'integrazione dell'indennità di CIG percepita dai lavoratori addetti alle pulizie nei mesi di giugno e luglio, il cui ammontare è stato di soli 100-200 euro mensili.

**5-05099 Rizzetto: Intervento definitivo per la salvaguardia dei cosiddetti lavoratori « esodati ».**

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda adottare nei confronti dei circa seimila lavoratori « esodati », che non hanno avuto accesso ai provvedimenti di salvaguardia che si sono succeduti dal 2011 a oggi, auspicando di aver finalmente chiara l'intenzione dell'Esecutivo, dal momento che la risposta alla sua ultima interrogazione sull'argomento,

datata 22 luglio 2020, era stata estremamente vaga e generica.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziandola, dichiara di sentirsi in imbarazzo per la sottosegretaria, costretta evidentemente a leggere una risposta ancora una volta priva di contenuto. Ritiene che il Governo dovrebbe manifestare chiaramente se abbia o meno l'intenzione di risolvere la questione degli « esodati », avendo anche la possibilità, a suo giudizio, di utilizzare avanzi di bilancio. È necessario porre fine a tale situazione determinata da quella che lui definisce una vera e propria « lotteria » delle salvaguardie, che non consente a lavoratori che hanno maturato i requisiti richiesti qualche giorno dopo il termine stabilito di accedere al pensionamento, anche se sono rimasti senza lavoro.

**5-05100 Giaccone: Situazione occupazionale presso l'azienda Conbipel di Cocconato d'Asti.**

Andrea GIACCONE (LEGA) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda adottare per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori dello stabilimento Conbipel di Cocconato d'Asti e, più in generale, per assicurare il futuro occupazionale dei dipendenti dell'azienda, eventualmente coinvolgendo anche il Ministero dello sviluppo economico per valutare le possibilità di acquisto dell'azienda da parte di altri soggetti.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea GIACCONE (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, sottolinea la rilevanza del problema segnalato, che riguarda l'intero territorio dell'astigiano, il quale fino a oggi, tra dipendenti dello stabilimento e dipendenti dell'indotto, ha potuto contare su un lavoro stabile in una zona che non offre sufficienti sbocchi occupazionali. Au-

spica, pertanto, che il Governo continui a impegnarsi per favorire una soluzione soddisfacente, non solo per i dipendenti dello stabilimento di Cocconato d'Asti, ma anche per tutti i lavoratori dell'azienda.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.**

*(Esame e approvazione del documento conclusivo).*

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, una proposta di documento conclu-

sivo, che è già stata trasmessa ai componenti la Commissione (*vedi allegato 5*).

Chiede alla deputata Costanzo se intenda illustrare il contenuto della proposta di documento conclusivo.

Jessica COSTANZO (M5S) illustra la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 5*), che dà conto degli esiti dell'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione per verificare lo stato di attuazione della riforma del sistema ispettivo del lavoro disposta dal decreto legislativo n. 149 del 2015. Grazie alle audizioni dei soggetti coinvolti, di esperti e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione ha potuto mettere in luce i principali profili critici che ostacolano la piena attuazione della riforma e che hanno causato il crollo del numero delle ispezioni e delle somme accertate. I problemi principali da risolvere, in base alle risultanze dell'indagine, sono identificabili nella necessità di superare il principio del « costo zero », aumentando gli organici del personale ispettivo, di omogenizzare il trattamento giuridico ed economico degli ispettori, di superare la previsione del ruolo ad esaurimento degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL. Quanto all'unificazione delle banche dati, ritiene che il Parlamento abbia dato un contributo a rendere possibile la condivisione degli strumenti informatici, grazie alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Elena MURELLI (LEGA), intervenendo a nome del suo gruppo, che concorda con l'impianto complessivo della proposta di documento conclusivo, non condivide la necessità, illustrata nelle conclusioni della proposta medesima, di riconsiderare, in via alternativa, la previsione del ruolo a esaurimento, riportando in capo all'INPS e all'INAIL le competenze in materia di personale, sia pure in un quadro rafforzato della funzione di coordinamento dell'INL. A giudizio della sua parte politica, è necessario piuttosto favorire la sovrapposibilità delle funzioni degli ispettori di diversa provenienza, attraverso la formazione e l'uso di strumenti adeguati.

Antonio VISCOMI (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di documento conclusivo, ritiene che la parabola dell'INL sia emblematica delle difficoltà di passare dalle intenzioni del legislatore all'applicazione delle norme. L'indagine ha, infatti, dimostrato che i problemi organizzativi hanno avuto conseguenze pesanti sull'attività dell'INL, che non dovrebbe essere solo repressiva, ma anche proattiva e di affiancamento delle imprese. Tutti sono d'accordo sulla necessità di non abbassare la guardia e di implementare l'attività ispettiva, ma bisogna fare i conti con le difficoltà oggettive che impediscono di raggiungere i risultati prefissati. Non potendo, pertanto, ridimensionare le giuste aspettative, è necessario cercare una via alternativa, che superi l'effetto impeditivo del ruolo a esaurimento, che, oltretutto, ha anche l'effetto ulteriore di impedire lo svolgimento di concorsi da parte dell'INPS e dell'INAIL, che pure dispongono delle necessarie risorse finanziarie. Auspica, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prendendo atto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva, voglia farsi carico della necessità di intervenire.

Claudio COMINARDI (M5S) ringrazia la collega Costanzo per aver preso l'iniziativa di proporre l'indagine conoscitiva su un argomento che finisce per riguardare anche la tutela dei diritti dei lavoratori. Concorda con le conclusioni della proposta di documento, laddove il ruolo a esaurimento degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL è identificato tra le cause che stanno ostacolando la piena attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2015. Sottolinea che le difficoltà nell'effettuazione delle ispezioni è stata tamponata dalla grande professionalità degli ispettori, che, tuttavia, hanno dovuto concentrarsi sulle aziende e sui settori che garantiscono maggiori volumi di contributi recuperati. Ma il pericolo da scongiurare è quello di perdere la professionalità e la specializzazione del personale ispettivo e, per questo, auspica il tempestivo intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale di base (USB), in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor Mittal InvestCo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

**Audizione di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor Mittal InvestCo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**5-05097 Gribaudo: Stato di avanzamento della realizzazione della nuova struttura informatica dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sullo stato di avanzamento in ordine alla realizzazione della nuova struttura informatica dell'INL indispensabile per l'auspicata omogeneizzazione delle banche dati.

In via preliminare, con riferimento alle vicende giudiziarie che hanno interessato la Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si deve osservare che trattasi di vicende giudiziarie tuttora al vaglio della Magistratura inquirente che, agli inizi dello scorso mese di ottobre, ha fatto notificare agli indagati il rituale avviso di chiusura delle indagini preliminari, rilasciando loro i termini per l'esercizio degli spettanti diritti difensivi.

La questione è quindi al momento al vaglio della magistratura che procederà secondo le forme e i tempi delineati dalle procedure codicistiche.

Per quanto invece attiene allo stato di avanzamento della realizzazione di una autonoma struttura informatica dell'INL, posso rappresentare, come riferito dallo stesso Ispettorato, che nella scelta delle soluzioni tecnologiche e organizzative adottate, l'innovazione tecnologica è stata interpretata come strumento non soltanto di essenziale supporto all'attività quotidiana ma anche di omogeneizzazione delle prassi operative nonché, non meno importante, come veicolo di immagine dell'organizzazione, sia all'interno che all'esterno della stessa.

All'interno dell'Ispettorato, pertanto, sono stati reingegnerizzati i sistemi in uso, raggiungendovi funzionalità, garantendone l'interfacciamento con nuovi sistemi esterni all'INL, aumentando la facilità d'uso e la leggibilità e implementando nuove tecnologie in sostituzione di quelle ormai obsolete precedentemente utilizzate.

Contemporaneamente, è stato dato avvio al processo di informatizzazione e digitalizzazione dei processi operativi che ancora non erano supportati da applicazioni informatiche.

La mappatura informatica di quasi tutti i processi operativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, permetterà, nel breve periodo, un efficace ed efficiente controllo di gestione.

L'INL ha rappresentato inoltre che è stato dato forte accento allo *smart working*, sviluppando tutti gli applicativi in modo da renderli utilizzabili con una qualsiasi connessione Internet.

Per quanto attiene l'ambito ispettivo, entro il prossimo mese di febbraio 2021, verranno rilasciati in produzione i moduli applicativi afferenti all'intero ciclo di vita delle denunce dei lavoratori e quello delle conciliazioni Monocratiche, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Verranno, inoltre, rilasciati i moduli afferenti alla programmazione e consuntivazione delle attività ispettive. Sono in corso di completamento i moduli per la digitalizzazione dei verbali ispettivi, che saranno *on-line* nel prossimo mese di marzo.

Anche l'ambito della gestione del personale è stato completamente reingegnerizzato ed entro il mese di gennaio 2021 saranno disponibili i moduli applicativi per la gestione delle presenze e per l'informatizzazione dei processi di richiesta e autorizzazione di numerosi istituti contrattuali quali, ferie, permessi, aspettative.

In riferimento ad altri ambiti applicativi la piattaforma sarà comunque a regime entro il primo semestre 2021.

Voglio inoltre sottolineare che a seguito delle convenzioni con Ministero del lavoro e Unioncamere e degli accordi commerciali

con Infocamere, saranno disponibili entro la fine del mese di gennaio 2021 i dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie di cui al DI del 30 ottobre 2007 e le informazioni relative alle visure camerali dei datori di lavoro di interesse dell'Ispettorato.

Questi dati, oltre a essere resi disponibili per i dipendenti incaricati, verranno utilizzati per la costruzione di strumenti di *Business Intelligence* per la formazione di elenchi di soggetti a maggior rischio di evasione in materia di lavoro e legislazione sociale.

Nel prossimo biennio sono previste attività volte ad implementare le banche dati con le informazioni rese disponibili da AGEA, ACI, INAIL, INPS ed altri enti.

In particolare voglio sottolineare che, come riferito dall'INL, a breve, al termine dell'*iter* per l'acquisizione del parere dell'Autorità garante della protezione dei dati

personali, verrà emanato un Decreto Direttoriale relativo all'istituzione della « banca dati delle prestazioni agevolate », che consentirà la consultazione ed il trattamento dei dati INPS sul reddito di cittadinanza ed altri dati di natura previdenziale.

L'INL, prevede inoltre di avviare a breve, interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate finalizzate alla stipula di una nuova convenzione per l'accesso ai dati fiscali di interesse per le attività istituzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Mi sembra dunque di poter riferire che le attività inerenti la realizzazione della nuova struttura informatica dell'INL, a prescindere dai futuri esiti delle vicende giudiziarie in corso, stiano procedendo in modo soddisfacente, in vista dell'auspicata omogeneizzazione e condivisione delle banche dati a livello nazionale.

## ALLEGATO 2

**5-05098 Costanzo: Rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente il rinnovo del CCNL Multiservizi e più in generale la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione che come ha sottolineato l'Onorevole interrogante svolgono un ruolo fondamentale e importantissimo per noi tutti in questo periodo emergenziale molto delicato. Tali lavoratori, infatti, si espongono in prima persona per garantire l'accessibilità in sicurezza ai luoghi di lavoro, che non sarebbe possibile senza una sanificazione e una pulizia adeguate.

L'emergenza sanitaria ha fatto emergere l'importanza del ruolo di questi lavoratori che rivendicano il riconoscimento del loro lavoro e maggiori diritti e tutele con il rinnovo del contratto nazionale.

Per quanto riguarda specificamente il quesito posto dagli Onorevoli interroganti, nell'evidenziare che non compete al Governo interferire nelle decisioni delle Parti sociali per addivenire ad accordi collettivi che rientrano nella loro esclusiva disponibilità, posso tuttavia rappresentare come in alcune recenti occasioni – a margine di incontri con le Parti sociali – proprio i rappresentanti di questo Ministero hanno sottolineato a queste ultime l'opportunità

di giungere rapidamente al rinnovo di tale contratto collettivo, ampiamente diffuso in molti settori.

A tal proposito, peraltro, va considerato che l'iniziativa sostenuta dal Ministro del lavoro di introdurre anche in Italia una specifica disciplina per il salario minimo, potrebbe avere l'effetto di porre rimedio a situazioni come quelle descritte dagli interroganti. Infatti, laddove fosse introdotto nell'ordinamento l'istituto del salario minimo non potrebbero più verificarsi simili distorsioni che comprimono i diritti dei lavoratori a ricevere una retribuzione equa e dignitosa e che consentono l'applicazione di contratti collettivi caratterizzati da periodi eccessivamente lunghi di ultrattività in assenza di rinnovo.

Concludo, sottolineando che il Ministero del lavoro insieme alla regione Piemonte monitorerà lo sviluppo della vicenda auspicando che il dialogo tra Organizzazioni Sindacali ed Associazioni imprenditoriali di categoria riprenda in tempi brevi e si riesca a trovare un punto di incontro relativamente al rinnovo contrattuale che fornisca risposte adeguate e concrete ai lavoratori.

## ALLEGATO 3

**5-05099 Rizzetto: Intervento definitivo per la salvaguardia dei cosiddetti lavoratori « esodati ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante ripropone la delicata questione dei lavoratori « esodati » che, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Fornero, non hanno potuto accedere alla pensione e che, successivamente, sono rimasti esclusi dalle otto manovre correttive di salvaguardia.

Al riguardo, non posso che ribadire che il Governo ha prestato grande attenzione alla tutela dei lavoratori « esodati ».

Basta pensare alle otto procedure di salvaguardia che l'Amministrazione che rappresento ha realizzato con il massimo dell'impegno da parte di tutte le strutture ministeriali coinvolte.

Nel corso degli ultimi due anni, terminata la cosiddetta « ottava salvaguardia » più volte il Ministero del lavoro è stato chiamato a valutare tecnicamente proposte normative volte ad aprire la salvaguardia ad ulteriori platee di lavoratori esclusi dalle precedenti ed ha sempre fornito il proprio

apporto, con il sostegno delle strutture tecniche dell'INPS che hanno lavorato alle stime degli eventuali oneri connessi.

A questo proposito, voglio rappresentare che, nell'ambito della legge di bilancio per il 2021, sono state presentate proposte emendative finalizzate alla risoluzione della questione relativa ai lavoratori « esodati » ancora esclusi, che saranno vagliate dal Parlamento, e sulle quali il Ministero che rappresento si pone con un atteggiamento non oppositivo ma di valutazione tecnica aperta.

Dunque, in questo momento, è necessario attendere la conclusione dell'*iter* legislativo.

Pertanto, allo stato attuale, non posso che ribadire ancora una volta che l'Amministrazione che rappresento sta continuando a approfondire il massimo impegno per una definizione della delicata questione di cui trattiamo.

ALLEGATO 4

**5-05100 Giaccone: Situazione occupazionale presso l'azienda Conbipel di Cocconato d'Asti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Conbipel.

Al riguardo, voglio da subito evidenziare che in data 26 maggio 2020, la Direzione Generale competente – in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2020 e dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 – ha provveduto alla ratifica dell'accordo sottoscritto, in data 1° aprile 2020, dalla Società e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Tale accordo ha previsto il ricorso da parte della Società – ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 – al trattamento della speciale cassa integrazione guadagni (CIG) introdotta per l'emergenza Covid, in favore dei 1755 lavoratori occupati presso i punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

Nello specifico, l'accordo ha previsto l'erogazione, a decorrere dal 2 marzo 2020, del trattamento di CIG in deroga nei confronti dei lavoratori impiegati presso le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e dal 9 marzo 2020 nei confronti di quelli impiegati presso i punti vendita delle altre regioni.

Più nello specifico faccio presente, inoltre, che:

per sede aziendale sita in PIEVE A NIEVOLE – (PT) il trattamento di CIGS per solidarietà autorizzato con il decreto della Direzione ministeriale competente del 6 febbraio 2019 sospeso ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 fino alla data del 28 dicembre 2020 riprenderà i suoi effetti dalla medesima data e fino al compimento dell'originaria richiesta alla data del 8 aprile 2021;

per sede aziendale sita in NOVARA – (NO) il trattamento di CIGS per solidarietà

autorizzato con il decreto della Direzione ministeriale competente del 1° ottobre 2018 sospeso ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 7 dicembre 2020 e fino al 13 marzo 2021;

per la sede aziendale sita in PESCARA il trattamento di CIGS per solidarietà autorizzato con il decreto della Direzione ministeriale competente n. 104023 del 12 novembre 2019 sospeso ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2020 e fino alla data del 16 giugno 2022;

per le diverse sedi site in CAMPANIA il trattamento di CIGS per solidarietà autorizzato con il decreto della Direzione ministeriale competente del 5 febbraio 2020 sospeso ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 tornerà ad avere dal 28 dicembre 2020 e fino alla data del 27 maggio 2021;

per la sede aziendale sita in BASTIA UMBRA – (PG) il trattamento di CIGS per solidarietà autorizzato con il decreto della Direzione ministeriale competente del 12 marzo 2020 sospeso ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2020 sino al 3 ottobre 2021;

per la sede aziendale sita in PESCARA il trattamento di CIGS per solidarietà autorizzato con il decreto della Direzione ministeriale competente del 12 novembre 2019 sospeso ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 28 dicembre 2020 e fino alla data del 16 giugno 2022;

posso riferire infine che con Decreto della Direzione ministeriale competente del 27 maggio 2020, per il periodo dal 2 marzo

2020 al 31 agosto 2020, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Conbipel per un massimo di 13 settimane per le unità site nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e di 9 settimane per le unità site in altre regioni.

Al di là di ciò in Piemonte, come reso noto dalla regione stessa esiste la possibilità di ottenere l'anticipo della cassa in deroga tramite il protocollo sottoscritto con la Banca Intesasanpaolo, cui possono accedere i lavoratori della stessa Conbipel.

Inoltre, sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero dello sviluppo economico, il Tribunale di Torino ha dichiarato in data 25 novembre 2020 l'insolvenza della Conbipel, affidando la gestione d'impresa allo stesso organo amministrativo

della società, e nominando Commissario giudiziale che avrà a disposizione 30 giorni per la presentazione della relazione sulle cause che hanno determinato l'insolvenza, comprensiva di una valutazione motivata relativa alle sussistenze delle condizioni previste dalla legge per l'ammissione alla procedura.

Successivamente alla presentazione della menzionata relazione, il Ministero dello sviluppo economico dovrà esprimere il proprio parere di competenza circa l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

In conclusione, vorrei rassicurare gli Onorevoli Interroganti in merito all'attenzione rivolta dal Governo e dal Ministero che rappresento, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

## ALLEGATO 5

**Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**Premessa**

L'indagine conoscitiva ha preso le mosse dalla necessità di accertare se la riforma varata con il decreto legislativo n. 149 del 2015, per razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, abbia centrato i suoi obiettivi.

Già il programma dell'indagine enucleava i più evidenti fattori di criticità sorti nei primi due anni di applicazione della riforma, il cui architrave è costituito dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che riunisce tutte le funzioni ispettive prima esercitate dagli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riguardo al rispetto della legislazione in materia lavoristica, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riguardo al rispetto della normativa previdenziale e assistenziale, nonché dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Per acquisire elementi utili all'indagine, la Commissione ha audito:

le associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, in data 20 febbraio 2019;

i giuristi Marco Esposito, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Parthenope » di Napoli, Marco Novella, professore di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Genova, e l'avvocato Emilio Aschedemini, auditi il 27 febbraio 2019;

gli esperti della materia Giuseppe Buscema, consulente del lavoro, Marco Marrazza, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Uni-

versitas Mercatorum » di Roma, e Calogero Restivo, presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (N.O.I.), auditi il 28 maggio 2019;

i rappresentanti degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA) e dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV), auditi il 19 giugno 2019;

l'esperto della materia Emanuele Massagli, presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro (ADAPT), audito il 15 ottobre 2019;

i rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL, auditi il 5 novembre 2019;

i rappresentanti dell'INPS, auditi il 3 dicembre 2019;

la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, audita il 19 dicembre 2019.

Dalle otto audizioni svolte, la Commissione ha avuto la conferma che i principali profili critici della riforma del sistema ispettivo possono essere identificati nei seguenti problemi: la concentrazione in un unico corpo ispettivo, in principio risultato di un mero affiancamento dei corpi esistenti, delle competenze esercitate dai diversi Istituti su materie non assimilabili tra loro, quanto a contenuti e conoscenze; le difficoltà di organizzare ispezioni efficaci a causa degli appesantimenti burocratici introdotti, motivati dalla necessità di ricondurre la competenza decisionale a un unico soggetto, la

Commissione regionale, che pianifichi e organizzi le ispezioni; la mancanza di strumenti informatici unici, in particolare dal punto di vista dei software utilizzati e delle banche dati, a disposizione di tutti gli ispettori; le disparità e differenze che permangono fra gli ispettori dei diversi istituti per quanto attiene al trattamento economico, alla formazione, nonché la mancanza di garanzie assicurative e tutela legale connesse all'attività ispettiva e l'assenza di una valutazione dei rischi e dello *stress* lavoro-correlato. Nel corso dell'indagine, inoltre, è emersa la richiesta, avanzata, in particolare, dai rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL, di superare la previsione del ruolo a esaurimento degli ispettori, allo scopo di permettere di mantenere all'interno degli istituti la competenza nei rispettivi campi.

### **1. Soggetto unico per le ispezioni: stato di attuazione della riforma**

*Dalle audizioni è emersa una sostanziale condivisione del modello adottato dal decreto legislativo n. 149 del 2015, che sta scontando, tuttavia, difficoltà di avvio, in parte riconducibili alla mancanza di investimenti a supporto della riforma. Le più forti perplessità in merito alla riforma sono state espresse, al contrario, dai rappresentanti di INPS e INAIL, i quali hanno sottolineato che l'obiettivo di razionalizzazione delle attività ispettive, certamente condivisibile, avrebbe potuto essere centrato attraverso un coordinamento rafforzato tra gli enti coinvolti.*

L'indagine conoscitiva, in primo luogo, ha inteso accertare la validità del modello proposto dalla riforma, che accentra in un unico soggetto la competenza ispettiva in tutti gli ambiti che interessano il mercato del lavoro, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza e di riduzione dei disagi a carico delle aziende, evitando la duplicazione di ispezioni aventi oggetti diversi e, per questo, condotte da soggetti diversi. Come già messo in luce nel programma dell'indagine, le limitazioni imposte dalla necessità di rispettare gli equilibri di bilan-

cio hanno obbligato il legislatore a varare una riforma « a costo zero », prevedendo la confluenza dei corpi ispettivi esistenti nell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che, nel tempo, avrebbe provveduto al reclutamento dei nuovi ispettori, sulla base di un *turn over* fisiologico, e disponendo il cosiddetto ruolo a esaurimento degli ispettori di INPS e di INAIL, i quali, di conseguenza, non possono bandire procedure concorsuali per il reclutamento di nuovi ispettori. La lentezza con la quale la riforma sta andando a regime ha comportato per i due Istituti la necessità di continuare a esercitare la funzione ispettiva di competenza con ruoli sempre più impoveriti, a causa del massiccio pensionamento degli ispettori di ruolo.

Più in particolare, dalle audizioni è emerso che la previsione di un unico soggetto, a cui fanno capo le attività ispettive, è stata motivata dalle duplicazioni, dai costi ingiustificati e dalla farraginosità che ha caratterizzato in passato l'attività ispettiva. L'obiettivo, condiviso da tutti gli auditi, non è stato centrato, ma gli innegabili problemi vanno imputati non al modello, ma alle sue modalità di funzionamento, soprattutto alla mancata previsione di significativi investimenti che portino a compimento la riforma. Il settore che maggiormente beneficerebbe di tale nuovo approccio sarebbe quello delle risorse umane, chiaramente sottodimensionato rispetto al numero delle aziende da ispezionare. Inoltre, la destinazione di risorse finanziarie all'Ispettorato permetterebbe il superamento della diversità dei trattamenti economici e dello *status* giuridico degli ispettori, indicata dagli auditi come uno degli ostacoli alla piena realizzazione della riforma. D'altronde, ad avviso degli auditi, la creazione di un polo unico delle ispezioni garantisce uniformità di giudizio e di informazione nei confronti dei soggetti destinatari delle ispezioni e favorisce il consolidamento degli orientamenti interpretativi e applicativi della disciplina lavoristica.

È emersa, tuttavia, una diversa interpretazione della riforma da parte di taluni auditi, i quali, pur sottolineando l'opportunità di superare l'eccessiva frammenta-

zione di competenze in materia ispettiva, ritengono che sarebbe stato preferibile accentuare il ruolo di coordinamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale i corpi ispettivi di INPS e INAIL avrebbero potuto fare riferimento, rimanendo la rispettiva competenza in capo ai singoli istituti, in ragione della specificità delle materie trattate, quella contributiva e quella assicurativa, posto che l'assetto pensato dal legislatore è ritenuto causa di depauperamento del *know how* accumulato in anni di esperienza e di depotenziamento degli istituti medesimi.

### 1.a) Le audizioni

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno espresso il loro favore nei confronti di un modello imperniato su un unico soggetto che coordini i diversi attori preposti alla vigilanza sul lavoro, al fine di ottimizzare l'attività ispettiva. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo, che si è sostanziato nel fallimento della riorganizzazione del sistema dei controlli e nell'assenza di coordinamento delle diverse banche dati, è da imputare, ad avviso di tali organizzazioni sindacali, alla mancanza di investimenti in infrastrutture materiali e, soprattutto, in risorse umane, a causa della clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica sulla quale poggia l'intero disegno di riforma. Il difficile coordinamento ha comportato una riduzione del numero di controlli, che consente alle aziende non virtuose di continuare nella condotta irregolare. Per i rappresentanti dell'UGL, il problema non è tanto il mancato accorpamento degli enti, quanto piuttosto la mancanza dei processi che dovevano seguire alla costituzione dell'INL.

Tra gli esperti auditi dalla Commissione, Marco Esposito, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Parthenope » di Napoli, ha definito non più reversibile il modello di un soggetto unico delle ispezioni, alla luce dei problemi che caratterizzano il mercato del lavoro. Tuttavia, ha sottolineato che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha solo

abbozzato l'unificazione dei servizi esistenti, senza portarla a compimento e non raggiungendo, quindi, l'obiettivo della semplificazione dell'attività ispettiva. Lo dimostra il fatto che, nonostante l'organo ispettivo sia unico (INL), le modalità di verbalizzazione e, quindi, dei ricorsi degli interessati sono diverse, a seconda della provenienza dell'ispettore che ha effettuato l'ispezione. Ad avviso del professor Esposito, comunque, le difficoltà non sono riconducibili tanto all'aspetto strutturale, dal momento che il legislatore ha previsto un robusto piano di aumento dell'organico degli ispettori, quanto alla mancata partecipazione delle parti sociali, non solo in fase di indirizzo, ma anche nel governo del sistema delle ispezioni.

Marco Novella, professore di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Genova, ha dichiarato di condividere l'obiettivo del legislatore di dare vita a un unico soggetto di coordinamento dell'attività ispettiva, che dà maggiori garanzie di uniformità di giudizio e di informazione nei confronti dei soggetti destinatari delle ispezioni, nonché di maggiore consolidamento degli orientamenti interpretativi e applicativi della disciplina lavoristica, e ritiene che la riduzione del numero delle ispezioni non possa considerarsi la dimostrazione del fallimento degli obiettivi, prestandosi a essere letta anche come indice di una maggiore capacità di intelligence, che ha permesso ispezioni più mirate, riducendo il numero di quelle inutili. Ricordando che la nascita di un unico polo ispettivo è stata dettata anche dalla necessità di contenere la spesa pubblica per ispezioni, il professor Novella ha sottolineato che la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo deve essere compiuta con riferimento ai costi della singola ispezione e non a quelli del complesso dell'attività ispettiva, che, se anche si riducono i costi singoli, può aumentare, perché aumenta il numero delle ispezioni. A suo giudizio, pertanto, gli innegabili profili critici vanno imputati non al modello, ma alle sue modalità di funzionamento. In particolare, è di ostacolo al funzionamento dell'INL la disomogeneità tra ispettori INPS e ispettori

INAIL, che, già evidenziatisi nel passato, non riguarda solo le competenze, ma anche le modalità di azione, le differenze culturali e di trattamento economico, anche per l'applicazione di CCNL diversi. Pertanto, a suo parere, la soluzione dei problemi non è il superamento del modello accentrato, ma l'intervento sui profili critici evidenziati.

Anche l'avvocato Emilio Aschedemini ha espresso un giudizio positivo sul disegno di un soggetto unico, che elimini la sovrapposizione dei ruoli, ma ha osservato che l'accentramento dei servizi ispettivi è un obiettivo da perseguire, trovandosi ancora la struttura dell'INL in una fase embrionale a causa del vizio principale, a suo avviso, della riforma, quello di averne preteso la realizzazione senza alcun concreto investimento economico. Le principali criticità da lui evidenziate sono la carenza del personale ispettivo, il cui numero è chiaramente sproporzionato rispetto al numero delle aziende, il tasso di burocraticità dei processi che regolano l'attività ispettiva, che non si è ridotto secondo il disegno del decreto legislativo n. 149 del 2015, l'insufficienza dell'infrastruttura digitale, rispetto alla quale ha messo in luce il mancato dialogo tra i data base, e il mancato accesso alla consultazione dei dati dell'INL da parte di tutti i soggetti.

Un giudizio estremamente positivo sulla scelta di accentrare in un unico ente le funzioni ispettive in materia di lavoro è stato espresso dal consulente del lavoro Giuseppe Buscema. A suo parere, infatti, il cambiamento del mercato del lavoro e il crescente sfruttamento della manodopera hanno dimostrato l'esigenza di uno strumento nuovo. I dati da lui citati dimostrerebbero la bontà della scelta del legislatore, con particolare riferimento all'attribuzione agli ispettori di provenienza INPS e INAIL delle funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria.

Anche Marco Marrazza, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi «Universitas Mercatorum» di Roma, ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul nuovo assetto delle funzioni ispettive, grazie soprattutto alla uniformità degli indirizzi assunti dal

personale ispettivo, e ha osservato che i problemi riscontrati, in ordine all'organico insufficiente degli ispettori, alla mancanza di tempestività delle ispezioni e alla impossibilità per l'Ispettorato di accedere alle banche dati di INPS e INAIL, non siano tali da mettere in discussione l'intero impianto della riforma, che necessiterebbe, semmai, di aggiustamenti mirati.

Calogero Restivo, presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresе per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (NOI), ha proposto un approccio del tutto originale al problema, con un ripensamento dell'organizzazione del sistema ispettivo che si fondi sul presupposto che sia necessario passare da un sistema di tipo coercitivo per le imprese a un sistema di tutoraggio, che dovrebbe essere svolto dall'INL, all'inizio dell'attività imprenditoriale, attraverso una specifica attività di formazione, obbligatoria per l'imprenditore o ad adesione spontanea.

Anche il presidente nazionale degli Ispettori del lavoro associati (ILA), Gerardo Donato Lanza, si è detto contrario a un ritorno al passato, dal momento che l'Ispettorato nazionale del lavoro è stato pensato proprio per il superamento dei numerosi problemi che caratterizzano da sempre il mondo del lavoro e che, a suo giudizio, sono stati aggrediti con profitto dalla nuova realtà organizzativa, sulla base dei dati di cui ha dato conto alla Commissione. Il dottor Lanza ha messo in evidenza un aspetto poco approfondito nelle audizioni precedenti: la capacità di coordinamento dell'INL con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, l'utilizzo del personale del nucleo di tutela del lavoro, nonché l'attività di collaborazione con la Guardia di Finanza, i carabinieri, i nuclei specialistici delle forze dell'ordine, previa sofisticata attività di intelligence. I medesimi dati dimostrerebbero, a suo parere, che l'azione dell'Ispettorato ha contribuito a migliorare la *performance* sia dell'INAIL sia dell'INPS nei rispettivi ambiti. Pertanto, piuttosto che un ritorno al passato, egli auspica la valorizzazione dell'attuale assetto. Giancarlo Sponchia, presidente del-

l'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV), ha dichiarato di ritenere preferibile, piuttosto che un ritorno al passato, l'adozione di misure che rendano più efficace l'attuale assetto dell'attività ispettiva, attraverso il ripensamento del ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che dovrebbe diventare un'Agenzia delle ispezioni, con rafforzate funzioni di coordinamento degli ispettori, i quali rimarrebbero incardinati negli enti di provenienza. L'associazione di cui è presidente propone, quindi, di non spingersi oltre nella costituzione di un organo che dovrebbe assorbire gli ispettori di INPS e di INAIL, perché ciò comporterebbe l'implementazione di una struttura estremamente burocratica e verticistica, senza alcun beneficio per l'attività ispettiva.

Anche Emanuele Massagli, presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro (ADAPT), ha sottolineato la condivisibilità dell'obiettivo sotteso alla riforma del 2015, superando l'innegabile contraddizione della coesistenza di tre soggetti operanti nello stesso ambito, e ha osservato come la mancata realizzazione del coordinamento dell'azione ispettiva in un unico soggetto sia imputabile, più che a lacune di carattere legislativo, a problemi di natura organizzativa, che si potrebbero superare imponendo un coordinamento almeno territoriale dei soggetti coinvolti.

Il direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Leonardo Alestra, ha sottolineato di condividere pienamente l'impianto della riforma e ha sostenuto, sulla base dei dati da lui forniti, che essa abbia centrato gli obiettivi fissati dal legislatore, pur in presenza di scarse risorse e di crescenti difficoltà di gestione degli uffici. Non ha negato l'esistenza di problemi, il principale dei quali è il difficile inquadramento dell'INL, dal punto di vista istituzionale e dei profili ordinativi, riconducibili all'impianto del decreto legislativo n. 149 del 2015. Questo, pertanto, deve essere modificato per affrancare l'INL da tutti gli impedimenti e vincoli che, a suo parere, hanno reso l'Ispettorato un'agenzia sotto tutela, quasi commissariata, dai profili organizza-

tivi ibridi ed equivoci, non consentendole di esercitare appieno la sua funzione di *governance*.

Il direttore generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, ha ribadito la contrarietà dell'Istituto al disegno unificatore voluto dal legislatore, alla cui attuazione, peraltro, non si è sottratto, prestando, anzi, la dovuta collaborazione. A suo giudizio, i dati dimostrano che sarebbe stato preferibile percorrere la strada del rafforzamento della funzione di coordinamento attraverso la condivisione delle informazioni e una programmazione dell'attività ispettiva efficace, condivisa e monitorata. Questo permetterebbe anche il mantenimento delle specificità delle funzioni ispettive che, nel caso dell'INAIL, sono particolarmente pronunciate e che non sembrano essere state sufficientemente tenute in considerazione dal legislatore. Anche il direttore centrale rapporto assicurativo dell'Istituto, Agatino Cariola, ha sottolineato l'alto contenuto tecnico del lavoro degli ispettori dell'INAIL, che impedisce, a suo giudizio, la creazione di un'unica figura, competente anche in materia di rischio assicurativo. Secondo Cariola, l'attività ispettiva in materia di rischio assicurativo richiede un corpo ispettivo adeguato, specificamente formato e aggiornato nel tempo, anche se all'interno di un'organizzazione più ampia.

Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, si è fatto portavoce delle perplessità dell'Istituto sulla riforma del sistema dei controlli. Pur essendo condivisibile l'obiettivo di razionalizzare le ispezioni, evitando le sovrapposizioni a carico delle imprese, ritiene che questo sarebbe stato centrato semplicemente coordinando l'INPS, l'INAIL e l'INL, senza bisogno di depotenziare i primi due Istituti a favore dell'Ispettorato. Piuttosto, il depauperamento delle risorse dell'INPS, che soffre della previsione del ruolo a esaurimento degli ispettori, è dimostrato, secondo il professor Tridico, dai dati più recenti sul lavoro nero, che apparentemente darebbero conto di una riduzione del fenomeno, ma che, in realtà, indicano la riduzione del numero delle ispezioni e, quindi, la minore capacità dei servizi ispettivi di aggredire il feno-

meno, che, con ogni evidenza, continua ad avere dimensioni allarmanti.

Infine, la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sulla base dei dati più recenti in suo possesso, si è espressa sull'importanza di proseguire nella direzione intrapresa con il decreto legislativo n. 149 del 2015, in quanto la concentrazione della forza ispettiva permette la razionalizzazione degli interventi e la limitazione di onerose movimentazioni del personale su tutto il territorio nazionale. Nonostante i dati fotografino una situazione di progressivo miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi dell'attività di vigilanza, la Ministra, tuttavia, ha riconosciuto che la riforma, così come introdotta nel 2015, ha bisogno di essere completata, in particolare implementando le modalità di raccordo tra gli *ex* ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ispettori dell'Ispettorato nazionale e gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, rafforzando la partecipazione delle parti sociali alla riforma del sistema di prevenzione, promuovendo l'interoperabilità delle banche dati dei diversi istituti.

## 2. Personale

*Tutti i soggetti ascoltati in audizione hanno concordato nell'indicare, tra gli ostacoli che appaiono impedire la piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro e il pieno raggiungimento degli obiettivi posti dalla riforma del 2015, le problematiche legate alle risorse umane, non adeguatamente affrontate dal legislatore, che, anzi, ha introdotto la clausola di invarianza degli oneri, prevedendo una riforma « a costo zero ».*

Più in particolare, gli auditi hanno posto l'accento sul numero insufficiente di ispettori, che deve essere corposamente rimpinguato attraverso un significativo programma di assunzioni, superando il principio del « costo zero ». Per le organizzazioni sindacali, inoltre, tali assunzioni devono riguardare pure le professionalità amministrative dell'INL, anch'esse in sofferenza. A fronte delle necessità che già ora l'Ispettorato è chiamato a fronteggiare, gli auditi hanno

evidenziato la diversità di formazione degli ispettori attualmente in servizio, che, a seconda dell'ente di provenienza, sono competenti nella legislazione lavoristica, nella materia contributiva o in quella del rischio assicurativo, e che difficilmente potrebbero, con altrettanta efficacia, essere utilizzati in ispezioni che considerino contemporaneamente tutti gli aspetti citati. A tale diversità di competenze si aggiunge la difformità del trattamento economico e dello status giuridico degli ispettori, a seconda degli enti di provenienza, che causa sperequazioni tra soggetti chiamati a svolgere la medesima funzione.

Pertanto, se tutti hanno dato un giudizio positivo sul programma di assunzioni di nuovi ispettori da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, altrettanta unanimità tra gli auditi si è registrata sulla necessità di svolgere un'intensa attività di formazione per il superamento di tale situazione, pur nella consapevolezza che essa potrà dare frutto solo a lungo termine, laddove, tuttavia, i fenomeni che si vogliono contrastare sono sempre attuali e diffusi. La formazione deve essere trasversale e deve interessare anche gli ispettori già in servizio, anche se la Ministra del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, sebbene gli ispettori, indipendentemente dalla provenienza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS o dall'INAIL, siano oggi dotati dei medesimi poteri, non è mai stato richiesto loro di svolgere accertamenti al di fuori delle competenze acquisite. Ciò nonostante, la Ministra, pur riconoscendo che la permanenza di tali distinzioni all'interno dell'Ispettorato può costituire un valore aggiunto, in quanto consente sinergie destinate al raggiungimento di obiettivi comuni, ha ritenuto auspicabile un progressivo ampliamento delle professionalità, da realizzare attraverso percorsi formativi mirati di tutto il personale, per il miglioramento delle professionalità di ciascuno mediante l'acquisizione di un più ampio spettro di competenze, consentendo a tutto il personale ispettivo un'ottimale gestione dei diversi profili che possono assumere rilievo nel corso degli accertamenti.

Al contrario, il superamento del ruolo a esaurimento e la necessità di mantenere in capo ai diversi istituti la titolarità delle competenze in materia ispettiva sono stati argomentati dai rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL, che hanno messo in luce gli effetti negativi del depotenziamento dell'attività di contrasto delle irregolarità e della perdita di competenza e di *know how*, che fanno degli istituti medesimi un'eccellenza nel campo.

## 2.a) Le audizioni

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, richiamandosi al « Piano della *Performance* 2019-2022 » adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in cui vengono evidenziati come fattori interni di debolezza la carenza di personale e la non omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche del personale ispettivo, hanno sostenuto la necessità di aumentare considerevolmente l'organico dell'INL attraverso un piano straordinario di assunzioni che vada, però, ben oltre il *turn-over*, e ciò tanto più in ragione degli effetti della cosiddetta « Quota 100 » nella pubblica amministrazione. Il rafforzamento dell'organico risulterebbe indispensabile per fare fronte alle diverse tipologie di servizi svolti dall'INL, in precedenza svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro, che esulano dall'attività ispettiva (ad esempio, servizio politiche del lavoro e conciliazioni), frequentemente svolti da personale ispettivo, distolto dai suoi compiti, per carenza di funzionari amministrativi. Per i rappresentanti di tali organizzazioni sindacali, pertanto, sarebbe essenziale, oltre a un ampliamento delle assunzioni previste per il personale ispettivo, anche una sostanziosa immissione di personale amministrativo. Anche la formazione del personale andrebbe potenziata rispetto alle novità legislative e rispetto ai nuovi compiti assegnati per i controlli in tema di Reddito di Cittadinanza. I rappresentanti della UGL, inoltre, hanno sottolineato la necessità di superare l'attuale situazione, che vede l'applicazione, agli ispettori appartenenti a enti diversi, di contratti collettivi nazionali di lavoro differenti, no-

nostante l'attività ispettiva sia la stessa, con la conseguente penalizzazione soprattutto degli ispettori di estrazione ministeriale. Un intervento in tal senso è diventato ancora più urgente, anche con riferimento al trattamento economico, dal momento che, proprio in seguito all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL hanno acquisito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Infine, i rappresentanti dell'UGL hanno richiamato l'opportunità di una sistematica attività di formazione, che, al contrario, non appare essere stata posta in essere.

Il professor Marco Esposito ha sottolineato la necessità di formare trasversalmente gli ispettori di diversa provenienza, in ragione delle peculiari competenze di ciascuno, in materia di legislazione lavoristica per gli ispettori di provenienza ministeriale, in materia contributiva e previdenziale, per gli ispettori provenienti dall'INPS, in materia di rischio assicurativo per quelli di provenienza INAIL. Il professor Esposito ha anche evidenziato che l'omogeneizzazione delle competenze porterebbe il sicuro vantaggio di ispezioni a spettro più ampio e potrebbe favorire la semplificazione dell'attuale sistema dei ricorsi.

Il professor Novella non ha ritenuto che si possa imputare alla riforma il sottodimensionamento dell'organico degli ispettori, trattandosi di una questione annosa e lamentata ben prima della sua entrata in vigore. Questione annosa è anche quella della mancanza di coordinamento tra ispettori, in ragione della diversità delle loro competenze e delle modalità di azione, cui si aggiungono anche differenze di tipo culturale e nel trattamento economico, essendo loro applicati CCNL diversi. L'avvocato Aschedemini ha messo in luce il chiaro sottodimensionamento dell'organico degli ispettori rispetto al numero delle aziende da ispezionare, rilevando la contraddizione di una riforma « a costo zero », che ha tralasciato di prevedere i necessari investimenti in materia di personale. Dopo aver valutato positivamente le successive autorizzazioni legislative di nuove assunzioni di

personale ispettivo, ha rimarcato la necessità di una intensa attività formativa.

Il professor Marco Marrazza ha sottolineato, in particolare, che il coordinamento delle attività ispettiva porterà a effetti positivi di controllo della spesa per le trasferte del personale e potrà contribuire a individuare un unico criterio di quantificazione della componente variabile della retribuzione degli ispettori di diversa provenienza.

Emanuele Massagli, presidente dell'Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro (ADAPT), ha imputato le difficoltà della nuova struttura ai problemi organizzativi connessi anche alla differenza dei trattamenti salariali e ai diversi inquadramenti del personale degli enti che esercitano funzioni ispettive.

Nelle audizioni successive, la discussione in tema di personale si è focalizzata sulle problematiche legate al cosiddetto « costo zero » della riforma e alla previsione dei ruoli a esaurimento degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL.

Il presidente nazionale degli Ispettori del lavoro associati (ILA), Gerardo Donato Lanza, ha osservato che la necessità di non prevedere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ha imposto al legislatore la via del « costo zero », con la conseguente previsione della permanenza degli ispettori INPS e INAIL nelle proprie strutture, in ruoli a esaurimento. Tuttavia, a suo giudizio, se è senz'altro necessario prevedere investimenti che consentano il decollo della riforma, è tuttavia auspicabile il mantenimento della previsione del ruolo a esaurimento, perché il suo superamento richiederebbe ulteriore tempo per l'assunzione di nuovo personale in INPS e INAIL e vanificherebbe l'attuale attività di formazione condotta dall'Ispettorato, che ha riguardato circa cinquecento ispettori.

Al contrario, per il presidente dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV), Giancarlo Sponchia, è necessario il superamento del ruolo a esaurimento, in quanto il definitivo passaggio degli ispettori in un unico soggetto si rifletterebbe negativamente sull'attività ispettiva.

Il direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Leonardo Alestra, ha sostenuto che attraverso un'adeguata attività formativa si possa risolvere l'innegabile problema della necessità di dotare l'ispettore INL delle competenze oggi riconducibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL. Al contrario, ha sottolineato come il permanere di una logica « proprietaria » che difende l'attuale incardinamento degli ispettori nei rispettivi enti comporti conseguenze negative in termini di efficienza e di efficacia dello strumento ispettivo. Pertanto, ha auspicato il superamento del cosiddetto « costo zero » e la decisione di investimenti mirati, che permettano, tra l'altro, le assunzioni di nuovo personale, in aggiunta a quelle già autorizzate, essendo gli organici attuali evidentemente sottodimensionati, e, soprattutto, la correzione delle sperequazioni di trattamento tra la componente di provenienza ministeriale e quelle di provenienza degli Istituti previdenziali e assicurativi, giungendo alla piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2015, che prevede, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento dei ruoli ispettivi di INPS e INAIL, l'incremento, con cadenza triennale, della dotazione organica dell'Ispettorato di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato. Il ripristino dei ruoli ispettivi autonomi di INPS e INAIL condizionerebbe negativamente, a suo parere, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore, riassunti nella creazione di uno strumento unico di gestione delle funzioni ispettive.

I rappresentanti dell'INAIL hanno, in primo luogo, lamentato la riduzione costante, dal 2010 al 2019, del personale, compreso quello con funzioni ispettive, in contraddizione con il ruolo rivestito dall'istituto e, soprattutto, con la sua dotazione finanziaria, più volte utilizzata dal legislatore a copertura dei vari interventi norma-

tivi. In secondo luogo, essi hanno messo in luce la specificità delle funzioni degli ispettori dell'INAIL in materia di rischio assicurativo, difficilmente condivisibili con ispettori di diversa provenienza, mettendo, quindi, in dubbio la realizzabilità piena del progetto di unificazione nel senso voluto originariamente dal legislatore. Per i rappresentanti dell'INAIL, prioritario è il superamento del ruolo a esaurimento, pur in un contesto in cui l'INL rimarrebbe dotato di un forte potere di coordinamento. L'alternativa sarebbe quella di un massiccio investimento, di 40-50 milioni di euro, per colmare le differenze retributive tra gli ispettori provenienti dai diversi enti, nella consapevolezza, comunque, che la formazione darebbe risultati solo nell'arco di anni, mentre a fronteggiare le irregolarità rimarrebbero gli ispettori già in forze, il cui numero andrebbe progressivamente a diminuire, con riduzione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività ispettiva.

Anche i rappresentanti dell'INPS hanno auspicato il superamento della previsione del ruolo a esaurimento, che ha determinato, a loro parere, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva e alla simulazione dei rapporti di lavoro. Tale previsione, inoltre, starebbe minando, in una prospettiva a medio termine, l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva, causando anche la dispersione del patrimonio di conoscenze acquisite, relativo alle modalità operative e alle tecniche di indagine basate sulla capacità di gestire i dati provenienti dal sistema informatico. Un ulteriore effetto negativo del ruolo a esaurimento è individuato nella riduzione della capacità di programmazione degli investimenti. Secondo i rappresentanti dell'Istituto, pertanto, sarebbe più utile ripristinare, in capo all'INPS, la titolarità degli atti emanati in materia di vigilanza ispettiva, attualmente riconducibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, pur permanendo all'interno di un contesto unitario coordinato. L'attività di formazione, per quanto accurata e approfondita, infatti, non sarebbe sufficiente, sia per i tempi, necessariamente lunghi, che impiegherebbe il personale a

essere autonomo e operativo, sia perché, in ogni caso, verrebbe a mancare il collegamento, ritenuto necessario, con la struttura organizzativa dell'istituto e con le conseguenti esperienze, alla base di un'efficiente ed efficace attività ispettiva. La Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha sottolineato che l'intensa attività di formazione, svolta nei confronti del personale ispettivo proveniente dai diversi enti, ha garantito una maggiore uniformità di competenze che, in prospettiva, consentirà una migliore fungibilità del personale di vigilanza impiegato con maggior efficacia verso obiettivi che, di volta in volta, costituiranno priorità di intervento. La Ministra, tuttavia, ha fatto presente che le diverse finalità degli accertamenti, lavoristico, previdenziale, assicurativo e prevenzionistico, sono rimaste in capo al personale ispettivo di diversa provenienza, in quanto dotato della specifica professionalità necessaria. In altri termini, sebbene gli ispettori, indipendentemente dalla provenienza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS o dall'INAIL, siano oggi dotati dei medesimi poteri, non è mai stato richiesto loro di svolgere accertamenti al di fuori delle competenze acquisite. Al personale di provenienza ministeriale sono assegnati compiti di vigilanza lavoristica, così come al personale proveniente dall'INPS e dall'INAIL sono assegnati compiti di vigilanza specificamente previdenziale e assicurativa. Nell'ipotesi in cui siano necessari accertamenti di diversa natura, gli stessi sono effettuati da squadre miste, composte da personale ispettivo di diversa provenienza.

Tuttavia, ad avviso della Ministra, la permanenza di tali distinzioni all'interno dell'Ispettorato, se, da un lato, può costituire un valore aggiunto, in quanto consente sinergie destinate al raggiungimento di obiettivi comuni, dall'altro, suggerisce la necessità di un progressivo ampliamento delle professionalità, da realizzare attraverso percorsi formativi mirati di tutto il personale. L'obiettivo, in generale, è quello di migliorare le professionalità di ciascuno mediante l'acquisizione di un più ampio spettro di competenze e di consentire a

tutto il personale ispettivo un'ottimale gestione dei diversi profili che possono rinvenirsi nel corso degli accertamenti. Tale obiettivo, insieme a quello del rafforzamento dell'organico dell'INL attraverso nuove assunzioni già autorizzate, richiede significativi investimenti, con il superamento, di fatto, del cosiddetto « costo zero ».

### 3. L'aspetto operativo

Tra i profili critici emersi, vi è anche la perdita di incisività delle ispezioni, a causa, da un lato, dei numerosi passaggi burocratici necessari per giungere alla decisione di effettuare i sopralluoghi, dall'altro, della impossibilità per gli ispettori di fare fronte al ventaglio di irregolarità da accertare contemporaneamente, per i limiti imposti dalla loro formazione e dalla provenienza istituzionale. Ulteriori difficoltà sono emerse in relazione alla mobilità sul territorio, alla mancata chiarezza sull'imputabilità delle spese di missione, alla differente natura dei verbali di accertamento e alle diverse modalità di recupero dell'evaso.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma, la procedura di programmazione dell'attività ispettiva risulta imperniata sulla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, organismo di cui fanno parte i rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni datoriali nonché i soggetti istituzionali coinvolti, e a cui è assegnato il compito di elaborare orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza, nonché di proporre gli indirizzi e obiettivi strategici e le priorità degli interventi ispettivi. Tale Commissione, tuttavia, non risulta essere stata convocata dal 2017 e specialmente i rappresentanti sindacali hanno evidenziato la necessità che essa riprenda a funzionare regolarmente.

A livello territoriale, la programmazione dell'attività ispettiva è effettuata dalle Commissioni regionali di programmazione, organismi in cui siedono dirigenti dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL e le cui procedure decisionali contemplano anche i casi di urgenza, consentendo, pertanto, l'effettuazione tempestiva di ispezioni non programmate.

Per facilitare il raccordo dell'attività ispettiva nelle singole materie di competenza, consentendo di organizzare la programmazione delle ispezioni a livello nazionale, l'INL nel 2017 ha stipulato specifici protocolli d'intesa, rispettivamente con l'INPS e con l'INAIL. Tali protocolli prevedono, tra l'altro, la costituzione di organismi in cui siedono rappresentanti dell'INL e, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL, che, sulla base di una specifica attività di preparazione, predispongono apposite liste di evidenza delle aziende da ispezionare.

La Ministra Catalfo ha sottolineato la necessità di implementare gli strumenti di raccordo tra il personale ispettivo proveniente dai diversi enti, proprio a partire dai due protocolli sottoscritti dall'INL, rispettivamente, con l'INPS e l'INAIL, e ha rimarcato l'apporto positivo, in termini di programmazione dell'attività ispettiva e di eliminazione delle sovrapposizioni, recato dalle Commissioni territoriali di programmazione.

#### 3.a) Le audizioni

I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL hanno espresso apprezzamento per il rafforzamento, dimostrato dai dati in loro possesso, del lavoro di « *intelligence* preventiva », che ha già parzialmente velocizzato e ottimizzato sia la capacità, sia i tempi di intervento delle ispezioni, anche se, da un lato, restano difficoltà operative relativamente ad alcuni settori, dove è preferibile l'intervento da loro definito « a vista », che richiede ulteriore impiego di risorse umane, e, dall'altro, non risulta chiaro se siano stati superati i precedenti problemi di accesso e consultazione globale di tutte le banche dati esistenti, cosa che incide, ovviamente, sull'efficacia delle ispezioni. Sulle modalità di pianificazione delle ispezioni, i rappresentanti sindacali hanno chiesto la ripresa delle convocazioni periodiche della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, prevista dal decreto legislativo n. 149 del 2015, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle parti sociali.

I rappresentanti dell'UGL hanno messo in luce gli effetti negativi, sull'efficacia delle

ispezioni, della mancata attuazione della previsione di un verbale unico di accertamento, che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto eliminare la duplicazione di documenti e di accertamenti, derivanti dalla diversa natura giuridica dei vari enti. Tale differenza minerebbe anche l'efficacia del lavoro della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nella quale sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL e delle associazioni datoriali nonché i soggetti istituzionali coinvolti.

Anche il professor Esposito ha sottolineato che, sebbene, teoricamente, l'organo ispettivo sia unico, le modalità di verbalizzazione e, quindi, dei ricorsi degli interessati rimangono diverse, a seconda della provenienza dell'ispettore che ha effettuato l'ispezione. Esposito mette, pertanto, in luce la necessità di semplificare anche la materia dei ricorsi, in particolare di quelli amministrativi, e delle tutele dei destinatari, superando la diversificazione tra i due tipi di ricorso, una ai comitati per i rapporti di lavoro e l'altra alla struttura territoriale dell'INL. In ogni caso, i protocolli finora siglati tra l'INL, da un lato, e l'INPS e l'INAIL dall'altro, prevedono la possibilità di condurre autonomamente l'attività ispettiva in talune ipotesi.

L'avvocato Aschedemini ha approfondito l'aumento dei gravami burocratici a carico delle procedure di programmazione dell'attività ispettiva, la cui articolazione, che coinvolge sia le commissioni regionali sia la commissione centrale, depotenzia l'efficacia delle ispezioni, private dell'effetto sorpresa.

Il professor Marrazza ha sottolineato che l'ordinamento già prevede procedure semplificate da adottare nel caso di ispezioni a sorpresa. Infatti, sono già state stipulate specifiche convenzioni tra l'INL, l'INPS e l'INAIL, che prevedono la possibilità di effettuare ispezioni ritenute urgenti senza bisogno di passare attraverso gli ordinari canali di decisione.

Il presidente di ADAPT, Emanuele Masaghi ha auspicato almeno un coordinamento territoriale tra i corpi ispettivi, at-

traverso l'istituzione di una specifica commissione.

I rappresentanti dell'INL hanno rilevato che l'istituzione delle Commissioni regionali di programmazione, organismi in cui siedono dirigenti dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, ha consentito di superare l'annosa problematica della sovrapposizione degli interventi ispettivi, che costituiva uno degli obiettivi che il legislatore si era posto. Inoltre, le procedure decisionali delle Commissioni prevedono anche i casi di urgenza, consentendo, pertanto, l'effettuazione tempestiva di ispezioni non programmate. I medesimi auditi, tuttavia, hanno rimarcato che la necessità di ispezioni « a sorpresa » riguarda solo una parte degli ambiti soggetti a vigilanza, quelli cioè riguardanti l'impiego di lavoratori in nero o irregolari e quelli relativi al rispetto delle disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l'INAIL, tale Istituto, nel luglio 2017, ha stipulato con l'INL – come già detto – uno specifico protocollo d'intesa, che, con riferimento all'attività ispettiva in materia assicurativa, prevede che la programmazione annuale, sulla base degli obiettivi strategici e delle linee guida del Consiglio di indirizzo e vigilanza nonché della programmazione direzionale annuale dell'Istituto, sia parte integrante del piano proposto dall'INL alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza. Per lo sviluppo congiunto di modelli di studio e di analisi (la cosiddetta « *Business intelligence* »), nonché per l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale, il protocollo prevede la costituzione di una Commissione nazionale di programmazione dell'attività ispettiva, che si occupa della predisposizione di apposite liste di evidenza delle aziende da ispezionare. L'effettuazione dell'attività ispettiva in ambito territoriale, nel rispetto della programmazione nazionale, è assicurata da Commissioni regionali, composte da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.

Anche il professor Tridico, presidente dell'INPS, ha fatto riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto dal suo Istituto e dall'INL nel 2017, avente a oggetto la col-

laborazione istituzionale tra i due enti, finalizzata a un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria. In particolare, il protocollo prevede lo sviluppo congiunto di modelli innovativi di analisi del rischio di inosservanza degli obblighi contributivi e di metodologie per l'individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva. Il protocollo, inoltre, per la realizzazione dell'analisi del rischio e per la conseguente programmazione dell'attività di vigilanza, prevede la costituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva sul territorio. Tali Commissioni, oltre alla mappatura dei rischi e alla programmazione dell'attività di vigilanza provvedono anche al relativo monitoraggio. Più nel dettaglio, gli elenchi degli accertamenti ispettivi in materia previdenziale, selezionati attraverso un'attività di *intelligence* sia centrale sia territoriale, sono concordati in sede di Commissione di programmazione e avviate senza necessità di ulteriori procedure di carattere autorizzatorio da parte dell'INL. Nei casi in cui, a seguito dell'attività di verifica amministrativa condotta dall'INPS, risulti la necessità di effettuare accertamenti ispettivi non programmati e urgenti, è prevista la possibilità per l'Istituto di incaricare i propri ispettori, comunicando l'attività alla competente sede territoriale dell'Ispettorato.

La Ministra Catalfo ha sottolineato la necessità di implementare gli strumenti di raccordo tra il personale ispettivo proveniente dai diversi enti, a partire dai due protocolli sottoscritti dall'INL, rispettivamente, con l'INPS e l'INAIL, e ha rimarcato l'apporto positivo, in termini di programmazione dell'attività ispettiva e di eliminazione delle sovrapposizioni, recato dalle Commissioni territoriali di programmazione. Più in particolare, ferma l'individuazione delle linee di intervento da parte della Commissione centrale di coordinamento della vigilanza, presieduta dal Ministro del lavoro, l'istituzione delle Commissioni regionali di coordinamento ha permesso di procedere a una selezione degli obiettivi di vigilanza più significativi, in

relazione ai fenomeni territorialmente più rilevanti, evitando così la sovrapposizione degli interventi ispettivi.

#### 4. Le banche dati

*Uno degli ostacoli alla realizzazione del modello ideato dal legislatore è stato indicato, da pressoché tutti gli auditi, nella mancata condivisione delle banche dati esistenti, per il raggiungimento della quale, tuttavia, non sembrano esservi ostacoli particolarmente significativi dal punto di vista tecnico.*

Le ragioni delle difficoltà di condivisione riscontrate fino ad oggi non sono tanto imputabili a una mancanza di volontà da parte dei singoli enti, quanto piuttosto dalla necessità che tale condivisione sia accompagnata da più precise misure di trasparenza a tutela della *privacy* secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il sistema disegnato dal legislatore, già con il decreto legislativo n. 124 del 2004, prevede l'istituzione di un'unica banca dati degli accertamenti, che, tuttavia, non risulta ancora attuata. È stata realizzata la Banca dati aziende ispezionate (BDAI), un sistema di raccolta di dati di sintesi relativi alle ispezioni effettuate dagli ispettori dell'INL, dell'INPS e dell'INAIL, alimentato in cooperazione applicativa dai tre enti, che fornisce numerose informazioni sulle ispezioni effettuate. Si tratta di uno strumento importante, ma non ancora sufficiente. È stata, inoltre, sottolineata, da parte di tutti i soggetti auditi, l'urgenza di garantire l'interoperabilità delle banche dati, consentendo, in particolare, l'accesso da parte dell'INL alle banche dati dell'INPS e dell'INAIL. Il problema dovrebbe essere stato risolto dalla previsione del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che prevede l'accesso dell'Ispettorato a tali banche dati per tutti i controlli relativi alla legislazione sociale. Infine, è emerso dalle audizioni che l'INL ha varato un importante piano di investimenti per l'acquisizione di prodotti *hardware* e *software* avanzati, che consentiranno una gestione totalmente in-

formatizzata non soltanto dell'attività ispettiva, ma anche delle altre attività di competenza dell'Ispettorato.

#### 4.a) Le audizioni

Tra i sindacati, l'UGL ha evidenziato che meno del 10 per cento dei *database* utilizzati è riconducibile al perimetro della vigilanza ispettiva, con evidenti problematiche di connessione, in particolare con l'INPS. Ciò limita fortemente l'attività ispettiva, che necessita di un flusso costante di dati, ma anche di una costante attività di intelligence per decifrare la massa di informazioni che arriva. I rappresentanti dell'UGL, inoltre, hanno osservato che non risulta ancora disponibile la banca dati condivisa degli accertamenti, prevista dal decreto legislativo n. 124 del 2004.

Tra gli esperti auditi, hanno sottolineato la necessità di garantire l'interoperabilità delle banche dati il professor Novella, l'avvocato Aschedemini e il professor Marrazza, che, tuttavia, ha ricordato che il problema potrà essere superato dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che prevede l'accesso dell'ispettorato a tali banche dati per tutti i controlli relativi alla legislazione sociale.

Anche i rappresentanti dell'INL hanno auspicato la piena condivisione delle banche dati a disposizione, in particolare, dell'INPS e dell'INAIL, necessaria a consentire all'Ispettorato di svolgere pienamente la sua funzione. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo, precisamente fissato dal legislatore nel decreto legislativo n. 149 del 2015, è stato imputato dai rappresentanti dell'INL ad alcune perplessità espresse dall'INPS, specie in relazione alle possibili valutazioni negative del Garante della *privacy*, superabili con l'effettiva applicazione dell'articolo 7, comma 15-ter, del decreto-legge n. 4 del 2019, che consentirà all'Ispettorato di avvantaggiarsi di tutte le informazioni a disposizione degli Istituti e, in particolare, dell'INPS. I rappresentanti dell'INL hanno anche dato conto dell'istituzione della Banca dati aziende ispezionate

(BDAI), ossia di un sistema di raccolta dei dati di sintesi relativi alle ispezioni effettuate dagli ispettori dell'INL, dell'INPS e dell'INAIL, alimentato in cooperazione applicativa dai tre enti al fine di fornire informazioni relative a: soggetti che effettuano l'ispezione, soggetto ispezionato, sedi ispezionate, tipo di accertamento, esito dell'ispezione. Infine, è stato segnalato l'ingente investimento effettuato dall'Ispettorato nazionale del lavoro al fine di dotarsi di prodotti *hardware* e *software* avanzati, che consentiranno una gestione totalmente informatizzata non soltanto dell'attività ispettiva, ma anche delle altre attività di competenza dell'Ispettorato, come quella, ad esempio, relativa al contenzioso.

I rappresentanti dell'INAIL, sottolineando l'importanza delle risorse di tipo informatico, hanno rilevato l'essenzialità di giungere alla definizione di un modello digitalizzato, alimentato da tutte le informazioni in possesso dell'INL, dell'INPS e dell'INAIL, per rendere compiuto il processo voluto dal legislatore, che, ad oggi, risulta, sul punto, in notevole ritardo, essendo insufficiente allo scopo la Banca dati ispettiva.

La Ministra Catalfo, infine, sottolineando l'urgenza di garantire l'interoperabilità delle banche dati dei vari istituti, ha ricordato l'istituzione della Banca dati delle aziende ispezionate, a cui si è aggiunto un investimento effettuato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, finalizzato a dotare l'Ispettorato di strumenti avanzati, che consentiranno allo stesso di gestire ogni informazione messa a disposizione dagli istituti.

## 5. Conclusioni

Dalle audizioni svolte è emersa, in primo luogo, la necessità di agire con una serie di interventi mirati sulla riforma varata con il decreto legislativo n. 149 del 2015 e volta a razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro. Tali accorgimenti, in virtù dell'ormai piena operatività del nuovo sistema, non dovrebbero stravolgere l'impianto della riforma né ricondurre alla situazione pre-2015, quanto piuttosto tendere a dei correttivi definiti e mirati del testo.

Il decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, intitolato « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale », ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni, denominata « Ispettorato Nazionale del Lavoro » (INL), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

L'Ispettorato nazionale del lavoro è divenuto operativo a partire da gennaio 2017 e, nel mese successivo, ha sottoscritto con l'INPS e successivamente con l'INAIL il protocollo d'intesa per lo svolgimento della vigilanza ispettiva, che avrebbe dovuto assumere i caratteri di una specifica *intelligence* con l'utilizzo di metodologie di indagine telematiche e piattaforme informatiche finalizzate allo scambio dei dati. Ma qualcosa, a detta della quasi unanimità dei soggetti auditi, non ha funzionato a dovere. Gli interventi dei soggetti auditi, chiamati a relazionare sull'efficacia della riforma e sui suoi effetti a cinque anni dall'approvazione e a tre anni dall'effettiva entrata in funzione dell'INL, si sono uniformemente distribuiti nel denunciare tre macro-aree di problematiche da risolvere in tempi celeri. La confluenza dei corpi ispettivi preesistenti nell'ente unico dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), in primo luogo, avrebbe cronicizzato l'insufficienza di organico degli ispettori; in secondo luogo, essa avrebbe condotto a una mancanza di tempestività delle ispezioni; infine, è stata evidenziata l'impossibilità per l'Ispettorato stesso di accedere alle banche dati di INPS.

Per quanto concerne il primo aspetto, le cifre riportate dall'INPS e dall'INAIL, due delle tre « gambe » su cui si regge il nuovo Istituto di vigilanza, sono impietose e allarmanti. Basti pensare che attualmente l'INAIL può contare su 269 ispettori e il *trend* è costantemente decrescente. Erano 284 nel 2018, 299 nel 2017 e 350 del 2016. La riduzione degli ispettori dell'INPS è invece così rappresentata: 1.232 nel 2016, 1.193 nel 2017, 1.153 nel 2018 e 1083 nel 2019, con evidenti e costanti riduzioni rispetto all'anno precedente.

Gli auditi hanno dunque posto all'unanimità l'accento sul numero insufficiente di ispettori, che deve essere corposamente rimpinguato attraverso un significativo programma di assunzioni, superando il principio del « costo zero » con cui era stata approntata la riforma del 2015.

La stessa Presidenza dell'INPS ha fatto notare come le recenti assunzioni di 3.500 unità non abbiamo potuto impattare direttamente sul numero degli ispettori, così come le 1.869 unità assunte con autorizzazione del Ministro della pubblica amministrazione, per via del cosiddetto « ruolo ad esaurimento », su cui torneremo.

Dalle audizioni è poi emersa la perdita di incisività delle ispezioni causata, da un lato, dai numerosi passaggi burocratici necessari per giungere alla decisione di autorizzare ciascun intervento, data la titolarità della funzione ispettiva esclusivamente in capo all'Ispettorato (si vedano le Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva, ideate anche per tale finalità, in mancanza di soluzioni informatiche alternative messe in campo dall'INL, e convocate per la pianificazione degli interventi una volta al mese) e, dall'altro, dall'impossibilità per gli ispettori di far fronte al ventaglio di irregolarità da accertare contemporaneamente per i limiti imposti dalla loro formazione e dalla provenienza istituzionale, oltretutto per l'oggettiva vastità della materia, che richiede spesso una specifica professionalità. Né le soluzioni formative messe in campo per la creazione dell'ispettore unico si sono rilevate risolutive, tant'è che si è subito ritornati alla formazione specialistica. Ecco che, dunque, questo secondo aspetto si intreccia indissolubilmente con il primo. Si ritorna insomma alla necessità di avere più ispettori nei singoli corpi ispettivi, che gestiscano *database* e utilizzino gli applicativi mettendo a frutto la loro l'esperienza e la loro formazione.

Venendo ai numeri delle ispezioni, anche in questo caso si registrano dei drastici cali. Nel 2012 le aziende ispezionate erano 80.960, nel 2015 erano 39.548 e nel 2019 sono 14.860; nel 2012 le aziende accertate irregolari erano 59 mila, nel 2015 erano

31.840 e oggi sono 12.033. Il numero di lavoratori irregolari riscontrato nel 2012 era di 78 mila, nel 2015 era di 42.892, mentre oggi sono appena 25.836. Il numero di lavoratori totalmente in nero, nel 2012, era di 44 mila, mentre oggi risultano soltanto 9 mila.

La causa di questa drastica riduzione, così evidente confrontando i numeri, risiede nel fatto che gli ispettori, già in numero sempre minore, sono stati costretti a direzionare i propri interventi calibrando le ispezioni sulle imprese di maggior numero e di maggior fatturato, ma trascurando così il principio della capillarità degli interventi, una caratteristica fondamentale affinché l'INL svolga al meglio il suo ruolo di deterrenza. L'altro requisito, quello della tempestività e della sorpresa dell'ispezione, è venuto meno per le troppe lungaggini burocratiche e procedurali. Infine, se il recupero dei contributi evasi nel 2012 era di 1,124 miliardi di euro, oggi è di 873 milioni di euro. Questo è forse il dato più allarmante. Significa che c'è stata una riduzione, sulla quale ha agito, ancora una volta, la concatenazione dei due fenomeni: la diminuzione del numero di ispettori e la farraginosità delle nuove procedure di ispezione, oltre alla difficoltà formativa degli ispettori di far fronte alle varie competenze richieste.

A fronte delle necessità che già ora l'Ispettorato è chiamato a fronteggiare, gli auditi hanno infatti evidenziato la diversità di formazione degli ispettori attualmente in servizio, che, a seconda dell'ente di provenienza, sono competenti nella legislazione lavoristica, nella materia contributiva o in quella del rischio assicurativo, e che difficilmente potrebbero, con altrettanta efficacia, essere utilizzati in ispezioni che considerino contemporaneamente tutti gli aspetti citati. A tale diversità di competenze si aggiunge la difformità del trattamento economico, a seconda degli enti di provenienza, che causa sperequazioni tra soggetti chiamati a svolgere la medesima funzione.

Uno degli ostacoli alla realizzazione del modello ideato dal legislatore è stato indicato, da pressoché tutti gli auditi, inoltre,

nella mancata condivisione delle banche dati esistenti, oltreché in un diverso livello di informatizzazione dei servizi ispettivi dell'INPS e dell'INAIL, che, nel tempo, hanno investito sulle tecnologie rispetto all'Ispettorato. Per il raggiungimento della condivisione delle banche dati, tuttavia, non sembrano esservi ostacoli particolarmente significativi dal punto di vista tecnico. In questo senso, il problema dovrebbe essere stato risolto dalla previsione del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che prevede l'accesso dell'Ispettorato a tali banche dati per tutti i controlli relativi alla legislazione sociale.

L'abrogazione del ruolo a esaurimento dei singoli corpi ispettivi è stata richiesta *in primis* e a più riprese dalla Presidenza INPS, che ne ha ribadito l'urgenza. Superare l'attuale previsione del ruolo a esaurimento degli ispettori avrebbe infatti la funzione di consentire il mantenimento all'interno degli istituti delle varie competenze nei rispettivi campi. Come conseguenza del ruolo a esaurimento, viceversa, vi è l'impossibilità di bandire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di nuovi ispettori. Al contempo, però, è indubbio che il mantenimento del ruolo pone un punto di domanda sul perdurare della stessa funzione dell'INL.

La previsione del ruolo a esaurimento ha poi determinato, a detta dei rappresentanti INPS, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva e alla simulazione dei rapporti di lavoro. Tale previsione, inoltre, starebbe minando, in una prospettiva a medio termine, l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva, causando anche la dispersione del patrimonio di conoscenze acquisite, relativo alle modalità operative e alle tecniche di indagine basate sulla capacità di gestire i dati provenienti dal sistema informatico. L'attività di futura formazione dei nuovi ispettori, per quanto accurata e approfondita, infatti, non sarebbe sufficiente, sia per i tempi, necessariamente lunghi, che impiegherebbe il personale a essere autonomo e operativo, sia perché, in ogni caso, verrebbe a man-

care il collegamento, ritenuto necessario, con le strutture organizzative e i processi gestionali dei singoli istituti, nei quali l'attività di recupero dei premi e contributi evasi costituisce l'altra faccia dell'assolvimento dello stesso obbligo previdenziale/assicurativo e delle conseguenti esperienze maturate, alla base di un'efficiente ed efficace attività ispettiva.

Un'azione strategica come quella ispettiva – finalizzata non solo alla repressione dei comportamenti in contrasto con il sistema legale, ma anche alla promozione di un sistema produttivo capace di competere sulla qualità del processo e del prodotto, piuttosto che sulla riduzione di fatto del costo del lavoro – impone di assumere provvedimenti immediati per assicurare la necessaria provvista di personale competente, anche mediante il rafforzamento dei percorsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale. Senza un'azione di tal fatta, lo stesso governo del mercato del lavoro, sia pure in funzione proattiva e non repressiva, rischia di risultare soltanto una lodevole intenzione.

Allo stato delle cose, peraltro, tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile in modo immediato per l'incrociarsi e il sovrapporsi dell'effetto impeditivo di nuove assunzioni derivante dal congelamento del ruolo ispettivo presso gli Istituti, da una parte, e dei notevoli ritardi nell'avvio di una compiuta capacità organizzativa e operativa dell'INL, imputabile ai vari fattori meglio esplicitati nelle pagine che precedono, dall'altra.

Ciò considerando, pare alla Commissione necessario ricercare una possibile via alternativa, che sia almeno in grado di assicurare un sollecito ampliamento, in estensione e intensità, dell'attività di controllo, in funzione proattiva e repressiva, mediante una riconsiderazione della previsione normativa del ruolo a esaurimento riportando in capo all'INPS e all'INAIL, in

un quadro rafforzato della funzione di coordinamento dell'INL, le competenze in materia di personale.

Peraltro, la Commissione ritiene doveroso intervenire, in tutte le forme possibili, per assicurare un adeguamento delle condizioni economiche e normative di tutti i soggetti impegnati nelle attività ispettive, assicurando in modo deciso parità di trattamento a parità di funzione. È di tutta evidenza che la disomogeneità economica e normativa e la mancata unificazione organizzativa e procedurale rappresentano un significativo *vulnus* per l'effettività dell'azione ispettiva.

La Commissione ritiene, infine, che sia necessario intervenire con immediatezza, anche con provvedimenti cogenti in capo a tutti gli enti interessati, al fine di assicurare non solo l'accesso reciproco, ma soprattutto l'assoluta interoperabilità delle diverse banche dati.

Infine, per ultimo ma non da ultimo, la Commissione ritiene necessario definire le condizioni economiche e normative che consentano di realizzare un piano strategico pluriennale al fine di assicurare che l'INL, l'INPS e l'INAIL, nelle materie di loro competenza e nelle funzioni ispettive a loro rispettivamente attribuite, siano in grado di affrontare i grandi processi di trasformazione dell'apparato produttivo del Paese, in chiave ecologica, dell'economia circolare e dell'innovazione digitale. A tale scopo, la Commissione auspica, per quanto riguarda il personale, il superamento deciso della *ratio* tipica del *turn-over*, orientata ad assicurare il mantenimento della provvista già esistente, a beneficio della diversa ottica dell'effettività delle funzioni da esercitare, orientata ad assicurare una prospettiva adeguata alle funzioni che dovranno essere esercitate nel nuovo contesto produttivo, anche al fine di assicurare maggiore efficacia del coordinamento tra attività di vigilanza e controlli.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di Filippo Vari, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma .....	184

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di Filippo Vari, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	185
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO». Atto n. 204 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	188
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	190
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .	192

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.**

**Atto n. 201.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 12 dicembre.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, adottato in attuazione dell'articolo 6 della legge

n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), rilevando in primo luogo che schema si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della predetta decisione-quadro, e in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo.

In via preliminare rammenta che l'approvazione da parte del Consiglio della UE della decisione quadro 2002/584/GAI si inquadra nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno « spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia » (c.d. terzo pilastro) e costituisce una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Evidenzia che la necessità del provvedimento trova giustificazione nella esigenza di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta inadeguata in relazione alla esistenza di uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione.

Ricorda che già nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo, affermando espressamente – per la prima volta – che « la procedura formale di estradizione deve essere abolita tra gli Stati membri, per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente, ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone in conformità con l'articolo 6 del Trattato ».

In questo ambito si iscrive la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, nella cui premessa (considerando n. 5) si afferma che « un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ri-

tardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione ».

Secondo tale modello, la cooperazione giudiziaria nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione si deve fondare sulla libera circolazione, in un clima di reciproca fiducia, dei provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria competente in conformità alla propria legislazione, costituenti titoli idonei a produrre effetti anche nel territorio di Stati diversi da quello nel quale sono stati adottati.

In applicazione di tale principio, eliminata la fase politico-amministrativa che caratterizzava la disciplina sull'extradizione, l'esecuzione del mandato di arresto avviene attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie nazionali, individuate sulla base degli ordinamenti statali. Il mandato di arresto europeo costituisce (considerando 6) la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco alla base della cooperazione giudiziaria in ambito UE.

Osserva che non vi è ora più motivo di distinguere tra la richiesta di detenzione provvisoria e la richiesta di estradizione, come previsto sotto il regime della Convenzione di estradizione del 1957, in quanto oltre alle caratteristiche classiche di un mandato di arresto (ricerca, cattura, detenzione provvisoria), il mandato europeo vale come richiesta di consegna alla autorità dello Stato che ha emesso il provvedimento. Tali previsioni consentono di snellire la procedura di esecuzione del mandato e di ridurre i tempi di attuazione della richiesta.

Il mandato d'arresto europeo mira pertanto a sostituirsi al sistema di estradizione, imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere, dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona, formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente).

La citata normativa in materia di estradizione è stata dunque espressamente sostituita, secondo quanto previsto dall'art. 31 della decisione, dalle disposizioni della decisione stessa a far data dal 1° gennaio

2004, fermo restando la possibilità di conclusione di accordi bilaterali o multilaterali che snelliscano ulteriormente la procedura.

Per quel che riguarda, nello specifico, i principali profili della decisione quadro, sottolinea anzitutto che il provvedimento fissa i principi generali secondo cui uno Stato membro esegue sul proprio territorio un mandato europeo di arresto emesso da una autorità giudiziaria di un altro Stato. Il mandato d'arresto europeo viene definito come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà. Ricorda che il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo è delimitato dall'articolo 2 che ne prevede l'emissione: a seguito di condanna definitiva a pena detentiva o misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi; per reati puniti nello Stato membro emittente con una pena detentiva o una misura di sicurezza non inferiore a 12 mesi.

Ricorda peraltro che la decisione quadro prevede un elenco di 32 reati (partecipazione ad organizzazioni criminali, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode agli interessi finanziari delle comunità europee, riciclaggio, crimini contro l'ambiente, falsificazione di monete, criminalità informatica, dirottamento aereo, ecc.) per i quali non è necessario il requisito della cd. doppia incriminazione, ossia la garanzia per il soggetto passivo che il fatto sia previsto come reato tanto nello Stato richiedente, quanto nel paese dell'esecuzione. Condizione ulteriore per la consegna in base al mandato d'arresto europeo è, comunque, che nello Stato membro emittente il massimo della pena e della misura di sicurezza detentiva previste per tali reati sia pari o superiore a 3 anni.

Per reati diversi da quelli elencati è, invece, necessario ai fini della consegna il rispetto del requisito della doppia incriminazione.

La procedura per l'applicazione del mandato opera essenzialmente tra le rispettive autorità giudiziarie nazionali; osserva che proprio tale aspetto costituisce una delle novità di maggior rilievo, risultando pressoché eliminata la fase politica e amministrativa che caratterizza la procedura di estradizione.

Gli Stati membri designano le autorità giudiziarie nazionali competenti all'emissione e all'esecuzione dei mandati d'arresto europei, potendo inoltre individuare autorità centrali incaricate di fornire assistenza alle citate magistrature emittenti o dell'esecuzione, ovvero affidando direttamente alle stesse autorità centrali la trasmissione e la ricezione dei mandati d'arresto europei e la corrispondenza ad essi relativa.

Rammenta inoltre che l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo è stata oggetto di un'approfondita attività di revisione *inter pares* tra gli Stati membri, cui la Commissione ha preso parte in veste di osservatore, durante il quarto ciclo di valutazioni reciproche terminato nell'aprile 2009. All'esito di tali attività il gruppo di esperti all'uopo nominato ha elaborato un articolato rapporto, in cui sono stati puntualmente posti in risalto una serie di elementi di discrasia fra la legislazione di attuazione e la decisione quadro. Il rapporto si conclude « esortando fermamente l'Italia a conformare la legge di attuazione alla decisione quadro ». Nel febbraio 2014, inoltre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione volta a sollecitare un riesame della decisione quadro.

Evidenzia che, pur avendo deciso di non dare seguito a tale sollecitazione, la Commissione europea ha di recente proceduto ad un nuovo esame delle problematiche inerenti all'attuazione di detto strumento nell'ulteriore Relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio lo scorso luglio (Relazione 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), in cui, nel rilevare che in alcuni Stati membri « il livello di attuazione della decisione quadro non è ancora soddisfacente », ha ripetutamente sottolineato che adotterà « ogni misura idonea a garantire la conformità alla direttiva quadro in tutta l'Unione europea, incluso, laddove neces-

sario, l'avvio delle procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

Sottolinea che lo schema in esame è stato pertanto predisposto tenendo conto dei rilievi contenuti in questi documenti.

Chiarisce in particolare che il provvedimento, che si compone di 24 articoli, è stato predisposto, tenendo conto – come precisa la relazione illustrativa – delle raccomandazioni formulate nel rapporto sull'Italia 2009 e delle risultanze della successiva Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro e si propone di ovviare sostanzialmente alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005 (di implementazione interna della decisione quadro) ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Descrivendo quindi, nello specifico, il provvedimento in esame, evidenzia che esso, dopo aver definito meglio il rapporto tra disposizioni di principio e le garanzie costituzionali (articoli 1 e 2), apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 del 2005 che impongono – secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) – alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge n. 69 in relazione al regime delle acquisizioni documentali di supporto).

Aggiunge che il provvedimento interviene al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità (modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 20) e sui motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 12, 13, 14 e 15).

Lo schema reca altresì alcune disposizioni in tema di convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e

accertamenti integrativi (articoli 9, 10 e 11), nonché ridefinisce la tempistica della procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina dei termini e sulle conseguenze della loro inosservanza sulla disciplina cautelare (modifiche apportate agli articoli 6, 12, 16, 17, 18, 19 e 22).

Ricorda infine che, in attuazione di uno specifico criterio di delega, lo schema di decreto modifica la legge n. 69 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro con riguardo alle « Relazioni con gli altri strumenti giuridici » (modifiche apportate dallo schema all'articolo 1, lettera *d*), della legge n. 69).

In conclusione, considerato che attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame potrà essere perfezionato uno strumento importante ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE, e che al contempo potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE – la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella citata Relazione del 2 luglio 2020 e che sono rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni) – preannuncia, non ravvisando profili di criticità quanto al rispetto dell'ordinamento europeo, la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».**

**Atto n. 204.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 12 dicembre.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018 (della legge n. 117 del 2019), recante le disposizioni necessarie ad assicurare la migliore implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea « EPPO ».

Rammenta che il termine per l'esercizio della delega, in base al coordinato disposto dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, è fissato al 2 febbraio 2021, mentre il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è previsto al 12 dicembre 2020.

Ricorda preliminarmente che il citato regolamento, entrato in vigore il 20 novembre 2017, prevede l'istituzione dell'ufficio del procuratore europeo (« EPPO »), con sede in Lussemburgo, competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali: i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva (UE) 2017/1971 (cosiddetta direttiva PIF); i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate.

L'EPPO è dunque un organo dell'Unione indivisibile che opera come un ufficio unico, organizzato a livello centrale e a livello decentrato. In particolare, compongono la procura europea, a livello centrale, il procuratore capo europeo (PCE) e i procuratori europei (PE), uno per ogni Stato mem-

bro – oltre al collegio, alle camere permanenti e al direttore amministrativo – e, a livello decentrato, i procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri. Come stabilito dal regolamento, il procuratore capo europeo (PCE) – nominato per un mandato non rinnovabile di sette anni – è al vertice dell'EPPO, ne organizza il lavoro e ne dirige le sue attività, oltre a rappresentare la procura europea dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, mentre i procuratori europei – la cui nomina non è rinnovabile – supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei delegati (PED) sono coloro che conducono in concreto le indagini, che saranno svolte essenzialmente a livello decentrato, a partire dalla iscrizione della notizia di reato.

Con riguardo alle tappe della costituzione dell'EPPO, ricorda che il 14 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato la nomina a primo procuratore capo europeo di Laura Codruța Kövesi, che esercitava il ruolo di procuratore nell'Ufficio del Procuratore presso l'Alta Corte di cassazione della Romania. Il 27 luglio 2020 il Consiglio ha inoltre nominato i 22 procuratori centrali che comporranno l'ufficio centrale della nuova istituzione europea; per l'Italia è stato nominato – a conclusione della procedura di designazione prevista da una disciplina transitoria – il pubblico ministero Danilo Ceccarelli, ex sostituto procuratore a Imperia con un'esperienza pluriennale in Kosovo come *international prosecutor* nella missione europea Eulex.

Segnala, infine, che l'EPPO assumerà i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione, su proposta del procuratore capo europeo una volta che la struttura sarà costituita.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema in esame, rammenta che esso è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018 e gli obblighi ivi previsti di adeguamento riguardano l'armonizzazione

del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

Illustra quindi, più in dettaglio, il testo in esame che si compone di 20 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, volto ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del citato regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »), mentre l'articolo 2, in coerenza con la lettera *a*) dell'articolo 4 della legge di delega, indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione.

L'articolo 3 interviene in materia di collocamento fuori ruolo e al trattamento economico del procuratore europeo, mentre l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 5, è indicato quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato, e i provvedimenti conseguenti alla loro nomina sono disciplinati dall'articolo 6.

I restanti articoli dello schema recano disposizioni puntuali relative al trattamento economico e al regime contributivo dei procuratori europei delegati (articolo 7), all'inclusione dei procuratori europei delegati nella tabella costituente il ruolo organico della magistratura ordinaria (articolo 8), ai poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo (articolo

9), alle sedi e alle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati (articoli 10 e 11), alla comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati (articolo 12) e ai procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi (articolo 13), alla comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (articolo 14), alle disposizioni in materia di mandato di arresto europeo (articolo 15), ai contrasti di competenza (articolo 16), alle misure di indagine relative alle intercettazioni di conversazioni e alle consegne controllate di merci (articolo 17), all'autorità competente ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento e all'assunzione di procedimenti della Procura europea (articoli 18 e 19) e, infine, alle disposizioni finanziarie (articolo 20).

Segnala, inoltre, che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere *l*), *m*), *n*) ed *o*) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento.

Preannunciando di non aver ravvisato nello schema in esame incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939, né con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, si riserva comunque di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE,**

e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.

Atto n. 203.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, rammenta che al pari dei provvedimenti precedentemente esaminati anche il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo scade il prossimo 12 dicembre.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in forza di due deleghe legislative contenute agli articoli 9 e 10 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti: il regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e il regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM). Il termine per l'esercizio della delega è previsto per il 2 febbraio 2021, mentre il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020.

Rammenta preliminarmente che il primo atto europeo oggetto del provvedimento, il regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto, che ha sostituito la direttiva 2003/71/CE, dispone l'obbligo, in capo agli emittenti di titoli, dell'elaborazione di un prospetto da pubblicare in relazione all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione di titoli (azioni e obbligazioni) in un mercato regolamentato, che deve essere trasmesso dalle imprese emittenti ai propri investitori. Il prospetto è un documento che contiene tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti finanziari oggetto di offerta, che consentono agli investitori di compiere scelte di investimento consapevoli. La riforma nasce dall'esigenza di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie – PMI, connessi al

rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano adeguatamente informati sui prodotti in cui stanno investendo.

Il regolamento (UE) 2017/1129 mira inoltre a contribuire a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati. La scelta di sostituire la direttiva con un regolamento deriva dalla constatazione che vi è stata un'applicazione eterogenea in alcuni Stati membri della normativa sul prospetto, con conseguenti oneri aggiuntivi per le imprese.

Per quanto riguarda il secondo regolamento, (UE) 2019/1131, relativo ai fondi comuni monetari (FCM), ricorda inoltre che esso è finalizzato ad assicurare maggiore stabilità al mercato di tali fondi, a fronte dei possibili squilibri o turbolenze come quelli verificatisi nella crisi finanziaria degli anni 2007/2008, stabilendo norme uniformi sui requisiti prudenziali, di liquidità, di *governance* e di trasparenza per i gestori fondi stessi.

Sottolinea che i fondi comuni monetari costituiscono un'importante fonte di finanziamento a breve termine per le società, rappresentando il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario. D'altra parte, sono anche uno strumento conveniente per gli investitori, grazie all'accesso istantaneo alla liquidità e al loro valore relativamente stabile.

Quanto alle disposizioni contenute nel provvedimento, ricorda che esso si compone di 7 articoli, il primo dei quali inserisce, nel Testo unico della finanza (TUF), la definizione dei fondi comuni monetari (FCM) e individua la Banca d'Italia e la Consob quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sulle disposizioni recate dal Regolamento sui FCM, attribuendo alle stesse i necessari poteri, nel rispetto delle relative competenze e finalità di vigilanza. Viene inoltre integrato nell'articolo 4-*undecies* del TUF, che disciplina l'istituto del *whistleblowing*, il riferimento alla se-

gnalazione delle violazioni di norme previste dal Regolamento sul prospetto.

L'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del TUF, con particolare riferimento alle norme sulla revisione legale, chiarendo che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche ove gli stessi siano gestiti da soggetti esteri.

L'articolo 3 modifica la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari per garantire la piena attuazione del Regolamento sul prospetto. In particolare, in considerazione della diretta applicabilità delle norme del regolamento, vengono adeguate le definizioni, le regole relative all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di titoli. Al contempo viene rivista, in analogia con le novità previste per i titoli, la disciplina dei prodotti finanziari diversi da questi. In particolare, segnalo il nuovo articolo 94 del TUF, che attua l'articolo 11 del regolamento europeo, il quale disciplina la responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto, disponendo che l'emittente o l'offerente – a seconda dei casi, ovvero offerta di sottoscrizione o vendita –, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provino di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. Con il medesimo articolo 3 vengono inoltre identificati i poteri che la Consob può esercitare per garantire il rispetto della normativa e le deleghe alla regolamentazione secondaria che la stessa dovrà emanare per disciplinare specifici aspetti della disciplina.

L'articolo 4 adegua l'impianto sanzionatorio del TUF al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento sul prospetto, mentre il Regolamento sui FCM non prevede

sanzioni ulteriori rispetto a quelle già previste.

L'articolo 5 integra il decreto legislativo n. 39 del 2010, inserendo tutti i fondi comuni di investimento italiani nell'ambito della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio, per dare compiuta attuazione alle modifiche in materia di revisione legale previste dall'articolo 2.

L'articolo 6 reca il termine di centotanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento, da parte della Consob, dei suoi regolamenti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva in conclusione che il provvedimento, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), non sembra presentare profili di criticità con riferimento al rispetto della normativa comunitaria. Si riserva comunque di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.**

**Atto n. 207.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega prevista all'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di minerali da zone di conflitto o ad alto rischio. Tale regolamento risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti in corso in determinate aree e sfruttamento illecito dei minerali presenti in tali zone, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali, che sono chiamati a una maggiore responsabilizzazione e ad effettuare controlli e adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

Richiama le premesse al regolamento le quali ricordano alcune tipologie di frequenti violazioni dei diritti umani, quali il lavoro minorile, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale. Nelle stesse premesse viene inoltre sottolineato che sono spesso violati i diritti delle donne, essendo frequenti i casi di violenze sessuali, nonché di stupri di massa usati come strategia deliberata per l'intimidazione e il controllo delle popolazioni locali.

A fronte di tale contesto, il regolamento istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, un sistema basato sul dovere di diligenza (*due diligence*) nella catena di approvvigionamento, per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, imponendo a tali soggetti obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di imporre sfruttamenti e violenze nel praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro.

Sottolinea in particolare che gli importatori europei di minerali e metalli devono:

adottare e comunicare con chiarezza ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia di approvvigionamento, integrandola con i principi già contenuti in materia nelle Linee guida adottate dall'OCSE nel 2003 sul dovere di diligenza; affidare ad alti dirigenti, se l'importatore non è persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo e di conservare i relativi documenti per almeno cinque anni; rafforzare le proprie relazioni con i fornitori; istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce, agevolando il ricorso a esperti o a organismi esterni, quali i mediatori.

Gli importatori devono quindi individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, conformemente alle Linee guida dell'OCSE, nonché prevedere la possibilità di risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione di tali rischi. Il regolamento prevede anche la sospensione temporanea degli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio.

Agli Stati membri è invece fatto obbligo di designare una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento, con il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori, svolgendo adeguati controlli *ex post*, e di assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione europea, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli e le norme applicabili in caso di infrazione.

Ciò premesso, rammenta che dall'entrata in vigore del citato Regolamento, avvenuta l'8 giugno 2017, gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione in particolare alla disposizione di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, relativa all'individuazione dell'autorità responsabile, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, per la disciplina dei casi di infrazione.

Quanto all'Italia, ricorda che il Governo ha inteso dare attuazione al predetto arti-

colo 10 mediante la legge di delegazione europea 2018, in particolare prevedendo all'articolo 21 la designazione del Ministero dello Sviluppo economico quale Autorità nazionale competente ai fini dell'attuazione del regolamento; lo stesso articolo 21 ha stabilito principi e criteri direttivi specifici di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento in base ai quali è stato predisposto il provvedimento in titolo.

Illustra quindi, più in dettaglio, il testo in esame che si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 concerne l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, relativo appunto alla disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi stabiliti dal regolamento in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione (tra cui si annoverano anche le fonderie e le raffinerie) di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio, in base alle definizioni contenute dal regolamento.

L'articolo 2 prevede, come accennato, la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente ad assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento e a svolgere i compiti e le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.

L'articolo 3 stabilisce i predetti compiti in qualità di autorità competente, disponendo tra l'altro che l'Autorità nazionale partecipi ai lavori presso la Commissione europea, in particolare al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE; tali attività sono svolte dal MISE di concerto con il MAECI.

L'articolo 4 richiama gli obblighi di dovuta diligenza degli importatori, previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021; gli importatori hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità relativamente al regime dagli stessi adottato in riferimento al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

di minerali e metalli da zone di conflitto previsto dal regolamento.

L'articolo 5 disciplina lo svolgimento dei controlli *ex post* sugli importatori con un volume di importazione superiore alla soglia annua indicata nel regolamento, mentre l'articolo 6 stabilisce le misure correttive in caso di infrazioni al regolamento e l'articolo 7 le relative sanzioni amministrative.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso il MISE e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività proprie dell'Autorità competente.

L'articolo 9 stabilisce i compiti dell'Autorità in materia di cooperazione e scambio di informazioni, prevedendo che l'Autorità scambi informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri, in conformità con l'articolo 13 del Regolamento.

Infine, l'articolo 10 disciplina la copertura degli oneri finanziari, autorizzando la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2021, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 e al 50 per cento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7.

In conclusione, osserva che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/821. Rileva peraltro che ai fini di una maggiore efficacia nella salvaguardia delle popolazioni dei paesi a rischio di sfruttamento illecito dei minerali, nonché ai fini di una maggiore tutela della concorrenza delle imprese europee rispetto a quelle di Paesi terzi, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'estensione dell'applicazione della disciplina europea in materia di doveri di diligenza anche alle importazioni dei semilavorati prodotti in Stati terzi mediante minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, ciò al fine di evitare che la normativa europea possa essere elusa. Si riserva per-

tanto di presentare, in esito al dibattito in Commissione, una proposta di parere che possa tenere conto anche di tale circostanza.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) dichiara che il suo gruppo segue con attenzione l'esame dell'atto in discussione, ritenendo preferibile includere nell'applicazione del principio del dovere di diligenza non solo i prodotti grezzi o semilavorati ma a tutte le merci realizzate con i metalli oggetto del regolamento europeo, anche al fine di scongiurare tentativi di aggiramento dei divieti posti da tale atto. Ricorda, in-

fatti, che alcuni Paesi, in particolare nell'area del sud-est asiatico, come ad esempio la Cina, non rispettano pienamente i diritti dei lavoratori, non permettono la libertà sindacale e tollerano il lavoro minorile. Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere alternativo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la semplificazione

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	196
---	-----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che per la seduta odierna è prevista la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati e senatori, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Comunica che nelle scorse settimane l'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, si è riunito per svolgere un lavoro preparatorio del programma di lavoro della Commissione nei prossimi mesi. Nelle riunioni svolte sono emerse varie proposte su temi da approfondire attraverso lo svolgimento di indagini conoscitive, che intende oggi sottoporre all'attenzione di tutta la Commissione.

Premette che i temi segnalati, pur facendo riferimento ad ambiti molto distanti tra loro, si riconducono tutti alla questione della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che, come la Commissione ha avuto modo più volte di rilevare nei mesi scorsi, è fattore strategico per una pubblica

amministrazione che dialoga con efficacia al suo interno e che si rapporta con trasparenza e rapidità all'esterno nell'interlocuzione con persone fisiche e giuridiche.

Tale esigenza è dirimente nell'attuale congiuntura, che ha precipitato il paese in una crisi economica grave quanto inattesa. È infatti indispensabile, a suo avviso, che lo Stato partecipi al rilancio della produzione e della crescita offrendo sostegno economico a chi ne ha bisogno, ma anche mettendo a disposizione di cittadini e imprese il supporto di un'amministrazione moderna ed efficiente, i cui processi di lavoro consentano di rendere il più possibile snelle e fluide le interazioni con gli utenti su tutto il territorio nazionale. Ritiene che la Commissione possa concordare sul fatto che si presenta un'occasione unica per rilanciare l'intero sistema economico e che l'Italia non possa permettersi di mancare tale opportunità. Ritiene, quindi, che tutti siano chiamati, a vario titolo, a dare un fattivo contributo in tale direzione.

Fatte queste premesse, aggiunge che la Commissione potrà lavorare secondo una modalità modulare, in quanto i temi di indagine saranno legati da uno stesso filo conduttore, come peraltro è già accaduto per l'indagine svolta sulla semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale. Propone, quindi, di lavorare in maniera flessibile all'interno di un quadro coerente di appro-

fondimento, scegliendo di volta in volta i temi da mettere a fuoco.

Prima di illustrare le proposte emerse, ricorda che nei mesi scorsi il Parlamento ha esaminato la questione della semplificazione normativa e amministrativa, in particolare in occasione dell'esame del decreto-legge n. 76.

La legge di conversione del predetto decreto ha disposto tra l'altro l'adozione, entro il 31 ottobre 2020, dell'Agenda per la semplificazione amministrativa per il periodo 2020-2023. La stessa legge ha disposto il completamento, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, della ricognizione di procedimenti amministrativi da parte dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali al fine di individuare i diversi regimi applicabili. La ricognizione concerne tra l'altro: le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici SCIA, SCIA unica o condizionata, ovvero al mero obbligo di comunicazione; i provvedimenti autorizzatori e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili; i procedimenti da semplificare. È infine prevista l'estensione degli obblighi di adozione per le pubbliche amministrazioni della modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

Alla luce delle predette disposizioni ritiene che, anche a fini propedeutici rispetto alle indagini che la Commissione vorrà svolgere, sia opportuno richiedere, quanto prima, un intervento in Commissione da parte del Governo, in particolare della Ministra della funzione pubblica, per acquisire elementi sugli esiti del lavoro che le strutture governative stanno svolgendo al riguardo e sugli obiettivi di semplificazione che l'Esecutivo intende darsi nel breve e medio periodo.

Passa quindi a enucleare le proposte che sono state formulate nell'ambito del lavoro istruttorio svolto dall'ufficio di presidenza in modo da definire il primo tema oggetto di indagine conoscitiva:

Misure di semplificazione per la riduzione dei tempi e dei costi delle autorizzazioni amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa;

Misure di semplificazione normativa ed amministrativa dei regimi di autorizzazione relativi ad interventi di riqualificazione urbana volti a limitare il consumo di suolo e ad interventi volti ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Misure di semplificazione relative al settore dell'edilizia con particolare riferimento ai tempi di rilascio dei titoli abilitativi, al numero eccessivo di amministrazioni coinvolte, alla differenziazione delle procedure tra un comune e l'altro;

Misure di semplificazione connesse al processo civile telematico, entrato in vigore da alcuni anni, nel corso dei quali sono emerse esigenze di semplificazione degli adempimenti al fine di renderne più efficiente il funzionamento.

Quanto alla proposta di un'indagine conoscitiva in materia di possibili semplificazioni nel settore fiscale, ricorda che un'indagine al riguardo è stata svolta dalla Commissione per la semplificazione nella scorsa legislatura, pertanto si tratterebbe eventualmente di individuare specifiche aree di interesse sulle quali acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Aggiunge, infine, che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza i rappresentanti dei gruppi si sono espressi favorevolmente, all'unanimità, ad avviare come prima indagine quella sulle misure di semplificazione in materia di autorizzazioni amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Intervengono, da remoto, i deputati Umberto BURATTI (PD), Mauro D'ATTIS (FI) e la senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S).

Il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta di lavoro illustrata dal presidente e aggiunge che nell'ambito dell'indagine sulle misure di semplificazione per la riduzione dei tempi e dei costi delle autorizzazioni amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle atti-

vità di impresa, sarà necessario mettere a fuoco il caso delle imprese che svolgendo la propria attività produttiva a cavallo del territorio di due Comuni, si trovano spesso a far fronte a regimi autorizzatori differenti.

Daniele MOSCHIONI (LEGA) concorda con la proposta del presidente, che è peraltro perfettamente in linea con il lavoro istruttorio svolto in sede di ufficio di presidenza, e sottolinea come in questo modo la Commissione orienti positivamente il proprio lavoro, dando cioè supporto alle imprese che hanno esigenza di ripartire prima possibile.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S) dopo aver espresso il proprio parere favorevole alla proposta del presidente, sottolinea come sia importante acquisire ulteriori elementi conoscitivi in relazione alla semplificazione del processo civile telematico.

Mauro D'ATTIS (FI) nel concordare con la relazione del presidente, che ritiene rappresentati con efficacia e sintesi il lavoro istruttorio svolto in ufficio di presidenza, sottolinea come il Parlamento debba dimostrare in questa occasione di lavorare con particolare tenacia per mettere l'economia italiana nella migliore condizione per ripartire. Condivide pienamente anche la modalità di lavoro in senso modulare proposta dal presidente.

Umberto BURATTI (PD) approva e condivide pienamente la proposta di lavoro illustrata dal presidente e aggiunge, riservandosi di fornire nei prossimi giorni ulteriori elementi, che la Commissione potrebbe acquisire ulteriori elementi conoscitivi anche in relazione alla questione, emersa nelle Regioni in cui si è fatto ricorso all'a-

nalisi dei tamponi molecolari per la rilevazione della presenza del virus SARS-Cov2 a laboratori situati fuori Regione, dell'accreditamento presso il Sistema sanitario nazionale delle predette attività.

Il senatore Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede se la Commissione intende lavorare esclusivamente sull'indagine conoscitiva in materia di semplificazione per la riduzione dei tempi e dei costi delle autorizzazioni amministrative connessi all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Nicola STUMPO, *presidente*, non esclude che la Commissione possa lavorare in parallelo su più temi.

Il senatore Gianmauro DELL'OLIO (M5S) precisa che il tema delle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa è particolarmente complesso per la forte stratificazione normativa che lo caratterizza, esprime quindi preoccupazione per il fatto che l'indagine possa essere particolarmente impegnativa anche in termini di tempi e suggerisce di avviare, quanto prima, un'ulteriore indagine che possa essere svolta in parallelo.

Nicola STUMPO, *presidente*, dopo aver ringraziato per il costruttivo dibattito svolto, aggiunge che la prossima settimana sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per elaborare una proposta di programma di lavoro sull'indagine scelta, sulla quale si riserva di chiedere l'intesa dei Presidenti delle Camere.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 8.55.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2020 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	199
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2021 ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	199
Comunicazioni del Presidente .....	199

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2020.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola all'onorevole Dieni, relatrice sul provvedimento all'ordine del giorno.

La deputata Federica DIENI, *relatrice*, illustra alcune osservazioni sui contenuti della relazione semestrale.

Dopo un intervento del deputato Enrico BORGHI (PD), Raffaele VOLPI, *presidente*, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata al Presidente del Consiglio una nota contenente le osservazioni illustrate dalla relatrice, integrate dalle proposte del deputato Borghi.

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2021.**

*(Esame e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente e relatore*, svolge una relazione sul Piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2021.

Non essendovi richieste di interventi, propone quindi di esprimere parere favorevole senza osservazioni.

*(Il Comitato approva).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni, sulle quali intervengono, a più riprese, i deputati Antonio ZENNARO (Misto) e Enrico BORGHI (PD), i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), la deputata Federica DIENI (M5S) e i senatori Ernesto MARGORNO (IV) e Paolo ARRIGONI (Lega).

**La seduta termina alle 15.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti e del Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori .....	200

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Matteo Villanova, docente titolare di medicina preventiva e psicopatologia forense, neuropsichiatria infantile, educazione psicomotoria e responsabile dell'Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale età evolutiva (O.L.T.R.E.E.E.), presso l'Università degli Studi Roma Tre, il professor Bruno Spinotoli, direttore UOC TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) del DSM ASL Roma 1 e il dottor Gianni Fulvi, presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi se-

guiti in diretta – dall'esterno – sia sulla web tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti e del Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori.**

La PRESIDENTE avverte che con la seduta odierna ha inizio l'indagine conoscitiva in titolo, proposta dall'onorevole Spena, attraverso la quale si intende affrontare il tema del funzionamento e della gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ringrazia quindi gli auditi, per la disponibilità a partecipare, da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine. Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Rego-

lamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola agli auditi.

Il professor VILLANOVA, nel dare conto degli studi compiuti dall'Osservatorio che dirige, si sofferma sull'impatto che la crisi epidemiologica ha avuto sui minori determinando un generale aumento dei disturbi d'ansia e delle varie forme depressive e favorendo un vero e proprio disinvestimento scolastico. Quest'ultimo fenomeno sta interessando non solo i minori con problematiche di carattere neuropsichiatrico o con disabilità, ma anche i bambini e gli adolescenti normodotati. È importante soprattutto nel momento di crisi che stiamo vivendo accompagnare le famiglie con una genitorialità istituzionale. Occorre uno Stato « agente educativo » in grado di supportare in particolare i nuclei familiari più fragili. In questo contesto altrettanto importante è il ruolo che può essere giocato dal mondo della comunicazione. La televisione e i *mass media* devono tornare a svolgere una piena funzione educativa promuovendo sani valori e modelli positivi. Dopo aver rilevato l'importanza di formare adeguatamente gli operatori chiamati ad assistere i minori con disabilità, ribadisce l'esigenza di affrontare il tema della comunicazione anche sul piano etico.

Il professor Bruno SPINETOLI, dopo aver dato conto alla Commissione della competenza della Asl che si trova a dirigere, sottolinea come anche durante la prima fase della crisi epidemiologica tutti i servizi siano rimasti aperti assicurando in particolare modo l'accettazione delle richieste di intervento e attuando anche un servizio di *Help-desk* Covid dedicato.

Le criticità sono state affrontate rimodulando i servizi offerti. Gli obiettivi delle rimodulazioni successive sono stati la riduzione del contagio, sia diretta per gli utenti e gli operatori, sia indiretta sulla

popolazione diminuendo le occasioni di mobilità; l'attenzione ai bisogni espressi dalla popolazione in età evolutiva, garantendo tutte le prestazioni indifferibili comprese le consulenze in neonatologia e gli interventi precocissimi e tutte le urgenze psichiatriche anche con ricorso ad interventi domiciliari; il mantenimento e l'implementazione della « rete » continua con le altre istituzioni; la produzione di specifici « *Tutorial* » per la popolazione pubblicati sul portale aziendale e sui « *social Aziendali* ».

Durante l'esecuzione degli interventi riabilitativi da remoto, necessariamente in *coaching* con i genitori, si è evidenziata la necessità di fornire comunque e *a latere* un intervento centrato sulla resilienza del nucleo familiare svolto essenzialmente dagli Assistenti Sociali del servizio a cui si è affiancata una importante evidenza di empatia con il servizio. Maggiori criticità invece si sono riscontrate nel passaggio alla fase 2. Criticità legate al contesto abitativo delle famiglie, alle barriere linguistiche, alla progressiva saturazione del carico sui genitori, e che hanno portato ad una riduzione della « *compliance* » all'intervento indiretto. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'esecuzione delle attività lavorative da remoto, sottolinea come sia stato importante lo stimolo scientifico che ha promosso nuovi protocolli di ricerca in cui il « territorio » è diventato rilevante. Conclude segnalando alcune delle criticità strutturali del sistema: dalla necessità di un adeguamento dell'edilizia sanitaria alla insufficienza delle piattaforme informatiche a fronte del carico degli interventi da remoto, alla assenza di un sistema informativo nazionale e regionale per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il dottor Gianni FULVI si sofferma sulle principali criticità ravvisate nel corso della prima fase della crisi epidemiologica, fra queste segnala la difficoltà di reperimento degli strumenti di protezione. Con la « seconda ondata » dell'epidemia la situazione sono emerse ulteriori difficoltà legate anche alla maggiore circolazione del virus nella Regione. In particolare sottolinea come non siano mancati casi di positività sia fra i pazienti che fra gli operatori.

La presidente RONZULLI, nel prendere atto delle difficoltà per il dottor Fulvi di svolgere il proprio intervento per problematiche legate alla connessione *internet*, invita l'audito a far pervenire per iscritto alla Commissione il proprio intervento.

È quindi aperto il dibattito.

L'onorevole Maria SPENA (FI) si sofferma dapprima sulla drammatica condizione delle famiglie più disagiate che, più delle altre, hanno vissuto le conseguenze negative della pandemia. Il *lockdown* e le misure di limitazione della libertà personale hanno poi senza dubbio impattato negativamente anche sui minori e sugli episodi di violenza domestica. Con riguardo alle considerazioni del professor Villanova sottolinea l'importanza che la televisione promuova valori positivi e modelli sani. Chiede poi agli auditi se le difficoltà legate alla cronica carenza di assistenti sociali e di psicologi e psichiatri si siano acuite nel periodo di *lockdown*. Pone quindi quesiti sulla condizione dei bambini e degli adolescenti con disabilità motorie e cogni-

tive. Dopo aver svolto alcuni rilievi sul rapporto scuola-famiglia e sul ruolo che la rete territoriale socio sanitaria è chiamata ad assolvere, sollecita una riflessione sulla sanità progettuale contemplata dal *Recovery fund* e dal *Mes* sanitario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per le repliche.

Forniscono alcuni elementi di risposta, riservandosi di inviare ulteriori note scritte, il professor VILLANOVA, che ribadisce l'importanza della educazione e del ruolo che i *mass media* possono svolgere su questo piano e il dottor SPINETOLI che evidenzia come le Asl non siano solo « agenti » di cura, ma siano chiamate in realtà a « prendersi cura », accompagnandoli in un percorso, dei minori.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 15.30.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente ..... 203

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza  
della presidente PIARULLI.*

#### **Comunicazioni del Presidente**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.30.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. C (2020)2800 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020. Atto n. 219 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	6

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 220 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	8
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 2580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	44

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	20
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	43
<b>II Giustizia</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e di rappresentanti della Comunità Incontro ONLUS, della Federazione italiana comunità terapeutiche e del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle Dipendenze (InterCear) . . . . .	47
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione . . . . .	47
Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	47
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	53
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	55
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Roma Tre », e di Carlo Guarnieri, professore di sistemi giudiziari comparati presso l'Università di Bologna « Alma Mater Studiorum » . . . . .	55
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e	

detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di rappresentanti del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) .....	55
<b>IV Difesa</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	56
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE REFERENTE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
SEDE CONSULTIVA:	
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i> ) .....	118
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
<b>VI Finanze</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza dell'amministratore delegato della Società generale d'informatica SpA (SOGEI), Andrea Quacivi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Frangomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale .....	129
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	129

Audizione in videoconferenza del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, sulle tematiche relative all’operatività dell’Agenzia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	129
--	-----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Agostino Miozzo, in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulle valutazioni del medesimo Comitato in merito alle prospettive per la ripresa delle attività didattiche in presenza .....	131
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
---	-----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05101 Occhionero: Cause dell’emergenza idrica del lago di Occhito e misure per contrastarne gli effetti con particolare riguardo ai territori del Basso Molise .....	133
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
--	-----

5-05102 Pezzopane: Salvaguardia delle acque sotterranee abruzzesi, con particolare riguardo alla Piana di Pescara .....	133
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	138
--	-----

5-05103 Alberto Manca: Misure di contrasto al dissesto idrogeologico nel nord della Sardegna, anche alla luce del recente eccezionale evento alluvionale avvenuto nel territorio del comune di Bitti nel nuorese .....	133
--	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	140
--	-----

5-05104 Lucchini: Verifica dell’impatto ambientale conseguente alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nella zona industriale di Capoferro, a Voghera ....	134
---	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143
--	-----

5-05105 Mazzetti: Tempi, modalità e risorse per l’attuazione delle misure di messa in sicurezza del territorio, con particolare riguardo al rischio idrogeologico .....	134
---	-----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	145
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
---	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Zeno D’Agostino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 67 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	147
--	-----

Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 68 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
---	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, Maurizio Gentile, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli, recante « Legge quadro in materia di interporti » .....	151
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo » .....	151
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	152
<i>ALLEGATO (Emendamenti presentati dalla XIV Commissione)</i> .....	154
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, riferita all’anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) ..	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05097 Gribaudo: Stato di avanzamento della realizzazione della nuova struttura informatica dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) .....	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-05098 Costanzo: Rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione .....	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-05099 Rizzetto: Intervento definitivo per la salvaguardia dei cosiddetti lavoratori « esodati » .....	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	165
5-05100 Giaccone: Situazione occupazionale presso l’azienda Conbipel di Cocconato d’Asti .	159
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	166

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all’evasione contributiva ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	159
<i>ALLEGATO 5 (Documento approvato dalla Commissione)</i> .....	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell’Unione sindacale di base (USB), in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor Mittal InvestCo .....	161
---	-----

Audizione di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, in merito alle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex ILVA attualmente gestiti in contratto di affitto da Arcelor Mittal InvestCo .....	161
---	-----

## **XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia », di Filippo Vari, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma .....	184

## **XIV Politiche dell'Unione europea**

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	185
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	188
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	190
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .	192

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	196
---	-----

## **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2020 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	199
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2021 ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	199
Comunicazioni del Presidente .....	199

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione di esperti e del Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori .....	200

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO  
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente ..... 203

PAGINA BIANCA



\*18SMC0123760\*